

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La 1^ CORTE d' ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr.	<u>Guido</u>	<u>PIFFER</u>	Presidente
2° Dr.	<u>Elisabetta</u>	<u>CANEVINI</u>	Giudice
3° Sig.	<u>Giancarlo</u>	<u>GALLOTTA</u>	Giud. Pop.
4° Sig.	<u>Ernestino</u>	<u>MARASCHI</u>	“ “
5° Sig.	<u>Federica</u>	<u>GUIZZARDI</u>	“ “
6° Sig.	<u>Salvatore</u>	<u>PICCOLI</u>	“ “
7° Sig.	<u>Rinaldo</u>	<u>RESCIGNO</u>	“ “
8° Sig.	<u>Elena</u>	<u>BOTTI</u>	“ “

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale a carico di:

1 – ER Fr, nato a ilelettivamente domiciliato presso lo studiodell'Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milanolibero – presentedifensore di fiducia: Avv. Massimo PELLICIOTTA delForo di Milano, con studio in Milano, Piazza Lavater n. 5N. 28897/11 Not. ReatoN. 9/14 SentenzaN. 14/12 Reg. Gen.

N. _____ Camp. Pen.

U D I E N Z A
del giorno**03 luglio 2014**C A U S A
a carico di**ERCOLI Francesco + 3**

2 – LU **Mi** , nato ad il elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milano
libero – presente

difensore di fiducia: Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milano, con studio
in Milano, Piazza Lavater n. 5 e Avv. Paolo SINISCALCHI del Foro di Milano, con
studio in Milano, Via Podgora n. 13 – Milano

3 – PI **Ro** **St** , nato a il
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo PELLICIOTTA del
Foro di Milano
libero – presente

difensore di fiducia: Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milano, con studio
in Milano, Piazza Lavater n. 5 e Avv. Paolo SINISCALCHI del Foro di Milano, con
studio in Milano, Via Podgora n. 13 – Milano

4 – CA **S** nato a elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milano
libero – presente

difensore di fiducia: Avv. Massimo PELLICIOTTA del Foro di Milano, con studio
in Milano, Piazza Lavater n. 5 e Avv. Paolo SINISCALCHI del Foro di Milano, con
studio in Milano, Via Podgora n. 13 – Milano

I M P U T A T I

Capo A)

(così modificato all'udienza del 4/12/2012 ai sensi dell'art. 516 c.p.p. su richiesta del P.M.)

del reato p. e p. dagli **artt. 110, 584 c.p.** perché, in concorso tra loro, quali appartenenti alla Polizia di Stato in servizio di pattuglia la sera del 30/6/2011, intervenuti in Via Varsavia in seguito alla chiamata di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di tre uomini, cagionavano la morte di Michele Ferrulli ingaggiando una colluttazione, percuotendo ripetutamente la persona offesa in diverse parti del corpo pur essendo in evidente superiorità numerica, continuando a colpirla anche attraverso l'uso di corpi contundenti quando la stessa era immobilizzata a terra in posizione prona, non era in grado di reagire ed invocava aiuto.

Determinando, o almeno concorrendo a determinare il decesso di Michele Ferrulli per insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro con edema polmonare acuto, quale conseguenza del violento attacco ipertensivo dovuto, tra l'altro, allo stress emotivo del contenimento ed alle percosse con tempesta emotiva ed iperattivazione adrenergica, documentate dalle micro lesioni vascolari e parenchimali recentissime dell'encefalo con rexi e necrosi colliquativa perivascolare, microemorragie, edema cerebrale ascrivibile ad encefalopatia acuta ipertensiva.

In Milano, il 30/6/2011.

CAPO B)

del reato di cui agli **artt. 110 e 479 c.p.**, in relazione all'**art. 476, comma secondo, c.p.**, perché, in concorso tra loro, nella qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, formando nell'esercizio delle proprie funzioni una annotazione datata 1° luglio 2011 inerente l'intervento effettuato in via Varsavia la sera del precedente 30 giugno, attestavano il falso dichiarando in particolare che “Una successiva ed inevitabile perdita di equilibrio di tutto il gruppetto faceva sì che il Ferrulli e tutti gli agenti

intervvenuti cadessero rovinosamente a terra, frangente che permetteva, grazie all'utilizzo di un terzo paio di manette, di bloccare la sua resistenza. Poiché la precedente caduta aveva costretto il Ferrulli prono a terra, si cercava, ormai assicurato, di riportarlo in una posizione a lui più comoda per avvicinarlo alla vettura di servizio, ma proprio in tale occasione il Ferrulli riferiva di sentirsi male lamentando un forte dolore al petto”. Circostanze false, poiché i poliziotti, nel mentre il Ferrulli si trovava a terra in posizione prona, era immobilizzato ed invocava aiuto, lo colpivano ripetutamente anche con l'uso di corpi contundenti.

Reato commesso in Milano il 1° luglio 2011.

PARTI CIVILI

1) **F** **Eus** nato a , residente a Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra PISA del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 51.

2) **ME** **C** a, nata a residente a Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio ANSELMO del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 51;

3) **FE** **D** a, nata ad residente a Milano, Piazza Santa Maria del Suffragio n. 4, non in proprio ma in qualità di esercente la patria potestà dei figli minori , nato a Milano il e residente in e , nato a Milano il e residente rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio ANSELMO del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 51;

- 4) **FE** **I D** **a**, nata ad residente a
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio ANSELMO del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara, Viale Cavour n. 51;
- 5) **FE** **M** **Ca** **a**, nata ad e ivi
residente alla , rappresentata e difesa dall'avv. Felice DI
CHIO del Foro di Bari, con studio in Acquaviva delle Fonti, Via S. Ventura n. 13;
- 6) **FE** **D** **co**, nato ad ed ivi
residente alla , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Saverio NARDULLI del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Generale Dalla
Chiesa n. 18/C;
- 7) **FE** **I M** , nata ad ed ivi
residente alla rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina
FINAMORE del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Visconde di Modrone
n. 7.

CONCLUSIONI

Del P.M. dr. Gaetano RUTA:

Continuazione tra i reati, attenuanti generiche, anni 7 (sette) reclusione ciascuno.

Delle Parti Civili:

Avv. V. FINAMORE, per la Sig. M **F** **:**

dichiarare la responsabilità degli imputati;

condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in separata sede, ma con provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000,00;

condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene presentata nota).

Avv. Francesco Saverio NARDULLI, per il Sig. Do F :

dichiarare la responsabilità degli imputati;
condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in separata sede, ma con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000,00;
condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene presentata nota).

Avv. Felice DI CHIO, per la Sig. M C FE :

dichiarare la responsabilità degli imputati;
condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, da liquidarsi in separata sede, ma con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000,00;
condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene depositata nota).

Avv. Alessandra PISA, per il Sig. Eu F I:

ritenere gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti,
condannarli in solido tra loro al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
concedere una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 80.000,00;
condannare gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene depositata nota)

Avv. Fabio ANSELMO, per la Sig. Ca M :

ritenere gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti,
condannarli in solido tra loro al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
concedere una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 80.000,00;

condannare gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene depositata nota)

Avv. Fabio ANSELMO, per il Sig. D a FE

ritenere gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti,
condannarli in solido tra loro al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
concedere una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 80.000,00;
condannare gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene depositata nota)

**Avv. Fabio ANSELMO, per la Sig. Do a F I, in qualità di
eserccente la patria potestà genitoriale dei figli Minori**

:

ritenere gli imputati responsabili dei delitti loro ascritti,
condannarli in solido tra loro al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
concedere una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 80.000,00;
condannare gli imputati al pagamento delle spese di costituzione e difesa (per le quali non viene depositata nota)

Dei difensori:

Avv. Paolo SINISCALCHI, difensore di LU Mì PI R

St e CA S

assoluzione degli imputati.

Avv. Massimo PELLICIOTTA; difensore di tutti gli imputati:

assoluzione con formula piena per tutti gli imputati.

INDICE

Motivi della decisione

1.	Il dibattito.	1
2.1.	La contestazione. L'omicidio preterintenzionale.	9
2.2.	Il falso ideologico.	18
3.	La decisione.	19
4.1.	I luoghi, il fatto e i mezzi di prova: generalità.	20
4.2.	L'esame autoptico e le consulenze tecniche medico-legali.	25
4.3.1.	I filmati.	25
4.3.2.	L'assenza di manipolazioni nei filmati.	40
4.3.3.	I fattori distorsivi dell'immagine nei filmati ed il problema del significato dei fatti riprodotti.	40
4.4.	Le comunicazioni con la c.o. del 113.	43
4.5.	La sincronizzazione.	43
4.6.	Le intercettazioni telefoniche.	45
4.7.	Le intercettazioni tra presenti.	46
4.8.1.	Le testimonianze. Generalità.	48
4.8.2.	Le singole deposizioni testimoniali.	49
4.9.	L'esame degli imputati.	67
5.	Pregressi episodi concernenti i rapporti di Michele Ferrulli con le Forze dell'ordine o con terzi.	67
6.1.	Gli accertamenti medico legali. Le lesioni riscontrare sul corpo di Michele Ferrulli.	73
6.2.	La causa della morte di Michele Ferrulli.	85
6.3.	Il problema dell'ipossia.	89
7.1.	La ricostruzione del fatto. Generalità.	97
7.2.	Michele Ferrulli, N E , N Mi nel 'bar dei cinesi' e poi sul marciapiede; la chiamata al 113.	100

7.3.	Michele Ferrulli, N E , N M sul marciapiede; l'invio della volante Mecenate bis. (22:00:00 - 22:07:48).	101
7.4.	L'arrivo degli imputati E ₁ e Lu sulla Mecenate bis (22:07:49 - 22:07:58).	102
7.5.1.	Il comportamento di Michele Ferrulli all'arrivo dei poliziotti e la prima richiesta di rinforzi. (22:07:59 - 22:08:47).	103
7.5.2.	La versione degli imputati.	104
7.5.3.	La ricostruzione dei dialoghi e del comportamento di Michele Ferrulli. Gli insulti e le minacce all'indirizzo dei poliziotti. Valutazione critica.	106
7.6.1.	Michele Ferrulli, N M N E gli imputati E ₁ e Lu sul marciapiede; E ₁ alza il braccio all'indirizzo di Ferrulli; E ₁ e Ferrulli si portano sulla carreggiata. (22:08:48 - 22:09:20).	109
7.6.2.	La versione degli imputati.	110
7.6.3.	Il problema dello schiaffo e lo spostamento sulla carreggiata di E ₁ e Ferrulli. Valutazione critica.	111
7.7.1.	Quanto accaduto davanti al furgone prima dell'arrivo della Mecenate. La seconda richiesta di rinforzi; la spallata data da Michele Ferrulli all'imputato E ₁ il vano tentativo di ammanettamento di Michele Ferrulli. (22:09:21 - 22:09:30).	114
7.7.2.	La versione degli imputati.	115
7.7.3.	Le testimonianze di A F ₁ N M N E e F F ₁	116
7.7.4.	Valutazione critica.	123
7.8.1.	L'arrivo della Mecenate con gli imputati P ₁ e Ca quanto accaduto anteriormente all'inizio del primo filmato D Gu . (22:09:31 - 22:11:34)... ..	124
7.8.2.	La versione degli imputati.	126
7.8.3.	Valutazione critica.	128
7.9.1.	Quanto accaduto nel lasso di tempo corrispondente al primo filmato D Gu (22:11:35 - 22:13:01). Generalità.	130
7.9.2.	I tentativi di piegare il braccio destro di Michele Ferrulli; Ne Mi messo sulla Mecenate; "i tre colpi"; "i sette colpi"; il completamento dell'ammanettamento.	131
7.9.3.	Le dichiarazioni dei testimoni.	140
7.9.4.	La versione degli imputati.	141
7.9.5.1.	Approfondimenti. I "tre colpi".	145
7.9.5.2.	"Sposta (?) 'sto braccio! Basta!" o "Basta la testa basta" ?	147
7.9.5.3.	Il problema dei "corpi contundenti" e dei "sette colpi".	149
7.9.5.4.	Le grida di "aiuto".	158
7.9.6.	L'arrivo del tram; la comunicazione alla c.o. che la situazione è "sotto controllo".	160
7.9.7.	Valutazione critica.	162

7.10.1.	Nell'intervallo tra i due filmati Di Gu : la farmacista, Nj E e il poliziotto sul marciapiede; l'arrivo della Monforte bis. (22:13:02 – 22:13:42). ..	163
7.10.2.	La versione degli imputati.	165
7.11.1.	Il secondo filmato Di Gu e il filmato Al La prima parte del secondo filmato Di Gu la volante Monforte bis parcheggiata; la farmacista Cz e Nj Em sul marciapiede; un poliziotto sul marciapiede; Michele Ferrulli prono che non dà segni di vita. (22:13:43 - 22:13:54).	165
7.11.2.	Le dichiarazioni della farmacista Cz	166
7.11.3.	Prosecuzione del secondo filmato Di Gu e filmato Al a. Nj Em fatto salire sulla Mecenate; Michele Ferrulli girato e messo supino; richiesta dell'ambulanza. (22:13:55 - 22:15:19).	169
7.11.4.	La versione degli imputati.	175
7.11.5.	Valutazione critica.	177
7.12.1.	I solleciti dell'ambulanza; la farmacista ed il farmacista sul controviale; l'arrivo di altre persone. (22:14:39 - 22:22:52).	179
7.12.2.	Le dichiarazioni dei farmacisti Cz e Fe di Al e di Pa	182
7.12.3.	La versione degli imputati.	186
7.13.	Lo spostamento della Mecenate e l'arrivo dell'ambulanza.(22:22:53 – 22:24:18).	187
8.	Il problema delle carte d'identità.	188
9.	Sintesi del fatto accertato.	189
10.	La legittimità della condotta degli imputati.	190
11.1.	Valutazione conclusiva. L'imputazione di omicidio preterintenzionale.	198
11.2.	L'imputazione di falso ideologico.	199
12.	Termine per la motivazione.	202
	Dispositivo	202

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il dibattimento.¹

Con decreto del G.u.p. di Milano in data 17.09.2012 **E. F., L. M., P. R. S. e C. S.** sono stati citati a giudizio, in stato di libertà, avanti a questa Corte di Assise per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 110, 584 c.p. (capo A) e del reato p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p. (capo B).

In particolare, quanto al capo A) il G.u.p. ha riqualificato come omicidio preterintenzionale il fatto originariamente contestato nella richiesta di rinvio a giudizio come cooperazione in omicidio colposo in eccesso colposo nell'adempimento di un dovere (artt. 113, 51, 55, 589 c.p.), osservando testualmente nel decreto che dispone il giudizio: "il fatto ascritto al capo A), alla stregua della contestazione formulata dal Pubblico ministero, deve essere ricondotto alla fattispecie di cui agli artt. 110 e 584 c.p."

* * *

Il dibattimento si è svolto alla presenza degli imputati (non presenti solo alla prima udienza) e vi è stata costituzione di **parte civile** da parte dei parenti di Michele Ferrulli: **M. C.** (moglie); **F. D.a** (figlia - in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori), **F. Eu.** (figlio), **F. M., F. M. C. e F. D.o** (fratelli).

All'udienza in data **04.11.2012** (I) il PM ha corretto la formulazione della contestazione di cui al capo A) per adeguarla alla riqualificazione giuridica del fatto da parte del G.u.p. (v. par. 2.1) ed è stata disposta la notifica agli imputati dell'imputazione, come corretta dal PM.

* * *

All'udienza in data **23.04.2013** (II) sono state **ammesse le prove** richieste dalle parti e sono stati sentiti come testimoni: **D.G. E.** (la persona che ebbe ad effettuare due filmati la sera del fatto), **F. D.a** (figlia di Michele Ferrulli), **M. C.** (moglie di Michele Ferrulli), **F. Eu.** (figlio di Michele Ferrulli), **C. A.** (c.t. del PM) e durante l'escussione di quest'ultimo teste sono stati proiettati in aula i filmati acquisiti al processo e le loro rielaborazioni effettuate dallo stesso c.t.

¹ La citazione delle pagine delle trascrizioni delle udienze dibattimentali verrà indicata con il numero romano corrispondente all'udienza, seguito dal numero della pagina. Va tuttavia segnalato che esiste talora qualche discrasia tra il numero della pagina nella versione word e nella versione pdf della stessa udienza, entrambe a disposizione della Corte e delle parti.

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: schede redatte dal personale del 118 (ambulanza ed automedica); documentazione dell'Ospedale di San Donato M.se; annotazione in data 01.07.2011 redatta dagli attuali imputati; verb. seq. in data 01.07.2011 di due bottiglie e di un blister vuoto; verb. seq. del sistema di videoregistrazione installato presso il bar "La M." sito in v. Varsavia n. 4 e gestito da Q. J; fascicolo dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia scientifica; annotazione della Questura Milano in data 07.07.2011 con allegata la trascrizione delle comunicazioni tra la c.o. e le volanti la sera del fatto; missiva della Questura di Milano in data 26.07.2011 relativa a prelievi salivari effettuati nei confronti di N. M. e N. E.; relazione tecnica della Polizia scientifica su tracce biologiche; verb. seq. in data 12.09.2011 presso News Mediaset di n. 2 files video completi di audio (IMG_0820.mov e IMG_0821.mov); relazione tecnica della Polizia scientifica relativa all'esito di linee papillari su oggetti in sequestro; atti relativi alla consulenza svolta dal c.t. del PM C. A.; missiva in data 12.10.2011 dell'avv. Anselmo al PM con allegato; documentazione relativa ai fogli matricolari degli imputati; fotografie del luogo dei fatti.

All'udienza in data **02.05.2013** (III) sono stati sentiti come testimoni: **G. A., S. A. e G. T.** (cc.tt. del PM); **P. F.** (medico curante di Michele Ferrulli); **O. M.V. e D.G. F.** (operanti sull'ambulanza intervenuta sul posto); **I. L. e C. M.** (operanti sull'automedica intervenuta sul posto).

Sono stati acquisiti i seguenti documenti: s.i. in data 05.07.2011 di **O. A.**; schede redatte dal personale del 118 (ambulanza ed automedica); due fotografie scattate durante l'autopsia.

E' stato conferito a T. F. e S. O. **incarico peritale di trascrizione** di conversazioni telefoniche intercettate, nonché di conversazioni tra presenti registrate da F. D.a.

All'udienza in data **07.05.2013** (IV) sono state trattate questioni attinenti alle perizie di trascrizione, presenti i periti T. F. e S. O., e sono stati sentiti come testimoni: **C. M.C.** (c.t. del PM); **S. Al.** (della PdS, al momento del fatto dirigente presso la SM); **C. E.** (della PdS in servizio sulla volante Monforte bis); **D.M. F.** (guidatore del tram transitato davanti al luogo del fatto); **C. An. e F. G.** (gestori della "Farmacia del Mercato"); **T. A.** (della PdS).

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti** prodotti dal PM: verb. seq. in data 01.07.2011 dell'HD dell'impianto di videoregistrazione installato all'esterno della "Farmacia del mercato", sita in v. Varsavia n. 4, e verb. di estrapolazione del filmato riguardante i fatti oggetto del processo; verb. dissequestro e restituzione a Q. J del sistema di videoregistrazione installato presso il bar "La M." da questi gestito; album fotografico "Fermo immagine telecamere v.

Varsavia"; album fotografico "Fermo immagini bar La M."; album fotografico "B" e album fotografico "C"; rel. serv. in data 05.07.2011 a firma S. Al.; annotazione in data 01.07.2011 relativa al decesso di Michele Ferrulli a firma S. Al. e A. G.; s.i. in data 03.07.2011 di D.S. A. nella parte relativa alla consegna di un DVD contenente un filmato a lui consegnato da A. F.; s.i. in data 01.07.2011 e 04.11.2011 di F. G.; s.i. in data 01.07.2011 e 04.11.2011 di C. An..

Con ordinanza la Corte ha disposto la non acquisizione e la restituzione al PM dell'album "Fermo immagine video amatoriale via Varsavia", perché contenente immagini dal filmato "ripulito" dalla Polizia Scientifica.

Nel corso dell'udienza sono state visionate immagini tratte dall'impianto di videoregistrazione installato nel bar "La M."; è stato acquisito il file del filmato originale girato con un cellulare da A. F. (con esclusione della copia del filmato "ripulito") ed il filmato è stato proiettato; è stato acquisito il filmato tratto dall'impianto di videoregistrazione installato fuori dalla "Farmacia del Mercato" ed è stata proiettata in aula la parte riguardante i fatti oggetto del processo; nel corso della visione le parti hanno specificato i punti di accordo ed i punti di disaccordo in ordine alla interpretazione delle immagini riprodotte.

* * *

All'udienza in data **16.05.2013** (V) sono stati sentiti come testimoni: **P. V.** e **P. N.** (persone che la sera dei fatti avevano chiesto l'intervento della polizia); **Ca. An.** (della PdS, al momento del fatto in servizio presso la S.M.); **D. G.** (della PdS, già in servizio presso l'Ufficio Volanti di Milano); **S. P.** (della PdS, al momento del fatto responsabile delle Volanti).

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: CD con le registrazioni delle chiamate al 113, alcune delle quali sono state sentite in aula.

In data **19.09.2013** il PM ha depositato la seguente documentazione: stampa di immagini estrapolate dal filmato della teste D.G.; "consulenza tecnica" redatta dal c.t. del PM C. A. e documentazione allegata alla stessa; DVD dei filmati acquisiti al processo.

* * *

All'udienza in data **26.09.2013** (VI) sono stati sentiti come **testimoni**: **T. F.** e **S. O.** (periti nominati per la trascrizione e la traduzione); **C. C.** (c.t. della difesa degli imputati); **F. D.a** (figlia di Michele Ferrulli); **N. E.** (cittadino romeno presente ai fatti in quanto in compagnia di Michele Ferrulli).

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: atti del "Comitato inquilini Molise - Calvaire - Ponti"; documentazione medica datata 07.07.1966 e 11.03.2010 relativa a M. C., moglie di Michele Ferrulli; atto di indagine difensiva svolto dall'avv. Fiaba Lovati relativo a dichiarazioni rese da N. E.; relazione del c.t. degli imputati C. C.; documentazione fotografica relativa a C. Fr.; memoria dell'avv. Anselmo che recepisce la relazione del c.t. B. G. con CD allegato; memoria della difesa degli imputati che recepisce la relazione del c.t. M. F..

* * *

All'udienza in data **03.10.2013** (VII) sono stati sentiti come testimoni: **C. Fr.** (marito di F. D.a); **A. F.** (persona che la sera dei fatti aveva girato un filmato); **D.S. A.** (amico della famiglia Ferrulli).

E' stato conferito a **L. L.** incarico di traduzione della frasi in lingua romanes del filmato girato da D.G. E..

* * *

All'udienza in data **17.10.2013** (VIII) sono stati sentiti come testimoni: **B. G.** (c.d. della difesa di p.c.); **P. Fr.** (persona presente la sera del fatto); **N. M.** (cittadino romeno presente ai fatti in quanto in compagnia di Michele Ferrulli).

La Corte ha pronunciato ordinanza con la quale ha acquisito la documentazione depositata dal PM in data 19.09.2013.

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: verbali di s.i. rese da N. M.; annotazione in data 04.07.2011 del sovr. F. Ni.; annotazione in data 10.10.2011 del mar. Pa. Ma.; denuncia-querela sporta da A. F. in data 03.10.2013; relazione del c.t. di p.c. B. G.; CD con le conversazioni della c.o. del 113.

* * *

All'udienza in data **24.10.2013** (IX) è stato sentito come testimone **F. Vi.** (c.t. della difesa delle parti civili), che ha poi depositato la relazione da lui redatta.

In data **25.10.2013** e **30.10.2013** la difesa degli imputati ha depositato documentazione inerente ad alcune caratteristiche tecniche dell'autovettura Alfa 159 adibita a Volante per il controllo del territorio.

In data **29.10.2013** sono stati depositati in cancelleria: la relazione redatta dal perito L. V.; il verbale in data 11.10.2013 relativo all'attività svolta dal perito L. V., dai consulenti di parte, S. S. e G. N., e dall'avv. Pisa, con allegata una

relazione contenente la traduzione delle frasi in lingua romanes dei filmati girati da D.G. E..

* * *

All'udienza in data **05.11.2013** (X) sono stati sentiti come testimoni; **L. V.** (perito nominato dalla Corte); **S. S.** (c.t. della difesa della p.c.); **G. N.** (c.t. della difesa degli imputati) e si è proceduto all'esame dell'imputato **E. F.**, nel corso del quale sono stati proiettati i filmato acquisiti al processo, copia dei quali è stata acquisita anche nel corso dell'udienza.

All'udienza la difesa degli imputati ha **prodotto** uno sfollagente, un paio di manette e un paio di guanti in dotazione alla polizia, che sono stati acquisiti al processo.

* * *

All'udienza in data **21.11.2013** (XI) la Corte ha conferito incarico peritale a **Ma. F.** avente ad oggetto la **sincronizzazione** dei filmati e delle conversazioni della polizia acquisite al processo; è stato ultimato l'esame di **E. F.** e si è proceduto all'esame degli imputati **L. M.**, **P. R.** e **C. S.**.

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: documentazione fotografica; atti relativi all'incarico conferito dal PM al c.t. C. A..

In data **03.12.2013** sono state depositate dalla difesa degli imputati le s.i. rese in data 02.07.2011 da I. L. (medico in servizio sull'automedica intervenuta in v. Varsavia), le s.i. rese in data 05.07.2011 da O. M.V. (in servizio sull'ambulanza intervenuta sul posto), le s.i. rese in data 08.07.2011 da D.M. F. (guidatore del tram transitato davanti al luogo del fatto), oggetto di contestazione durante la escussione degli stessi.

In data **25.12.2013** F. D.a ha depositato in cancelleria un telefono Samsung, asseritamente già consegnato al PM e poi restituito all'interessata e contenente filmati già acquisiti al processo.

* * *

All'udienza in data **10.01.2014** (XII) sono stati sentiti i seguenti testimoni della difesa degli imputati: **M. I.** (della Psd, già dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico); **F. M.** (della Psd, già in servizio sulla Volante Romana); **S. V.** (della PdS, in servizio presso il Commissariato Mecenate); **C. F.** (della PdS, già responsabile Radio e del 113 della Questura di

Milano); **C. L.** (della PdS, già in servizio sulle Volanti del Commissariato Mecenate); **L. R.** (della PdS, responsabile Radio e del 113 della Questura di Milano); **L. N.** (della PdS, già in servizio presso il Commissariato Mecenate).

E' stata acquisita **documentazione** prodotta dalla difesa degli imputati inerente all'occupazione abusiva da parte della famiglia Ferrulli dell'immobile sito in v. del T. 20 ed alle operazioni di sgombero dello stesso infruttuosamente realizzate in data 08.05.207, nonché annotazione del Commissariato Mecenate in data 22.11.2012.

* * *

In data **25.01.2014** la difesa degli imputati ha depositato documentazione relativa alle riparazioni effettuate sulla Volante Mecenate (poi acquista formalmente all'ud. 25.02.2014).

In data **19.02.2014** sono state depositate dall'avv. Anselmo le copie delle sentenze emesse nel processo c.d. Aldrovandi (poi acquisite formalmente all'ud. 25.02.2014):

All'udienza in data **25.02.2014** (XIII) sono stati sentiti i seguenti testimoni della difesa degli imputati: **R. D.** (della PdS, autore di un intervento effettuato il 02.10.2010 riguardante Michele Ferrulli); **R. M. V.** (sanitario presso il Policlinico di San Donato); **R. E.** (c.t. della difesa degli imputati); **F. V.** (insegnante di difesa personale presso scuole della PdS).

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: contenitori con la stampa di 2.150 fotogrammi estrapolati dai filmati; relazione redatta da F. V. e DVD con il video prodotto dallo stesso; relazione a firma del c.t. R. E.; annotazione dei Carabinieri di Milano relativa all'intervento avvenuto in data 02.10.2010 presso il bar trattoria sito in v. C. 2, gestito da cittadini cinesi, e relativo a Michele Ferrulli e N. E.; documentazione sanitaria relativa al decesso di Michele Ferrulli.

All'udienza in data **01.04.2014** (XIV) sono stati sentiti come **testimoni**: **S. V.** (della Psd, in servizio presso la Scuola per il controllo del territorio); **Ma. F.** (perito nominato dalla Corte), durante la cui deposizione è stato proiettato il video della sincronizzazione realizzata dal perito stesso (file: "E. - **Sincronizzazione**"); **B. G.** (c.t. della difesa di p.c.).

L'imputato **E.** ha reso spontanee dichiarazioni.

Sono stati acquisiti i seguenti **documenti**: denunce ed annotazioni di p.g. relative a reati di rapina, furto e danneggiamento subiti dai titolari della "Farmacia del Mercato"; relazione di servizio 18.03.208 e nota 22.04.2008 dirette alla Direzione della Scuola per il controllo del territorio; richiesta di acquisizione di informazioni del PM presso il Tribunale di Trieste in data 16.04.2008; bozze di lavoro del perito Ma. F.; documentazione attinente la formazione della PdS riguardante le tecniche di bloccaggio asseritamente insegnate in tutte le scuole di polizia ed in particolare il PSD (*Policemens's Self Defense*, "un metodo basato sulla difesa, studiato esclusivamente per la Polizia di Stato") con video su DVD e fotocopia del libro di Antonio Errante Parrino, *Preparazione fisica e tecniche di difesa personale*, Roma (senza data di pubblicazione); CD formato dal c.t. B. G..

All'udienza in data **15.04.2014** (XV) sono stati sentiti come **testimoni**: **C. A.** (c.t. del PM); **Ma. F.** (perito nominato dalla Corte); **G. M.** (c.t. della difesa degli imputati); sono stati proiettati i filmati D.G. con l'apparecchiatura messa a disposizione dal c.t. G. M..

La Corte ha rigettato con ordinanza alcune istanze istruttorie (effettuazione di perizia per comparazione fonica tra la voce della teste D.G. e le voci dei filmati girati dalla stessa; escussione del mar. Pa. Ma.).

E' stata acquisita la seguente **documentazione**: mail tra il c.t. G. M. ed il c.t. C. A.; relazione del c.t. G. M. e chiavetta USB contenente i filmati e le fotografie utilizzati per la proiezione in aula da parte del consulente.

In data **24.04.2014** il perito Ma. F. ha depositato DVD contenenti i files da lui elaborati.

In data **26.04.2014** il PM ha depositato l'originale del file video proiettato all'ud. 15.04.2014.

All'udienza in data **03.06.2014** (XVI) il PM ha svolto la propria requisitoria.

I difensori delle p.c. hanno prodotto copia con ingrandimento dei video girati da D.G. e copia di un articolo pubblicato su "*Medecine, Science and the Law*", mentre la difesa degli imputati ha prodotto documentazione della Direzione centrale degli Istituti di istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In data **10.06.2014** l'avv. Finamore ha depositato come note di udienza un **quadro sinottico** con le principali risultanze processuali riferite alle diverse circostanze del fatto.

All'udienza in data **13.06.2014** (XVII) ha svolto l'arringa difensiva l'avv. Finamore.

All'udienza in data **17.06.2014** (XVIII) hanno svolto le arringhe difensive l'avv. Anselmo e l'avv. Pisa, che hanno prodotto una memoria difensiva.

In data **02.07.2014** l'avv. Anselmo ha depositato una memoria difensiva e copia di un articolo a firma Di Caterino e Cocco, *Obesità e apparato respiratorio*, documentazione poi acquisita alla successiva udienza.

All'udienza in data **03.07.2014** (XIX) hanno svolto le arringhe difensive l'avv. Siniscalchi e l'avv. Pellicciotta.

A conclusione della camera di consiglio la Corte ha dato lettura del **dispositivo della sentenza**.

2.1. La contestazione. L'omicidio preterintenzionale.

Al fine di individuare con precisione l'oggetto della contestazione si rendono necessarie alcune preliminari considerazioni in ordine alla formulazione dei due capi di imputazione.

* * *

Il **capo A)** ha subito nel corso del procedimento una radicale modifica, della quale si deve dare conto.

Originariamente era stato contestato agli imputati il reato di **omicidio colposo** in rapporto all'art. 55 c.p. e il capo di imputazione era così formulato:

"Reato p. e p. dagli artt. 113, 51, 55 e 589 c.p., perché quali appartenenti alla Polizia di Stato, la sera del 30 giugno 2011, intervenuti in via Varsavia, in seguito alla chiamata di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di tre uomini, agendo in cooperazione tra loro, cagionavano la morte di Michele Ferrulli, con negligenza, imprudenza ed imperizia consistite nell'ingaggiare una colluttazione eccedendo i limiti del legittimo intervento, percuotendo ripetutamente la persona offesa in diverse parti del corpo pur essendo in evidente superiorità numerica e continuando a colpirla anche attraverso l'uso di corpi contundenti quando la stessa era immobilizzata a terra in posizione prona, non era in grado di reagire ed invocava aiuto.

Derminando o almeno concorrendo a determinare il decesso di Michele Ferrulli per insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro con edema polmonare acuto, quale conseguenza del violento attacco ipertensivo dovuto, tra l'altro, allo stress emotivo del

contenimento ed alle percosse, con tempesta emotiva ed iperattivazione adrenergica, documentate dalle microlesioni vascolari e parenchimali recentissime dell'encefalo con rexi e necrosi colliquativa periva scolare, microemorragie, edema cerebrale ascrivibili ad encefalopatia acuta ipertensiva.

Reato commesso in Milano il 30 giugno 2011".

In sede di **rinvio a giudizio** il G.u.p., in accoglimento di un'espressa richiesta della difesa delle parti civili (v. sul punto la parte motiva del decreto che dispone il giudizio) ha **riqualificato** il fatto, limitandosi a sostituire gli artt. 113, 51, 55 e 589 c.p. con gli artt. 110, 584 c.p., senza modificare la parte narrativa del capo di imputazione.

In dibattimento il PM ha introdotto alcune modifiche al capo di imputazione (la cui versione definitiva è ora indicata in **epigrafe**) al fine di adeguarlo alla nuova configurazione giuridica adottata dal G.u.p.: sostituzione dell'inciso "*in cooperazione tra di loro*" con l'inciso "*in concorso tra di loro*"; eliminazione delle locuzioni "*negligenza, imprudenza e imperizia*" e "*eccedendo i limiti dell'adempimento del dovere*".

Nella sua versione finale, il capo di imputazione sub A) è dunque così strutturato:

1) una prima proposizione descrive il **presupposto fattuale** delle condotte contestate: l'**intervento** degli imputati in v. Varsavia la sera del 30.06.2011, in seguito a chiamata di privati cittadini che avevano segnalato la condotta molesta e di disturbo di tre persone;

2) nello stesso periodo una seconda proposizione descrive le **condotte attribuite a tutti gli imputati in concorso tra loro** (*ingaggiare una colluttazione, percuotere ripetutamente la persona offesa in diverse parti del corpo pur essendo in evidente superiorità numerica, continuare a colpire la persona offesa anche con corpi contundenti quando era immobilizzata a terra in posizione prona, non era in grado di reagire ed invocava aiuto*) ed indica tali condotte come **causali dell'evento morte** di Michele Ferrulli;

2) nel capoverso una prima proposizione ribadisce l'**efficacia causale o concausale dell'evento morte** di tali condotte, solo implicitamente richiamate ("*determinando o almeno concorrendo a determinare il decesso di Michele Ferrulli*"), mentre una seconda proposizione così descrive detto **processo causale**: a) in premessa viene indicata la **causa** della morte in una "*insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro con edema polmonare acuto*"; b) viene poi indicata come **causa** di tale insufficienza contrattile un "*violento attacco ipertensivo*"; c) vengono quindi indicate come concause (v. l'inciso "*tra l'altro*") di tale attacco

ipertensivo lo "**stress emotivo del contenimento**" e le "**percosse**" (ed in tal modo alla condotta dolosa base di *percosse* già indicata nella seconda proposizione del primo periodo viene aggiunta un'ulteriore e diversa condotta: il *contenimento*); d) infine viene ribadito il concetto di *stress emotivo*, aggiungendo alla menzione del *contenimento* e delle *percosse* la proposizione: "*con tempesta emotiva ed iperattivazione adrenergica*";

3) sempre nel capoverso, una terza proposizione riguarda la **prova** delle sopra indicate "**tempesta emotiva**" e "**iperattivazione adrenergica**", affermando che le stesse sono "*documentate dalle microlesioni vascolari e parenchimali recentissime dell'encefalo con rexi e necrosi colliquativa periva scolare, microemorragie, edema cerebrale ascrivibili ad encefalopatia acuta ipertensiva*".

* * *

Il **tenore letterale** del capo di imputazione, interpretato anche alla luce delle modifiche apportate allo stesso nel corso del procedimento (v. in particolare **l'eliminazione dell'inciso: "*eccedendo i limiti del legittimo intervento*"**, presente invece nella contestazione originaria), evidenzia in termini inequivoci che secondo l'accusa l'intervento coercitivo posto in essere dagli imputati nei confronti di Michele Ferrulli – intervento causativo dell'evento morte - viene considerato come **totalmente illegittimo** e quindi **nemmeno parzialmente** scriminato dall'adempimento del dovere.

Per usare l'espressione non tecnica – ripetutamente usata nel processo - agli imputati viene contestato di avere posto in essere un "**pestaggio**" (come tale per definizione **particolarmente violento e totalmente ingiustificato**) di Michele Ferrulli e di averne con ciò cagionato la morte, pur non voluta.

Ciò è stato affermato esplicitamente dal **PM** nel corso della sua requisitoria (XVII,28,84: Ferrulli ha subito una "**violenza gratuita**", **non giustificata**, da parte dei poliziotti; XVII,82,83: il comportamento degli imputati **era illegittimo e non è configurabile l'eccesso colposo**, perché **non** è riscontrabile una **causa di giustificazione**; XVII,90,91: gli imputati hanno **infierito contro Ferrulli dopo averlo buttato a terra**), nonché dai **difensori di p.c.** (v. ad es. XVIII,65: "(..) siamo al di fuori di qualsiasi ipotesi di causa di giustificazione. È un'attività dolosa, è un'attività volontaria, aggiungo un'attività **violenta e feroce** ed è un'attività che non ha **nessuna causa di giustificazione**, non può essere in nessun modo giustificata, perché non vi sono i presupposti perché possa esserlo").

In questa stessa prospettiva la difesa di p.c. ha parlato persino di "**tortura**" alla quale Michele Ferrulli sarebbe stato sottoposto dagli imputati, per "la

volontà di affermare con violenza la propria autorità, la volontà di affermare con vendetta la propria autorità" (XVIII,67); gli imputati avrebbero così realizzato una condotta che aveva come unico "significato operativo" quello di "schiacciare fisicamente a terra Ferrulli e di umiliarlo" (XVIII,124).

L'accusa finisce così, nella sostanza, per recepire le voci diffuse subito dopo il fatto tra le persone accorse sul posto, quando ancora Michele Ferrulli era riverso a terra ed era soccorso dal personale dell'ambulanza e dell'automedica, che cioè egli fosse stato "**ammazzato di botte**" (v. par. 4.8.2 parte finale), voci poi alimentate dalla diffusione, fin dal giorno successivo al fatto, di un video che per il tenore dei **sottotitoli** riportati finiva per costituire un esplicito avallo di tale assunto (v. par. 4.3.1).

E' la *vox populi* che è stata espressamente evocata dal PM anche in sede di discussione finale ("la sera del 30 giugno 2011, la *vox populi* di chi si trovava in v. Varsavia era nel senso di dire '**quest'uomo è stato picchiato ed è morto per le botte che ha preso**': XVI,53), ma come è ben noto la *vox populi* è un dato assai pericoloso, perché il suo acritico recepimento nelle aule di giustizia può essere all'origine delle peggiori degenerazioni della giustizia.

* * *

Dopo l'esame analitico dell'imputazione, appare ora utile rileggere la contestazione per averne una **visione sintetica**: agli imputati si contesta di essere giunti sul posto a seguito della chiamata di privati cittadini che avevano lamentato la presenza di comportamenti molesti da parte di tre persone e di avere ingaggiato - del tutto inopinatamente - una **colluttazione** con uno dei tre individui (Michele Ferrulli), di averlo **percosso** in diverse parti del corpo pur essendo in superiorità numerica, di averlo **contenuto**, di avere continuato a percuoterlo anche **con corpi contundenti** non specificati (sfollagenti in dotazione ? bastoni ? spranghe di ferro ?), pur quando lo stesso si trovava immobilizzato a terra, non era in grado di reagire e gridava aiuto, così cagionandone la **morte**, avendo detti comportamenti determinato un violento attacco ipertensivo, produttivo di un'insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro.

A fronte di questa impostazione appare coerente la contestazione del reato di cui all'**art. 584 c.p.**, perché in tale fattispecie incriminatrice la descrizione del **fatto tipico** è incentrata: a) su una **condotta dolosa** (*atti diretti a ledere o percuotere*), nella specie realizzata in forma concorsuale ex art. 110 c.p.; b) sulla totale **antigiuridicità** della condotta stessa; c) sul **nesso causale** intercorrente tra detta condotta e l'**evento morte** (*cagiona la morte*), evento non voluto dall'agente a nessun titolo.

* * *

Ciò posto, è possibile tornare all'esame più analitico della contestazione, sia in ordine alle condotte dolose base, sia in ordine al nesso causale tra le stesse e l'evento morte.

La prospettazione del reato di omicidio preterintenzionale fa emergere innanzitutto, nel caso di specie, un profilo problematico del capo di imputazione in ordine alla tipicità delle **condotte dolose base** contestate agli imputati, posto che il capo di imputazione indica come tali:

a) la condotta consistente in un ingiustificato "**contenimento**" della p.o. (condotta indicata peraltro solo incidentalmente nel secondo capoverso), cioè la sua immobilizzazione arbitraria, preceduta (stante il tenore del primo capoverso) da una "**colluttazione**", anch'essa arbitraria, "ingaggiata" dagli imputati con Michele Ferrulli;

b) la condotta di "**percosse**", anche con "**corpi contundenti**", su più parti del corpo di Michele Ferrulli, percosse del pari ingiustificate.

Ora, alla luce della tipizzazione delle condotte contenuta nell'art. 584 c.p. ("*atti diretti a ledere o percuotere*") si può notare che:

l'unica condotta che nel capo di imputazione appare sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 584 c.p. è quella della "**percosse anche con corpi contundenti**", alla quale non senza notevoli difficoltà potrebbe al più essere ricondotta anche la condotta dell'ingaggiare una "**colluttazione**", limitatamente all'ipotesi in cui la colluttazione implichi delle percosse;

la condotta di arbitrario "**contenimento**" indicata in imputazione non appare invece sussumibile nell'art. 584 c.p., in quanto essa realizza non già gli estremi delle lesioni o delle percosse, ma gli estremi della violenza privata o dell'arresto arbitrario o addirittura del sequestro di persona: rispetto alla condotta di *contenimento* non appare dunque pertinente il riferimento all'art. 584 c.p. ed a questo riguardo è agevole osservare che la menzione di detta condotta sembra essere il retaggio della precedente contestazione del reato di omicidio colposo, nella prospettiva dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p.

Si deve poi notare, sempre in ordine all'individuazione della **condotta dolosa** base dell'omicidio preterintenzionale, che nell'imputazione **non** vi è alcuna menzione di condotte dirette a cagionare "**lesioni**".

Inequivoca è infatti nell'imputazione la netta distinzione tra le **condotte** dolose di "contenimento" e "percosse" ed i **sottoeventi** della catena causale sfociata nell'evento morte (*l'attacco ipertensivo, lo stress emotivo, la tempesta emotiva, l'iperattivazione adrenergica*). Non è dunque contestata la causazione dolosa di tali sottoeventi lesivi, quale condotta dolosa base dell'omicidio preterintenzionale, il che del resto ben si comprende, perché ciò sarebbe stato equivalente alla prospettazione del dolo, quanto meno eventuale, di omicidio.

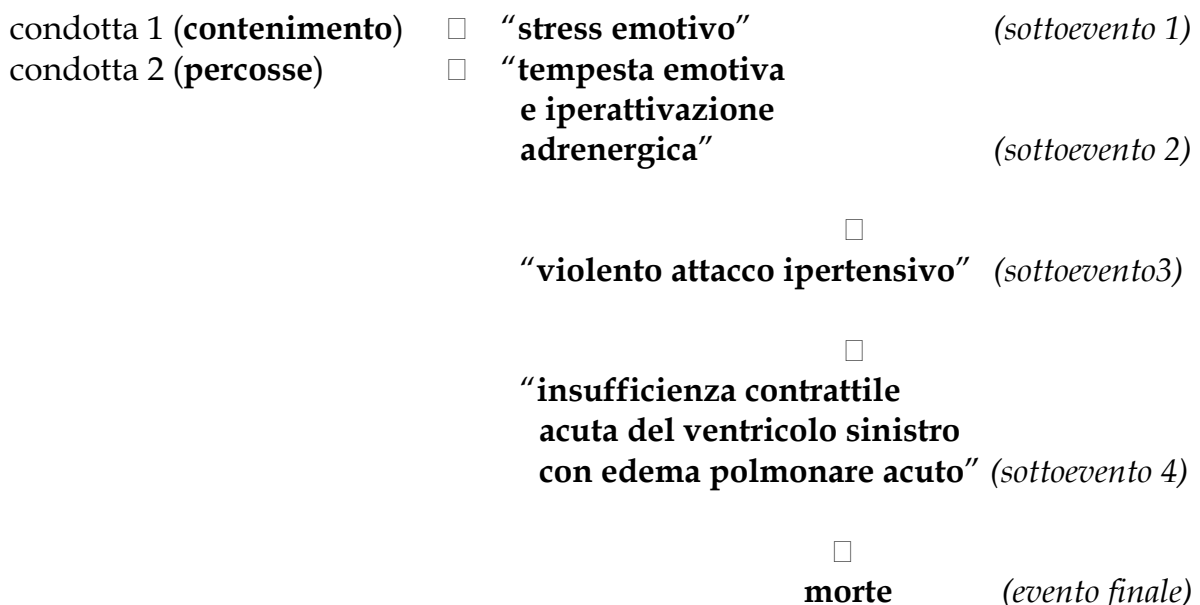
In altri termini, l'accusa postula - **come tutte le parti hanno dato per scontato** - la sussistenza del dolo solo rispetto alle percosse e non rispetto all'*attacco ipertensivo, allo stress emotivo, alla tempesta emotiva, all'iperattivazione adrenergica*.

Ne consegue che l'accertamento del **dolo** rispetto alla condotta tipica del contestato delitto di omicidio preterintenzionale va fatto con riferimento alla **condotta di percosse** (visto che il *contenimento* non costituisce né percosse né lesioni) e non con riferimento alla causazione degli indicati sottoeventi lesivi.

* * *

Quanto al **nesso causale**, esso è descritto nell'imputazione in termini non sempre lineari, che impongono alcune puntualizzazioni.

La serie causale iniziata con le due condotte di "contenimento" e "percosse" e sfociata nell'evento morte, viene descritta come costituita da ben **quattro sottoeventi** ed è così schematizzabile:



I sottoeventi n. 1 e n. 2 (cagionati rispettivamente dalle condotte n. 1 e n. 2) sono indicati come operanti sullo stesso piano e per ognuno di essi è indicata come causale una distinta condotta, mentre i sottoeventi n. 3 e n. 4 sono indicati come cagionati indistintamente dai due sottoeventi precedenti.

* * *

La prospettiva accusatoria postula dunque una particolare applicazione del principio riconosciuto dalla costante giurisprudenza, secondo il quale per la configurabilità del reato di omicidio preterintenzionale non si richiede che la serie causale che ha prodotto la morte, originata dagli atti diretti a ledere o percuotere, rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (v. per tutte Cass. V, 12/07/2012, n. 41017/12, S., Rv. 253744).

La peculiarità del caso di specie risiede tuttavia nel fatto che secondo l'accusa la condotta di percosse posta in essere dagli imputati ha causato la morte di Michele Ferrulli attraverso la produzione di **sottoeventi di natura emotiva**, i quali hanno innescato un processo patologico (**stato ipertensivo**) produttivo di un'insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro, costituente - assieme al conseguente edema polmonare acuto - la causa immediata dell'evento morte.

Il condivisibile orientamento giurisprudenziale citato - che si mantiene nell'ambito della prospettiva causale condizionalistica accolta dal codice - non implica tuttavia che ai fini dell'integrazione dell'**omicidio preterintenzionale** basti una qualunque condotta avente efficacia causale dell'evento morte, pur attraverso passaggi intermedi: come già evidenziato, la causa dell'evento morte deve essere pur sempre costituita da **atti diretti a ledere o percuotere**.

Tale osservazione appare decisiva proprio nel caso in esame in cui vengono in considerazione **sottoeventi di natura emotiva**, i quali di per sé, astrattamente, possono essere cagionati dai comportamenti più diversi (e persino da comportamenti dello stesso soggetto passivo), che tuttavia, ai fini della sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale, devono integrare gli estremi degli *atti diretti a ledere o percuotere*.

Ciò non sembra sia stato sempre tenuto presente nel corso del processo, perché si è assistito alla tendenza ad **ampliare** l'oggetto dell'accertamento (ad esempio alle modalità dell'ammannettamento), senza tenere conto del limite costituito dalla tipicità del fatto descritto dall'art. 584 c.p., in cui la condotta tipica, già sul piano oggettivo prima ancora che sul piano soggettivo, è **molto più circoscritta** rispetto alla condotta dell'omicidio colposo, che invece è

tipizzata unicamente in base al criterio dell'efficacia causale (e sul piano soggettivo è connotata da colpa).

Breve: nel caso di specie il punto centrale della contestazione con riferimento alla **condotta tipica dolosa** del reato di omicidio preterintenzionale è la condotta di **percosse** (che come si vedrà è in realtà prospettabile – anche secondo l'accusa – **in due soli momenti del fatto**: i "tre colpi" ed i "sette colpi": v. par. 7.9.5.1 e 7.9.5.3), ma tale condotta, sotto il profilo causale, viene in considerazione come **fattore stressogeno**, cioè come fattore causale di uno **stress psicofisico**, a sua volta causa della morte attraverso il passaggio intermedio dell'attacco ipertensivo.

In questa prospettiva si comprende perché sia stata sottolineata in dibattimento la **totale illegittimità** del comportamento degli imputati.

E' infatti estremamente difficile sostenere l'ipotesi di un omicidio preterintenzionale (e non di un omicidio colposo ex art. 55 c.p.) realizzato con percosse poste in essere **nel corso** di un lecito intervento di polizia, anche se si ipotizzano percosse che comportano l'oggettivo superamento della scriminante dell'adempimento del dovere: una tale ipotesi presuppone infatti un radicale ed irragionevole mutamento dell'atteggiamento soggettivo, postulando che il soggetto agisca con la consapevolezza (**fondata**) dell'adempimento del dovere e poi improvvisamente, ma **durante** la condotta comunque realizzata in presenza della scriminante, inizi a percuotere per uno scopo del tutto estraneo all'adempimento del dovere.

Una tale eventualità potrebbe porsi, al più, nel caso in cui taluno venga ammanettato e **successivamente** venga percosso per ritorsione o altra ragione estranea all'adempimento del dovere, ma non è certamente questo il caso oggetto del presente processo in cui, secondo l'accusa stessa, le percosse, arbitrariamente inferte, sarebbero state poste in essere pur sempre **durante l'ammanettamento**, come del resto pacificamente emerge, come si vedrà, dagli elementi acquisiti al processo.

La totale illegittimità dell'intervento degli imputati è dunque ciò che permette all'accusa di evitare l'assurda ipotesi di un mutamento di elemento soggettivo durante la realizzazione della condotta: dalla volontà dell'adempimento del dovere, alla volontà di percuotere arbitrariamente la persona che veniva ammanettata.

* * *

Una conferma dell'esattezza delle esposte considerazioni si ricava dal fatto che nella contestazione non si fa il benché minimo cenno all'ipotesi quale fattore concausale dell'evento morte: si tratta di un tema – pacificamente

estraneo alla contestazione - che come si vedrà (par. 6.3) è stato introdotto per la prima volta in dibattimento da un c.t. della p.c. e da uno dei cc.tt. del PM.

Non ci si è forse resi conto che in tal modo si è introdotta una nuova e diversa prospettiva difficilmente conciliabile con la contestazione del reato di omicidio preterintenzionale. Essa implica infatti non solo un diverso **nesso eziologico** (venendo dedotta una nuova serie causale o meglio **concausale** rispetto a quella descritta in imputazione), ma anche una diversa **condotta**: la condotta asseritamente causale del dedotto fenomeno ipossico è infatti quella che riguarda le **modalità** di realizzazione del contenimento - ammanettamento ed è quindi una condotta **non tipica** rispetto alla fattispecie di cui all'art. 584 c.p., quella fattispecie che paradossalmente proprio su sollecitazione della p.c. è stata posta a base della nuova qualificazione giuridica del fatto adottata dal G.u.p. Infine, in questa prospettiva, l'elemento soggettivo non può che essere, almeno nei casi ordinari, la **colpa**.

Non è del resto un caso che ipotesi di morte per asfissia durante un'azione di ammanettamento abbiano formato oggetto, nella pur scarsissima casistica giurisprudenziale, di contestazioni di **omicidio colposo** e non già di omicidio preterintenzionale.

Ciò emerge ad es. da Cass., Sez. IV, 13.12.2011, n. 34137/12, riguardante una fattispecie che tuttavia, significativamente, non è assolutamente equiparabile a quella in esame. Il caso oggetto della sentenza era infatti caratterizzato: da peculiari modalità di realizzazione dell'ammanettamento (gli agenti erano saliti sulla schiena del soggetto contenuto); dalla condizione di ostruzione delle vie respiratorie della persona ammanettata (che sanguinava dalla bocca e dal naso); dalla durata della contenzione protrattasi con quelle modalità per cinque minuti e mezzo; dalla non controversa identificazione della causa della morte in una asfissia da posizione (non prospettabile invece nel caso oggetto del presente processo, come da tutte le parti riconosciuto).

2.2. Il falso ideologico.

La contestazione del reato di **falso ideologico** di cui al **capo B)** ha ad oggetto l'annotazione datata **01.07.2011** a firma di tutti gli imputati (v. prod. ud. 23.04.2013).

Secondo l'accusa, la falsità della relazione riguarda la seguente proposizione: *"Una successiva ed inevitabile perdita di equilibrio di tutto il gruppetto faceva sì che il Ferrulli e tutti gli agenti intervenuti cadessero rovinosamente a terra, frangente che permetteva, grazie a un terzo paio di manette, di bloccare la sua resistenza. Poiché la precedente caduta aveva costretto il Ferrulli prono a terra, si*

cercava, ormai assicurato, di portarlo in una posizione a lui più comoda per avvicinarlo alla vettura di servizio, ma proprio in tale occasione il Ferrulli riferiva di sentirsi male, accusando un forte dolore al petto".

Si tratta - secondo l'imputazione - di "circostanze false, poiché i poliziotti, nel mentre il Ferrulli si trovava a terra in posizione prona, era immobilizzato ed invocava aiuto, lo colpirono ripetutamente anche con l'uso di corpi contundenti".

In base al tenore del capo di imputazione la falsità è stata realizzata dagli imputati, sia con una **condotta attiva** (non vi fu alcuna caduta accidentale di tutti a terra; non fu bloccata la resistenza di Ferrulli con un terzo paio di manette, non vi fu alcun tentativo di risollevare il Ferrulli), sia con una **condotta omissiva** (il non avere riferito del "pestaggio" del tutto ingiustificato del Ferrulli, anche con corpi contundenti).

Ora, nella citata annotazione datata 01.07.2011 risultano illustrati anche gli **antecedenti** dell'intervento della polizia in v. Varsavia e soprattutto il **comportamento di Michele Ferrulli** nei confronti del poliziotti: **insulti e minacce** agli operanti non appena arrivati sul posto, **rifiuto di fornire i documenti**, condotta di **aggressione fisica**.

Questa parte dell'annotazione redatta dagli imputati **non è oggetto della contestazione** di falso ideologico e deve quindi ritenersi che essa sia reputata **veritiera** dalla pubblica accusa: ciò spiega perché la contestazione di falso ideologico di cui al capo B) (rimasta immutata anche dopo la modifica della qualificazione giuridica del fatto sub A) **non contrastasse** con l'originaria contestazione del reato di omicidio colposo in eccesso colposo, che postulava l'illegittimità del comportamento del Ferrulli e la legittimità dell'arresto dello stesso in base alla scriminante dell'adempimento del dovere, salvo poi prospettare un superamento colposo dei limiti della scriminante stessa.

La mancata modifica del capo B), pur dopo la modifica del capo A), introduce così **profili di contraddittorietà** nella contestazione, poiché la stessa accusa finisce per riconoscere che vi fu un comportamento di Michele Ferrulli, descritto nell'annotazione redatta dagli imputati (rifiuto di fornire le generalità, insulti, minacce, resistenza a p.u.), che sicuramente ne giustificava l'arresto o quanto meno l'accompagnamento in Questura ammanettato, ma ciò contrasta proprio con l'asserita totale illegittimità del comportamento degli imputati (v. par. 2.1), che è alla base del contestato reato di omicidio preterintenzionale.

3. La decisione.

A giudizio della Corte gli imputati devono essere assolti da entrambi i reati loro ascritti perché il **fatto non sussiste**.

Quanto al reato di **omicidio preterintenzionale**, sotto il **profilo eziologico**, è stato accertato che morte di Michele Ferrulli fu determinata da un **attacco ipertensivo acuto** con conseguente cedimento del ventricolo sinistro, che ebbe come causa lo stress emotivo, quale reazione alla concitata situazione in cui venne a trovarsi in occasione del suo ammanettamento; su tale processo eziologico incisero anche fattori antecedenti come l'ipertensione arteriosa e l'ipertrofia ventricolare delle quali il Ferrulli era affetto (v. par. 6.2).

Tale **ammanettamento** era tuttavia finalizzato al legittimo accompagnamento in Questura del Ferrulli, in quanto egli aveva posto in essere condotte di **ingiurie** e **minacce** all'indirizzo degli operanti, aveva **rifiutato di fornire le proprie generalità** ed aveva **aggredito fisicamente un poliziotto** (v. par. 7.5; 7.6; 7.7).

In altri termini: se non vi fosse stato il drammatico epilogo della morte per attacco ipertensivo la vicenda si sarebbe incontestabilmente conclusa con un processo per direttissima o a piede libero per resistenza a p.u., come di norma accade in casi del genere.

Le **modalità** dell'ammanettamento - comportanti anche una coercizione fisica del Ferrulli, ma in termini completamente diversi da quelli indicati in imputazione - erano pienamente **giustificate** dalla necessità di vincere la resistenza da lui opposta e furono mantenute nei limiti di tale necessità (v. par. 10).

Peraltro, delle condotte indicate in imputazione, se si escludono le condotte non tipiche e quelle insussistenti in punto di fatto, residua una sola **condotta di percosse** sviluppatasi in due momenti concomitanti (i "tre colpi" ed i "sette colpi"), non connotata da particolare violenza (tanto che non lasciò alcuna traccia a livello cutaneo esterno), integrante una coazione fisica non eccedente i limiti della scriminante dell'adempimento del dovere e posta in essere all'esclusivo scopo di effettuare l'ammanettamento (par. 6.1; 7.9; 10).

Si tratta di una **circoscritta condotta** che pur astrattamente connotata da una dimensione stressogena, si accompagnò a numerosi altri fattori stressogeni non riconducibili a condotte tipiche o comunque antiggiuridiche degli imputati, sicché è addirittura dubbia la concreta efficacia causale sull'evento morte di tale limitata condotta (v. par. 11.1).

E' in ogni caso positivamente **smentita** la prospettiva accusatoria di un **gratuito "pestaggio"** di Michele Ferrulli, addirittura con corpi contundenti: la smentita si fonda già sugli esiti degli accertamenti autoptici (v.par. 6.1), ma è avvalorata dall'attenta visione dei filmati (nella parte video ed audio, quando esistente), sincronizzati tra loro e con le comunicazioni tra la c.o e le volanti, nonché dalle deposizioni testimoniali (v. par. 7).

Di qui la necessità di adottare la formula assolutoria "**perché il fatto non sussiste**" e non già "perché il fatto non costituisce reato": sui profili della non tipicità di alcune delle condotte descritte in imputazione e della configurabilità della scriminante dell'adempimento del dovere, prevale infatti il profilo che **il fatto descritto in imputazione, nei suoi tratti essenziali e qualificanti** (reiterate percosse anche con corpi contundenti, costituenti causa dell'evento morte) risulta insussistente.

Quanto al reato di **falso ideologico** la sua insussistenza è dimostrata dalla insussistenza del reato di omicidio preterintenzionale oggetto di contestazione.

4.1. I luoghi, il fatto e i mezzi di prova: generalità.

L'illustrazione e la valutazione degli **elementi di prova** acquisiti al processo richiede alcune preliminari considerazioni di ordine generale sui relativi **mezzi di prova**, alcuni dei quali appaiono strettamente correlati alla tipologia dei **luoghi** nei quali ebbe a svolgersi il fatto in contestazione ed alle peculiarità del **fatto** stesso: da questi due aspetti è dunque necessario prendere la mosse.

* * *

Il teatro degli accadimenti è la **via Varsavia** di Milano, nel punto in cui nella stessa si immette la **via del Turchino** (v. rilievi fotografici della Pol. Sc. in prod. ud. 23.04.2013; documentazione fotografica in all. 9 alla relazione del c.t. C. A., *ivi*; fotografie prodotte dalla difesa degli imputati, *ivi*).

La **via Varsavia** è un'ampia strada con due carreggiate, ognuna con due corsie: su un lato vi è l'Ortomercato con il varco n. 3, mentre sul lato opposto la via presenta un marciapiede, la corsia con le rotaie del tram, un controviale ed il marciapiede davanti agli stabili.

In particolare, le rotaie del tram giungono dalla v. del Turchino che si immette su v. Varsavia, tagliano il controviale (che è percorribile dalle vetture solo nella direzione da v. Monte Velino verso via del Turchino), corrono per un breve tratto parallelamente alla carreggiata principale della v. Varsavia e poi se ne allontanano per immettersi sulla v. Monte Velino.

I fatti si sono svolti proprio sul controviale e sul marciapiede prospicienti gli stabili presenti sul lato opposto all'Ortomercato, in prossimità dell'angolo formato da via del Turchino e dal controviale di v. Varsavia.

Guardando detti stabili, partendo dall'angolo del controviale di v. Varsavia con v. del Turchino, sul controviale affacciano:

- la saracinesca di un negozio;

- le cinque luci del bar "La M." avente anche, su una vetrata, l'insegna "caffè Mokey": si tratta del bar gestito da Q. J, dai testi indicato come "bar dei cinesi"; in esso risulta installato un impianto di videoregistrazione dal quale è stato estratto il filmato che ritrae, prima del fatto, Michele Ferrulli ed i due cittadini romeni, N. E. e N. M., mentre consumano bevande alcoliche (v. l'album "Fermo immagini bar 'La M.'", in prod. ud. 08.05.2013);

- l'ingresso del civico n. 4;

- le due luci della "Farmacia del Mercato", gestita da F. G. e C. An.: all'esterno di detta farmacia è installato un impianto di videoregistrazione dal quale è stato estratto il filmato che riprende quanto avvenuto sul marciapiede e su parte della carreggiata;

- le vetrate di un'agenzia della BNL, sita sull'angolo formato dal controviale e dalla v. Monte Velino.

L'isolato in questione è dunque delimitato da via del Turchino, dal controviale di v. Varsavia e da v. Monte Velino. Michele Ferrulli abitava in v. del Turchino 20.

Uno specifico punto di interesse è costituito dallo stabile posto all'angolo tra v. del Turchino e l'indicato controviale di v. Varsavia, ma sul lato opposto a quello sul quale insiste l'isolato davanti al quale si sono svolti i fatti: al secondo piano di tale stabile (v. del Turchino 22) è infatti posto l'appartamento dal quale è stato girato un filmato da parte di A. F..

Più precisamente, A. F. in un primo momento, sentendo urlare, era uscito sul balcone e aveva visto due poliziotti che cercavano di ammanettare Ferrulli in piedi, dopo che questi aveva dato una spallata ad uno dei due; allora A. F. era rientrato in casa a prendere il cellulare e quando poi era uscito sul balcone la seconda volta aveva iniziato a filmare; in quel momento tuttavia il fatto era ormai accaduto, Ferrulli era riverso a terra, soccorso dai poliziotti perché si era sentito male.

Nello stesso stabile e sullo stesso pianerottolo su cui affaccia l'appartamento di A. F. vi è l'abitazione di **P. Fr.**, altra persona sentita come teste: ella ha visto una parte del fatto mentre stava rincasando con i suoi figli, precisamente in concomitanza con il momento in cui A. F. si era affacciato per la prima volta dal balcone, tanto che poi era andata subito a chiamare la moglie di Michele Ferrulli, M. C..

Altro punto di interesse è quello della carreggiata principale di v. Varsavia all'altezza di un **palo dell'illuminazione** di detta carreggiata posto sul lato opposto a quello dell'Ortomercato: precisamente il quarto palo partendo da quello posto all'altezza dell'angolo tra v. del Turchino e v. Varsavia. Vicino a tale palo dell'illuminazione, sulla carreggiata principale di v. Varsavia era parcheggiata l'autovettura di D.G. E., abitante nel campo nomadi sito nei pressi di v. Varsavia: dall'interno della vettura la D.G. ebbe a fare con il proprio Iphone due filmati ritraenti una parte del fatto, quando Michele Ferrulli si trovava a terra tra il furgone Ducato e la volante Mecenate (sul punto v. *postea*). I filmati furono dunque girati da una posizione arretrata rispetto al punto in cui si trovava Michele Ferrulli e da un punto esattamente opposto a quello dal quale A. F. avrebbe poi girato il filmato.

* * *

Il giorno **30.06.2011** attorno alle **ore 22** una persona abitante in **v. Varsavia 4** (Pappalettera Nicola) chiamava il 118 e chiedeva l'intervento della polizia in quanto vi erano delle persone che recavano disturbo.

Sul posto si recava la volante **Mecenate bis** con a bordo l'ass. **E.** e l'ag. sc. **L.**: la volante veniva parcheggiata sulla carreggiata principale di v. Varsavia ed i due poliziotti si portavano sul **marciapiede** antistante, davanti al quale, all'altezza della terza luce del bar sopra indicato (v. i citati rilievi fotografici della Pol. Sc.), era parcheggiato un furgonato **Fiat Ducato bianco** con il cofano in direzione dell'angolo tra il controviale di v. Varsavia e la v. del Turchino.

Dietro il furgone, sul marciapiede, E. e L. trovavano Michele Ferrulli ed i cittadini romeni N. E. e N. M.: quanto accaduto sul **marciapiede** risulta dal filmato estrapolato dal sistema di videoriprese della Farmacia.

Il fatto proseguiva poi sulla **sede stradale davanti al furgone Ducato** (la cui sagoma impediva alla telecamera della Farmacia di riprendere quanto accadeva sulla carreggiata) e precisamente tra il furgone e la volante **Mecenate** (con a bordo l'ag. sc. P. e l'ag. C.), volante che, proveniente da v. del Turchino,

era nel frattempo sopraggiunta ed era stata posizionata con la parte anteriore davanti al cofano del furgone Ducato.

Per la ricostruzione di questa parte del fatto assumono un particolare rilievo innanzitutto le dichiarazioni del teste **A. F.**, che affacciandosi per la prima volta dal balcone aveva potuto vedere quanto stava accadendo tra Ferrulli, E. e L..

Il teste A. F. decideva però, come già accennato, di rientrare in casa per prendere il cellulare: in questo lasso di tempo, antecedente all'inizio del filmato A. F., si colloca il primo filmato girato da D.G. e la prima parte del secondo filmato girato sempre da D.G., filmato quest'ultimo che inizia subito dopo l'arrivo sul posto della terza volante, la **Monforte bis**, che si ferma dietro alla Mecenate bis.

Quando D.G. iniziava a girare il primo filmato, Michele Ferrulli si trovava ormai a terra: durante i due filmati si verificava l'**ammanettamento** del Ferrulli e secondo l'accusa il suo "**pestaggio**", nonché la successivo **liberazione** del Ferrulli dalle manette dopo il **malore** da questi manifestato.

Quando A. F. iniziava a girare il filmato, D.G. stava già girando il **secondo** filmato. Il filmato di A. F. (che continuava anche dopo la fine del secondo filmato D.G.) terminava al sopraggiungere della quarta volante, la **Romana**, che si fermava dietro alla Monforte bis.

Intervenivano successivamente l'**ambulanza** del 118 e l'**auto medica**, quindi Michele Ferrulli veniva trasportato al **Policlinico di San Donato** dove giungeva **cadavere**.

* * *

L'accertamento della **causa della morte** di Michele Ferrulli ha formato oggetto di ben due consulenze disposte dal PM: la consulenza collegiale affidata al prof. G. A. ed ai suoi collaboratori (E. B., M. C., S. A., A. P.) e la successiva consulenza affidata al prof. G. T..

* * *

Durante la fase delle indagini preliminari venivano acquisiti i files delle **comunicazioni radio** tra la c.o. e le volanti e venivano altresì disposte operazioni di **intercettazione** su utenze in uso ai familiari di Michele Ferrulli.

Il PM affidava all'ing. C. A. una serie di accertamenti sui **filmati** acquisiti al processo: in particolare il c.t. C. A. riteneva che alcuni fotogrammi del primo

filmato girato da D.G. ritraessero un poliziotto che colp. Michele Ferrulli con tre pugni e un altro poliziotto che lo colp. sette volte con un corpo contundente.

Venivano sentite a s.i. varie **persone informate sui fatti** e tra esse alcune persone che avevano **assistito in tutto o in parte** ai fatti e segnatamente i già ricordati: N. E. e N. M., cittadini romeni che erano assieme al Ferrulli in occasione dell'intervento della polizia; D.G. E.; P. Fr.; A. F.; i gestori della farmacia, C. An. e F. G..

Durante la fase delle indagini preliminari **F. D.a**, figlia di Michele Ferrulli, prendeva l'iniziativa di contattare alcune delle persone informate sui fatti, registrandone il colloquio a loro insaputa: la trascrizione di tali conversazioni è stata acquisita al processo.

* * *

Ciò premesso, è ora possibile svolgere alcune considerazioni generali sui principali mezzi di prova.

4.2. L'esame autoptico e le consulenze tecniche medico-legali.

L'esame autoptico sulla salma di Michele Ferrulli ha permesso di accertare l'**assenza di lesioni d'organi** rilevanti nel determinismo della **morte** e la presenza di **lesioni cutanee** coinvolgenti solo i tessuti molli superficiali, agevolmente spiegabili con la caduta a terra e con l'ammanettamento (v. par. 7.8 e 7.9).

Quanto all'accertamento della **causa della morte**, non è contestato dalle parti il concordante esito al quale sono giunte le due distinte consulenze tecniche disposte dal PM, che hanno individuato la causa della morte in un attacco ipertensivo, con conseguente cedimento acuto del ventricolo sinistro e successivo edema polmonare acuto (v. par. 6.1 e 6.2.).

L'unico profilo eziologico introdotto nel processo dal c.t. di p.c. e da un c.t. del PM, e non da tutte le parti condiviso, ha riguardato la prospettazione di un'**ipossia**, quale possibile concausa dell'evento morte (v. par. 6.3).

4.3.1. I filmati.

Sono stati acquisiti al processo sei filmati, su ognuno dei quali è necessario soffermarsi brevemente.

Filmato del bar "La M." (di seguito: **FB**). Si tratta del filmato senza audio estrapolato dall'impianto di videosorveglianza installato **all'interno del bar "La M."**, sito in v. Varsavia 4, sequestrato in data 01.07.2011 (v. prod. ud. 23.04.2013 e ud. 07.05.2013; v. dep. T. A.: IV,204s).

Il filmato ha un orario di 6 minuti più avanti rispetto al tempo reale (v. dep. T. A.: IV,204).

* * *

Filmato della "Farmacia del Mercato" (di seguito: **FF**). Si tratta del filmato senza audio, estrapolato dall'impianto di videosorveglianza installato all'esterno della "Farmacia del Mercato", anch'esso sequestrato in data 01.07.2011 (v. prod. 07.05.2013 e ud. 07.05.2013; dep. T. A.: IV,220s).

La telecamera inquadra il marciapiede davanti alla farmacia nella direzione verso il bar "La M." e parte della carreggiata del controviale.

Il filmato è a 25 fotogrammi al secondo (v. relazione Ma. F., 6) e l'orario sovraimpresso risulta avanzato di **2 min. e 33 sec.** rispetto all'orario delle comunicazioni della c.o. del 113 (v. relazione Ma. F.,12,13; dep. Ma. F.: XIV,89).

* * *

Filmato di A. F. (di seguito: **FA**). Si tratta del filmato, con audio in lingua italiana, girato da A. F. dalla propria abitazione. Le voci che si sentono in sottofondo sono quelle di A. F. e della figlia (v. dep. A. F.: VII,91,128).

E' stato girato con un apparecchio Samsung a 13,49 fotogrammi al secondo ed è di scarsa qualità (v. relazione Ma. F., 7).

Il file del filmato è stato così acquisito al processo (v. s.i. in data 03.07.2011 di D.S. A. in prod. ud. 07.05.2013, concernenti la consegna del filmato; dep. A. F.: VIII,88s; dep. D.S. A.: VII,179s): A. F. lo ha spostato dal proprio apparecchio Samsung al computer, poi lo ha copiato su una chiavetta o un CD che ha consegnato a D.S. A.; successivamente ne ha consegnato una copia al PM il 03.07.2011; il file sul computer è stato poi cancellato dallo stesso A. F..

Il perito Ma. F., su incarico della Corte, ha provveduto a **trascrivere l'audio** (tutto in lingua italiana) del filmato in esame (v. relazione Ma. F., 32-33; le frasi sono anche riportate nei files "**E. - sincronizzazione**" e "**Sottofondo A. F.**", creati dal perito).

Le parti non hanno mosso **nessuna contestazione** in ordine alla trascrizione effettuata dal perito: nella presente sentenza le frasi trascritte sono state inserite nella parte concernente la ricostruzione del fatto (v. par. 7).

* * *

Filmati di D.G. (di seguito: **F820** e **F821**). Si tratta di due filmati (IMG_0820.mov e IMG_0821.mov), girati da **D.G. E.** con il proprio Iphone, stando su un'autovettura parcheggiata in v. Varsavia, sulla quale vi era anche un'altra donna ed uno o più bambini (v. par. 4.8.2).

In dibattimento è stato approfondita la modalità di acquisizione dei due filmati (di seguito si userà anche l'espressione al singolare perché spesso usata dai testimoni e dalle parti).

Essa può così sintetizzarsi (v. dep. C. Fr.: VII,13s,58,60s; dep. D.G.: II,21s; dep. F. D.a: II,57s; dep. D.S. A.: VII,175s; dep. Simone: IV,28; atti riguardanti la consulenza C. A. in prod. ud. 20.11.2013):

F. D.a, il marito C. Fr., l'avv. Fiaba Lovati e D.S. A. si erano recati il giorno dopo il fatto presso il campo nomadi di v. Bonfadini in cui abita D.G. E.;

in un primo momento avevano scaricato su una chiavetta il filmato che non erano però riusciti a riprodurre;

successivamente la D.G. aveva nuovamente scaricato su una chiavetta il filmato e lo aveva consegnato agli stessi, che con questa chiavetta si erano recati alla RAI (dove verrà poi sequestrato); il filmato però non si vedeva bene;

erano allora ritornati dalla D.G., che aveva dato loro l'Iphone con il filmato, con l'intesa che lo avrebbero restituito successivamente;

mentre si stavano recando di nuovo alla RAI avevano saputo che senza il loro consenso la RAI aveva mandato in onda il filmato ed allora erano andati a Mediaset dove avevano consegnato il filmato (successivamente sequestrato in data 12.09.2011);

a Mediaset avevano fatto delle copie del filmato e una l'avevano messa su una chiavetta che poi l'avv. Lovati aveva dato al PM;

successivamente avevano restituito l'Iphone alla D.G.:

la D.G. aveva messo a disposizione del PM in data 15.10.2011 l'Iphone con il quale aveva effettuato i due filmati e nel quale erano ancora presenti.

Il c.t. del PM C. A., in contraddittorio delle parti, ha estrapolato i files dei due filmati dall'Iphone ed ha accertato che si tratta di video ripresi con quell'Iphone; ha inoltre accertato che i vari files dei due filmati acquisiti al processo sono copie dei filmati originali (v. relazioni c.t. C. A. e allegati, in prod. ud. 23.04.2013; dep. C. A.: II,124s; atti riguardanti la consulenza C. A. in prod. ud. 20.11.2013).

* *

I due filmati hanno in sottofondo un audio in **lingua romanes**, costituito dalle frasi che si scambiano le due donne, ed un audio in **lingua italiana**, costituito da parole o brevissime frasi fuori campo.

I due filmati sono registrati a 25 fotogrammi al secondo e sono stati registrati in successione e dallo stesso punto (v. relazione Ma. F., 6, 7).

D.G. E. ha dichiarato di avere effettuato un solo filmato (II,35), ma ciò non corrisponde al vero, poiché tra i due filmati vi è un intervallo di circa 40 sec., come emerge in termini inequivoci dalla sincronizzazione effettuata dal perito Ma. F. (v. *postea*): non essendovi elementi che depongano per la mala fede della teste, si deve ritenere che la stessa sia caduta in errore, non essendosi probabilmente accorta di avere interrotto e poi ripreso la registrazione.

* *

L'**audio** dei filmati F820 e F821 in lingua **romanes abruzzese** ha posto innanzitutto il problema della **trascrizione** e della **traduzione**, trattandosi di un idioma assai raro.

Con notevoli difficoltà la Corte è riuscita ad individuare una persona alla quale conferire il relativo incarico peritale: è stato così nominato come perito **L. V.**, che in sede di deposizione testimoniale ha però evidenziato alcuni limiti in ordine alle sue competenze linguistiche (v. dep. L. V.: X,16s), limiti che sono stati tuttavia superati dal fatto che il c.t. delle parti civili (v. dep. S. S.: X,50s) ed il c.t. degli imputati (v. dep. G. N.: X,67s), nonché lo stesso perito hanno concordato su una trascrizione e traduzione delle frasi in lingua romanes, che risulta trasfusa in un **atto sottoscritto da tutti i cc. tt. e dal perito** (v. atti dep. in data 29.10.2013).

La **relazione** originariamente redatta dal perito **L. V.** e depositata in cancelleria in data 29.10.2013 resta comunque utile per l'indicazione del momento in cui risultano pronunciate le singole frasi.

Nella presente sentenza la traduzione della frasi in lingua romanes è stata inserita nella ricostruzione del fatto (v. par. 7).

Le frasi in lingua romanes che si sentono nel video sono di **due donne** e nel sottofondo si sente anche la voce di uno o più bambini.

Una voce è sicuramente di **Erminia D.G.** (sul punto la stessa ha dichiarato che ciò può essere: II,32,43), se non altro perché la stessa ha ammesso di avere girato i filmati (II,21) e ad un certo punto si sente una delle due donne che si

lamenta di non essere capace di fare lo zoom: tale donna non può essere dunque che la D.G..

La teste D.G. non ha voluto indicare l'identità dell'altra donna affermando di non conoscerla, mentre ha detto che i bambini presenti erano i suoi nipotini (II,21s).

* *

Come detto, il filmato **F820** presenta anche un audio in lingua italiana, costituito da parole e brevi frasi fuori campo, **registrate in lontananza e intelligibili con grandissima difficoltà**.

L'incarico di procedere alla relativa trascrizione è stato conferito al perito Ma. F., il quale ha proceduto all'individuazione ed alla trascrizione dell'audio (v. dep. Ma. F.: XIV,56-59,62), non riuscendo tuttavia a comprendere tutte le parole, tanto che nella relazione scritta ha usato, per indicare un punto di dubbia comprensione, il punto interrogativo, riferibile alla parola che immediatamente lo precede o alle parole messe tra parentesi (dep. Ma. F.: XIV,60,61).

Poiché, come si dirà, limitatamente ad alcune parole i risultati raggiunti dal perito Ma. F. non sono stati condivisi da tutti i cc.tt. di parte, appare necessario soffermarsi preliminarmente sul **metodo utilizzato dal perito**, il quale ha in proposito dichiarato:

(XIV,69,70): "**Ma. F.**: .. ogni consulente, ogni professionista usa l'attrezzatura e il settaggio che ritiene più affidabile col quale ha maggiore dimestichezza e che conosce come sono i limiti e le cose. (...) Io nel momento in cui ho una voce bassa e ho su un computer, nel momento in cui devo andare a vedere il video mollo lì tutto e mi giro sull'altro computer che ha un video più grande.

Uno è un sistema Windows, l'altro è un sistema MAC, a uno ho installato del software, all'altro è installato un altro software. In terza fase sono passato su un altro computer perché aveva anche un equalizzatore con un limiter, con la possibilità di settare un tetto all'amplificazione in modo da non rovinarmi le orecchie. Questa è stata la modalità di lavoro, cioè io prendo la mia cuffia, mi attacco da una parte, mi sgancio, passo dall'altra parte".

(XIV,72,73) "**Presidente** – Tanto per capire, una paginetta e mezza da 28 a 29, queste mi pare che sono le trascrizioni (..) quante ore hanno comportato, tanto per capire il tipo di attività che lei ha fatto ?

Ma. F. – Io per mettere la parola fine su queste due paginette, (..) va da 0.9 secondi fino ... (..) all'1.26 – 28, (..) poi di fatto si interrompe a 30 secondi e 75 l'ultima frase ... (..) cioè, questi 20 secondi io nella fase finale me li sono tenuti in cuffia un pomeriggio, perché appena cogli qualche cosa sospendi, prendi la cuffia dall'altra parte (...).

E questo è la fase finale di un'attività di ascolto gestita anche nella sincronizzazione, gestita nella prima fase dei sottotitoli. E' per quello che si dice: se si vuole prendere, mettere in cuffia un file e cogliere tutto al volo io sto lavorando delle giornate per niente, vuol dire che non sono capace di fare questo lavoro, cioè ho dei limiti io. La realtà è che non salta così all'orecchio, questo è pacifico".

Nessuno dei cc.tt. di parte ha chiesto di partecipare a questa attività del perito, il quale ha dato loro le bozze contenenti i risultati della stessa per raccogliere le loro osservazioni (v. dep. Ma. F.: XIV,81s; le bozze sono state acquisite in dibattimento: v. XIV,84).

In altri termini il perito ed i cc.tt. **non hanno operato in comune**, ma singolarmente, ognuno con una propria metodologia (v. anche dep. C. A.: XV,17) e poi i cc.tt. hanno formulato le loro osservazioni al perito: sulle osservazioni da lui non recepite il perito ha riferito in dibattimento.

Da notare che anche il **c.t. B. G.** ha confermato che, a parte la diversità di apparecchiature utilizzate, in casi come questo, ben diversi dall'ordinaria attività di trascrizione di conversazioni intercettate, assume un valore decisivo la percezione soggettiva di chi ascolta (XIV,116,117):

"avv. Siniscalchi – (...) Quindi quando lei prima ha parlato e ha attribuito alla stessa fonte le frasi che lei ha estrapolato su che cosa si è basato?

B. G. - Come il perito Ma. F. **su un aspetto chiaramente soggettivo**, ma io non ho dubbi su questo. Cioè, voglio dire, era quello che sosteneva il perito Ma. F. e sostengo anch'io. E sostengo anche che qui non ci sono gli elementi sufficienti proprio per il discorso degli 11 – 12 secondi, 12 più che altro, per fare una verifica, una perizia fonica, a parte che sarebbe surreale, ma una perizia fonica per evidenziare questi aspetti infatti perché sono pochissime parole. Sono quattro parole".

Analoga considerazione in ordine alla decisività della **percezione soggettiva** è stata espressa dal c.t. del PM C. A., che ha conseguentemente evidenziato la necessità, in casi come questo, del confronto tra più persone (v. dep. C. A.: XV,16).

Sulla trascrizione eseguita dal perito nessuna obiezione è stata mossa dal c.t. degli imputati M. F. e dal c.t. di p.c. Cordiglia, il quale la ha ritenuta valida, come riferito dal perito Ma. F. (v. dep. Ma. F.: XIV,61,62; la difesa ha rinunciato alla escussione del c.t. Cordiglia: v. XV,5).

Le divergenze di opinioni degli altri cc.tt. riguardano unicamente **alcune parole** (il numero di volte in cui è pronunciata la parola "*aiuto*" e le parole "*'sto braccio! Basta!*") di una parte della trascrizione effettuata dal perito, che qui si riporta:

- | | |
|----------------------------------|---|
| [00:20,32] uomo (?) | - <u>Aiuto!</u>
(ndP, la voce ha un tono basso e si percepisce in un principio di lieve affanno) |
| [00: 21,10] pant. lunghi bianchi | - <i>Ma lascialo stare(?)!</i>
(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, si nota la gestualità dell'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, le braccia sono lungo i fianchi e il busto è proteso in avanti ad interessarsi del Ferrulli a terra, il tono non è intimidatorio, non aggressivo, non di minaccia) |
| [00:23,43] uomo (?) | - <u>Aiuto...!</u>
(ndP, la voce ha un tono basso e si percepisce in un principio di lieve affanno) |
| [00:25,01] uomo (?) | - <i>È inutile che fai così...</i>
(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, non in tono intimidatorio ma fermo e controllato, non si riesce ad attribuire in modo diretto a uno dei presenti) |
| [00:26,91] uomo (?) | - <i>Sposta(?) 'sto braccio! Basta!</i>
(ndP, l'espressione viene gridata, non si riesce ad attribuire in modo diretto a uno dei presenti, il tono pare quasi alterato e intimidatorio, molto fermo) |
| [00:30,75] pant. lunghi bianchi | - <i>Io non lo voglio convincere(?)</i> .
(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, si nota la gestualità dell'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, l'espressione pare essere coordinata con il movimento del busto dell'uomo che si ritrae e fa due passi indietro) |

rispetto al gruppo di uomini, il tono è calmo,
non intimidatorio, non aggressivo,

* *

In proposito si impone un approfondimento per poter raggiungere alcuni punti fermi da utilizzare poi nella ricostruzione del fatto.

Il c.t. del PM C. A. (v. la missiva allegata alla relazione Ma. F.; v. dep. Ma. F.: XIV,63; v. dep. C. A.: XV,10) ha ritenuto inequivocabile la presenza delle parole "**aiuto**" e "**basta**" (e questo in accordo con la trascrizione del perito), inoltre ha ritenuto **compatibile** (quindi non certa) la parola "**testa**", ma sicuramente **non compatibile** la parola "**braccio**".

Il c.t. C. A. ha però precisato che non si può dire se la persona che dice "aiuto" sia la stessa persona che dice "testa" o se sia una persona diversa (v. dep. C. A.: XV,17).

Come ha osservato il perito (v. dep. Ma. F. XIV,73), " '**Testa, basta**' è una frase che ha origine in prima stesura nella versione dell'interprete di rumeno dove davano "basta... la testa basta" e poi passata attraverso l'ascolto delle varie parti nelle varie versioni dei consulenti di parte, comunque è stato conservato questo '**basta, la testa basta**'. In questo caso il consulente della Procura dice: io piuttosto che 'braccio' – cioè, quello che indico io - confermo la parola 'testa', è compatibile la parola 'testa' ".

Sul punto si tornerà dopo avere illustrato l'analoga osservazione sviluppata dal c.t. B. G..

* * *

Nelle sue osservazioni scritte il c.t. **B. G.** (v. le osservazioni allegate alla relazione Ma. F.) ha innanzitutto affermato di **concordare** con la presenza di due "aiuto".

Ha però aggiunto di avere individuato un **terzo aiuto** che risulterebbe percepibile nel corso di una conversazione con il 113: "L'aiuto che compare come terzo è ricavato dal finale di una frase pronunciata dall'operatore ('sì, confermato') che si sente distintamente in coda alla voce dello stesso. Si può notare che sia l'intonazione che le caratteristiche fonetiche corrispondono perfettamente con quelle rilevate dal sottofondo del video 820 oggetto di perizia" (v. osservazioni B. G., 2).

Anche in dibattimento il c.t. B. G. ha confermato di avere sentito **un ulteriore "aiuto"** nel file delle comunicazioni con la c.o. del 113, dopo la parola "confermato" nella comunicazione con la volante Tevere (v. dep. B. G.: XIV,102,103), ma ha poi aggiunto di avere individuato **un quarto "aiuto"**, prima di quello ascoltabile nel file della c.o., un quarto "aiuto" che non aveva indicato nelle osservazioni scritte (v. dep. B. G.: XIV,101,102,104,109).

Ora, a parte la già scarsa attendibilità della "scoperta" di questo quarto "aiuto" emersa solo in dibattimento (scoperta che peraltro ha ben scarsa rilevanza), si deve osservare che in ordine all' "*aiuto*" che a dire del c.t. B. G. compare nella comunicazione della c.o. del 113, appaiono decisive le considerazioni esposte dal perito Ma. F.:

(XIV,64,65) "**Ma. F.** - Conosco personalmente il consulente [B. G.], quindi non ho un problema di dubitare dell'osservazione, il problema è che ha commesso un errore di copia incolla.

Cioè, a parte il tipo di registrazione, perché ci sono vari aspetti, questo terzo "aiuto" di fatto non c'è in audio, è un problema di come è strutturato il file audio finale. Premesso: il "sì, confermato", poi lo vedremo nei sottotitoli, è pronunciato dall'operatore della centrale operativa, non dall'agente di P.G. della volante della Mecenate Bis.

Questo "sì, confermato" interviene intanto che è in atto la comunicazione col radiomobile della **Tevere**, cioè una volante che non era sul posto, ma che era in un'altra zona di Milano.

Questo "aiuto" sì coincide come tono, come voce, come durata, con "l'aiuto" che si sente prima, ma perché è un copia incolla di "aiuto" che si sente prima. Cioè, è un errore materiale, (...) però all'ascolto del filmato non c'è "aiuto", c'è una voce di sottofondo che sono le voci alle spalle dell'operatore nella centrale operativa.

Presidente - Non si è capito, il copia incolla chi l'ha fatto?

Ma. F. - Nel produrre il file che mi ha inviato il Consulente B. G. ha estrapolato i campioni, l'audio, il "sì, confermato", e poi mi ha composto un file. Però nel comporre il file probabilmente l'ha posizionato nel punto sbagliato. Quel "aiuto" lì interviene quasi **un minuto prima**, intanto che stanno ammanettando. Quando l'agente chiama la centrale operativa e dice "è tutto sotto controllo, adesso l'abbiamo assicurato", **il Ferrulli è a terra ammanettato e probabilmente è già in arresto**. Cioè, non dà più resistenza, infatti gli agenti interrompono l'azione dell'ammanettamento, è conclusa.

Questo "sì, confermato" interviene dopo che è stata chiusa la comunicazione con la Mecenate Bis e la centrale operativa avvisa la Tevere, che è il graduato che stava andando sul posto, e dice "Sì, a posto". Gli chiede conferma "allora, è tutto sotto controllo?" "Sì,

confermato confermato, sotto controllo, evita di andare a fare l'intervento".

In quella fase "l'aiuto" non ci può essere anche dal punto di vista della registrazione, perché queste sono comunicazioni a canale a senso unico con radiomobile. Quando qualcuno parla col radiomobile impegna il canale, al disimpegno chi mi sta ascoltando ha in audio un segnale di multifrequenza. In questo caso non può essere neanche il canale lasciato aperto dalla Mecenate, perché al termine del "aiuto" non c'è il segnale multifrequenza che è contemporaneo alla conversazione con la Tevere. Cioè, è un errore materiale questo, è non un problema";

(XIV,125,126) "Ma. F. - In merito ai quattro "aiuto". Il primo "aiuto" è quello che abbiamo sentito a 20.32 secondi; il secondo "aiuto" è quello che c'è a 23.43; poi c'è uno "stai fermo" che può essere percepito nel sottofondo "stai", "ai fermo" o "ai uto". Quello è il terzo che sentono, perché non sentono "stai fermo" da parte di uno degli agenti. (...)

L'agente che sta dicendo "stai fermo" si percepisce al primo ascolto come un **"aiuto" sporco**. In realtà è uno **"stai fermo"**. Gli altri due "aiuto" che si percepiscono, e che ho riportato anch'io, io li attribuisco alla stessa persona.

Il quarto "aiuto", come ho già detto, interviene dopo l'ammanettamento in una fase di comunicazione tra la centrale operativa e la volante Tevere.

Cioè, la comunicazione con la Mecenate Bis sul luogo è terminata ed è chiusa. Quello che si percepisce in sottofondo in quella comunicazione sono voci, a mio avviso, sono voci che si percepiscono anche in altra comunicazione nel momento in cui parla l'operatore. Cioè, l'operatore non è solo in centrale operativa, ma ha altri operatori accanto. L'evidenza anche è che una volta parla la voce maschile e una volta parla la voce femminile. Sono almeno due lì così, quella che si sente lì in fondo è un'altra persona maschile".

In sede di controesame (v. XIV, 114s) il c.t. B. G. ha indirettamente avallato la fondatezza delle osservazioni del perito Ma. F., dimostrando di non essersi nemmeno posto il problema della compatibilità dell'ipotesi da lui formulata con il meccanismo di funzionamento delle comunicazioni tra c.o. e volanti, problematica da lui totalmente ignorata.

L'imp. E. ha confermato le modalità di funzionamento degli apparati radio in dotazione illustrate dal perito Ma. F.: si tratta di canali unidirezionali e quindi, per poter parlare, l'utente deve necessariamente escludere dal canale l'interlocutore che può solo ascoltare (XIV,123,124).

Nelle già citate osservazioni scritte il c.t. B. G. ha inoltre affermato che non si sente la frase "**sto braccio**", ma la frase "**basta la testa basta**": il sonogramma allegato dal c.t. B. G., a dire dello stesso, "sembra avvalorare la presenza di "a" e non di "o" e quindi la probabile esattezza della frase potrebbe essere 'basta la testa, basta' " (così testualmente le osservazioni del c.t. a p. 4).

Sul punto, il perito Ma. F. ha svolto in dibattimento articolate considerazioni (XIV,66-68):

"**Ma. F.** - Il secondo aspetto è quel passaggio del "**basta, la testa basta**", siamo a pagina 4. E' stato prodotto dal Consulente un sonogramma di quella che sarebbe la frase, di quello che sarebbe il passaggio e l'analisi dello spettro e delle frequenze.

Io quello che ho potuto rilevare, allora prima del sonogramma c'è riportato testualmente "La frase potrebbe essere 'basta, la testa basta'". Successivamente al sonogramma la prima frase ... relativa alla frase "basta, la testa basta" con questo basta allungato. Cioè, abbiamo una diversa trascrizione a seguire, a giustificare e ad illustrare meglio quelli che sono i contenuti grafici del sonogramma.

Quello che posso osservare io è che "basta" prima e "basta" dopo sono a un secondo di distanza nello stesso contesto dalla stessa persona nelle stesse condizioni acustiche, nelle stesse condizioni fisiche.

Quindi sarebbero le condizioni ideali perché la traccia audio del primo "basta" coincida o richiami molto, se non sovrapponibile, al secondo "basta". Io in questo sonogramma vedo una distribuzione di frequenze, perché qui abbiamo addirittura due pacchetti di frequenze principali che distinguono il primo "basta" all'inizio dell'immagine e il secondo "basta" alla fine dell'immagine.

Queste sono le premesse per cui ... ripeto, io ho valutato quelle che sono state le osservazioni dei Consulenti, dopodiché comunque ho fatto mio il risultato del mio ascolto.

Rimane il fatto che per quanto se ne sia discusso su questo passaggio comunque **va inserito in quello che è un contesto e all'ascolto**. Io quello che ho avuto come impressione è che all'ascolto le due voci del "aiuto" e del "basta, la testa basta" o "sposta questo braccio, basta" siano comunque due voci di **due soggetti distinti**.

Cioè, decontestualizzandolo e portandolo in un'altra registrazione ambientale io all'ascolto distinguo due persone.

Se a me si dice ragionevolmente che la persona che invoca "aiuto" può essere il Ferrulli io lì sento una voce bassa compatibile con una persona di statura robusta che può essere distesa a terra, che può essere

in affanno, perché quella invocazione di aiuto già evidenzia una traccia di affanno. Il primo "aiuto", il tempo del respirare il secondo "aiuto". Il primo "aiuto" coincide come intensità, come volume e come tono con il secondo "aiuto".

A breve distanza abbiamo questa espressione, questa frase a **tono molto più elevato** gridata con un diverso impeto che ha questi contenuti. Io quando chiedo ai Consulenti "voi sentite la 'testa', ma questa frase a chi la state attribuendo?" a me non hanno dato risposta, perché per me è di difficile attribuzione a una persona sdraiata a terra che in quella fase incomincia ad entrare in (inc.), incomincia ad avere i principi dell'arresto, incomincia ad essere in difficoltà.

Cioè, è nella fase finale dell'ammanettamento quando **poi nel video vediamo che ci sono le percosse**, nella fase in cui finalmente riescono a chiudere le manette e si interrompe l'attività"

(74 - 76) "**avv. Siniscalchi** - L'uomo con i pantaloni lunghi bianchi, cioè la voce di quest'uomo è diversa ancora da quello che ha proferito la frase "sposta 'sto braccio, basta?"

Ma. F. - Sì sì.

Pres. - In base a cosa giunge a questa diversa identificazione e attribuzione?

Ma. F. - Questo nasce dall'ascolto dell'audio e dalla visione poi del video. Abbiamo dei frangenti in cui il coordinamento è evidente, cioè partendo dall'inizio a pagina 28 l'uomo coi pantaloni lunghi bianchi è il soggetto che condivideva all'inizio col Ferrulli, il soggetto rumeno presente sulla scena.

Si vede che si avvicina, fa un gesto, dice qualche cosa ma è di spalle, quindi non si vede quando comincia a parlare, però ha un gestualità. Contemporaneamente gli danno ascolto, quindi si accorgono che è presente, che sta dicendo qualche cosa e gli prestano attenzione.

Questa è una pronuncia che non è pulita italiana, è una pronuncia italiana di un soggetto straniero per come la percepisco io. L'agente lì di fianco si volta, quindi volto alla ripresa, fa due passi verso il soggetto rumeno, ha una gestualità intanto che dice le frasi che ho trascritto, cioè proprio "tu che cazzo vuoi?" Facendo proprio il gesto così "tu che cazzo vuoi?"

E poi quando segue "vieni tu a convincerlo" indica proprio il gruppo di persone e il Ferrulli a terra. Contemporaneamente si gira, volta le spalle e due passi e si riporta i colleghi. Il rumeno lo segue.

Questi sono gli unici due soggetti per i quali io mi sento di dire "queste sono le frasi percepite, questi sono i soggetti a cui è possibile attribuirle".

Per il resto degli interventi io indico "uomo" con punto di domanda perché è sicuramente una voce maschile, ma è un qualcosa che arriva

da un gruppo di cinque persone con caratteristiche ... io ho specificato con le note quali fossero le caratteristiche delle voci, infatti a 20.32 "l'aiuto", la voce ha un tono basso e si percepisce in un principio di lieve affanno. (...) oppure "stai fermo", l'espressione si percepisce non gridata, non in tono minatorio, ma fermo e controllato. Non si riesce ad attribuire ... cioè, sono toni diversi, voci diverse, io non sono in grado però, né conosco i nomi degli agenti intervenuti, né sono in grado di dire "ha pronunciato uno piuttosto che l'altro".

avv. Siniscalchi - Quando lei attribuisce questa frase "sposta 'sto braccio, basta" a un uomo col punto interrogativo, il punto interrogativo sta ad indicare che lei non sa quale degli agenti presenti sulla scena ha pronunciato questa frase che è stata pronunciata da un agente?

Ma. F. - Che è stata pronunciata ragionevolmente da un agente, da un agente sulla scena. Tra l'altro un parallelo, se poi servirà eventualmente nell'ascolto, **un tono simile** e una modalità di porsi simile lo si riscontra nel **filmato A. F.** quando dalla ripresa dall'alto il gruppo di agenti fa salire il secondo rumeno in auto, il secondo rumeno ha un'esitazione, si sentono tre voci che dicono "butta la sigaretta, butta la sigaretta", poi arriva uno che gridando dice "sali in macchina, vai in macchina, sali". Cioè, lì c'è un'enfasi diversa che è compatibile con... poi, ripeto, stiamo parlando a 30 metri di distanza di un telefonino. (...) Non è sicuramente la stessa voce del "aiuto" .

Il c.t. B. G. ha confermato in dibattimento le osservazioni già presentate al perito, precisando che la persona che dice le frasi "basta la testa basta" è **la stessa** persona che dice "aiuto" (dep. B. G.: XIV,105,106).

In aula, con un apposita apparecchiatura dotata di più cuffie per l'ascolto, il c.t. ha poi fatto sentire ad ogni componente la Corte e ad ogni parte del processo il file che riprodurrebbe tale frase, ma non si può certo dire che con ciò sia riuscito a fornire la prova dell'assunto.

Ora, premesso il carattere pacificamente non decisivo del sonogramma allegato alle osservazioni del c.t. B. G. (se non altro perché lo stesso c.t. ne ha formulato l'interpretazione in termini di probabilità), ritiene questa Corte che le considerazioni esposte dal perito Ma. F. (che dimostrano un puntiglioso lavoro di approfondimento) siano ben più convincenti di quelle del c.t. B. G., se non altro perché all'ascolto di poche parole (sulle quali solamente si è soffermato, per sua stessa ammissione, il c.t. B. G.: v. XIV,116,119), egli ha aggiunto una valutazione critica fondata sulla loro **contestualizzazione** rispetto al filmato e sugli elementi ricavabili dalle altre frasi costituenti l'audio non solo del filmato F820, ma anche del filmato FA.

Si vedrà poi che il decisivo argomento che avvalora la soluzione proposta del perito Ma. F. ("... **sto braccio**" e non "basta la testa basta") si ricava dall'inserimento della frase in questione **nel contesto** della ricostruzione dei fatti accaduti nel momento in cui la frase è stata pronunciata (v. par. 7.9.5.2).

* *

Costituisce un'errata interpretazione del dato processuale l'affermazione di un difensore di p.c. (XVIII,131), secondo la quale, dopo l'escussione del c.t. B. G. il perito Ma. F. si sarebbe appiattito sulla versione del c.t. B. G. persuadendosi "processualmente della bontà di questa versione".

E' in realtà accaduto che all'udienza 01.04.2014, dopo che il c.t. B. G. aveva terminato la sua deposizione parlando della pulitura dei rumori di sottofondo delle intercettazioni ambientali, vi era stato questo scambio di battute (XIV,122):

"Presidente: Va bene, è quello che aveva anche chiarito. Possiamo sentire solamente Ma. F. se ha da aggiungere qualche cosa?

Avv. Pellicciotta – Presidente, prima di passare a Ma. F. l'imputato E. avrebbe una brevissima dichiarazione spontanea.

Presidente – Va bene".

E. aveva così reso dichiarazioni in merito al funzionamento degli apparati radio in dotazione (XIV,122-125), quindi era stato richiamato il perito Ma. F. e l'udienza era così proseguita (XIV,125):

"Presidente - Vuole dire qualche cosa, qualche osservazione su questo punto?

Ma. F. - In merito ai quattro "aiuto" "

Il perito aveva poi svolto una serie di ulteriori osservazioni sugli "aiuto" di cui all'audio del filmato, a conclusione delle quali, stante anche l'assenza di domande, il Presidente aveva affermato che l'approfondimento poteva ritenersi sufficiente (XIV,127).

Dire che il perito abbia ripudiato tutte le articolate riflessioni fatte in precedenza a proposito delle frasi oggetto di divergenze tra le parti e si sia convinto della fondatezza delle osservazioni del c.t. B. G. è dunque affermazione totalmente priva di fondamento, che sembra evidenziare una certa povertà di argomenti.

* *

Come già accennato, a parte le parole in precedenza esaminate, **nessuna contestazione** è stata mossa dai cc.tt. di parte alla trascrizione delle **altre parole o frasi** fatta del perito Ma. F. (v. dep. B. G.: XIV,116,119; dep. C. A.: XV,19).

* * *

Filmato di F. D.a (di seguito: FFD). Si tratta di un filmato senza audio di pochi secondi effettuato da F. D.a, giunta successivamente sul luogo del fatto: non vi è un'inquadratura precisa e l'immagine è mossa ed a tratti anche capovolta (v. relazione Ma. F., 7).

In pratica l'unico elemento utile ricavabile da questo filmato è un fotogramma che ritrae un poliziotto accucciato vicino a Michele Ferrulli, supino (v. prod. ud. 20.11.2013).

4.3.2. L'assenza di manipolazioni nei filmati.

La Corte ha conferito al perito **Ma. F.** non solo l'**incarico peritale** di trascrivere, come detto, le parti audio in lingua italiana dei filmati FA, F820, F821 (contestualizzandole rispetto alle immagini ed alle scansioni temporali dei video stessi), ma anche di valutare la sussistenza o meno di elementi indicativi di eventuali **manipolazioni**, nonchè di effettuare la sincronizzazione dei filmati FF, FA, F820, F821, fornendo anche le scansioni temporali in ordine alle principali circostanze risultanti dagli stessi.

Con adeguata motivazione il perito ha evidenziato l'insussistenza di elementi indicativi di manipolazioni dei filmati esaminati ed ha indicato gli elementi positivi di conferma della loro genuinità (v. relazione Ma. F., 10-12; XIV,48s; XV,22s).

Ha concordato sulla genuinità dei filmati D.G. il c.t. C. A. (XV,8s), il quale ha anche confutato le osservazioni contenute in una relazione del c.t. degli imputati M. F. (v. relazione con CD in prod. ud. 26.09.2013 e ud. 11.10.2013), osservando che in occasione della estrapolazione dei filmati dal cellulare della D.G., avvenuta in contraddittorio tra le parti, è stato possibile escludere che i filmati siano stati oggetto di "tagli": che si tratti di due filmati consecutivi che hanno un inizio e una fine è infatti dimostrato dal fatto che "i metadati contenuti nel telefono dimostrano l'inizio e la fine della registrazione, inizio e fine della scrittura sull'hard disk" (v. dep. C. A.: XV,12).

Il c.t. C. A. ha contestato anche altre osservazioni del c.t. M. F. che ponevano dei dubbi sulla genuinità dell'audio dei filmati D.G. (v. dep. C. A.: XV,12,13).

La difesa degli imputati di fatto ha rinunciato a controdedurre, rinunciando all'escussione del c.t. M. F. (XV,5).

4.3.3. I fattori distorsivi dell'immagine nei filmati ed il problema del significato dei fatti riprodotti.

I mezzi di prova costituiti dai **filmati** pongono una serie di problemi ulteriori rispetto al preliminare problema di comprensione e trascrizione dell'audio, nel caso in cui esso sia di difficile percezione (v. par. 4.3.1).

Innanzitutto, per i filmati in cui l'immagine non è nitida si pone un problema di esatta ricostruzione dei fatti riprodotti e quindi di individuazione dei possibili **fattori distorsivi** delle immagini, dovuti ad esempio alla prospettiva ovvero ad effetti ottici prodotti da luci o da ombre.

E' questo il caso dei filmati F820 e F821, girati ad una certa distanza dal luogo del fatto, in condizioni non ottimali per l'ora notturna e per la presenza di più fonti di luce, il che ha determinato clamorosi errori di interpretazione del filmato e conseguentemente di ricostruzione del fatto.

E' quanto accaduto ad esempio, come si vedrà (v. par. 7.9.5.3), rispetto al filmato F820, con riferimento alla decisiva circostanza (recepita addirittura nel capo di imputazione) dell'uso da parte dei poliziotti di un **corpo contundente**, che secondo l'accusa in alcuni fotogrammi di detto filmato si vedrebbe utilizzato per colpire Michele Ferrulli: tale interpretazione, fornita dal c.t. del PM C. A., è invece positivamente smentita da dati intrinseci ed estrinseci al filmato stesso.

Il c.t. degli imputati, G. M., ha predisposto vari files dei filmati F820 e F821 nei quali ha applicato una serie di tecniche volte al miglioramento dell'immagine (attenuazione del c.d. rumore di fondo, stabilizzazione, ecc.), nonché a dare risalto all'azione principale con la creazione di un cerchio più chiaro attorno alla stessa (v. dep. G. M.: XV,32s).

Tali files dei filmati (ad alcuni dei quali è stata data una numerazione in modo da poter indicare il singolo fotogramma) sono stati riprodotti in aula con un monitor professionale ad altissima risoluzione (v. dep. G. M.: XV,36s) e ciò ha permesso di cogliere con grande chiarezza molti particolari dei fatti riprodotti nei filmati.

Analogo lavoro di miglioramento dell'immagine, oltre che di ingrandimento in alcuni punti particolarmente rilevanti, è stato fatto dal c.t. degli imputati G. M. con il filmato FF (v. dep. G. M.: XV,57s).

* * *

Il secondo problema posto dai filmati riguarda la **comprensione dei fatti** riprodotti, vale a dire l'attribuzione alle immagini (depurate dai fattori distorsivi) di un **significato**: si tratta di un'operazione di **interpretazione** delle immagini mediante l'attribuzione di significati socialmente riconoscibili e comunicabili delle azioni umane, interpretazione nella quale assume grande rilevanza, tra l'altro, la ricostruzione della componente soggettiva dell'azione.

E' noto ad esempio che il toccare il volto di una persona o l'alzare un braccio davanti a qualcuno sono azioni che possono avere significati profondamente diversi a seconda del contesto, dei rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti, della loro personalità e del loro atteggiamento soggettivo.

L'attribuzione di un significato ad una vicenda umana, per rispondere alla domanda *cosa sta accadendo ?* è dunque un'operazione già in sé complessa, la cui difficoltà aumenta se vi sono a disposizione **dati parziali**.

E' ad esempio il caso dei filmati **privi di audio** o con audio solo parziale, che richiede la ricostruzione del dato delle parole pronunciate dai protagonisti attraverso **altre fonti di prova**: sapere cosa ha detto una persona è infatti fondamentale per comprendere quale sia stata l'intenzione che la ha mossa a porre in essere una determinata condotta, come abbia percepito il contesto in cui agiva, ecc.

E' questo ad esempio il caso della ricostruzione di quanto detto da Michele Ferrulli all'indirizzo dei poliziotti appena giunti sul posto, durante i fatti ripresi nella prima parte del filmato FF, privo di audio (v. par. 7.5.3).

* * *

Il descritto fenomeno dell'**attribuzione di un significato** emerge nel processo in modo del tutto peculiare anche rispetto all'audio costituito dalle due **voci femminili** dei filmati F820 e F821, che formulano delle valutazioni in ordine a quanto sta accadendo, cioè, appunto, esprimono un giudizio sul **significato** di quanto stanno vedendo e filmando.

Tali valutazioni diventano così **un elemento del filmato stesso**, che deve essere a sua volta valutato per verificare che non sia frutto di un errore di percezione o di un errore di interpretazione: si tratta di errori che possono influenzare negativamente chi guarda il filmato e ne ascolta l'audio, che finisce

così per attribuire alle immagini proprio gli erronei significati espressi da dette voci.

E' quanto accaduto per alcune frasi formulate dalle voci femminili degli indicati filmati F820 e F821, che sono risultate il frutto di **errori clamorosi** di percezione. Si tratta ad esempio delle frasi: "Lo hanno preso per i capelli"; "Hai visto che cazzotto in bocca K. ?"; " Ma vedi, si sono messi sulla schiena con le gambe"; "I cazzotti alla testa"; "Guarda come menano"; "Vedi come danno (picchiano) ancora, vedi?", frasi che come si vedrà non rispondono al vero (v. par. 7.9.1; 7.9.2; 7.9.6; 7.11.2).

4.4. Le comunicazioni con la c.o. del 113.

Sono state acquisite al processo le registrazioni audio delle comunicazioni con la c.o. del 113 (v. prod. ud. 16.05.2013), poi oggetto di trascrizione da parte del perito Ma. F. (v. la relazione Ma. F., 17-27).

Si tratta di comunicazioni intervenute tramite apparati radio che risentono delle difficoltà di comunicazione e delle interferenze; la voce dell'operatore in Centrale si percepisce nitidamente, mentre gli interventi del personale delle volanti giunge disturbato e risente del marginale ritardo di attivazione della radio, con il conseguente deterioramento dell'attacco della registrazione (v. relazione Ma. F., 8).

La **trascrizione** di dette comunicazioni non ha formato oggetto di alcuna contestazione: nella presente sentenza le stesse verranno riportate nella ricostruzione del fatto.

4.5. La sincronizzazione.

Il perito Ma. F., su incarico della Corte, ha anche effettuato la **sincronizzazione** in un unico file ("E. - Sincronizzazione") sia dei files video FF, FA, F820, F821 (compresi i contenuti audio in lingua italiana), sia delle comunicazioni della c.o. del 113, per il lasso di tempo che va dalla richiesta di intervento alla c.o. del 113, fino all'arrivo dell'ambulanza.

Il perito ha in proposito osservato tra l'altro nella sua relazione (12s):

"(..) nel corso delle attività di sincronizzazione si è riscontrato uno **sfasamento** tra l'orario della Centrale Operativa e l'orario Iphone, pari a **24sec**, quindi viene a mancare la coincidenza assoluta. Essendo gli

interventi del 113 e del 118 i riferimenti presenti con maggiore frequenza negli atti, anche per la sincronizzazione dei filmati si ritiene di considerare quale riferimento l'orario scandito dal sistema dalla Centrale Operativa della Polizia di Stato. (...).

Per le attività finalizzate alla sincronizzazione dei contenuti audio, audiovideo e solo video, il perito si è avvalso di ausiliario tecnico specializzato nell'uso del software Adobe Premiere Pro CS6, specifico per il montaggio di video-riprese di livello professionale.

Il primo step è stato definire una **time-line** che interessasse l'orario in cui è stata effettuata la richiesta di intervento, le comunicazioni con le volanti e il successivo intervento dei mezzi del 118.

Definito il "piano di lavoro", sono state collocate sulla time-line le **comunicazioni con la Centrale Operativa del 113**.

Il **punto di sincronismo** tra "Farmacia" e "113" è la chiamata "02 COM. RADIO.wav" di cui il corrispondente è "02 COM. RADIO.TXT" delle ore 22:06:15, con la quale l'equipaggio **"Mecenate bis" chiede ausilio** alla Centrale Operativa; fissato l'orario si riscontra che l'**orario "Farmacia" è avanzato di 2min e 33sec** rispetto all'ora esatta.

Il **punto di sincronismo** tra "Farmacia" e "D.G.", "IMG_0821.MOV", si verifica alle ore **22:11:20** ed è centrato sul **movimento della farmacista** la quale, allontanandosi dalla scena, e percorrendo il marciapiede, attraversa l'ombra che il palo della luce proietta a terra, se ne ha evidenza per contrasto sulla camicia bianca.

Il video "A. F.", "IMG_0313.MOV", è stato acquisito a una frequenza di 13,49 fps e per essere importato nel progetto ha necessitato la conversione preliminare del formato video; all'attività di conversione è conseguita una lieve alterazione della durata del filmato, pari a 1,4sec che ha comportato la necessità di effettuare uno stretching uniforme delle tracce audio e video per riadattarlo alla durata originale.

Per la sincronizzazione tra "IMG_0313.MOV" e progetto sono stati individuati **tre punti di corrispondenza**, all'inizio alle ore 22:11:41 con il passo dell'Agente, alle ore 22:12:06 con la chiamata del "113", "09 COM RADIO.TXT", registrata in estremo sottofondo nel video "A. F.", alle ore 22:12:37 quando si possono vedere i fari del camion parcheggiato davanti all'ortomercato, riflessi nel parabrezza della vettura in sosta davanti alla farmacia, che evidenziano come il mezzo si stia mettendo in lento movimento e si allontani.

Dal filmato "A. F." possiamo cogliere il particolare **allineamento** tra la finestra del condominio dalla quale l'A. F. sta effettuando la ripresa, il furgone bianco dei soggetti Romeni e la vettura D.G. parcheggiata **dietro all'ultimo palo della luce posizionato su via Varsavia** nella parte alta del video.

L'inquadratura permette di apprezzare la visuale che hanno le donne nell'abitacolo della vettura; di fatto sono in grado di cogliere l'arrivo del tram sulle rotaie più esterne, pochi attimi prima che il mezzo impegni l'incrocio, di fatto anticipando di pochi decimi la comparsa dello stesso mezzo nel campo di ripresa della telecamera della farmacia.

Ai fini del sincronismo, il **mezzo pubblico** sarà anticipato prima nella ripresa "D.G.", "IMG_0820.MOV", quindi comparirà nel video "Farmacia".

Ulteriore punto di sincronismo tra "Farmacia" e "D.G.", "IMG_0820.MOV", si verifica alle ore 22:10:27 ed è centrato sulla chiamata tra Centrale Operativa e la Volante, "06 COM. RADIO.TXT", dove risulta complesso coordinare perfettamente l'attivazione della radio, ma l'errore ipotizzabile è stimato inferiore ai decimi di secondo".

Il perito ha anche allegato alla sua relazione due file contenenti il filmato A. F. con riportati i dialoghi (file: "Sottofondo A. F.") e il primo filmato D.G. con riportati i dialoghi in lingua italiana e alcune parti "zummate" (file: "Sottofondo D.G. IMG_820").

Le parti non hanno mosso **alcuna contestazione** in ordine alla sincronizzazione effettuata dal perito Ma. F. (XIV,44s; XV,4,5).

4.6. Le intercettazioni telefoniche.

Nel corso delle indagini preliminari sono state disposte intercettazioni telefoniche su utenze in uso a persone informate sui fatti.

La Corte ha disposto perizia di **trascrizione**, previa **traduzione** per le parti in lingua romanes, ai periti S. O. e T. F., che hanno regolarmente depositato i relativi elaborati e sono stati sentiti in dibattimento (v. VI,19s).

I cc.tt. di parte non hanno concordato sulle trascrizioni solo rispetto ad alcuni punti del tutto marginali (v. relazione c.t. C. C. in prod. ud. 26.09.2013 e dep. della stessa: VI,26; v. relazione c.t. B. G. in prod. ud 17.10.2013 e dep. dello stesso: VIII,9s).

4.7. Le intercettazioni tra presenti.

La Corte ha disposto la trascrizione di **conversazioni tra presenti** effettuate durante la fase delle indagini preliminari: si tratta di conversazioni **registrate da F. D.a** all'insaputa degli interlocutori, durante colloqui, tra gli altri, con D.S. A. (amico del padre), A. F. e N. E. (testimoni oculari), P. F. (medico curante del padre), nel mese di settembre 2011 (sulla data v. dep. F. D.a: VI,65, 70,71).

In proposito F. D.a ha dichiarato (II,64) di avere fatto tali registrazioni "perché er[a] spaventata dal fatto che tutti inizialmente volevano parlare e **dopo iniziavano a dire che non avevano più nulla da dire**, che erano spaventati da minacce, dal seguire della situazione" ed ha ammesso che ella **temeva che il processo venisse archiviato**, come risulta espressamente dalla conversazione con N. E. (v. dep. F. D.a: VI,41,42).

A darle questo consiglio era stato il suo difensore, avv. Anselmo (v. dep. F. D.a: II,64; dep. C. Fr.: VII,40), il quale ha confermato tale circostanza in sede di discussione (XVIII,43).

Dalle conversazioni registrate emerge tra l'altro che si era creata una fattiva collaborazione tra F. D.a, il marito C. Fr. e l'amico D.S. A. per sapere quale fosse l'evoluzione delle indagini ed il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone sentite: lo stesso D.S. A. ha dichiarato che egli sistematicamente riferiva ai familiari di Michele Ferrulli quello che in proposito riusciva a sapere (v. dep. D.S. A.: VII,189,197s).

Informazioni non sempre fondate quelle in possesso del D.S. A., se solo si considera, a mero titolo di esempio, quanto riferito dal teste **A. F.** (VII,133):

"avv. Siniscalchi – Lei in quell'occasione [la sera stessa del fatto] ha detto a D.S. A. di aver visto che i poliziotti avevano picchiato Ferrulli?

A. F. – No.

avv. Siniscalchi – Senta, lei sa se poi D.S. A. ha riferito questo al Pubblico Ministero?

A. F. – Sì.

avv. Siniscalchi – Il Pubblico Ministero gliel'ha contestato questo?

A. F. – Me l'ha chiesto, sì.

avv. Siniscalchi – E lei cos'ha risposto?

A. F. – Gli ho detto che non è vero.

Presidente – (..). Ha detto che non è vero?

A. F. – Sì.

avv. Siniscalchi – E ha aggiunto anche qualcosa su quello che stava facendo D.S. A., cioè D.S. A. era attivo e andava in giro a interrogare persone?

A. F. – Sì, era venuto a chiedermi anche a me di testimoniare, di far testimoniare anche a mia figlia ed io gli ho detto “È una minorenni e poi lei non ha visto neanche niente perché era dentro”.

Si vedano anche le dichiarazioni di **F. D.a** (VI,49): "Me l'aveva detto il signor D.S. A. che F. gli aveva riferito di aver sentito "aiuto" e "basta", "aiuto, aiuto". Poi quando io ricordo di aver chiesto a F. che cosa avesse sentito, lui mi ha detto "Boh, forse un 'aiuto', forse erano gli agenti, forse era tuo papà, non lo so".

Il teste A. F. ha dichiarato (VII,132) che i familiari di Ferrulli gli avevano chiesto se avesse sentito gridare "aiuto", ma lui non lo aveva sentito: ciò si accorda perfettamente con la fase del fatto della quale il teste è stato spettatore (v. par. 7.7.3).

* *

Dalle conversazioni intercettate emerge anche che nel corso delle stesse le persone che erano state sentite come persone informate sui fatti **riferivano quanto da loro dichiarato** in tale sede (v. a mero titolo di esempio la trascrizione del colloquio con A. F. a p. 211s).

* *

L'**atteggiamento** con il quale F. D.a si era determinata a registrare questi colloqui e con il quale si rapportava con gli interlocutori era connotato da un giudizio profondamente **negativo** (tutt'altro che fondato) sullo svolgimento delle indagini, in quanto:

riteneva che i **testimoni**, pur avendo visto che il padre era stato picchiato, non riferissero tale circostanza agli inquirenti (v. sopra);

aveva dubbi sulla correttezza dell'**autopsia**, perché pensava che i sanitari non avessero detto tutto quello dovevano dire (v. dep. F. D.a: VI,61,62);

le era stato detto che il **medico di famiglia** aveva riferito in Questura che suo padre era cardiopatico, ma questo a lei non risultava e pertanto aveva registrato anche il colloquio con il medico, dr P. F. (v. dep. F. D.a: VI,45);

riteneva che le **fratturare delle costole** rilevate sulla salma del padre durante l'autopsia fossero state cagionate dalle percosse dei poliziotti: questo ella aveva detto a N. E. (v. dep. N. E.: VI,146) e questo era del resto anche il convincimento di suo marito (v. dep. C. Fr.: VII,56);

riteneva che il PM volesse **archiviare** il procedimento (v. trascriz. conv. con A. F. p. 208: "Loro vogliono già archiviare il caso, il nostro avvocato ha chiamato il Pubblico Ministero e gli ha detto che lui intende archiviare il caso in quanto non ci sono le botte").

In una situazione come questa, si comprende perché, mentre alcuni testimoni (aventi una personalità più forte ed una maggiore consapevolezza del proprio ruolo) non hanno subito un'influenza negativa dai contatti con F. D.a (è il caso del teste A. F.), altri hanno subito invece un inevitabile condizionamento negativo: paradigmatico in proposito il caso del teste N. E. (v. par. 4.8.2).

* *

A fronte degli esposti elementi si comprende perché la l. n. 397/2000 nell'introdurre la nuova disciplina delle indagini difensive prevista dagli artt. 391-bis ss c.p.p. abbia fatto obbligo di avvisare la p.i.f. del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal PM e le risposte date, ed abbia altresì vietato la presenza della p.o. in occasione dell'assunzione delle informazioni da p.i.f. (art. 391-bis, co. 3 lett. e, co. 8 c.p.p.).

4.8.1. Le testimonianze. Generalità.

La complessità della ricostruzione del fatto impone che si affrontino in via preliminare alcuni nodi problematici concernenti le **prove dichiarative**, prima di esaminare il contenuto della singole deposizioni testimoniali nel contesto della ricostruzione del fatto.

Va innanzitutto evidenziata la difficoltà dell'esposizione dei fatti da parte dei testimoni oculari, derivante dalla complessità dei fatti stessi, articolantisi in più fasi, caratterizzate da movimenti di più soggetti e dalla reiterazione di condotte anche simili (ad es. la farmacista si avvicina in tre distinte occasioni al luogo del fatto; arrivano più volanti).

Se a ciò si aggiunge la concitazione che caratterizza alcuni momenti del fatto e la "mobilità" dei protagonisti con conseguenti rischi di imprecisioni e

sovrapposizioni di ricordi, si comprende come possano esservi state errate memorizzazioni ad esempio nella successione cronologica dei fatti.

* * *

Esistono però nel caso di specie alcuni peculiari **strumenti di verifica** delle dichiarazioni dei testimoni, in quanto è talora possibile:

valutare le dichiarazioni dei testimoni alla luce dei dati obiettivi risultanti dai **filmati** e dalle **comunicazioni con la c.o. del 113** (ad esempio le dichiarazioni della farmacista, relative a quanto da lei visto e al suo punto di osservazione, trovano nel filmato un decisivo elemento di verifica);

verificare l'esistenza di alcuni **fattori di inquinamento** delle dichiarazioni dei testimoni attraverso l'analisi della trascrizione delle conversazioni tra presenti effettuate da F. D.a all'insaputa degli interlocutori;

verificare la rispondenza al vero delle frasi risultanti dall'audio dei filmati attraverso un'attenta verifica dei **filmati** stessi e la loro valutazione alla stregua di **tutti gli elementi** acquisiti al processo.

4.8.2. Le singole deposizioni testimoniali.

Su alcuni testimoni appare opportuno formulare osservazioni di carattere generale, iniziando dai testimoni oculari.

N. M.. E' uno dei due romeni che quella sera erano assieme a Michele Ferrulli e che poi venne portato in Questura.

La sua deposizione appare complessivamente attendibile, pur dovendosi tenere conto che è dimostrato che in dibattimento il teste ha **sminuito il comportamento oltraggioso e minatorio di Michele Ferrulli** nei confronti dei poliziotti: ciò emerge inequivocabilmente dall'esame della s.i. rese al PM da N. M. in data 01.07, 03.07, 13.07.2011, acquisite al processo; inoltre questo tentativo del teste di ridimensionare le offese profferite dal Ferrulli appare già in sé ben poco plausibile a fronte del comportamento tenuto da Michele Ferrulli, quale emerge dal filmato FF (sul punto v. par. 7.5).

Non mancano poi imprecisioni nell'esposizione ed errori di memorizzazione: ad esempio sia in sede di s.i. sia in dibattimento egli ha insistito nell'affermare che al momento dell'arrivo dei poliziotti il bar dei cinesi era aperto, tanto che a suo dire vi si recò a bere una birra (v. s.i. 03.07.2011 e

13.07.2011; VIII,142,178), il che tuttavia contrasta già con le risultanze del filmato FF.

Il teste ha sempre sostenuto, fin da quando è stato sentito dal PM, di **non avere visto i poliziotti percuotere Michele Ferrulli** e non vi sono elementi che lo smentiscano, dovendosi però tener conto che egli non ebbe ad assistere a tutto il fatto, perché quando si verificarono i "sette colpi" egli era stato fatto salire sulla volante Mecenate (v. par. 7.9.2).

Che N. M. avesse detto al PM di non avere visto i poliziotti percuotere Ferrulli **venne subito a conoscenza** dei familiari del Ferrulli ed in proposito appare estremamente significativo l'episodio riferito dal teste al PM, che vede coinvolto il genero di Michele Ferrulli, C. Fr.:

(s.i. al PM 03.07.2011) "Spontaneamente dichiara: Sono stato contattato dal genero di Michele che mi ha chiesto di testimoniare e di dire la verità. Io gli ho risposto che avevo già testimoniato e detto la verità. Il genero di Michele **mi ha detto che io avevo testimoniato contro**, io ho risposto che avevo detto quello che avevo visto. Ho ripetuto al genero di Michele che io non avevo visto i poliziotti picchiare Michele, ho visto quello che ho raccontato e cioè che lo avevano circondato per ammanettarlo, mentre non ho potuto vedere cosa accadeva quando lui era già a terra perché mi avevano messo in macchina. Ho chiamato il sovrintendente F. Ni. oggi per dirgli questo fatto".

Dall'**annotazione in data 04.07.2011 del sovr. F. Ni.** (prod. ud. 17.10.2013) risulta che in data 03.07.2011 N. M. ebbe a contattare il sovr. F. Ni., al quale riferì di ricevere **continue chiamate da parte dei familiari di Michele Ferrulli**, diventate una **vera persecuzione**, ed aggiunse che le informazioni riferite al PM corrispondevano esattamente a quanto accaduto quella sera e che, **nonostante le pressioni ricevute dai familiari**, non poteva dare una versione diversa da quella resa.

Nell'annotazione il sovr. F. Ni. precisa che il N. M. era in possesso del numero del suo cellulare di servizio perché, dopo avere sentito il N. M., il PM aveva disposto che lo stesso venisse nuovamente rintracciato e ricondotto da lui per precisare altri aspetti della vicenda (circostanza questa che trova conferma nei plurimi verbali di s.i., due dei quali redatti lo stesso giorno 01.07.2011 ad ore diverse).

In dibattimento il teste ha cercato di ridimensionare le pressioni ricevute, addirittura negando contatti con i parenti di Ferrulli diversi dalla riferita telefonata del C. Fr. (telefonata ammessa anche da quest'ultimo: v. dep. C. Fr. VII,31), che egli ha comunque confermato: C. Fr. cercò di contattarlo e gli

proposte di venire a casa sua per parlare, ma egli rifiutò dicendo che non voleva parlare con nessuno e che aveva già testimoniato e basta (VIII,112,114).

Non vi è tuttavia alcuna ragione per dubitare della rispondenza al vero dell'indicata annotazione del sovr. F. Ni., nella parte in cui questi riferisce, pur *de relato*, che vi furono **continue chiamate** dei familiari di Michele Ferrulli al N. M., in quanto tale circostanza **è stato ammesso da F. D.a** (VI,61):

"**avv. Siniscalchi** – Aveva cercato anche di parlare anche con N. M.?

F. D.a – Sì, sì sì, **mi sono messa diverse volte in contatto con lui, ma con esito negativo, ha sempre rifiutato di incontrarci** dicendo che stava partendo, dicendo che non poteva, poi era a Torino, quindi non sono mai riuscita a incontrarlo".

Rifiutandosi di incontrare i familiari di Ferrulli, pur a fronte di queste continue pressioni, il N. M. ha tenuto un comportamento ben diverso da quello tenuto sempre dei confronti dei familiari di Ferrulli da N. E., il quale finirà per modificare le dichiarazioni rese in un primo momento al PM (v. *postea*).

Né appare casuale, in questo contesto, che N. M. abbia deciso di lasciare l'Italia e tornare in Romania, ripresentandosi poi solo per essere sentito come teste in dibattimento (v. del N. M. : VIII,126,140).

Non vi è infine il benché minimo elemento da cui possa desumersi che N. M. abbia subito minacce o pressioni per non accusare i poliziotti: non è certo una prova in tal senso la confusa e contraddittoria conversazione telefonica intercettata, intercorsa tra N. M. ed una certa Mitica, della quale è stata data lettura in dibattimento (VIII,126s), se non altro perché i comportamenti delle persone (dei "tedeschi, germani": sic. !) dei quali il N. M. parla durante la conversazione sono comportamenti talmente irrazionali e privi di logica (scherzano al bar con N. M., lo seguono fino a mezzanotte per sorprenderlo alla guida ubriaco), che non appaiono certo riferibili a dei poliziotti.

La spiegazione più ragionevole, visto anche il tenore della conversazione, è che durante la stessa il N. M. non fosse pienamente lucido, forse perché ubriaco.

* * *

N. E. E' il secondo romeno che quella sera era assieme a Michele Ferrulli.

Il percorso delle dichiarazioni rese da questo teste appare del tutto peculiare e può ritenersi provato un suo **grave condizionamento**, che lo ha portato a parlare (praticamente unico teste) delle percosse inferte dai poliziotti a Michele

Ferrulli addirittura con dei manganelli, ipotesi questa che, come si vedrà, è **positivamente smentita** da plurimi, concordanti, elementi (v. par. 7.9.5.3).

Del teste non sono state acquisite le s.i., ma tutte le parti hanno dato per scontato che in sede di prime dichiarazioni al PM egli **non aveva parlato di percosse inferte dai poliziotti al Ferrulli** ed aveva poi cambiato il contenuto delle sue dichiarazioni (v. ad es. in sede di discussione l'avv. Finamore: XVII,13s).

Del resto lo stesso N. E. ha voluto iniziare la sua deposizione lanciandosi, **non richiesto**, nell'illustrazione della **teoria dei neuroni**, spiegando subito che il suo ricordo era il frutto di un'opera di recupero della memoria:

(VI,85,96) "Dal punto di vista neurologico noi tutti nasciamo con un certo numero di **neuroni** che questi man mano si consumano, praticamente ogni giorno. Io sono ..., anche lei, anche per tutti vale, io sono un'altra persona perché magari c'ho un altro in meno; però questo non è da prendere in considerazione, quest'argomento. Gli altri due argomenti sono: io sono stato per ultimo a sapere che Michele è morto, allora quando ho saputo che Michele è morto ho cominciato a fare degli sforzi di memoria, di qualsiasi cosa per riprendere quello che è successo. L'altro argomento che è sempre da prendere in considerazione è che succede a tante persone in questo mondo, non solo a me, che magari ha fatto una serata e dopo due o tre giorni incontri una persona e ti dice o ti racconta "Ma ti ricordi che c'era pure quello e quello?" e tu cominci a rifare tutto il filmato nella tua testa. Queste due cose volevo dire";

(VI,133) "No, un attimino, quei neuroni persi che dicevo io hanno incominciato a svegliarsi quando ho ricevuto la telefonata che mi chiede: "Cos'avete combinato?", "Perché?", "Perché Michele è morto". Allora, all'epoca già è cominciato dentro di me a muoversi un po' di tutto e poi alla sera, o non lo so quando, ho visto anche quel pezzettino di filmato e ho cominciato a rifare tutta la memoria, tutto quello che avevo visto, pure che avevo visto che era buio, che era nebbia nel cervello o che era che cosa era, ha cominciato tutto a rifarsi"

Lo stesso teste ha ammesso che il "recupero del ricordo" era stato innanzitutto il frutto delle reiterate visioni dei filmati F820 e F821 (VI,94,96,133,135, 165, 165, 182).

In particolare, già il giorno successivo al fatto una donna gli aveva mostrato il filmato (VI,95) "Quando sono uscito da lei [il PM], mi ha chiamato una ragazza e dice "Prova di ricordarti cos'è successo" e ho detto "Perché?" e mi ha chiamato questa ragazza in un centro di ... come si chiama ... di questi di

telefonini e mi ha fatto vedere qualcosina simile **e ho cominciato subito a risvegliarmi**, a riprendermi con tutto, diciamo, a riprendere tutti i ricordi, però a riprenderli a pezzettini, a ricominciare a rifare tutto, a rifare tutto".

I familiari di Michele Ferrulli lo avevano anche portato dall'avv. Fiaba Lovati per rendere dichiarazioni (VI,109,110,113,114) e presso questo avvocato era andato **più volte**, come dichiarato dallo stesso N. E. (VI,150s), che ha precisato che non vi era tornato solo per firmare il verbale che era stato rifatto per correggere un errore: " D. - Ha corretto il verbale? Perché è tornato dalla Lovati? R. - **Perché man mano che si andava avanti, ripeto, come la dinamica, ho cominciato a riprendere tutto, magari mi veniva in mente.** Magari ... che ne so io, roba del genere. D. - Quando è stata fatta la versione finale di quello che lei ha firmato, l'ultima volta che è andato ? - R.- Boh, non lo so".

Che in realtà la pretesa "ripresa del ricordo" non sia altro che un condizionamento subito innanzitutto con la visione del filmato è provato dalla forma stessa delle dichiarazioni rese del teste, che significativamente parla delle percosse con manganelli o in genere con corpi contundenti in termini di **deduzione** dal contenuto delle immagini, le quali - non va dimenticato - ad una visione superficiale possono facilmente prestarsi ad una tale interpretazione, per di più avallata dalla diffusione, attraverso i mezzi di comunicazione, delle frasi delle due rom, riportate come sottotitoli. Queste le significative dichiarazioni di N. E.:

(VI,91) " N. E. - Ho visto pure da lontano, non lo so, anche colpi, anche... cose le posso dire? Quando succedono queste robe... è così.

PM - Anche colpi in che senso? Colpi dati con le mani nude o colpi utilizzando degli strumenti?

N. E. - **I movimenti che ho visto da su in giù era ... così ho visto nella nebbia e nel buio che c'era.**

Presidente - No, ma la domanda era un'altra: colpi dati solo con le mani o utilizzando qualche strumento? Ha capito?

N. E. - **Se era da su in giù cosa poteva essere?**

PM - Da su in giù è la direzione del movimento ed è un aspetto della questione. L'aspetto aggiuntivo, questo movimento dall'alto verso il basso era un movimento fatto a mani nude o era un movimento fatto con degli strumenti in mano, dei bastoni o qualsiasi altro strumento?

N. E. - **Qualche strumento non ... è impossibile che uno butta ... lancia così un pugno o che ne so io, qualcosa doveva essere"**

(VI,91) N. E. conferma le s.i. in data 03.07,2011: "Lo hanno picchiato in tanti, erano diverse persone, alla fine Michele è caduto a terra, hanno fatto uso di manganelli, almeno così mi sembra di ricordare"; e poi

(VI,92) " **PM** - Lei nella dichiarazione che aveva reso a me aveva parlato di uso di manganelli. - **N. E.**- Se il movimento era così erano manganelli"

(VI,143) "**Presidente** - No, la domanda è: lei ha detto a F. D.a che il papà era stato picchiato con i manganelli?

N. E. - Sì, ho detto che secondo i movimenti era qualcosa di oggetto.

avv. Siniscalchi - Quindi lo interpreta lei dai movimenti che ha visto?

N. E. - **Era un manganello, qualcosa doveva essere.**

avv. Siniscalchi - Perché doveva essere? Dal tipo di movimento, cioè la sua interpretazione è dal tipo di movimento?

N. E. - È dal movimento.

Presidente - Quello che ha detto prima.

N. E. - Sì."

(VI,180) "**N. E.** - (..) io ho visto i movimenti, quel movimento era da bastone", ma prima non ha visto manganelli - (181) "chi è che già arriva col bastone ? ... erano tranquilli"

Che il teste abbia operato delle deduzioni si ricava anche dal fatto che il teste ha dichiarato di **non avere visto in altri momenti questo manganello**, che resta dunque inverosimilmente confinato, nel racconto del teste, solo in alcuni limitati momenti del filmato:

(VI,181) "**Presidente** - (...) quando quindi lei è stato portato, quando lei abbiamo visto dal filmato è passato lì vicino dove era per terra il Ferrulli, quando poi lei è tornato indietro sul marciapiede, quando poi è stato portato sulla Volante, ecco, in quei momenti lei ha visto o in mano o attaccato alla cintura o comunque nelle disponibilità dei poliziotti sfollagenti, bastoni e quant'altro? (..)

N. E. - Non lo so, chi è che fa caso se incontra un poliziotto che passa vicino a te, chi è che fa caso se c'ha il manganello dietro o non ce l'ha? Non lo so."

"**Presidente** - Anche quando è stato portato in macchina? Quello che l'ha portato in macchina aveva in mano un manganello, uno sfollagente?

N. E. - Che ha portato a me? Non mi ricordo".

* *

Del condizionamento del teste nel contesto dei reiterati rapporti con i familiari di Michele Ferrulli, vi è poi la prova documentale nella trascrizione

della conversazione tra presenti registrata da F. D.a, le cui risultanze sono state ammesse da quest'ultima.

Basterà in proposito ricordare che rispondendo proprio a domande su tali **conversazioni** la stessa **F. D.a** ha ammesso che N. E. le aveva detto di non avere visto nulla e che lei gli aveva detto che il Pubblico Ministero intendeva archiviare, ma che **se lui avesse parlato sarebbe cambiato qualcosa**. Questo un passo delle deposizione dibattimentale (VI,43,44):

"avv. Siniscalchi - Ecco, dice [il difensore legge un passo delle conversazioni tra presenti]: *"Vogliono archiviare - e poi dice - loro dicono che se tu avessi parlato lì sarebbe cambiato qualcosa"*. Lei ricorda di aver detto a N. E. che il Pubblico Ministero intendeva archiviare il procedimento a causa del fatto che lui, N. E., non aveva parlato?

Presidente - Si ricorda questo?

Ferrulli - Sì, **ricordo di avergli detto questo**, ma è stato una maniera per spingerlo a non avere paura, perché lui **inizialmente dà una deposizione dicendo che non vede nulla, così mi aveva raccontato**, e poi dice che **la sua confusione in testa pian piano passa**, prende coraggio e quindi va a dire la verità di quello che ricorda su quella notte. Quindi io gli avevo chiesto il perché non aveva detto prima quello che ha dichiarato in un secondo momento e gli avevo detto "Forse questo avrebbe potuto cambiare la situazione, comunque adesso viene messo in dubbio il fatto che tu, N. E., dici 'Inizialmente non ho visto nulla', e poi dopo due giorni inizi ad avere dei ricordi e quindi vuoi dare un'altra deposizione".

Presidente - Va bene. Poi ?

avv. Siniscalchi - Chi le aveva detto che il procedimento sarebbe andato verso l'archiviazione ?

Ferrulli - Ne abbiamo parlato con il mio Avvocato, ne avevo parlato con il mio Avvocato e sicuramente, se non sarebbero venuti fuori dei testimoni, se non si fosse fatta luce su questa questione, c'era un'archiviazione".

Ma vi è ben di più. Dalle citate conversazioni tra presenti risulta che F. D.a aveva rappresentato (peraltro contrariamente al vero: v. par. 6.1) una condizione della salma del padre che presupponeva che questi fosse stato vittima di un **feroce pestaggio**, causa di gravi lesioni: (file 10012801, trasc. p. 123)

"F. D.a: (...) Ma quindi quando lui urlava "Aiuto, aiuto" questi andavano avanti a massacrarlo ?

Emilio: (Sospira).

F. D.a: Andavano a... ? Non avere pa ... tanto **guarda io l'ho visto, credimi, l'ho visto in obitorio.**

Emilio: No...

F. D.a: L'ho visto in obitorio e ti posso assicurare che mio padre era ... **hai presente una persona sgozzata? Era così**, quindi a me non mi...

Emilio: **Era sgozzato...?**

F. D.a: Cioè non mi fa paura più niente.

Emilio: **Sgozzato ...**

F. D.a: **Era dissanguato mio padre, c'era il sangue ovunque** e non ce l'han mai fatto vedere prima di quel momento. Quindi non ho paura di ... cioè se tu mi dici che lui chiedeva aiuto forse mi dai anche la forza per andare avanti.

Emilio: No, no, ha detto "Aiuto".

F. D.a: "Aiuto"

In dibattito F. D.a ha finito con l'ammettere di avere fatto questa prospettazione al teste N. E. (VI,62,63):

"avv. Siniscalchi – Lei ad N. E. ha rappresentato diciamo il fatto, la circostanza che quando lei è andata all'obitorio e ha visto suo padre, ha visto diciamo che era **pieno di lesioni e molto sanguinante?**

Ferrulli – Sì, io ricordo di aver detto e di aver raccontato ad Emilio come ho ritrovato mio papà quel giorno in obitorio, perché prima di quel giorno non mi è mai stato possibile vederlo, a parte in ospedale, perché mi dicevano che la salma era sotto sequestro, quindi in obitorio non mi facevano neanche entrare.

avv. Siniscalchi – Ma quello che lei voleva trasferire a N. E. era appunto che questo stato di suo papà, mi pare che lei usi il termine ... usa dei termini molto forti diciamo, fossero da ricondurre al pestaggio che aveva subito dai poliziotti?

Ferrulli – Quando io racconto che lo vedo in una **pozza di sangue?**

avv. Siniscalchi – Esatto.

Ferrulli – Io sto raccontando come ho visto mio papà, quindi quello che io ho percepito in quel momento: vedere mio papà ridotto così, ho riportato questo ad N. E..

avv. Siniscalchi – Ma questa situazione di suo padre lei nel discorso la riconnetteva **al pestaggio dei poliziotti?**

Ferrulli – **Secondo me sì**".

In proposito N. E. ha dichiarato (VI,156): "Io mi ricordo che m'ha detto [F. D.a] che è andata a trovarlo lì nella camera e **l'ha visto conciato male, sette costole rotte, trauma cranico**, io almeno così ho capito, poi altri dettagli ...".

Quanto meno molto equivoco appare anche il passaggio della conversazione tra presenti dalla quale sembra risultare che F. D.a abbia addirittura suggerito al teste di dire che il bar "dei cinesi" fosse aperto, e poco convincente appare la dichiarazione della teste sul punto (VI,54):

"**avv. Siniscalchi** – Da queste registrazioni e dalle trascrizioni risulta che lei ha detto questo a questo proposito: “Guarda, se ti fidi di me, tu continua a dire che il bar era aperto, perché il bar era aperto. Credimi quel video... lui ci ha passato le notti, quel bar era aperto”.

Ferrulli – Inizialmente anche a me sembrava fosse aperto quel video riguardandolo dal filmato. Il mio consiglio era quello di continuare a dire quello che si ricordava “Se ti ricordi che è aperto di' che è aperto”, il senso era quello”.

Breve: nei processi di solito **basta molto meno** per affermare che un teste ha subito un condizionamento che ne ha **compromesso l'attendibilità**.

* * *

A. F. Si tratta di un teste decisivo per la ricostruzione della **prima fase del fatto**: quella sera si era affacciato al balcone ed aveva visto due poliziotti che cercavano, senza riuscirci, di ammanettare il Ferrulli, che era in piedi, quindi era rientrato in casa per prendere il cellulare, con il quale filmare la scena che gli sembrava **divertente**; quando si era nuovamente affacciato ed aveva iniziato a filmare, la scena era però completamente diversa, perché Ferrulli era a terra davanti ad una seconda volante nel frattempo intervenuta.

A. F. non ha riferito di avere visto i poliziotti picchiare Ferrulli e ciò si accorda del resto perfettamente con la parte del fatto da lui vista (v. par. 4.8.2).

Inattendibili o comunque frutto di confusione tra conoscenza diretta e conoscenza *de relato* appaiono dunque le dichiarazioni del teste **D.S. A.**, secondo le quali Alabama gli aveva detto di avere visto i poliziotti picchiare Ferrulli (dep. D.S. A.: VII,179: “[A. F.] l’ho incontrato dopo, in settimana, mi fa 'Guarda che io ho visto, l’hanno picchiato (..) c’ho il filmato anch’io' e siamo andati a prendere il filmato da A. F.. (..) ha detto che aveva visto quattro poliziotti che tenevano Michele, erano addosso a Michele Ferrulli e che sembrava che lo stessero picchiando, cioè che lo picchiavano. Poi mi ha fatto vedere il filmato”).

Può altresì escludersi che Albando abbia omesso di rivelare particolari a lui noti o abbia dichiarato il falso a causa di pressioni subite. Lo dimostrano: la

precisione del suo racconto; la **manca** di elementi di **contraddizione** o di **smentita** in base ai dati processuali acquisiti, promananti anche da fonti probatorie eterogenee; la **mantenuta coerenza** della sue dichiarazioni anche in sede di controesame.

Il teste D.S. A. ha anche dichiarato (VII,179, 184,185,186) che A. F. gli aveva detto di avere paura di testimoniare e che una volta era stato seguito da alcune persone che lo avevano fermato e lo avevano minacciato dicendo "te li creiamo noi i problemi", persone che il D.S. A. supposeva fossero poliziotti.

Dalle conversazioni tra presenti registrate da F. D.a risulta che effettivamente A. F. ebbe a riferire di sue supposizioni e interpretazioni in tal senso (v. trasc. p. 208 s): si tratta di un argomento la cui inconsistenza è dimostrata dal fatto che non ha nemmeno formato oggetto di domande al teste ad opera delle parti e che pur a fronte di tali ipotizzate pressioni ad opera di presunti poliziotti, A. F. non ha nemmeno riferito al PM il fondamentale elemento, molto favorevole agli imputati, della spallata data da Ferrulli ad uno dei poliziotti (v. par. 7.7).

Sull'ipotetica situazione di intimidazione del teste, la difesa di p.c. si è limitata ad alcune domande, alle quali il teste ha risposto in modo netto e pienamente credibile (VII,156):

" **avv. Pisa** – Un'ultima domanda. Lei ha avuto motivi di preoccupazione o di paura ad andare a testimoniare davanti al Pubblico Ministero per questo procedimento?

A. F. – No no.

avv. Pisa – Mai. Grazie.

Presidente – Anche adesso lei è tranquillo qua?

A. F. – Sì sì, **non ho paura. E di che cosa?**

Presidente – Non ha paura, ci dice quello che lei ricorda?

A. F. – **Per che cosa? Io sto dicendo la verità, quello che ho visto".**

In realtà, se **intimidazioni** vi sono state ai danni del teste A. F. (che non lo hanno tuttavia condizionato negativamente), queste hanno avuto **una ben diversa provenienza**, posto che in data 03.10.2013 (dopo la deposizione in dibattimento) egli ha sporto **denuncia** (v. prod. ud. 17.10.2013) nella quale ha riferito che:

è oggetto di **continue minacce e pressioni** da parte di persone appartenenti all'area dei **centri sociali**, che in occasione delle periodiche manifestazioni e fiaccolate in ricordo di Michele Ferrulli stazionano sotto il balcone della sua abitazione e con il megafono gridano al suo indirizzo frasi del tipo "**coniglio, tira fuori le palle, non avere paura degli sbirri**";

due volte gli è stato rotto lo specchietto dell'autovettura a lui in uso;

una volta gli è stata sfondata la porta di casa senza che nessuno rubasse nulla;

una volta mentre parcheggiava la macchina gli è stata lanciata contro una bottiglia di vetro;

altre volte ignoti suonano al citofono nel cuore della notte;

ritiene che tali atti siano riconducibili alla sua testimonianza nel processo, in cui ha raccontato le cose esattamente nel modo con il quale le ha viste, senza aggiungere altro come avrebbero voluto i familiari di Michele Ferrulli.

Si tratta di denuncia successiva alla deposizione, della cui fondatezza non è dato dubitare, che conferma il coraggio e la decisione del teste a dire la verità senza soggiacere ad alcuna pressione, sotto qualunque forma.

* * *

D.G. E. Si tratta della persona, qualificatasi come "zingara italiana" (II,34), che ebbe a girare i due filmati F820 e F821, stando su una macchina parcheggiata in v. Varsavia (la teste ha anche indicato in fotografia il punto in cui era parcheggiata la macchina: II,38), seduta al lato guida e puntando l'Iphone sul parabrezza (II,41).

La teste ha manifestato un atteggiamento reticente nel riferire quanto da lei visto, ripetendo più volte di non ricordare nulla (II,21s) e di avere girato il filmato, ma di non avere visto nulla (II,34): a tale reticenza è però possibile supplire con la visione del filmato dalla stessa girato, filmato da lei spontaneamente consegnato a F. D.a (II,26) e poi al PM (II,21,22).

La teste, come già detto, non indicato chi fosse la donna che era assieme a lei quando girava il filmato.

* * *

P. Fr. Questa teste ha rivelato notevole imprecisione nel riferire quanto da lei visto ed il momento in cui lo ha visto; ha reso dichiarazioni talora contraddittorie, che ha inframmezzato con molti "non ricordo" (sulle ragioni di ciò v. anche *postea*).

Qui preme innanzitutto osservare che un'attenta valutazione degli atti processuali permette di ricostruire con esattezza i movimenti di P. Fr. e di individuare quindi cosa ella poté realmente vedere.

Sono innanzitutto pacifici i suoi movimenti quella sera, come da lei stessa riferiti (VIII,13s): era ritornata a casa in macchina con il figlio M. di 13 anni e la

figlia di 5, percorrendo v. Varsavia; poi aveva girato nel parco Alessandrini ed aveva raggiunto v. del Turchino, dove aveva parcheggiato la macchina e si era diretta a piedi verso casa; era entrata nell'area dove sono i diversi stabili e mentre costeggiava la cancellata con la siepe sul lato di v. del Turchino si era affacciata su v. del Turchino ed aveva visto Ferrulli in piedi ed i poliziotti o comunque così le era stato detto da suo figlio (sul punto v. più ampiamente par. 7.7.3); si era allora precipitata di corsa dalla moglie di Michele Ferrulli, che abita in un stabile ricompreso nella stessa area, e le aveva detto che stavano arrestando suo marito, che lo stavano massacrando di botte (sul punto v. *postea*); poi assieme alla moglie di Ferrulli, percorrendo v. del Turchino, era andata dove si trovava Ferrulli a terra.

In base alle dichiarazioni rese dal teste A. F. è possibile individuare esattamente il momento in cui P. Fr. ebbe ad affacciarsi su via del Turchino, per poi correre dalla moglie di Michele Ferrulli.

A. F. ha infatti riferito (VII,104) che quando si portò sul balcone vide sotto di lui, nell'area condominiale, P. Fr. con i figli, che si era affacciata al recinto del cortile per vedere cosa succedeva ed ha poi precisato che ciò avvenne quando andò **per la prima volta sul balcone** (VII,105):

"A. F. – No, io prima ho visto il signor Michele che non riuscivano ad ammanettarlo, ho visto la signora P. Fr., poi è andata lei di corsa, io sono uscito ... sono entrato dentro a prendere il telefonino, quando sono tornato ho visto che c'era l'altra macchina, quindi i poliziotti erano in quattro e ho cominciato a filmare, ho continuato a filmare.

avv. Pisa – La signora P. Fr. lei l'ha vista andare via, ha detto?

A. F. – Non mi ricordo, l'ho vista affacciarsi che poi non c'era più, dopo un po' non c'era più".

Richiesto se fosse proprio sicuro di avere visto la P. Fr. in tale occasione, il teste A. F. ha manifestato un'incertezza nel ricordo ed ha poi dichiarato che si era trattato della **seconda volta** in cui era uscito sul balcone, in occasione dell'effettuazione del filmato (VII,131):

"**avv. Siniscalchi** – Senta, la signora P. Fr. lei l'ha vista nel cortile quando: la prima volta appunto che è uscito sul terrazzo o la seconda volta?

A. F. – La prima.

Presidente – È sicuro?

A. F. – Vediamo allora... aspetti...

Presidente – Con calma ci pensi.

A. F. – Sono uscito, ho preso il telefonino... No, dopo, la seconda.

Presidente – La seconda quindi?

A. F. – Sì sì, la seconda.

A. F. – Pensandoci dico la seconda"

Quest'ultima dichiarazione è però sicuramente frutto di un (comprensibile) **errore** di memorizzazione, come emerge dalla semplice analisi degli orari emergenti dalla sincronizzazione:

alle **22:13:55** (22:11:21) A. F. inizia a filmare e finisce alle **22:15:19** (22:12:46): quando inizia a filmare, Ferrulli si è già sentito male ed anche secondo l'ipotesi di accusa è già cessata la condotta di percosse ed è in atto la prima attività di soccorso da parte dei poliziotti, tanto che poco dopo, alle **22:14:11** (22:11:08), la Mecenate richiede l'invio di un'ambulanza (v. par. 7.11.3);

dalle **22:15:36** (22:13:03) nel filmato FF si vedono comparire, provenienti da v. del Turchino, **due persone** (e forse tre: anche un bambino) che sono sicuramente P. Fr. e M. C. (v. par. 7.12.1).

Ora, se P. Fr. si fosse affacciata alla cancellata quando A. F. girava il filmato, ella non avrebbe certo visto Ferrulli in piedi come invece da lei dichiarato e riferitole dal figlio e non avrebbe nemmeno potuto vederlo a terra, perché la sua visuale era ostruita dalla volante Mecenate (ed infatti A. F. ha dichiarato che quando si affacciò la seconda volta per filmare non poté vedere Ferrulli, perché era a terra davanti alla volante: VII, 142,144), né va dimenticato che A. F. era al secondo piano e quindi in una posizione addirittura più alta di quella in cui si trovava la P. Fr. che era nel cortile.

Per non dire poi che, per quanto i luoghi siano stati vicini ed i movimenti veloci, appare difficile pensare che in poco più di un minuto e mezzo la P. Fr. abbia potuto recarsi dalla moglie di Ferrulli, citofonarle di scendere, aspettare che scendesse e poi recarsi con lei sul luogo del fatto.

E si badi che A. F. ha dichiarato (VII,99,130,131) che quando era ancora sul **balcone**, poco dopo che aveva finito di filmare, aveva visto arrivare la moglie di Ferrulli, che aveva cominciato ad urlare. Tale lasso di tempo è in realtà rilevabile esattamente dalla sincronizzazione: il filmato finisce a **22:15:19** (22:12:46) e M. C., assieme a P. Fr., si affaccia sul marciapiede a **22:15:36** (22:13:03).

Anche questo conferma che la P. Fr. non può avere visto Ferrulli che veniva picchiato, per la semplice ragione che, come detto, anche secondo l'accusa in quel momento le presunte percosse erano ormai cessate.

Se invece, come tutti gli elementi acquisiti al processo dimostrano, si colloca l'affacciarsi di P. Fr. alla cancellata nel momento in cui A. F. esce per la **prima volta** sul balcone, tutta la ricostruzione assume **coerenza**:

le dichiarazioni della P. Fr. in ordine a quanto visto da lei e dal figlio si accordano in modo molto significativo con quelle di A. F. (v. par. 7.7.3);

le **scansioni temporali** presentano una piena coerenza, perché il tempo utilizzato per andare a chiamare la moglie di Michele Ferrulli coincide con il tempo impiegato da A. per tornare in casa, accendersi una sigaretta, accendere il cellulare, ritornare sul balcone e fare il filmato.

Dunque **P. Fr. non può avere visto Ferrulli che veniva picchiato**, per la semplice ragione che quando si affacciò alla cancellata era in atto semplicemente il tentativo di ammanettamento del Ferrulli da parte di E. e L., prima ancora dell'arrivo della volante Mecenate, come dettagliatamente riferito dal teste A. F..

Al più dunque P. Fr. avrebbe potuto dire alla moglie di Ferrulli che stavano arrestando suo marito e invece **fu la prima persona che diffuse la voce** (infondata) che Michele Ferrulli era stato **massacrato di botte**.

In proposito M. C. ha dichiarato (II,95) "(..) Dopo un po' è venuta questa signora, Francesca, mi ha suonato, mi fa **“Corri corri, vieni che stanno massacrando di botte Michele a morte”**”.

Sul punto P. Fr. ha finito per ammettere sostanzialmente la circostanza (VIII,35,36), poiché in un primo momento ha dichiarato di avere citofonato alla moglie di Ferrulli dicendole che suo marito chiedeva aiuto, ma lei non era riuscita a vedere cosa succedesse (versione questa già in sé ben poco plausibile, perché nel momento in cui la P. Fr. vide Michele Ferrulli questi non aveva alcuna ragione per chiedere aiuto), ma poi alla domanda se escludesse di avere detto alla signora Ferrulli “guarda, scendi subito perché la Polizia sta massacrando Michele” ha risposto: **“forse... è probabile che l’abbia detto, adesso ...”**.

L'espressione usata da P. Fr. per comunicare alla moglie di Ferrulli quanto stava accadendo e l'atteggiamento di astio verso la polizia che essa sottende, ben si spiegano con il contesto nel quale ella vive. Come infatti ha ricordato un difensore di p.c. richiamando un dato emergente dal processo (v. dichiarazioni di F. D.a *de relato* di A. F. in II,66) la P. Fr. "ha un marito che entra ed esce dal carcere, che vive in un campo nomadi (..); quando ha visto Michele Ferrulli in realtà pensava che fosse suo marito; quindi probabilmente ha guardato per

capire se le Forze dell'ordine stavano intervenendo nei confronti del marito" (XVII,12).

* *

La difesa di p.c. ha prodotto (v. prod. ud. 23.04.2011) una mail in data 11.10.2011 di F. Eu. all'avv. Anselmo, nella quale si riferisce che il marito di P. Fr., E., gli aveva detto che la moglie non sa nulla e che loro non sono infami e che non parla nemmeno se gli danno 10 anni di galera.

Il documento è stato interpretato come prova della reticenza della teste P. Fr., che non ha inteso riferire di avere visto Michele Ferrulli che veniva picchiato dai poliziotti.

Ora, pur essendo la deposizione della teste P. Fr. connotata da contraddizioni e reticenze, quello che preme evidenziare è che, per quanto esposto, P. Fr. effettivamente **non ha assistito ad alcun "pestaggio" di Michele Ferrulli.**

Significativo appare del resto quanto dichiarato dal teste A. F. (VII,127): nei giorni successivi aveva incontrato in cortile la P. Fr. e le aveva detto: "Mi hanno chiamato per testimoniare, dovresti andare anche tu perché eri qua sotto", al che lei aveva risposto **che non aveva visto niente, perché era andata di corsa a chiamare la moglie del signor Michele.**

* *

E' risultato dal processo che **i rapporti** tra i familiari di Michele Ferrulli e P. Fr. (v. dep. P. Fr.: VIII,59s) **si sono rotti** dopo il fatto e questo ben si comprende, in quanto, come si è già evidenziato, la P. Fr. pur non avendo visto in realtà nulla ha contribuito in modo decisivo a diffondere la voce del "pestaggio" ed a convincere in tal senso i familiari di Ferrulli.

Paradigmatica è al riguardo la circostanza riferita da F. D. a circa il comportamento della P. Fr. quando ancora Ferrulli era riverso a terra: (II,53) "P. Fr. mi disse "Ho chiamato io tua mamma, lo hanno massacrato di botte, ho visto tutto. Mio figlio ha visto più di me, ha riconosciuto il tuo papà"; (II,72) "(..) mi diceva 'Sono lì, non so come fai a non fargli nulla. Se avessero ammazzato mio padre io li avrei ammazzati tutti e quattro. Perché non reagisci?' (...) lei continuava a ripetere 'Lo hanno picchiato, lo hanno massacrato di botte anche con dei manganelli. Lui chiedeva 'Aiuto, basta' e loro non si sono fermati' ".

Ma una cosa è partecipare al coro di voci che indica i poliziotti come rei di avere "massacrato di botte Ferrulli" ed altra cosa è riferire puntualmente cosa esattamente si è visto, in che momento lo si è visto e da quale posizione: ciò è ben più difficile, soprattutto se, come nel caso di P. Fr., **si è visto solo che Ferrulli non si faceva ammanettare da due poliziotti.**

* * *

C. An. e F. G. Si tratta dei due coniugi gestori della "Farmacia del Mercato" i quali, in momenti solo in parte coincidenti (F. G. si interessò a quanto stava accadendo solo successivamente rispetto alla moglie), hanno assistito al fatto da quando Michele Ferrulli, prono a terra ed ammanettato, aveva iniziato o stava per iniziare a sentirsi male: essi dunque non hanno visto la fase dell'ammanettamento, né la fase antecedente, come emerge in modo inequivoco dalla sincronizzazione.

La sincronizzazione dei filmati permette infatti di stabilire con certezza i movimenti fatti dai due testimoni spostandosi dalla farmacia e avvicinandosi al luogo in cui si trovava Ferrulli, per poi tornare davanti alla farmacia. In particolare risulta che per tre volte la farmacista si allontanò dalla porta della farmacia per portarsi sul marciapiede o sulla carreggiata del controviale più vicina al luogo del fatto.

Si tratta di testi che hanno reso dichiarazioni attendibili anche se le modalità di percezione del fatto, attraverso i ripetuti avvicinamenti, possono avere ingenerato errori di memorizzazione e sovrapposizione di ricordi.

* * *

Vi sono poi i **testi** (e segnatamente i parenti di Michele Ferrulli), che **non hanno visto nulla del fatto**, perché arrivati quando già Michele Ferrulli aveva iniziato a sentirsi male e veniva soccorso, dapprima dai poliziotti, poi dal personale dell'ambulanza ed infine dal personale dell'automedica.

E' questa la fase in cui i familiari di Michele Ferrulli vengono avvicinati da persone che dicono loro che Michele è stato ammazzato di botte, con espressioni analoghe a quella usata da P. Fr. quando era andata a chiamare la moglie di Ferrulli (v. sopra).

Così **F. D.a** ha dichiarato (II,52,70,72) che quando era arrivata sul luogo c'erano delle persone che accusavano e insultavano i poliziotti dicendo: *"Lo hanno massacrato di botte. Lui chiedeva 'aiuto' e 'basta'. Non si sono fermati, sono partiti con dei manganelli, dei bastoni"; "Sono stati loro. Bastardi sono stati loro, lo*

hanno massacrato, lui chiedeva aiuto e non si sono fermati, 'aiuto, aiuto, basta', loro andavano avanti"; e P. Fr. le diceva: "Lo hanno picchiato, lo hanno massacrato di botte anche con dei manganelli. Lui chiedeva 'Aiuto, basta' e loro non si sono fermati".

C. Fr., marito di F. D.a, ha dichiarato: che sul posto una ragazza rom accusava i poliziotti di avere "ammazzo" Ferrulli (VII,7); che un gruppetto di rom inveiva contro la polizia dicendo "*lo avete massacrato voi*" (VII,18); che un ragazzo rom gli aveva detto che avevano un filmato in cui era ripreso tutto (VII,8).

Questo spiega perché, in un clima del genere in cui si dava per scontato che la polizia avesse "massacrato di botte" Ferrulli, il C. Fr. – come da lui stesso dichiarato - abbia chiamato il **Corriere della Sera** per dare la notizia che c'era un video che riprendeva Ferrulli a terra che veniva picchiato (VII,21: "guardi – gli faccio – c'è un video che dicono che quattro poliziotti hanno ... mentre una persona era a terra l'hanno picchiato").

E questo malgrado lo stesso C. Fr., come da lui ammesso, all'**ospedale di San Donato** avesse saputo **subito** dai sanitari che Michele Ferrulli era morto per arresto cardiaco e **non presentava lesioni che potessero avere avuto rilevanza causale sul decesso** (VII,42: "**avv. Siniscalchi** – Voi avete chiesto la causa del decesso di suo suocero? C. Fr. – Sì, noi abbiamo chiesto, lui ci ha radunati tutti in una stanza, ai familiari, c'erano anche degli amici, c'era anche un poliziotto in borghese, dei poliziotti in borghese e ci aveva detto che lui era morto per un arresto cardiologico, se non sbaglio; **avv. Siniscalchi** – Le disse anche che non c'erano lesioni che potessero avere una rilevanza causale sul decesso?; C. Fr. – Sì"), dichiarazioni queste che trovano conferma in quelle rese da F. D.a (v. dep. F. D.a: II,77).

4.9. L'esame degli imputati.

Tutti gli imputati si sono sottoposti ad esame ed in tale sede hanno fornito una interpretazione dei filmati acquisiti al processo ed una versione dei fatti che appare complessivamente coerente ed in grado di fornire una spiegazione adeguata di quanto risulta dai filmati stessi.

Ciò appare tanto più significativo se si considera che la pluralità e l'eterogeneità delle fonti di prova (video e audio dei filmati, comunicazioni con la c.o., accertamenti anatomo patologici, ecc.) rende particolarmente ardua la prospettazione di una versione difensiva non veritiera che nel contempo non si esponga fatalmente a smentite.

Durante l'esame degli imputati sono stati proiettati i filmati acquisiti al processo ed anche una sincronizzazione da loro stessi predisposta, poi superata da quella fatta del perito Ma. F..

5. Pregressi episodi concernenti i rapporti di Michele Ferrulli con le Forze dell'ordine o con terzi.

La conoscenza di pregressi episodi nei quali si è manifestato l'atteggiamento di Michele Ferrulli nei confronti delle Forze dell'ordine assume rilevanza innanzitutto quale elemento utilizzabile (assieme agli altri elementi probatori acquisiti al processo) per la **ricostruzione** e per l'**interpretazione** di alcune sequenze dei filmati: è il caso del filmato FF, privo di audio, rispetto al quale si deve ricostruire il dialogo intercorso tra i soggetti ripresi nel filmato (v. par. 7.5.3) o si deve stabilire se sia plausibile l'interpretazione secondo la quale alcuni fotogrammi mostrerebbero Ferrulli che riceve uno schiaffo da E. (v. par. 7.6.3).

La ricostruzione dell'atteggiamento di Michele Ferrulli nei confronti delle Forze dell'ordine è poi indispensabile per valutare l'**attendibilità di talune dichiarazioni** rese da testimoni ed imputati, concernenti ad esempio accadimenti rispetto ai quali non vi è a disposizione alcun filmato: è il caso della ricostruzione del comportamento tenuto dal Ferrulli nei confronti dei poliziotti che tentavano di ammanettarlo, prima che egli finisse a terra e quindi prima dell'inizio del filmato F820 (v. par. 7.7 e 7.8).

Un **esempio paradigmatico** dell'utilizzo della conoscenza della personalità di Michele Ferrulli per valutare la plausibilità delle possibili ricostruzioni del fatto è stato fornito da **F. D.a**, nella conversazione telefonica **prog. 116 del 06.07.2011 h. 11:48**, intercettata sulla sua utenza 389.0520683.

In tale conversazione, intercorsa con l'amica K., F. D.a, dopo essersi lamenta che alcune persone non hanno il coraggio di riferire quanto hanno visto, pur a fronte di un video nel quale si vede che a suo padre vengono tirati i capelli e che viene colpito con pugni e manganellate, dice:

"DF Basta. Io **non sono andata da nessuna parte a dire che mio padre gli han detto "Ti metto le manette" lui ha risposto "Ah tieni il braccio" e l'hanno massacrato, quello no.**

K Certo.

DF Perché **io lo conosco mio padre**, conosco mio padre...

K: Sì.

DF **Lui alle manette avrà incominciato a dirgli "pezzi di merda, figli ..."**.

- K Sì.
- DF Cioè (inc., voci sovrapposte) avranno ... gli avranno preso il braccio, mio padre gli avrà tirato una spinta, perché lo so, cioè lo so nel senso che ne sono più che sicura, nessuno me l'ha detto ma ne sono più che sicura ...
- K Ma sì.
- DF Mio padre con una spinta, siccome (inc.) io ti posso giurare che mio padre solamente sbracciando non so quanti ne ha buttati per terra.
- K Certo.
- DF Quello con una spinta ... cazzo, il più... il più anziano era del '78"

* * *

Quanto detto da F. D.a nel corso di tale conversazione telefonica (da lei confermata in dibattimento: IV,29s) in ordine alla **personalità del padre**, emerge dai seguenti elementi acquisiti al processo, che dimostrano *per tabulas* che Michele Ferrulli da un lato non esitava a **passare alle vie di fatto** per far valere le proprie ragioni (anche se palesemente illegittime) e dall'altro provava una vera **repulsione nei confronti delle Forze dell'ordine**.

1) Occupazione casa Aler dal 1991 e resistenza allo sgombero il 08.05.2007.

Sono circostanze pacifiche che: Michele Ferrulli aveva occupato abusivamente un appartamento Aler di v. del T. nel 1991, stabilendosi in esso con il proprio nucleo familiare; solo 15 anni dopo, precisamente in data 08.05.2007, era stato organizzato lo sgombero dell'appartamento; quando lo sgombero era stato praticamente completato, improvvisamente era stato interrotto e Ferrulli aveva potuto fare rientro nell'appartamento abusivamente occupato; al 24.05.2013 il Ferrulli, ancora occupante l'appartamento, aveva accumulato con l'ALER un debito di 48.815,59 euro (v. doc. prod. ud. 10.01.2013; dep. F. D.a: VI,78; dep L. N.: XII,72s).

In particolare, dall'annotazione data 08.05.20107 redatta dall'isp. L. N. del Commissariato Mecenate (confermata dallo stesso in dibattimento: XII,74s) risulta che: in data 08.06.2007 era stato programmato lo sgombero dell'appartamento occupato abusivamente da Michele Ferrulli e dalla sua famiglia; il Ferrulli aveva però opposto resistenza per impedire lo sgombero, che tuttavia inizialmente aveva avuto buon esito; in particolare il Ferrulli pur immobilizzato dagli agenti per impedirgli di ritornare nell'appartamento, **aveva sferrato un pugno contro la vetrata del portone di ingresso dello stabile mandandola in frantumi**; alla concitazione si era unito anche C. Fr., marito di F. D.a, il quale aveva profferito contro l'isp. L. N. frasi del tipo "**ti**

ammazzo pezzo di merda, figlio di puttana, bastardo", insulti ai quali si erano uniti quelli profferiti dal Ferrulli ("*barese di merda, adesso ti spacco la testa*"); l'operazione di sgombero era stata però interrotta, pur essendovi le condizioni per portarla a buon fine, su disposizione del responsabile della società avente in gestione l'immobile e così l'immobile era stato riconsegnato a Ferrulli.

In dibattimento il teste L. N. ha pienamente confermato l'annotazione citata, ribadendo o aggiungendo che (XII,75s,90s):

il Ferrulli si mostrò immediatamente oppositivo e disse che nel caso in cui avessero iniziato le operazioni di sgombero egli avrebbe compiuto gesti inconsulti (75);

ad un certo punto il Ferrulli iniziò a diventare estremamente violento, lo aggredì strappandogli anche i bottoni della camicia e offendendolo con vari epiteti del tipo "sei un bastardo, pezzo di merda", una cosa del genere; "tentava di entrare nel portone per opporsi alle operazioni di sgombero e **nonostante quattro persone che lo bloccavano, cinque persone** compreso il sottoscritto, riuscì a sferrare un pugno contro la vetrata del portone infrangendo il vetro" (76);

non è assolutamente vero che al C. Fr. siano stati tirati calci dietro la schiena, come da questi affermato, anche perché, ha osservato il teste, "se tale evento fosse realmente accaduto, noi saremmo stati oggetto di denunce comunque anche da parte del signor C. Fr. con i testimoni, perché c'era una marea di gente lì (...) è stato bloccato quello sì, è stato bloccato, perché stava inveendo contro, dava manforte (...) al suocero" (78);

la moglie di Michele Ferrulli durante lo sgombero disse di accusare dei malori e venne chiamato subito il medico, che però constatò l'assenza di patologie (99);

un giorno incontrò F. D.a che lo scongiurò di non infierire contro il padre sporgendo querela ed egli non sparse querela per le ingiurie profferite nei suoi confronti (95,96).

Rammostrate al teste le fotografie di lesioni sul corpo di C. Fr. (v. prod. 26.09.2013) il teste ha decisamente negato che le stesse siano state provocate dagli operanti (XII,78).

Dall'acquisita documentazione del Comitato inquilini (v. prod. ud. 26.09.2013), risulta che in una missiva Michele Ferrulli ha tra l'altro ammesso di avere fatto resistenza per opporsi allo sgombero.

Nessuno ha contestato, né il carattere abusivo dell'occupazione dell'immobile, né la legittimità della tardiva operazione di sgombero.

Tutto l'episodio non può che avere **confermato il Ferrulli** nel convincimento della possibilità di ottenere qualunque cosa con l'**uso della violenza e della prevaricazione**, nonché della propria "**superiorità**" rispetto ad ogni pretesa delle **Forze dell'ordine**.

2) Le violenze commesse il 02.10.2010 presso un ristorante cinese.

Ancora più grave appare l'episodio avvenuto in data 02.10.2010 presso una trattoria di v. Cadibona.

Il fatto è stato esposto dal brig. **R. D.** del Nucleo Radiomobile dei CC di Milano (XIII,7s):

il 02.10.2010 dopo la mezzanotte i militari intervenivano in v. Cadibona su richiesta dei gestori di un ristorante cinese, che avevano segnalato delle persone violente all'interno dell'esercizio pubblico;

sul posto venivano identificati **Michele Ferrulli** e **N. E.** i quali, dopo avere consumato una cena, non avevano pagato dicendo che non avevano i soldi ed anzi pretendevano che fossero servite ulteriori bevande alcoliche;

uno dei gestori era stato preso a schiaffi ed era fuggito fuori dal locale, inseguito dal Ferrulli che lo aveva raggiunto ed aveva cercato di strappargli il cellulare, mentre cercava di chiedere aiuto alle Forze dell'ordine;

il Ferrulli non era riuscito a prendere il cellulare e allora era ritornato nel locale e aveva buttato a terra la cassa, quindi aveva colpito i fratelli del gestore, che poi erano riusciti a scappare;

era arrivata una seconda pattuglia ed il Ferrulli aveva iniziato ad inveire contro i militari ed aveva detto che se ne sarebbe andato a casa senza pagare;

il Ferrulli aveva repentini cambi di umore: in certi momenti era tranquillo e poi si avvicinava ai militari dicendo: *"Se non andate via vi spacco la faccia, anche se avete la divisa addosso a me non mi fate paura"*;

Ferrulli insultava i militari dicendo anche: *"Toglietevi la divisa di dosso, io non ho paura di voi, non me ne frega niente, avete una divisa di merda, non mi fate paura"*, o si avvicinava dicendo: *"Facciamo a botte qui davanti a tutti"*;

era stato richiesto l'ausilio di altre due pattuglie e alla fine il Ferrulli ed il N. E. erano stati portati in caserma;

qui i militari erano riusciti con le buone maniere a tranquillizzare il Ferrulli **dopo un paio d'ore**, approfittando anche del fatto che se il brig. R. D. gli parlava in dialetto pugliese il Ferrulli si tranquillizzava;

i due erano stati poi rilasciati perché erano necessarie pattuglie esterne per ragioni di servizio e per evitare l'arresto - che avrebbe richiesto un numero di militari che non era a disposizione - non tutti i comportamenti tenuti da Ferrulli erano stati indicati nell'annotazione.

E' stata acquisita l'indicata annotazione dei Carabinieri di Milano relativa all'intervento avvenuto in data 02.10.2010 presso il bar trattoria sito in v. Cadibona 2, intervento originato dal comportamento violento posto in essere da Michele Ferrulli (v. prod. ud. 25.03.2014).

Tale annotazione, contenente una denuncia in stato di libertà di Michele Ferrulli e N. E., riporta **la stessa esposizione dei fatti** di cui alla deposizione del brig. R. D., escluso il riferimento alle **ingiurie** ed alle **minacce** profferite dal Ferrulli nei confronti degli operanti, integranti pacificamente gli estremi della resistenza a p.u.

Non va però sottaciuto che già il comportamento posto in essere dal Ferrulli nei confronti dei gestori della trattoria appare espressione di una personalità violenta e di un atteggiamento gravemente prevaricatore, un comportamento del Ferrulli integrante non solo gli estremi del danneggiamento, della violenza privata e della minaccia, ma anche della **tentata rapina** del telefonino di uno dei gestori.

Anche in questo caso nessuna contestazione è stata mossa dalle parti alla veridicità della deposizione del teste R. D..

3) **Violenza ai danni di don Fabrizio Martello l'11.05.2011.**

E' stata acquisita la denuncia sporta da **don Fabrizio Martello** in data **18.05.2011** (prod. ud. 03.12.2013), nella quale lo stesso riferiva che:

in data 11.05.2011 salutava in v. del Turchino con un cenno della mano Michele Ferrulli che era assieme ad altra persona;

per tutta risposta il Ferrulli si avvicinava e prendendolo per un braccio gli diceva "*tu non sei un prete, tu sei un uomo di merda*";

chieste spiegazioni di tale affermazione, il Ferrulli per tutta risposta gli schiacciava un piede per tenerlo fermo e gli dava uno schiaffo;

richiesto ancora di cosa gli stesse succedendo il Ferrulli riferiva in modo confuso ed agitato di non essere d'accordo con l'omelia da lui tenuta alcuni mesi prima in occasione del funerale di un parrocciano;

il denunciante riusciva a liberarsi, ma il Ferrulli lo bloccava ancora pestandogli un piede e gli dava un altro schiaffo;

a quel punto il Ferrulli iniziava a delirare affermando che i preti sono delle merde perché danno lavoro solo agli extracomunitari;

alla fine il denunciante riusciva ad allontanarsi ed a rifugiarsi in parrocchia;

il giorno successivo si recava all'ospedale dove gli veniva diagnosticata "contusione articolazione temporo-mandibolare destra";

precisava infine il denunciante di conoscere il Ferrulli perché si era recato in parrocchia per chiedere un aiuto economico.

Anche in questo caso nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla veridicità della denuncia in esame, tanto che vi è stato il consenso all'acquisizione della stessa con rinuncia all'escussione del denunciante.

4) Episodi riferiti dai testi C. L. e L. R..

I testi **C. L. e L. R.**, all'epoca in servizio su una volante del Commissariato Mecenate, hanno riferito i seguenti episodi (XII,57s,61s):

nel **2007** erano a bordo di una volante e avevano deciso di controllare una vettura uscita dal campo nomadi di v. Bonfadini; per indurre la macchina a fermarsi avevano azionato le sirene e i lampeggianti; la macchina non si era però fermata e allora l'avevano bloccata sbarrandole parzialmente la strada; sulla vettura vi era alla guida il Ferrulli ed a fianco il figlio; Michele Ferrulli aveva iniziato ad inveire contro i poliziotti dicendo che non avevano diritto a fermarlo con quelle modalità perché lui abitava in quella zona e poi aveva cominciato a dare dei "**coglioni**" ai poliziotti; quindi i poliziotti avevano dovuto portarsi in altra zona, perché era stata segnalata una rapina;

sempre nel **2007**, in altra occasione, in v. del Turchino stavano effettuando il controllo di due giovani, quando dal civico 20 - 22 era uscito Michele Ferrulli che aveva iniziato ad urlare contro i poliziotti, dicendo che controllavano solo le brave persone, che avevano paura di controllare altre persone ed aveva cominciato a inveire contro il C. L.; a quel punto era però intervenuto un signore che conosceva il Ferrulli e che lo aveva preso con forza invitandolo a non comportarsi in quel modo, perché i poliziotti facevano il loro dovere.

* * *

E' stato evidenziato dalla difesa di p.c. che Michele Ferrulli era **incensurato**: si tratta di circostanza con contestata, ma che a fronte degli esposti elementi (come detto non controversi tra le parti) in realtà dimostra che Michele Ferrulli poteva di fatto godere di un'**impunità** derivante dalla mancanza di un efficace contrasto alla **diffusa illegalità** presente nel quartiere da lui abitato: paradigmatico è in proposito già l'episodio del mancato sgombero dell'abitazione da lui abusivamente occupata.

6.1. Gli accertamenti medico legali. Le lesioni riscontrare sul corpo di Michele Ferrulli.

La ricostruzione della dinamica del fatto richiede che si prendano le mosse dai dati obiettivi concernenti gli elementi di **lesività** riscontrati in sede autoptica.

Si legge nella relazione del c.t. G. A. e dei suoi collaboratori (da lui confermata ed illustrata in dibattito: III,21s) (p. 37):

"L'esame autoptico ha evidenziato tracce di una **lesività di tipo meccanico cinetico**, sostanzialmente **confinata ai tessuti molli degli arti e del capo**, che si può così riassumere:

bozza frontale destra, escoriazione delle dimensioni di 0,8x0,2 cm;

regione frontale parietale sinistra, escoriazione delle dimensioni di 2x0,4 cm;

regione parieto-temporale destra, infiltrazione emorragica del cuoio capelluto delle dimensioni di 7x4 cm, con minimo interessamento del muscolo temporale;

regione parieto-temporale destra, infiltrazione emorragica sottogaleale delle dimensioni di 6x3 cm;

frontale anteriore paramediana sinistra, infiltrazione emorragica del cuoio capelluto del diametro di 1 cm (correlata a escoriazione della cute – cfr. sopra);

avambraccio distale, bilateralmente, strie escoriativе ed ecchimotiche nastriformi;

mano destra, superficie dorsale della III articolazione metacarpo-falangea di destra, stria escoriativa delle dimensioni di 0,7x0,2 cm;

mano sinistra, superficie dorsale della II articolazione metacarpo-falangea, escoriazioni del diametro di 0,3 e 0,4 cm;

ginocchio destro, in corrispondenza della superficie anterolaterale del capitello tibiale, escoriazione delle dimensioni di 5,5x4 cm con asse maggiore trasversale;

gamba sinistra, in corrispondenza della cresta tibiale al III distale, escoriazione delle dimensioni di 2x1 cm."

Inoltre (p. 38): "sono state rilevate **fratture costali bilaterali** (V e VI costa destra sulla linea emiclaveare, dalla IV alla VII di sinistra sulla linea ascellare anteriore), con circoscritta infiltrazione emorragica"; la sede di tali lesioni è compatibile con manovre di rianimazione ed è **da escludere** che esse siano derivate da un meccanismo di compressione risultante dal **posizionamento di un altro soggetto sul dorso del Ferrulli**.

Si legge ancora nella relazione (p. 38) che "per il resto l'esame sistematico di tutti gli **altri distretti corporei** non precedentemente richiamati, ivi inclusi i tessuti sottocutanei della regione posteriore del collo e della nuca hanno **escluso** la presenza di **altre lesioni** riconducibili a lesività esogene, in particolare di tipo traumatico-contusivo.

Ritornando poi "alle lesioni precedentemente richiamate", nella relazione si osserva (p. 38) che "esse hanno coinvolto esclusivamente i **tessuti molli superficiali** e risultano pertanto del tutto **irrilevanti nel determinismo della morte**.

Il **meccanismo di produzione** di tali lesioni **non è ricostruibile in dettaglio** a posteriori, **tranne** che per quanto riguarda le **fratture costali** e i complessi ecchimotico-escoriativi degli **avambracci**, riconducibili all'applicazione di mezzi di contenzione (manette). Le lesioni al volto ed agli arti inferiori possono derivare, senza che sia possibile esprimersi con maggiore dettaglio, anche dall'**appoggio sulla strada**.

Non risultano in ogni caso **tracce cutanee di tipo ecchimotico ed escoriativo** dotate di caratteri morfologici sufficientemente definiti per poterle ricondurre a specifiche azioni lesive, in particolare correlate a percosse a mani nude o con oggetti (manganello)".

Si noti che in dibattimento il c.t. G. A. ha evidenziato (III,24) che durante l'autopsia, eseguita alla presenza dei **consulenti di parte**, "è stata data una **particolare attenzione** alla ricerca di tracce di lesioni, in particolare di **lesioni contusive** e questo ha comportato, a parte la prassi usuale dell'**esame esterno particolarmente minuzioso** della salma, poi anche ovviamente un'**ispezione altrettanto minuziosa** di quelli che erano i **tessuti profondi**"; in particolare (III,25) "per quanto riguarda (..) il distretto cervicale è stato fatto un approfondimento rispetto a quella che è la prassi ordinaria, andando a ricercare l'eventuale presenza di infiltrazioni emorragiche profonde nelle strutture posteriori del collo, e questo è stato fatto mediante incisioni della cute e dei piani sottocutanei che hanno escluso la presenza di raccolte emorragiche in questa sede".

* * *

Non è innanzitutto in contestazione tra le parti la prima conclusione raggiunta dal c.t. G. A., che cioè le **lesioni** rilevate in sede autoptica sono state di per sé **irrilevanti nel determinismo causale dell'evento morte**, nel senso che l'evento morte **non** è ad esse **direttamente** riconducibile, in quanto **non vi sono "lesioni d'organo tali da rendersi incompatibili con la sopravvivenza"** (relazione, 43).

Ciò è stato pienamente confermato anche dal secondo consulente nominato dal PM, il c.t. G. T. (v. la relazione redatta dallo stesso).

Volendo esprimere lo stesso concetto con il linguaggio comune più volte utilizzato nel processo, si può dire che l'esame autoptico dimostra innanzitutto, in termini inequivoci, che **Michele Ferrulli non è morto perché "massacrato di botte"**.

* * *

Poiché tuttavia nella prospettiva accusatoria la condotta di percosse posta in essere dagli imputati avrebbe cagionato la morte di Michele Ferrulli **in quanto fattore scatenante un attacco ipertensivo**, a sua volta causa del cedimento meccanico del cuore (v. par. 6.2), le **lesività** sopra indicate vengono in considerazione come eventuali **elementi di prova** della condotta di **percosse**, considerata però nella sua peculiare dimensione **stressogena**.

Appare dunque necessario valutare le sopra indicate lesività in questa prospettiva per così dire probatoria ed a tal fine esse possono essere così classificate:

a) Lesività rilevabili esternamente.

Sul capo. Si tratta dell'escoriazione di 0,8x0,2 cm sulla **bozza frontale destra** e dell'escoriazione di 2x0,4 cm in **regione frontale parietale sinistra**, quest'ultima correlata ad una infiltrazione emorragica del cuoio capelluto del diametro di 1 cm in regione **frontale anteriore paramediana sinistra**.

La sede e la morfologia di tali **lievi escoriazioni** inducono a ritenere, quale ipotesi più plausibile, **non contestata dalle parti** (v. c.t. F. Vi.: relazione, 14,15; c.t. R. E.: relazione, 4) che esse siano il frutto di un urto del capo del Ferrulli sul manto stradale, durante la concitata fase dell'ammanettamento, come si rileva del resto dal filmato F820: si tratta dunque di una **lesività non riconducibile a percosse**.

Sulle mani. Si tratta di una **stria escoriativa** delle dimensioni di 0,7x0,2 cm sulla superficie dorsale della III articolazione metacarpo-falangea di destra e di un'**escoriazione** del diametro di 0,3 e 0,4 cm sulla superficie dorsale della II articolazione metacarpo-falangea della mano sinistra.

Per esse valgono considerazioni analoghe a quelle svolte al punto precedente: sede e morfologia di tali **lievi escoriazioni** inducono a ritenere, quale ipotesi più plausibile, **non contestata dalle parti**, che esse siano il frutto di uno strisciamento delle mani del Ferrulli sul manto stradale durante la concitata fase dell'ammanettamento: si tratta dunque di una **lesività non riconducibile a percosse**.

Sull'avambraccio. Si tratta di strie escoriative ed ecchimotiche nastriformi sull'**avambraccio distale**, bilateralmente.

Sul punto tutte le parti hanno concordato con la valutazione del c.t. G. A.: si tratta di strie escoriatie imputabili all'applicazione delle **manette** (v. c.t. F. Vi.: relazione, 17,18) ed all'impatto dell'avambraccio con una superficie ampia e rigida (c.t. R. E.: relazione, 4).

Si deve però precisare che non appare condivisibile l'assunto di un difensore di p.c. (XVIII,170) secondo il quale la presenza di due strie parallele su entrambi gli avambracci sarebbe indicativa dell'applicazione ad ogni polso di due anelli delle manette.

Ora, a parte l'assurdità dell'ipotesi (sarebbero state applicate due manette per timore che una sola sarebbe stata spaccata dal Ferrulli ?), è sufficiente osservare che (come evidenziato dalla difesa degli imputati: XIX,159) la duplicità delle strie, tra loro parallele, si spiega con il fatto che trattandosi di manette a doppio binario (come risulta anche dall'esemplare di manette acquisito al processo) ogni anello lascia un doppio segno.

In ogni caso, per quanto qui interessa, si tratta di **lesività non riconducibili a percosse**.

Sugli arti inferiori. Si tratta di escoriazione della dimensione di 5,5x4 cm, con asse maggiore trasversale sul **ginocchio destro**, in corrispondenza della superficie anterolaterale del capitello tibiale e di un'escoriazione delle dimensioni di 2x1 cm sulla **gamba sinistra**, in corrispondenza della cresta tibiale al III distale.

La sede e la morfologia di tali lievi lesioni inducono a ritenere, come hanno dato per scontato tutte le parti (v. c.t. F. Vi.: relazione, 19; c.t. R. E.: relazione, 4) che esse siano state prodotte dallo sfregamento a terra in occasione della caduta e della permanenza al suolo del Ferrulli.

Anche in questo caso, per quanto qui interessa, si tratta di **lesività non riconducibili a percosse**.

Da notare che i risultati autoptici appaiono significativi anche per la rilevata **assenza** di tracce ecchimotiche o escoriatie **in altre parti del corpo** che sono normalmente attinte in occasione di un "pestaggio": si pensi alla **schiena** (che si trova facilmente esposta a possibili percosse se il soggetto aggredito è prono) o ai fianchi (normalmente attinti da calci approfittando che il soggetto è a terra).

b) Lesività interne, prive di corrispondenti lesività esterne.

Costole. Le rilevate fratture delle costole, come già evidenziato dal c.t. G. A., sono riconducibili alle azioni di rianimazione, come frequentemente accade in casi del genere: ciò trova decisiva conferma nelle dichiarazioni del teste D.G. F.,

operante sull'ambulanza intervenuto del 118, il quale ha riferito (III,173,187,188) di essersi accorto di avere rotto alcune costole nell'effettuare il massaggio cardiaco.

Dunque, per quanto qui interessa, anche queste sono lesività non riconducibili a percosse.

* *

Capo. Lo scollamento del cuoio cappelluto (v. relazione, 11) ha permesso di individuare, in **regione parieto-temporale destra**, l'indicata infiltrazione emorragica del cuoio capelluto delle dimensioni di 7x4 cm, con **minimo interessamento del muscolo temporale** e, topograficamente correlata, l'infiltrazione emorragica sottogaleale delle dimensioni di 6x3 cm; corrispondente alla infiltrazione del cuoio cappelluto è stata individuata una **"circoscritta infiltrazione emorragica del muscolo temporale destro"**.

Da notare che in sede di autopsia non è stata rilevata **nessuna lesione alla volta cranica**.

Si tratta dell'unica lesività sulla causa della quale si è registrato un contrasto tra le parti e ciò ben si comprende, perché si tratta dell'unico dato obiettivo rilevato in sede autoptica che la p.c. ha cercato di utilizzare, nel tentativo di evitare che l'ipotesi accusatoria delle percosse crollasse completamente, a fronte delle smentite provenienti **da tutti gli altri dati emersi dall'autopsia**.

In proposito va innanzitutto osservato che pacificamente l'esame autoptico ha permesso di escludere la presenza di lesioni, sempre di natura traumatico contusiva, delle strutture più profonde ed in particolare, per quanto qui interessa, l'assenza di fratture craniche e di fratture del massiccio facciale, l'assenza di emorragie all'interno della scatola cranica, l'assenza di fatti contusivi a carico del tessuto celebrale (v. dep. G. A.: III,25 e già la relazione scritta).

Inoltre, fermo restando che **si prescinderebbe per ora dalla valutazione del dato circostanziale** (anch'esso però non meno importante per valutare, rispetto alle lesioni in esame, l'ipotesi accusatoria che prospetta addirittura percosse con un corpo contundente), rispetto al dato autoptico in esame appare fondamentale la constatata assenza di lesività esterne, in corrispondenza delle infiltrazioni emorragiche sopra indicate.

L'**assenza di correlate lesività esterne**, constatata in sede di esame autoptico e non controversa tra le parti, trova del resto piena conferma in altri

elementi acquisiti al processo ed innanzitutto nella deposizione del dr. **Marco Testa** dell'Ospedale di San Donato, che intervenne in occasione dell'arrivo del corpo del Ferrulli.

Questi ha dichiarato (XIII,24,26) che ebbe ad **ispezionare la testa ed il collo** di Michele Ferrulli, ma **non vide nulla** ed ha precisato: "quando esamino il paziente guardo la faccia e in questi casi si guarda sempre il **cuoio capelluto** e possibilmente dietro la nuca. Se ho segnato che non c'era niente è perché in quel momento guardando evidentemente io non ho visto niente".

Il riferimento fatto dal teste è al "referto di consulenza" da lui redatto ed acquisito al processo (prod. ud. 23.04.2013), il quale contiene una dettagliata descrizione delle lesioni esterne riscontrate sul cadavere, che risulta conforme a quanto rilevato in sede autoptica.

Elementi di conferma dell'assenza di lesioni visibili in regione parieto-temporale destra si ricavano anche dalle dichiarazioni del personale del 118 e dell'automedica, che ha escluso di avere visto lesioni e tanto meno di essersi sporcato di sangue toccando il capo di Michele Ferrulli, il che assume un valore significativo, pur dovendosi tener conto della condizioni non ottimali di visibilità.

O. M.V., capo equipaggio dell'ambulanza, ha dichiarato (III,144,148) che le uniche escoriazioni da lei notate erano state quelle ai polsi e al viso, mentre al collo ed torace non aveva visto nulla e le ginocchia erano sporche di ghiaia; e ancora (III,145,146,150): "Devo dire di avere esaminato la testa ma ero al buio e soprattutto cercavo ferite profonde con perdita di sangue e non le ho trovate. Se non altro, se fosse stato diversamente, mi sarei sporcata i guanti, di sangue ovviamente"; "Questo è perché tendenzialmente una persona che ha un malore e si trova poi accasciata e si trova poi supina a terra si può supporre che abbia avuto un trauma da caduta. Nel momento in cui ero alla testa e ambavo il paziente, lo ventilavo, ho cercato ma non mi sono messa con la luce a cercare esattamente, volevo giusto capire se ci poteva essere una ferita lacerocontusa copiosa, solo in questo senso. Poi ho esaminato la testa"; fuori c'era poca luce, ma poi aveva potuto apprezzare meglio in ambulanza.

D.G. F., soccorritore dell'ambulanza, ha dichiarato (III,172,173,175,178) di avere notato solo segni ai polsi e di sporco alle ginocchia e nessun'altro segno e di non avere visto nulla sul capo ("io sul capo da fuori non ho visto nulla"), ma era buio e c'erano i capelli;

I. L., medico dell'automedica, ha dichiarato (III,167) di non avere notato segni di violenza, ma solo i segni ai polsi compatibili con le manette;

C. M., infermiere dell'automedica, ha dichiarato (III,209) di non avere notato ferite lacero contuse, uscita di sangue dalle braccia o dalla testa, segni particolari se non ai polsi.

* *

Anche ipotizzando una causa esterna all'infiltrazione emorragica in esame, la mancanza di qualunque corrispondente lesione sulla cute induce ad **escludere** che essa possa essere stata cagionata da un **impatto connotato da una violenza significativa**, perché ciò avrebbe necessariamente prodotto **escoriazioni** o **ecchimosi** rilevabili esternamente, soprattutto se ci considera la parte del corpo attinta, posto che:

a) il cuoio capelluto è una zona del corpo **molto irrorata di sangue**, il quale pertanto fuoriesce molto più abbondantemente e più facilmente che non in altre parti del corpo nel caso di fenomeni contusivi (v. le dichiarazioni dello stesso c.t. F. Vi. riportate *postea*);

b) il cuoio capelluto e le membrane sottostanti ricoprono la cassa cranica, un osso molto duro, onde un impatto violento facilmente lascia tracce quanto meno di tipo ecchimotico anche sulla **faccia esterna** della cute per la compressione e lo scoppio della cute (v. in generale sulle lesioni alla testa le osservazioni del c.t. G. A.: III,65; nonché le dichiarazioni dello stesso c.t. F. Vi. riportate *postea*).

Si noti che si è parlato non a caso di mancanza sulla cute di **escoriazioni** e di **ecchimosi** (nozioni, come è noto, diverse), in corrispondenza del travaso emorragico in esame, perché proprio su questo punto si è verificata una significativa dialettica nel corso dell'esame del c.t. F. Vi., il quale tendeva a porre l'accento solo sull'assenza di **escoriazioni**:

(IX,32s) il c.t. F. Vi. sta parlando delle lesioni interne in zona temporale destra:

F. Vi.: "(..) sono importanti? Be', stanno a significare un **trauma contusivo**, certamente non sono quelle che determinano il decesso del Ferrulli, ma se le inseriamo nel contesto che ho appena disegnato poco fa, hanno il loro rilievo in termini di **stress psicofisico**.

avv. Pisa – Come entità della *vis* lesiva lei riesce a fare una valutazione?

F. Vi. – Sì, sono urti che ... io nella relazione mi soffermo perché alcune hanno un duplice meccanismo, alcune hanno un meccanismo solo queste lesività, cioè dove vi è un'area contusiva e sappiamo che ad esempio in questa della parietale esternamente **non vi è nessun riscontro, cioè in questa zona parieto-temporale destra**, come avete

visto, **l'autopsia non descrive alcunché**. Perché questo? **Perché l'azione contusiva si è esplicata con un meccanismo compressivo, l'urto**. Quando invece il meccanismo si applica con un duplice meccanismo di compressione e strisciamento si formano le **escoriazioni** che sono quelle descritte alla fronte e cose del genere. Ecco, è chiaro che in questo caso vi è un **meccanismo contusivo diretto**. Il 7 x 4 sta a significare che l'urto è stato di una certa importanza, è un'area abbastanza estesa, bisogna però considerare, dico alla Corte, che quella zona è **molto irrorata di sangue**. Il cuoio capelluto è una delle zone che ha una vastissima irrorazione, quando ci facciamo male **il sangue esce copiosamente dalla testa, dal cuoio capelluto**. Quindi è chiaro che **lo spandimento risente di questo** e poi risente di un altro fatto, che quando vi è un trauma contusivo in testa vi è una **superficie opponente**: il cranio e quindi **lo stravasamento è anche maggiore** per quello, perché chiaramente sotto è inestensibile la superficie e quindi lo stravasamento è maggiore.

avv. Pisa – Quest'area ecchimotica, le chiedo, è compatibile anche con una pluralità di colpi?

F. Vi. – Quell'area ecchimotica è compatibile? Be', è 7 centimetri, con colpi concentrati in quella zona non si può escludere che vi sia stata una pluralità di colpi, certo".

Dunque il c.t. F. Vi. spiega l'assenza di escoriazioni con l'assenza di un duplice meccanismo di compressione e strisciamento (ed in ciò concorda anche il c.t. R. E. in relazione, 5: un colpo inferto con un corpo contundente "di striscio" avrebbe avuto un effetto escoriativo-esfoliativo sul versante esterno del cuoio capelluto per scollamento degli strati superficiali del tegumento stesso), ma pur ipotizzando un meccanismo contusivo diretto non si pone **il problema dell'assenza, nel caso di specie, di ecchimosi**, in un distretto corporeo che peraltro lo stesso c.t. riconosce essere molto irrorato di sangue.

Nel contesto di una serie di domande connotate da una certa *vis* polemica del difensore, il c.t. F. Vi. ha finito per riconoscere che un meccanismo contusivo può ben generare un'ecchimosi, senza che vi sia alcuna escoriazione:

(IX, 41) "**avv. Pellicciotta** – Forse io non ho capito bene, quindi le chiedo una puntualizzazione: l'ematoma lei ce l'ha descritto come visibile solo nel caso di colpo percussivo e strisciante, è corretto, lei ha detto questo?

F. Vi. – No no.

avv. Pellicciotta – Ho capito male io?

F. Vi. – Sì.

avv. Pellicciotta – No, perché a me veniva in mente...

F. Vi. - No, non ha capito male lei, mi sono espresso male io, evidentemente.

avv. Pellicciotta - No, perché io mi ricordavo che un pugno **per dritto** in un occhio ti fa un ematoma grosso così, è vero no?

F. Vi. - Ed è giusto, esatto.

avv. Pellicciotta - Grazie. Non ho altre domande".

Significativo anche questo passo della discussione: un difensore di p.c. ha affermato (XVIII,133) "(..) che comunque un colpo sul cuoio capelluto possa non lasciare una lacerazione è un dato scientificamente emerso in questo dibattimento e credo che sia anche facilmente comprensibile anche dall'uomo comune nella misura in cui noi sappiamo che se sbattiamo la testa tante volte ci può venire un bernoccolo, ma senza avere, come dire, un taglio sulla cute".

L'assunto finisce per confermare quello che vorrebbe confutare, perché il "bernoccolo" che il difensore contrappone al "taglio" null'altro è che l'**ecchimosi** contrapposta all'**escoriazione**: il problema è che, nel caso di specie, in corrispondenza con l'infiltrazione emorragica in esame non solo non sono state riscontrate escoriazioni (il "taglio"), ma nemmeno **ecchimosi** (il "bernoccolo", per usare il termine del difensore).

E si badi che l'ipotesi di accusa è che Michele Ferrulli sia stato colpito per ben **sette volte** alla testa con un **corpo contundente**: tale presunta azione non ha però lasciato sulla cute nemmeno un'ecchimosi.

Naturalmente, anche nel caso di meccanismo contusivo **diretto**, è rilevante il **grado di violenza** con il quale è inferto il colpo, perché come ha osservato correttamente il c.t. R. E. (relazione, 5): "se si fosse poi trattato di **un'azione diretta decisamente violenta**, il colpo avrebbe cagionato, necessariamente, una ferita lacero-contusa e non una semplice area ecchimotica sulla superficie profonda del cuoio capelluto, oltre tutto senza equivalenti sulla superficie esterna coperta dal capillizio come qui risulta; per colpi di adeguata violenza con oggetto contundente spesso alla ferita lacera del cuoio capelluto si associa una topograficamente corrispondente frattura 'a stampo' del sottostante osso del tavolo cranico".

* *

Se dunque si ipotizza che la causa dell'infiltrazione emorragica del cuoio capelluto e della *galea capitis*, **con minimo interessamento del muscolo temporale**, sia frutto di un fenomeno **contusivo** conseguente ad un'**azione esplicita con un meccanismo compressivo**, si deve necessariamente

concludere che esso fu comunque connotato da una scarsissima violenza, perché non determinò sulla cute né escoriazioni né ecchimosi.

Si deve dunque escludere che si sia trattato di reiterati colpi inferti con uno sfollagente (sul fatto che unica ipotesi teoricamente prospettabile - ma smentita dagli elementi acquisiti al processo - sia quella dell'uso di uno sfollagente: v. par. 7.9.5.3), ma per le stesse ragioni si deve escludere che si sia trattato di più pugni o di più colpi con la mano, inferti con forza (l'ipotesi di accusa è basata sulla reiterazione dei colpi, perché viene qui in rilievo il dato dei "sette colpi": v. par. cit.).

Come giustamente rilevato infatti dal c.t. R. E. (relazione, 3) "un pugno sferrato con violenza sufficiente perché possa essere considerato tale lascia un effetto contusivo inevitabile, sotto forma di ecchimosi o più vasto ematoma".

In particolare l'esclusione, già in base ai dati autoptici, dell'ipotesi dell'uso reiterato di uno sfollagente smentisce dunque apertamente l'ipotesi di accusa: è impensabile infatti che più colpi con uno sfollagente nella zona temporale non solo non determinino alcuna lesione del tavolato cranico, cagionando la tipica lesione a stampo, ma addirittura non lascino alcuna lesione sulla cute (né di tipo ecchimotico, né di tipo escoriativo) e, quanto al muscolo temporale - che è un muscolo superficiale - determinino in esso solo una "circoscritta infiltrazione emorragica" come constatato nel caso di specie (v. dep. G. A.: III,25).

* *

Si vedrà poi, sul piano circostanziale, che gli elementi acquisiti al processo permettono di escludere con certezza la presenza di sfollagente sul luogo del fatto (v. par. 7.9.5.3), il che permette tra l'altro di evidenziare un errore metodologico che sembra connotare l'elaborazione del c.t. F. Vi. (errore analogo, come si vedrà, a quello riscontrabile nell'elaborazione del c.t. G. T.).

Si legge infatti nella relazione del c.t. F. Vi. (p.16,17) che l'infiltrazione emorragica di forma irregolare nella regione parieto - temporale destra "è da attribuirsi all'azione compressiva di un corpo contundente applicato con forza tale da trasmettersi alle strutture molli sottostanti il piano cutaneo e vincere l'intrinseca resistenza elastica della componente microvascolare, con conseguente stravaso e diffusione emorragica localizzata e dunque compatibile con l'azione reiterata del manganello sfollagente documentata dalle riprese disponibili".

In realtà le "riprese disponibili" e – si può aggiungere – tutti gli altri elementi acquisiti al processo (v. par. 7.9.5.3) dicono **il contrario**: che non vi fu alcuna "azione reiterata" con un manganello sul capo di Michele Ferrulli, sicché tutto il ragionamento del c.t. perde il suo valore probante, perché è dimostrata *aliunde* l'insussistenza di quel dato (il reiterato uso di un manganello), del quale si afferma invece la compatibilità con la rilevata emorragia, dato quest'ultimo pacifico, dal quale il ragionamento prende le mosse.

L'accertata emorragia è in realtà certamente compatibile con **qualcosa d'altro** (posto che una causa di essa necessariamente vi fu), ma è proprio la mancata apertura a scandagliare tutte le ipotesi alternative all'ipotesi infondata dell' "**azione reiterata del manganello sfollagente**" a dimostrare la parzialità di tutta l'impostazione del c.t. F. Vi..

* * *

Il c.t. G. A. ha osservato in dibattimento (III,25) che il **muscolo temporale**, che "sta appunto sulla zona della tempia", è piuttosto "**superficiale** e "**facilmente viene coinvolto in fatti di tipo contusivo locale**".

Ora, "**fatti di tipo contusivo locale**" non connotati da particolare violenza e quindi tali da non lasciare segni visibili sulla cute, ben possono essersene verificati durante gli accadimenti oggetto del processo, **a prescindere dalla condotta degli imputati o a prescindere da una loro condotta volontaria**, come si vedrà trattando la complessa ricostruzione del fatto: si pensi alle concitate fasi del tentativo di ammanettamento, dell'appoggio sulla volante, della caduta a terra e financo al "giramento" del Ferrulli da prono a supino e poi sul fianco e quindi di nuovo supino.

Si deve poi ricordare che il c.t. degli imputati, R. E., ha osservato che (v. relazione, 4): "tale lesione, per sede ed entità, è ben compatibile con un contatto non violento con una superficie rigida o semirigida, ampia, avvenuto entro le due-tre ore circa precedenti (e, al riguardo, si evidenzia come le caratteristiche morfologiche dell'infiltrato emorragico in discorso non si modificano apprezzabilmente, *de visu*, entro poche ore dalla sua produzione)".

* * *

Non si può peraltro nemmeno escludere – va detto per completezza – che l'emorragia nel cuoio cappelluto e nella *galea capitis* sia stata originata o quanto meno favorita da fattori interni.

Lo stesso c.t. F. Vi., nell'esaminare la relativa fotografia (v. prod. ud. 2.5.13) ha dato atto (IX,7) della presenza di numerose "**piccolissime punteggiature sparse che si vedono nel cranio**, nel cuoio capelluto e nella *galea capitis* e che sono riferibili a **lesioni petecchiali**: sono delle piccole petecchie, **cioè delle emorragie**, che si sono formate a seguito della rottura di micro-capillari".

Il c.t. ha indicato il meccanismo patogenetico "più probabile per questa formazione" in un meccanismo di ipossia prolungato, cioè di mancanza di ossigeno prolungato (sull'ipotizzato fenomeno anossico v. par. 6.3).

Ora, a prescindere da ogni considerazione riguardante l'ipossia prospettata dal c.t., quello che preme qui evidenziare è che lo stesso c.t. ha dato atto della presenza di un **diffuso fenomeno emorragico** (ben oltre l'emorragia di cm 7x4 oggetto di esame), avente diversa estensione ed entità, nonché diversi punti di emersione, fenomeno privo anch'esso di corrispondenti lesività esternamente rilevabili e, per ammissione dello stesso c.t., **non riconducibile a fenomeni contusivi**.

Ciò rende ragionevole l'ipotesi che anche il fenomeno emorragico più esteso (quello di cm 7x4) sia riconducibile a fattori causali diversi da fenomeni contusivi: un approfondimento sul punto appare tuttavia superfluo, già a fronte delle considerazioni sopra esposte in ordine all'esclusione di ripetuti colpi con un corpo contundente quale fattore causale del fenomeno in esame.

6.2. La causa della morte di Michele Ferrulli.

Con riferimento al profilo eziologico, l'impostazione che è alla base della contestazione trova il proprio fondamento nelle due concordanti consulenze disposte dal PM.

Nella sua esaustiva relazione, il c.t. del PM **G. A.**, dopo avere osservato che le lesioni rilevate in sede autoptica sono state di per sé irrilevanti nel determinismo causale dell'evento morte, ha osservato che la causa della morte di Michele Ferrulli **va ricercata nel distretto cardio-circolatorio** ed in proposito egli ha evidenziato una serie di dati (v. relazione, 40s: peso eccessivo del cuore; ipertrofia del ventricolo sinistro; ipertrofia cardiaca globale; dissociazione delle fibre muscolari; infiltrati linfoidi; nel cervello edema con stasi ematica generalizzata e microtravasi ematici perivascolari; microemorragie da contusioni di entità ridotta; edema polmonare), la cui valutazione complessiva (relazione, 42) "permette di ricostruire il meccanismo patogenetico del decesso a partire da una **acuta perdita della funzione contrattile del ventricolo sinistro**, che ha innescato un quadro di **sofferenza ipossico-ischemica**

generalizzata, di cui l'edema cerebrale e polmonare, oltre che il quadro di stasi ematica polidistrettuale, sono i corrispettivi morfologici".

Ha poi osservato il c.t. G. A., introducendo la valutazione dei dati circostanziali, che (relazione, 43):

dai dati disponibili emerge "una **fase concitata** e caratterizzata dall'intervento di più soggetti con finalità di immobilizzare il Ferrulli che avrebbe posto in atto una resistenza attiva";

ricorreva una "condizione patologica quale l'ipertensione arteriosa" riferita dai familiari, ma documentata dall'**esame elettrocardiografico da sforzo** del **08.02.2011**, che fu **interrotto** per l'eccessivo incremento della pressione arteriosa durante il test, confermata nell'ipertrofia diffusa del ventricolo sinistro, tipica risposta del miocardio al sovraccarico funzionale asistolico;

"è nozione cardiologica consolidata che l'**ipertensione arteriosa** è condizione patologica che si associa ad un marcato aumento del rischio di eventi cardiaci maggiori, ad esordio improvviso ed inatteso, in particolare derivanti dall'innescio di fenomeni aritmici maligni, che possono comparire anche in assenza di patologia coronarica (...);

"da un punto di vista **epidemiologico** ulteriori fattori di rischio per l'evento cardiaco improvviso sono costituiti in primo luogo dall'**ipertensione arteriosa** e dall'**ipertrofia ventricolare**, quindi dall'obesità e dal consumo di alcool, oltre che dall'abitudine al fumo di sigaretta e dall'età tra 45 e 75 anni": Michele Ferrulli pesava 147 kg, per una statura di 178 cm, con indice di massa corporea di 46,4, ed era dunque un "soggetto gravemente obeso";

"inoltre, fattori di **attivazione adrenergica** intensa costituiscono un fattore di rischio per l'innescio di un evento cardiaco acuto, dall'**effetto amplificato** in presenza di **altri fattori**, in primo luogo dell'**ipertensione arteriosa** e dell'**ipertrofia ventricolare**. Ci si riferisce a situazioni di stress emotivo (condensate nella formula *fight fright flight* ovvero combattimento, paura e fuga), che attivano una risposta neuro-endocrina sfociante nella liberazione di adrenalina e noradrenalina, che a loro volta mettono l'organismo in condizioni di affrontare le condizioni di pericolo esterno e determinano, tra gli altri effetti, anche un innalzamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca";

"Si tratta di condizioni essenzialmente **funzionali** e per questo stesso motivo non ricostruibili tramite indagini morfologiche, di modo che in questo specifico contesto possono essere unicamente ipotizzate, anche se si dispone di elementi anamnestici (ipertensione arteriosa) e anatomo-patologici (ipertrofia

ventricolare sinistra) che le rendono fondamentalmente prospettabili nella vicenda in discussione. Infatti la fase **concitata di immobilizzazione** del Ferrulli è evenienza genericamente idonea a innescare una **reazione da stress** come sopra indicata, a cui si può attribuire un **ruolo scatenante dell'evento cardiaco avverso**, in presenza di un **substrato anatomico e funzionale favorevole**".

Illuminante è dunque, per una semplificazione dell'esposizione delle conclusioni del c.t. G., il riferimento all'esame da sforzo effettuato da Michele Ferrulli il **08.02.2011**. A causa della reazione da stress dovuta alla situazione concitata dell'ammannettamento, il Ferrulli venne a trovarsi in una condizione del tutto analoga a quella in cui si trovò in occasione di tale esame, con una sola, fondamentale, differenza: mentre l'esame venne interrotto, perché ci si avvide che l'ipertensione raggiungeva livelli pericolosi, questo non accadde ovviamente in occasione del suo arresto; venne così superata la soglia critica, con conseguente cedimento meccanico del ventricolo sinistro, per l'elevatissimo sovraccarico sistolico.

Nel ribadire le conclusioni già esposte nella relazione circa l'individuazione delle cause della morte in un arresto cardiaco, causato da un attacco ipertensivo, avente come fattore concausale l'ipertrofia del ventricolo sinistro (III,68s), il c.t. G. A. ha precisato che si è trattato di un processo patologico **velocissimo**, nell'ordine delle **diecine di secondi** (III,73,74).

* * *

Le conclusioni raggiunte dal c.t. G. A. sono state integralmente confermate dal c.t. del PM **G. T.**, richiesto di un accertamento su "causa e meccanismi che hanno cagionato la morte di Michele Ferrulli".

Il c.t. G. T. nella relazione scritta ha così formulato le sue conclusioni, poi riprese dal PM nella formulazione del **capo di imputazione** (relazione, 8): "la causa della morte è stato un **violento attacco ipertensivo**, verosimilmente precipitato dallo **stress emotivo del contenimento**, dall'**eccitazione da intossicazione alcolica** e dalle **percosse**, con tempesta emotiva e iperattivazione adrenergica ed è documentato dalle microlesioni vascolari e parenchimali recentissime dell'encefalo con rexi e necrosi colliquativa perivascolare, microemorragie, edema cerebrale, ascrivibili ad encefalopatia acuta ipertensiva; l'elevatissimo sovraccarico sistolico da attacco ipertensivo, che il cuore del Ferrulli si è trovato improvvisamente a sostenere, spiega il cedimento acuto del ventricolo sinistro"; "il meccanismo di morte è stato meccanismo per insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro con edema polmonare acuto".

Tali conclusioni sono state confermate in dibattimento (III,94s) dal c.t. G. T. che ha tra l'altro ribadito (III,98): "La causa di morte è stata sicuramente, a mio avviso, e lì parla da solo l'encefalo, un **attacco ipertensivo violento** che lui ha avuto durante questa fase. Questa è stata la causa. Ovviamente a scatenare l'ipertensione è stata la situazione in cui si è venuto a creare. Il meccanismo è stato un **cedimento del ventricolo sinistro**, già affetto da cardiopatia ipertensiva, per l'eccesso di pressione arteriosa, quindi è come dire che affrontava un sesto grado superiore l'uscita di sangue dal cuore, si è stagnata nel polmone e ha dato un **edema polmonare acuto** e quindi è scompenso acuto del ventricolo sinistro. Quindi non una morte elettrica, ma una morte meccanica".

* * *

Il c.t. G. A. - nella relazione scritta ed in dibattimento - ed il c.t. G. T. - nella relazione scritta - hanno dunque prospettato un meccanismo causale complesso, basato su una pluralità di fattori causali (basti solo pensare all'ipertensione dalla quale era affetto Michele Ferrulli, costituente un fattore concausale antecedente rispetto ai fattori scatenanti l'attacco ipertensivo acuto verificatosi in occasione del fatto): tra essi non hanno però assolutamente incluso **fenomeni ipossici**, i quali sono stati invece "introdotti" per la prima volta in dibattimento **dal solo c.t. G. T.**, secondo un'impostazione che sarebbe stata poi esposta più ampiamente dal c.t. F. Vi. (sul punto v. ampiamente par. 6.3).

Va ancora evidenziato che è rilevabile una significativa **differenza** tra i due elaborati dei cc.tt. del PM, che evidenzia un diverso grado di cautela e di rigore nella valutazione del dato circostanziale: diversamente dal c.t. G. A., il c.t. G. T. (come il c.t. F. Vi.: v. par. 6.1) ha infatti dato per scontato che Michele Ferrulli sia stato ripetutamente colpito con un **manganello** ("una video registrazione, effettuata da un testimone, mostra che Ferrulli viene colpito ripetutamente con un manganello"), il che tuttavia, come si è già detto e come si dimostrerà più ampiamente in seguito, non risponde al vero (v. par. 7.9.5.3).

* * *

Anche il c.t. di p.c. F. Vi. ha individuato la causa della morte di Michele Ferrulli in un violento attacco ipertensivo, con eccessivo sovraccarico ventricolare sinistro e conseguente *defaillance* della pompa miocardica, attacco ipertensivo determinato da uno stress emotivo (v. ampiamente relazione, 24 s; dep.: IX,14s).

Negli stessi termini il c.t. **R. E.** (relazione, 6; XIII,35s), che ha condiviso l'individuazione della causa ultima del decesso del Ferrulli in un cedimento meccanico del cuore come spiegato dai cc.tt. del PM.

6.3. Il problema dell'ipossia.

Sempre in tema di nesso eziologico, è necessario fare a questo punto una breve parentesi, sulla prospettazione di **fattori ipossici concausali dell'evento morte**, introdotta in modo più organico in dibattimento dal c.t. della p.c. F. Vi..

Si è già detto (v par. 2.1) che una tale prospettazione (forse spiegabile con l'acquisita consapevolezza della debolezza della prospettiva accusatoria a fronte della mancanza di significative lesività esterne, radicalmente contrastante con l'ipotesi del "pestaggio" gratuito), non solo è completamente **estranea alla contestazione**, ma è estranea anche **alla struttura del fatto tipico dell'omicidio preterintenzionale**.

Se ne accennerà comunque qui per completezza di esposizione, al fine di dimostrarne l'infondatezza in punto di fatto.

Nella relazione depositata in udienza, a conclusione della propria deposizione, il c.t. **F. Vi.** ha così introdotto la **componente posizionale** tra i **fattori concausali** dell'evento morte (relazione, 37s):

"Appare decisivo il **rilievo causale** che, in misura parimenti **concorrente** all'evento stressogeno cardiovascolare, deve attribuirsi alla componente asfittica di tipo "traumatico" secondaria all'immobilizzazione coatta cui veniva sottoposto il Ferrulli Michele, obbligato nella posizione prona, **i polsi serrati dalle manette, sovrastato dal peso corporeo dell'agente**, nel tentativo di contenere ogni eventuale resistenza all'arresto.

Il rilievo microscopico di emorragiole perivasali 'ad anello', frequente per lo più in sede encefalica, **ancorché aspecifico**, **suggerisce un possibile meccanismo asfittico alla base dell'*exitus* del Ferrulli, sulla scorta del dato circostanziale e video-documentale** che riproduce fedelmente le fasi dell'arresto e ne circostanzia l'*exitus* al termine della concitata fase di immobilizzazione al suolo".

Si tratta della nota asfissia "traumatica" o "compressiva" (*compressional*) oggetto, a detta del c.t., di gran copia di contributi scientifici e ampie casistiche anche giurisprudenziali "accomunate dall'**applicazione prolungata, nella fase dell'arresto, del peso corporeo di agenti addetti all'ordine pubblico, sulla schiena dell'oppositore, riverso al suolo in posizione prona, ammanettato**".

E ancora (relazione, 40): "Con il termine asfissia traumatica da compressione (*compressional*) si intendono infatti tutte quelle evenienze asfittiche che si verificano allorquando una **compressione sul torace o sulla schiena di una persona con le ginocchia o sedendosi sopra** nel tentativo di immobilizzarla o dopo che questa sia stata immobilizzata. E' stato osservato infatti che in caso di immobilizzazione in posizione prona si registra una sensibile riduzione della funzione polmonare ed in particolare della capacità vitale forzata e del volume espiratorio forzato".

Il c.t. F. Vi. ha illustrato in dibattimento le argomentazioni svolte nella relazione scritta (IX,17s).

Non appare necessario addentrarsi nella trattazione negli elementi rilevati in sede autoptica che secondo il c.t. F. Vi. dimostrerebbero l'indicato fenomeno ipossico, elementi peraltro confutati dal c.t. G. A. (III,43) e dal c.t. R. E. (relazione, 7s; XIII,46s). E' infatti sufficiente rilevare che la teoria prospetta, della quale viene fatta applicazione, si fonda su presupposti che non ricorrono nel caso di specie.

Il fenomeno stressogeno del quale parla il c.t. F. Vi. postula infatti (v. sopra): a) che la persona abbia "**i polsi serrati dalle manette**"; b) che vi sia "**l'applicazione prolungata del peso corporeo di agenti sulla schiena dell'oppositore**, riverso al suolo in posizione prona, ammanettato".

Quanto al **presupposto sub a)**, l'affermazione "i polsi serrati dalle manette" appare genericamente riferibile all'uso di un unico paio di manette: ciò non è pertinente rispetto al caso di specie, in cui come si vedrà, furono usate più manette unite "a catena", con evidente maggiore distanza tra i polsi (sul punto v. par. 7.9.2; 7.9.7).

Si consideri poi la **durata assai breve** dell'ammanettamento (sul punto v. ampiamente par. 7.9.2; 7.11.3): anche formulando l'ipotesi più rigorosa (che cioè Ferrulli sia stato liberato dalle manette non già prima di essere girato supino per la prima volta, ma nel momento in cui fu messo sul fianco dopo essere stato messo supino), è comunque pacifico che egli rimase ammanettato per un tempo assai breve, circa **un minuto e mezzo**, poiché a **22:12:43** (22:10:11) si concluse l'ammanettamento ed a **22:14:14** (22:11:42) il Ferrulli fu messo sul fianco destro, dopo che a **22:14:03** (22:11:30) era già stato girato e messo supino.

Quanto al **presupposto sub b)** lo stesso **non ricorre nel caso di specie**, perché come si vedrà (v. par. 7.9.7; 7.11.1; 7.11.2) è un dato pacifico che nessuno degli imputati compresse con il proprio corpo, né in tutto né in parte la schiena di Ferrulli, né prima né dopo l'ammanettamento.

Dei presupposti sui quali si fonda l'applicazione della teoria prospettata dal c.t. F. Vi. non vi è dunque traccia nel caso di specie e già questo ne dimostra quanto meno l'**inconferenza** rispetto al presente processo.

Ma non basta. Tale teoria attribuisce efficacia causale in termini di ipossia all'ammanettamento (nelle condizioni indicate, come detto comunque inesistenti nel caso di specie), protratto per un lasso di tempo significativo, come si desume dal riferimento alla "**applicazione prolungata del peso corporeo**" sulla persona prona ammanettata.

Orbene nel caso in esame, non solo, come detto, non vi fu alcuna applicazione di peso su Ferrulli, ma tra l'ammanettamento e la perdita dei sensi (e quindi il cedimento del cuore) intercorse un **brevissimo lasso di tempo** che fu, a tutto concedere, non superiore a poco più di un minuto (v. par. 7.11.1 e 7.11.2): infatti a **22:12:43** (22:10:11) si conclude l'ammanettamento ed a **22:13:51** (22:11:18) Ferrulli è sicuramente **già svenuto**, perché questo è il momento in cui la farmacista, dopo essersi avvicinata al luogo in cui si trovava Ferrulli, se ne allontana e ciò accade, come da lei stessa riferito, quando Ferrulli aveva già perso i sensi; l'**arresto cardiaco** si colloca dunque tra i due indicati dati temporali ed avviene addirittura quando **Ferrulli è ancora ammanettato**.

Nel caso di specie il profilo temporale degli accadimenti è dunque incompatibile con la teoria prospettata dal c.t. F. Vi. e già di per sé ne dimostra la non pertinenza.

Breve: la compressione sul corpo di Ferrulli non vi è stata; l'ammanettamento è stato fatto con più manette; tale condizione di coazione del Ferrulli è durata meno di due minuti; l'attacco ipertensivo ha comportato il cedimento del cuore nel giro di pochi secondi e ciò è avvenuto poco dopo l'ammanettamento. Per la pretesa componente asfittica nel determinismo causale non resta dunque alcuno spazio.

Ancora una volta si è di fronte ad una metodologia che dà per esistenti presupposti di fatto in realtà inesistenti e per contro non tiene conto di presupposti che sono invece sussistenti.

* *

Se poi si passa alla valutazione della **validità scientifica** della teoria sulla quale si fondano le considerazioni svolte dal c.t. F. Vi. si può ben dire che in dibattimento ne è stata dimostrata la **totale inconsistenza**, tanto che nel caso di specie non è nemmeno necessario impegnarsi nelle complesse verifiche imposte dai criteri dettati dal S.C. per saggiare l'utilizzabilità di una legge

scientifica (v. la nota sentenza Cass. IV, 17/09/2010, n. 43786/2010 Cozzini Rv. 248943, in tema di accertamento causale nel caso di morte conseguente a patologie collegate all'esposizione a polveri di amianto).

Quale fonte della propria teorizzazione il c.t. F. Vi. ha citato (v. relazione, 41s) uno studio di Parkes J., "condotto su soggetti immobilizzati in posizione prona con compressione del dorso che mostrano una riduzione della capacità vitale forzata e del volume respiratorio pari al 23,8 % e 27,4 % rispettivamente", studio pubblicato sulla rivista *Medicine, Science and the Law*.

Secondo il c.t. F. Vi., proprio "traslando" le nozioni contenute in tale studio al caso di specie "appare di piana evidenza che lo stress emotivo secondario alle violente e concitate fasi dell'arresto, nonché il fattore ipossico posizionale cui il Ferrulli fu prolungatamente passivamente soggetto, rivestono assoluto valore causale nel determinismo dell'*exitus* del Ferrulli stesso" (sullo studio di Parkes v. anche la deposizione del c.t. F. Vi.: IX,19s).

Della non pertinenza al caso di specie degli assunti contenuti in tale studio si è già detto.

Quanto al valore scientifico della rivista citata, in sede di controesame il c.t. ha testualmente ammesso, con riferimento alla rivista scientifica *Medicine, Science and the Law*, che (IX,39) "Il limite maggiore è che è una **rivista di basso livello**, nel senso che è una rivista internazionale, ma **di quelle meno autorevoli**".

Quanto poi alla valore scientifico dello specifico studio citato, con riferimento al fatto che l'esperimento esposto nel lavoro di Parkes era stato eseguito solo su 25 soggetti, il c.t. F. Vi. ha dichiarato (IX,39):

"F. Vi. - (...) sono lavori di numero per adesso limitato: sono 25 soggetti e lei, ma credo tutti sappiamo bene che il valore epidemiologico di una ricerca ha anche la forza statistica. Ecco, questi sono i limiti della ricerca. Diciamo le poste attive e le poste passive. Ho detto le poste passive, ma le poste attive di questa ricerca sono che finalmente con un boccaglio in bocca si dimostra che questi soggetti possono avere una progressiva insufficienza respiratoria.

avv. Pellicciotta - Questi 25 soggetti?

F. Vi. - Non tutti, ovviamente.

avv. Pellicciotta - Neanche tutti dei 25?

F. Vi. - Una parte di questi 25".

Sembra dunque di capire che si è accertato che un soggetto prono, con le mani ammanettate dietro la schiena, con una compressione sul dorso per un

rilevante lasso di tempo costituita dal peso delle persone che lo stanno immobilizzando, in una certa percentuale di casi ha difficoltà respiratore: già in base all'esperienza comune non sembra che questa sia una scoperta rivoluzionaria.

Condivisibile appare dunque l'osservazione del c.t. R. E. che ha parlato di "**pochezza**" della letteratura citata dal c.t. F. Vi. (v. relazione, 12s) e che in dibattito (confermando quanto già esposto nella relazione scritta) ha dichiarato (XIII,54,55):

" Credo che valga la pena da parte mia di commentare anche una citazione di letteratura fatta dal Professor F. Vi. a sostegno del valore concausale di questa ipotizzata immobilizzazione del mantice toracico come fattore concausale nel determinismo del decesso.

Si tratta di uno studio, richiamato a pagina 42 della sua consulenza e a pagina 19 e 20 della trascrizione, eseguito attraverso prove sperimentali su 25 persone, quindi non solo studio sperimentale, ma anche su un numero molto limitato di casi. E sono queste caratteristiche di casistica molto limitata che, mi sia consentito dire, avrebbero impedito ad uno studio di questo tipo di poter accedere a riviste internazionali qualificate e tanto meno di essere consegnato su di una trattatistica medico - legale.

Mai uno studio del genere avrebbe potuto andare sul JAMA, il Journal American Medical Association, mai avrebbe potuto accedere al New England Journal, mai avrebbe potuto accedere ad una rivista importante. Su 25 casi in ogni caso, entrando nel merito, solo il 23,8% ha dato esito positivo, cioè 6 casi su 25 e quindi già questo a dire che... non capisco come si possa portare una casistica con questi risultati a sostegno di un meccanismo asfittico.

Questo studio evidenzia che in 6 casi su 25 vi è stata una riduzione di volume totale di aria espulsa in una espirazione forzata. Hanno preso 25 persone, le hanno messe in posizione prona avendo a cavalcioni una persona, tipica posizione, e hanno collegato un boccaglio a questa persona e li hanno invitati, questi esaminati, ed emettere con forza, dopo una inspirazione a polmoni pieni, ad emettere con forza tutta l'aria che possono rapidamente per misurare se questo valore di volume di aria forzata espulsa con una espirazione è al di sotto dei valori normali oppure non al di sotto dei valori normali e, ripeto, soltanto in 6 casi su 25 questo ha dato esito positivo.

Ma tutto questo, fra l'altro, non significa affatto che queste persone possono aver avuto anche una diminuzione di pressione parziale di ossigeno negli alveoli, perché negli alveoli polmonari entra aria ad una pressione di 100 millimetri di mercurio, che è la pressione che c'è anche

nell'aria ambiente che respiriamo, ma è sufficiente che questa pressione non scenda al di sotto dei 60 millimetri di mercurio, perché se soltanto arriva a 60 o poco più l'ossigenazione dell'emoglobina del sangue è normale per una tipica curva che si studia in fisiologia umana insomma.

Questo soltanto a sottolineare come, a mio avviso, questo studio non deponga minimamente a favore di un meccanismo asfittico (...).

* * *

Ma non basta: anche sotto il profilo dell'applicazione delle **categorie strettamente giuridiche** la prospettazione del c.t. F. Vi. già in sé (e quindi a prescindere dalla pur dimostrata sua infondatezza in punto di fatto ed in punto di validità scientifica) non può certo ritenersi probante di un apporto causale rilevante ex art. 40 c.p.

Il c.t. F. Vi. ha affermato innanzitutto che il prospettato fenomeno ipossico dovuto al dato posizionale va considerato sul piano delle **concause concomitanti** dell'evento, ma ha dovuto riconoscere che è impossibile quantificare l'entità di tale apporto causale e che comunque il "**fattore preminente**", il "**fattore scatenante**", è stato lo sbalzo pressorio (IX,46s).

L'efficacia concausale del preteso fattore ipossico è dunque in pratica confinata nel campo delle ipotesi astratte, perché di essa non è stata fornita alcuna specificazione concreta, nemmeno in termini di agevolazione dell'evento, a fronte del "**fattore preminente e scatenante**" costituito dallo sbalzo pressorio.

Inoltre, secondo il c.t. F. Vi., si sarebbe trattato di un'**ipossia** e **non di un'asfissia** e quanto a quest'ultimo fenomeno egli ha osservato: "in generale i meccanismi asfittici necessitano di **pochi minuti**, cioè si va da una base di due - tre minuti ad una base di sette - otto minuti, dipende ovviamente dal mezzo asfissiante, dal meccanismo asfissiogeno" (IX,49).

L'ipossia - ha ancora affermato il c.t. - può essere anche tollerata (è il caso del fumatore), ma nel caso di specie vi è un'ipossia instaurata acutamente, "quindi va subito in **ipossia** e poi l'ipossia sfocia in quella **anossia** e quindi **asfissia**" (IX,50): si può dire che "**nel giro di due - tre minuti** il Ferrulli poteva andare in una condizione di insufficienza respiratoria grave" (IX,50), **ma una volta "girato" o di fianco o di schiena il problema dell'anossia instaurata acutamente era risolto** (IX,58).

Ora, ferma restando l'infondatezza in punto di fatto delle prospettate cause del fenomeno ipossico (peso del corpo dei poliziotti sulla schiena di Ferrulli, ecc.) è sufficiente rapportare le esposte considerazioni del c.t. ai **dati temporali**

già sopra esposti, per riconoscere che proprio a fronte di tali dati non può dirsi provata, nemmeno nella prospettiva del c.t., l'efficacia concausale della (asserita) **ipossia**, tanto più se si considera che nel caso di specie solo di ipossia si sarebbe trattato e **non di asfissia** (e solo a quest'ultima il c.t. ha fatto invece riferimento per la quantificazione dei tempi necessari al verificarsi dell'evento morte).

Come infatti già sopra evidenziato: a **22:12:43** (22:10:11) si conclude l'**ammanettamento**; a **22:14:03** (22:11:30) Ferrulli viene "**girato**" e messo supino (e in questo momento **già si è verificato l'arresto cardiaco**, perché dal filmato F821 risulta che subito dopo avere messo Ferrulli supino i poliziotti iniziano a dargli dei **buffetti** sul volto per rianimarlo: v. par. 7.11.3); a **22:14:14** (22:11:42) il Ferrulli viene posto sul fianco destro (ed i poliziotti continuano a dargli buffetti sulla faccia: v. par. 7.11.3).

Se dunque, come affermato dal c.t., "nel giro di due - tre minuti il Ferrulli poteva andare in una condizione di insufficienza respiratoria grave", si deve concludere che non si verificò nemmeno tale condizione, posto che in poco più di un minuto Ferrulli venne messo supino (e ormai era intervenuto l'arresto cardiaco) e poi subito dopo su un fianco, cioè in quelle posizioni idonee a risolvere ogni problema di ipossia, secondo quanto affermato dallo stesso c.t. F. Vi..

* * *

Come già accennato, mentre nella relazione scritta il c.t. del PM G. T. non aveva fatto alcuna menzione a possibili fenomeni ipossici quali concausa dell'evento morte, in dibattimento egli ha prospettato tale tesi (poi sviluppata dal c.t. F. Vi.), affermando che "anche l'aspetto respiratorio ha probabilmente contribuito" (III,100) ed illustrando gli elementi a supporto dell'assunto, formulato peraltro in termini per lo più probabilistici.

Richiesto di spiegare in base a quali elementi egli fosse stato indotto a prospettare un tale profilo causale, del quale non vi era la benché minima menzione nella sua relazione scritta, il c.t. non ha indicato **alcun dato nuovo**, cioè acquisito successivamente a detta relazione, ma ha dichiarato (III,112s) di essere giunto a tale nuova indicazione, dopo avere riflettuto su dati già in suo possesso, quali ad es. le immagini dei preparati istologici cerebrali.

Del resto lo stesso c.t. F. Vi. nel formulare la sua ipotesi in ordine ad una componente ipossica la ha basata fondamentalmente su dati emergenti dagli accertamenti autoptici e dalla documentazione sanitaria: si veda ad esempio la sintesi fatta dal c.t. F. Vi. durante la sua deposizione (IX,27s), sintesi supportata

dalla lettura, da parte del difensore di p.c., di ampi stralci della relazione del c.t. G. A., relazione che ovviamente era a disposizione anche del c.t. G. T..

Ora, se si dà credito alle giustificazioni addotte in dibattimento dal c.t. G. T. per giustificare il suo cambiamento di opinione, viene a cadere l'attendibilità dello stesso rispetto all'attività sfociata nella relazione scritta a suo tempo consegnata al PM, potendosi quanto meno prospettare che essa sia stata frutto di un lavoro superficiale, basato su una lettura inadeguata degli atti.

Se invece non si ritiene convincente (e tale effettivamente non è) la giustificazione addotta per spiegare un così significativo cambiamento nelle conclusioni sul profilo eziologico del fatto in contestazione, l'attendibilità del c.t. appare del pari non meno compromessa.

Tutto ciò non ha tuttavia conseguenze negative nel presente processo, disponendosi dell'esauritiva relazione del c.t. G. A., che in dibattimento non solo l'ha illustrata e confermata, ma ha anche convincentemente spiegato (III, 43s) perché a suo parere non sussistano nel caso di specie elementi sintomatici di un fenomeno ipossico, sulla base dei dati che da sempre sono stati a disposizione dei cc.tt.

7.1. La ricostruzione del fatto. Generalità.

E' possibile passare ora alla ricostruzione del fatto, prendendo come base il file con la sincronizzazione predisposta dal perito **Ma. F.** (file: "E. - Sincronizzazione").

Nell'esposizione verrà indicato l'orario del filmato FF (quello sovrainpresso in detto filmato) e tra parentesi l'orario della c.o. (quello riportato al centro nel file con la sincronizzazione: v. dep. Ma. F.: XIV,89): il primo è **avanzato di 2 min. e 33 sec.** rispetto al secondo (v. par. 4.3.1).

Il filmato FF è stato anche proiettato in aula e si è dato atto a verbale dei molti punti in cui non vi è contrasto tra le parti circa l'interpretazione delle immagini (v. IV,240s e V,6s): nella presente esposizione verranno riassunte le immagini del filmato senza ulteriori specificazioni in mancanza di contrasto tra le parti.

* * *

In ordine alle persone ritratte nei filmati è possibile porre alcuni punti fermi, non oggetto di contestazione.

Nei filmati **Michele Ferrulli** è chiaramente identificabile come la persona più robusta che indossa una camicia bianca a mezze maniche: si distingue dai due cittadini romeni per la sua corporatura massiccia, al limite dell'obesità.

I due **cittadini romeni** sono: **N. E.**, che nei video è identificabile nell'individuo che indossa **pantaloni bianchi corti**, sotto il ginocchio, ed una maglia scura (v. anche dep. N. E.: VI,93,121); **N. M.**, il proprietario del furgone Ducato parcheggiato davanti al 'bar dei cinesi', che nei filmati è identificabile nell'individuo che indossa **pantaloni bianchi lunghi**, una maglia scura ed un cappellino bianco (v. dep. N. M.: VIII,113,118,145). Il N. M. è l'individuo che nel filmato F820 si vede venire portato nella volante Mecenate, passando davanti al punto in cui si trova Michele Ferrulli a terra, circondato dai poliziotti.

L'uomo e la donna che all'inizio del filmato si vedono in primo piano uscire sul marciapiede e poi muoversi sia sul marciapiede sia sul controviale sono **F. G.** e **C. An.**, gestori della "Farmacia del Mercato", della quale si vede la porta con la serranda in primo piano sulla destra.

Quanto agli **imputati**, ognuno di essi, visionando i filmati nel corso dell'esame, ha indicato la propria persona: tale indicazione si accorda con gli altri dati acquisiti al processo (gli equipaggi delle volanti che giungono sul posto; le comunicazioni con la c.o., ecc.), onde, stante anche la mancanza di contestazioni sul punto, per un'evidente esigenza di semplificazione nell'illustrazione delle immagini dei filmati, **verrà data come pacifica l'identificazione dei poliziotti** secondo l'indicazione fornita dagli imputati.

* * *

Anche in ordine alle **volanti** della polizia intervenute sul posto, è possibile porre alcuni punti fermi, non oggetto di contestazione tra le parti.

Sul posto giungono infatti varie volanti, secondo il seguente **ordine di arrivo**, ricavabile non solo dalle dichiarazioni degli imputati e dei testimoni, ma anche dalle registrazioni dalle comunicazioni con la c.o. del 113:

Mecenate bis, con a bordo gli imputati **E.** (capo equipaggio) e **L.** (autista): è la prima volante che arriva sul posto e viene parcheggiata in v. Varsavia, a fianco del marciapiede della carreggiata principale, sul lato del controviale (v. dep. S. P.: V,178; dep. Ca. An.: V,111,113,130,152,153);

Mecenate, con a bordo gli imputati **P.** (capo equipaggio) e **C.** (autista): è la seconda volante che interviene; proviene da v. del Turchino e si ferma davanti al furgone Ducato (v. dep. Ca. An.: V,111,130,152,153); su questa volante verranno poi fatti salire i due romeni per essere portati in Questura; la volante

verrà successivamente spostata sulla carreggiata principale di v. Varsavia, per lasciare il posto all'ambulanza;

Monforte bis, con a bordo l'ass. **C. E.** e l'autista: è la terza volante che arriva sul posto (v. dep. C. E. IV,59,62; dep. Ca. An.: V,153) e viene parcheggiata sulla carreggiata principale della v. Varsavia, dietro alla volante Mecenate bis; la si vede all'inizio del filmato F821, con i lampeggianti accesi, subito dopo essere arrivata;

Romana, con a bordo l'ass. **F. M.** e l'ag. **T.** (v. dep. F. M.: XII,15s): è la quarta volante intervenuta sul posto; nella seconda parte del filmato FA se ne sente la sirena che sopraggiunge e poi la si vede arrivare; non la si vede nel filmato F821, perché al momento dell'arrivo della volante tale filmato è ormai finito;

Tevere 1: è la quinta volante che giunge sul posto e non viene ripresa in alcun filmato; a bordo vi è l'isp. **S. P.**, il coordinatore del primo turno delle volanti, che opera stando sulla volante e (come gli equipaggi di tutte le volanti) è in grado di sentire tutte le comunicazioni radio delle volanti (dep. Ca. An.: V,126,155; dep. S. P.: V,181,185).

Le volanti erano coordinate tramite la c.o. dall'isp. capo **C. F.** (dep. Ca. An.: V,156).

* * *

Prima di passare all'esame analitico del fatto, è opportuno ricordare che in esso sono individuabili **quattro fasi** fondamentali, che vanno colte nella loro connessione funzionale, per poter valutare il significato complessivo del fatto stesso:

a) il **comportamento di Michele Ferrulli** nei confronti di E. e L. giunti sul posto per un semplice controllo, comportamento tutt'altro che collaborativo;

b) l'**ammanettamento di Michele Ferrulli** da parte degli imputati, realizzato con **modalità** che in parte costituiscono l'oggetto della contestazione;

c) la **comunicazione** alla c.o. della cessazione della situazione di allarme, avvenuta immediatamente dopo il completamento dell'ammanettamento;

d) il **malore** accusato da Michele Ferrulli subito dopo l'ammanettamento ed il comportamento tenuto dagli imputati in tale occasione.

7.2. Michele Ferrulli, N. E., N. M. nel 'bar dei cinesi' e poi sul marciapiede; la chiamata al 113.

E' circostanza pacifica che prima del fatto Michele Ferrulli aveva consumato **più birre in bottiglie da 66 cc** presso il '**bar dei cinesi**', assieme ai due cittadini romeni, N. E. e N. M..

Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni dei due romeni (v. dep. N. E., VI,85; dep. N. M.: VIII,97,98), ma anche dal filmato FB che ritrae il Ferrulli ed i due romeni mentre consumano varie birre all'interno dell'esercizio pubblico (v. dep. T. A.: IV,205s; v. l'album "Fermo immagini bar 'La M.", prod. ud. 08.05.2013).

La consumazione di birre era poi continuata sul marciapiede davanti al bar, dove i tre si erano spostati portando con sé le bottiglie e dove avevano iniziato ad ascoltare musica ad alto volume e a ballare (v. s.i. N. M. in data 01.07.2011 h. 13:10; v. dep. N. E.: VI,85).

A causa della consumazione delle bevande alcoliche, i tre si erano trovati in uno stato quanto meno di **accentuata eccitazione**.

Ciò è stato ammesso dai due cittadini romeni (v. dep. N. E.: VI,85,130; dep. N. M.: VIII,99) e risulta, quanto a Ferrulli, anche dagli esiti degli accertamenti tossicologici: la concentrazione dell'alcool etilico nel sangue era di gr. 1,39/1.000; la sostanza era ancora presente in concentrazione consistente nel contenuto gastrico per gr. 20/1.000 e nell'urina per gr. 2/1000, elementi questi indicativi di un consumo recente; il Ferrulli versava dunque in uno stato di ebbrezza accentuata, comportante attenuazione dei freni inibitori ed euforia, non in uno stato di vera e propria ubriachezza (su questi dati v. dep. C. M.C.: IV,13s; relazione G. A., 21s).

* * *

Alle ore **21:57:18** (orario della c.o.) P. N. chiama la c.o. del 113 e chiede l'intervento della polizia, comunicando che sotto casa vi è un furgone bianco, vicino al quale alcune persone straniere, ubriache, fanno la pipì in strada, tengono alto il volume della musica, tanto che non si riesce a stare in casa: insomma danno fastidio (v. la trascrizione della comunicazione: relazione Ma. F., 17-19).

In dibattimento **P. V.** (V,47s) ed il nipote **P. N.** (V,70s), abitanti rispettivamente al terzo ed al quarto piano di v. V. 4, hanno spiegato che quella sera avevano chiesto l'intervento della polizia perché alcune ragazze, loro

inquiline abitanti al secondo piano, si erano lamentate dei rumori molesti provenienti dalla strada e delle persone che urinavano sulla strada.

Che in strada vi fosse musica ad alto volume, proveniente dallo stereo sul furgone è stato ammesso da N. E. (VI,85) ed emerge anche dalle dichiarazioni dei farmacisti (v. dep. F. G.: IV,185,195,196; dep. C. An.: IV,106).

7.3. Michele Ferrulli, N. E., N. M. sul marciapiede; l'invio della volante Mecenate bis. (22:00:00 - 22:07:48).

22:00:00 (21:57:28) - 22:07:48 (22:05:16)

In concomitanza con la chiamata del 113 da parte di P. N. e poco prima dell'arrivo di E. e L. (v. *postea*) la situazione risultante dal **filmato FF**, unico disponibile, è la seguente:

a fianco del marciapiede del controviale è parcheggiato il **furgone Ducato bianco di N. M.**; la telecamera inquadra il retro del furgone, che ha le **luci accese** e la portiera anteriore destra aperta; sul marciapiede si vedono dapprima **Michele Ferrulli** e **N. E.**, i quali bevono da bottiglie che prendono dal marciapiede dove sono appoggiate a fianco del muro;

nel frattempo sul controviale passa il **tram** in direzione di v. del Turchino e passano macchine nella stessa direzione;

successivamente - a **22:02:25** (21:59:52) - dal lato destro del furgone scende **N. M.**, che si unisce agli altri due sul marciapiede;

i tre cominciano a **ballare; bevono**; si passano bottiglie; N. M. rientra nel furgone e poi a **22:03:30** (22:00:57) esce dal furgone;

i tre sono di nuovo assieme e i **due romeni** ballano in coppia; ognuno ha in mano una bottiglia; poi Ferrulli balla in coppia con N. M. e durante il ballo - a **22:04:48** (22:02:15) - **Ferrulli lo solleva da terra cingendolo alla vita** con le braccia;

finiti i balli i tre restano assieme sul marciapiede con Ferrulli, appoggiato con la schiena al muro; N. M. entra ed esce dal furgone.

* * *

Dopo la segnalazione di P. N. la c.o. invia sul posto la volante **Mecenate bis** come risulta dalla seguente comunicazione:

22:04:55 (22:02:23) (relazione Ma. F., 20):

Operatore	- <i>La Mecenate bis ...</i>
Mecenate bis	- <i>"Ovidio"...</i>
Operatore	- <i>Via Varsavia... Varsavia al civico 4; "P." è il richiedente, segnala ... segnala delle persone straniere ... moleste, in strada ...</i>
Mecenate bis	- <i>Bene</i>
Operatore	- <i>Sono a bordo di un furgone di colore bianco. Vedi, se li trovi li controlli, altrimenti archivia</i>

Da notare che l'indicazione data dalla c.o. alla volante è di effettuare un **semplice controllo**, senza dispiegare particolari attività e senza effettuare ricerche per il caso in cui le persone segnalate non fossero state trovate ("**altrimenti archivia**").

7.4. L'arrivo degli imputati E. e L. sulla Mecenate bis (22:07:49 – 22:07:58).

22:07:49 (22:05:17) – **22:07:58** (22:05:25)

In questo lasso di tempo, dal **filmato FF**, unico disponibile, risulta che:

sul posto arrivano E. (capopattuglia) e L. (autista) della Mecenate bis, che hanno in precedenza parcheggiato la volante sulla carreggiata principale di v. Varsavia: sulla sinistra del filmato si vedono i piedi dei due poliziotti che camminano normalmente, senza correre; poi i due poliziotti compaiono sul marciapiede, il primo passando davanti al furgone bianco ed il secondo passando da dietro il furgone;

L., quando è sul marciapiede, fa il saluto militare con la mano destra e si porta vicino a Michele Ferrulli.

7.5.1. Il comportamento di Michele Ferrulli all'arrivo dei poliziotti e la prima richiesta di rinforzi (22:07:59 - 22:08:47).

22:07:59 (22:05:26) - **22:08:47** (22:06:15)

Con riferimento a questo lasso di tempo l'interpretazione del **filmato FF**, unico disponibile, nei suoi punti essenziali non è controversa tra le parti e può essere così sintetizzata:

a partire da **22:07:54** (22:05:22) L. sale sul marciapiede passando dietro il furgone e si dirige verso il Ferrulli, mentre E., per raggiungere il marciapiede, passa davanti al furgone: a quel punto Ferrulli, che è appoggiato con la schiena al muro, all'altezza del furgone, **alza e abbassa contemporaneamente per sei volte entrambe le braccia** protese in avanti;

N. M. esce dal furgone, ma subito dopo vi rientra e ne **spegne le luci**, quindi scende e chiude la porta del furgone; ora sul marciapiede vi sono i due poliziotti, i due romeni e Ferrulli che è sempre appoggiato con la schiena al muro;

a partire da **22:08:19** (22:05:46) **Ferrulli** fa il "**gesto dell'ombrello**" con entrambe le braccia e poi si dirige verso il cestino - posto sul marciapiede in posizione arretrata rispetto al furgone - passando sul marciapiede **tra L. ed il furgone**; mentre va verso il cestino, dopo pochi passi si gira e **dice qualcosa a L.**, nel contempo **muove il polso e l'avambraccio sinistro** all'indirizzo dello stesso, stringendo le dita (con il gesto che di solito accompagna la frase "ma cosa vuoi ?" detta con termini volgari; così anche il PM: "si gira indietro ed utilizza la mano con questo gesto, come a dire: 'cosa stai facendo, cosa vuoi da me?': XVI,15); poi riprende a camminare verso il cestino, **getta una bottiglia** nel cestino che risulta da lui impugnata **per il collo**; mentre Ferrulli getta la bottiglia, **L. estrae la radio** dal cinturone con la mano sinistra e la prende con la destra;

a partire da **22:08:32** (22:05:59) Ferrulli, subito dopo avere buttato la bottiglia, si dirige di nuovo all'altezza del furgone; nel frattempo N. M. va davanti a furgone e sparisce dalla visuale; Ferrulli passa a fianco del palo della luce, poi tra il furgone e L., quindi raggiunge E. con il quale parla tenendo le mani sui fianchi e dietro Ferrulli, ma più arretrato, vi è L. anch'egli con le mani sui fianchi; N. E. posa qualcosa a terra; Ferrulli va oltre il furgone mentre E. torna indietro e si avvicina a L. che è sempre all'altezza della parte posteriore del furgone ed i due poliziotti si scambiano velocemente della frasi; subito dopo E. si dirige verso Ferrulli, mentre L. si porta verso la parte posteriore del furgone e lo si vede parlare alla radio portatile: sono le **22:08:47** (22:06:15) e contemporaneamente viene registrata la seguente comunicazione con la c.o. (relazione Ma. F., 21):

22:08:47 (22:06:15) - **22:09:18** (22:06:45) (relazione Ma. F., 21):

Mecenate bis - Mecenate bis, mi avvicinate qualcuno, per favore?

7.5.2. La versione degli imputati.

Questa l'esposizione dei fatti accaduti nella fase in esame, da parte dell'imp. E. nel corso del suo esame, anche mediante illustrazione del filmato FF (X,78-92,199,200,202,203,):

era in servizio sulla Mecenate bis assieme L., che fungeva da autista;

la c.o. li aveva inviati sul posto perché erano state segnalate delle persone moleste che tenevano la musica ad alto volume proveniente da un furgone;

avevano parcheggiato la volante sulla carreggiata principale di v. Varsavia a fianco del marciapiede che divide la carreggiata principale dal controviale;

avevano notato tre persone (poi identificate in Michele Ferrulli e nei romeni N. M. e N. E.) vicino ad un furgone bianco e attraversando il controviale si erano diretti tranquillamente verso il furgone, che era parcheggiato sul controviale, passando E. davanti e L. dietro il furgone;

appena arrivati, il Ferrulli li aveva accolti **muovendo entrambe le braccia** (si tratta del gesto dell'alzare ed abbassare contemporaneamente per sei volte entrambe le braccia, risultante dal filmato FF: v. par. 7.5.1) e dicendo nel contempo "**eccoli qua i due coglioni: uno e due**"; loro non avevano reagito; nel frattempo i due romeni ridevano e parlavano tra loro in una lingua che non comprendevano;

aveva chiesto di chi fosse il furgone, uno dei due romeni aveva detto che era suo e allora gli aveva detto di abbassare la musica, al che il romeno aveva spento completamente il furgone;

avevano poi chiesto i documenti a tutti e Ferrulli aveva detto "**io a te non ti do un cazzo**" e poi dicendo la frase "**andate affanculo tu e tu**" aveva fatto il **gesto "dell'ombrello"** (v. par. 7.5.1); questo aveva provocando l'ilarità dei due romeni;

nel passare accanto a L., come si vede nel filmato, Ferrulli aveva poi cambiato la presa della bottiglia afferrandola per il collo e questo era stato interpretato da loro come un gesto di minaccia; poi Ferrulli nel dirigersi verso il cestino si era girato verso L. dicendo: "**tu che cazzo ti guardi, te la spacco in testa**";

Ferrulli aveva poi raggiunto il cestino nel quale aveva gettato la bottiglia tenendola per il collo, tanto che nel filmato si vede l'etichetta;

avevano continuato a chiedere i documenti e successivamente Ferrulli si era messo davanti a lui con le mani sui fianchi, come si vede dal filmato, in gesto di sfida, e aveva detto due volte "**dai portami via coglione**"; anche in questa occasione i romeni si erano messi a ridere;

a quel punto si era avvicinato a L. dicendogli di chiedere ausilio e L., come si vede nel filmato, aveva preso la radio portatile ed aveva chiesto alla c.o. di fare avvicinare qualcuno;

la richiesta di ausilio era motivata dalla disparità numerica e dall'esigenza di procedere all'accompagnamento in Questura dei tre soggetti che non avevano esibito i documenti, visto anche l'atteggiamento tenuto da Ferrulli.

* *

L'imp. **L.** (XI,44-56,113-117) ha reso una versione dei fatti ed una interpretazione dei filmati pienamente conforme a quella del coimputato E. ed in particolare: ha confermato gli insulti e le minacce profferite da Michele Ferrulli come riferite da E.; ha confermato che quando il Ferrulli si era diretto verso il cestino per gettare la bottiglia di birra si era girato verso di lui muovendo la mano sinistra con il gesto che significa "Tu cosa vuoi?" e dicendo la frase "E tu che cazzo guardi? Io sono capace di spaccartela in testa".

7.5.3. La ricostruzione dei dialoghi e del comportamento di Michele Ferrulli. Gli insulti e le minacce all'indirizzo dei poliziotti. Valutazione critica.

Già dalla **semplice visione** del filmato risulta evidente l'atteggiamento non solo di non collaborazione tenuto da Ferrulli con i poliziotti giunti sul posto, ma di aperta **ostilità**: in proposito il "**gesto dell'ombrello**", il **muovere il polso** e l'**avambraccio sinistro** all'indirizzo di L., il mettere le **mani sui fianchi** sono specifici comportamenti che parlano per così dire da soli, ma altrettanto è a dirsi per il **comportamento complessivo** tenuto da Ferrulli, comportamento che non è certo quello di chi fornisce le generalità o i documenti o i chiarimenti richiesti dagli operanti, come normalmente accade in casi del genere.

Del resto, l'**estrazione della radio** dal cinturone da parte di L. e la successiva **richiesta di rinforzi** dopo avere parlato con E. non avrebbe avuto alcun senso a fronte di un comportamento collaborativo del Ferrulli: tali

condotte dei poliziotti dimostrano che essi si era resi subito conto della pericolosità della situazione a causa del comportamento tenuto da Ferrulli e dell'impossibilità di gestire da soli la situazione.

Sotto questo profilo si può ben dire dunque che la versione fornita dagli imputati non solo non trova alcuna smentita nelle immagini del filmato FF, ma trova in esse perfetta corrispondenza, nel senso che ne fornisce una interpretazione coerente ed adeguata.

* * *

Per ricostruire - nel lasso di tempo in esame - i **dialoghi tra le persone** (il filmato FF è privo di audio) è possibile fare riferimento alle deposizioni testimoniali, a considerazioni di ordine logico, alla valutazione critica della versione degli imputati: questo permetterà di provare che Ferrulli profferì **insulti** e **minacce** all'indirizzo dei poliziotti, oltre a non consegnare i documenti per essere identificato.

N. M. ha dichiarato in sede di s.i. in data 01.07.2011 h. 13:10: "Mentre eravamo lì sono arrivati i poliziotti. Erano due poliziotti a bordo di una macchina, scendono si dirigono da noi e ci chiedono di spegnere la musica. Io sono subito salito sul furgone ed ho spento la musica. **Subito dopo Michele ha iniziato a litigare con uno dei due poliziotti.** I poliziotti erano giovani ed anche di corporatura più piccola di Michele, che è una persona che ha una grossa stazza. Hanno iniziato a litigare senza che io capissi bene quello che dicevano. Litigavano a voce. Io ho detto ad N. E. di allontanarci e di prendere qualcosa da bere"

In dibattimento **N. M.:**

(VIII,99,102,141) ha ribadito tali dichiarazioni, precisando che i poliziotti erano "buoni, abbastanza buoni", avevano chiesto di chi fosse il furgone e di spegnere la musica;

(VIII,99,100) ha aggiunto che Ferrulli aveva cominciato a dire, riferito a un poliziotto, che un **ragazzino** non può parlare così con lui, al che il N. M. gli aveva detto di lasciare perdere "perché con questi non vinci mai"; Ferrulli aveva cominciato a spingere i poliziotti; e poi ancora (VIII,151): Ferrulli era "**incazzato**" e diceva "un bambino non deve parlare con me così";

(VIII,102,103,142,143: conferma) ha dichiarato di non sapere cosa dicevano i poliziotti a Ferrulli;

(VIII,104,105) ha dichiarato di non sapere e di non ricordare di avere sentito parolacce ed a contestazione delle s.i. in data 01.07.2011 ("*Michele urlava parolacce indirizzate ai poliziotti*", frase peraltro che dalla sintetica verbalizzazione delle s.i. risulta riferita al successivo momento dell'azione finalizzata all'ammanettamento) ha affermato: "**Forse sì, ma dimenticato**, ma in quello che mi ricordo io no, urlavano, dicevano, ma non dico io proprio con la mia bocca parolacce, non capisco quello che diceva, non parolacce"; ma poi ha finito per rendere significative ammissioni sul punto (VI,141):

"**avv. Siniscalchi** – Senta, prima il Pubblico Ministero le ha letto quello che lei gli aveva detto nella sua stanza e lei lo ha confermato, cioè che aveva sentito Michele che insultava i poliziotti.

N. M. – Dicevano qualcosa, ma veramente per dire io le parole, cosa diceva e cosa non diceva, non posso ricordarmi le parole, cosa dicevano loro lì.

avv. Siniscalchi – Diceva delle parolacce Michele ai poliziotti?

N. M. – Per esempio, come si dice, no? quando parli, si può anche scherzare da dire "**Ma vaffa... ma vai a...**", così.

avv. Siniscalchi – Quindi gliel'ha detto questo Michele ai poliziotti e lei l'ha sentito.

N. M. – Dicevano lì, forse anche i poliziotti dicono lì, che sto sentendo voci di più, non solo una, no? Di Michele. Parlavano anche i poliziotti";

(VIII,146,147) in occasione della visione del filmato FF il teste ha dichiarato di non ricordare cosa dicessero le persone.

Quanto al teste **N. E.**, questi in dibattimento ha dichiarato che:

(VI,87,88,89,194) i poliziotti – che il teste prima ha detto essere tre, poi uno o due – avevano chiesto i documenti e di abbassare la musica, cosa che era stata fatta;

(VI,132) i poliziotti erano **pacifici** ("D: Senta, i poliziotti quando sono arrivati erano aggressivi o erano buoni ? R: Io, ripeto, erano pacifici, parlavano come ... io neanche adesso riesco a capire che cosa ... il movente qual è");

(VI,89,90) all'inizio Ferrulli ed i poliziotti parlavano pacificamente; **non si ricorda** se Ferrulli aveva indirizzato insulti o parolacce nei confronti dei poliziotti.

* * *

Le esposte dichiarazioni dei testi N. M. ed N. E. appaiono connotate da evidente **reticenza**: non credibile è l'affermazione di non ricordare un elemento così importante come l'atteggiamento tenuto da Ferrulli nei confronti dei due poliziotti; le parziali ammissioni del teste N. M., a fronte delle contestazioni mosse, confermano che egli non ha voluto riferire apertamente questo aspetto pregiudizievole per l'immagine del Ferrulli; complessivamente il racconto dei due testi, con la grave lacuna dei dialoghi effettivamente intercorsi tra le persone, **contrasta** radicalmente con i comportamenti tenuti dal Ferrulli emergenti dai filmati e chiaramente connotati da un atteggiamento fortemente polemico ed ostruzionistico.

Che N. M. non abbia voluto riferire circostanze pregiudizievoli per Michele Ferrulli emerge anche dall'interpretazione da lui fornita del gesto fatto da Ferrulli di abbassare ed alzare più volte le braccia all'arrivo dei poliziotti: a dire del N. M. in quel momento Ferrulli stava ballando (VIII,145).

Si tratta tuttavia di una spiegazione non plausibile, perché contrasta con il tipo di gesto in sé e non si accorda con il contesto: ben più convincente è dunque il racconto degli imputati, secondo i quali in quel momento Ferrulli accompagnò con tale gesto la frase "**ecco qua i due coglioni; uno e due**".

* * *

A fronte degli esposti elementi si deve dunque concludere che la versione degli imputati, già in sé intrinsecamente credibile ed accordantesi perfettamente con le immagini del filmato, appare provata e trova nella reticenza dei due testimoni un indiretto, ma decisivo elemento di conferma: al loro arrivo il Ferrulli iniziò ad **insultarli**, accompagnando gli insulti con la gestualità; si **rifiutò** di fornire i **documenti**; formulò delle **minacce** e tenne un atteggiamento di **aperta sfida** nei confronti di E. e L., che si erano presentati tranquillamente per fare il richiesto controllo.

7.6.1. Michele Ferrulli, N. M., N. E., gli imputati E. e L. sul marciapiede; E. alza il braccio all'indirizzo di Ferrulli; E. e Ferrulli si portano sulla carreggiata. (22:08:48 - 22:09:20).

22:08:48 (22:06:15) - 22:09:20 (22:06:47)

E' questo il lasso di tempo in cui le persone sono ancora sul marciapiede e quindi sono visibili nel **filmato FF**, unico disponibile, che riprende i seguenti fatti:

mentre ancora L. sta parlando con la c.o. per richiedere l'invio di altro personale (v. par. 7.7.1), E. si avvia verso Ferrulli che è voltato di spalle e si sta allontanando;

poi Ferrulli si gira ed E. gli si avvicina; i due sembrano parlare e contemporaneamente **Ferrulli gesticola** e con la mano sinistra sembra toccare o quasi toccare la spalla destra di E. come a voler dire "**cosa volete da me?**" (così il PM: IV,252); N. E. è vicino ai due dalla parte del muro;

L., finita la comunicazione con la c.o., si porta verso Ferrulli ed E. e nel contempo al gruppo si avvicina anche N. M., che ricompare sul marciapiede; a **22:09:00** (22:06:28) E. scende dal marciapiede e si porta davanti al furgone; in questo momento tutte le altre persone sono vicine, quasi a formare una sorta di **cerchio**;

tra **22:09.13** (22:06:41) e **22:09:20** (22:06:47) (nel file della sincronizzazione compare poi sulla destra un ingrandimento) si vede:

E. che ritorna sul marciapiede, si avvicina a Ferrulli, **alza un braccio all'indirizzo di Ferrulli** (è questo uno dei pochi punti controversi tra le parti, poiché secondo la difesa di p.c. si tratta di uno schiaffo, interpretazione non condivisa dalla difesa degli imputati: v. par. 7.6.3);

subito dopo **E. scende dal marciapiede** e va sulla carreggiata davanti al furgone e **Ferrulli lo segue**; un'attenta visione di questo punto del filmato porta ad **escludere che E. abbia trascinato per il braccio Ferrulli**, sia perché nel fotogramma a **22:09:17** (22:06:44) compare uno **spazio vuoto** tra E. e Ferrulli, sia perché non si vede un braccio steso di Ferrulli, sia infine perché ciò trova conferma nella deposizione del teste A. F. (v. par. 7.7.3);

a **22:09:20** (22:06:47) E. e Ferrulli scompaiono dalla visuale, mentre sul marciapiede restano L. (che subito dopo andrà dove si sono diretti E. e Ferrulli: v. par. 7.7.1) ed i due romeni; nella parte alta del filmato sulla carreggiata del controviale si vedono i piedi di Ferrulli accanto a quelli di E. che si spostano verso il centro della stessa.

Dopo che la Mecenate bis ha chiesto "*mi avvicinate qualcuno, per favore?*" (v. par. 7.7.1) a partire da **22:08:51** (22:06:18) con la c.o. si sviluppano queste comunicazioni che dimostrano come la c.o. abbia inviato sul posto la **Mecenate**:

22:08:51 (22:06:18) - **22:09:18** (22:06:45) (relazione Ma. F., 21):

(...)

Operatore	- <i>La Mecenate...</i>
Mecenate	- [<i>..Cuoco(?)..</i>], <i>sto andando.</i>
Operatore	- <i>Bene.</i>
Volante (?)	- <i>Mi dici dov'è la "bis", per favore ?</i>
Operatore	- <i>Varsavia 4.</i>
Volante (?)	- <i>Sono... a Chiaravalle, mi avvicino anch'io.</i>

7.6.2. La versione degli imputati.

Questa, nella fase in esame, l'esposizione dei fatti da parte dell'imp. E. anche mediante l'illustrazione del filmato FF (X,93-99):

aveva tentato un ultimo approccio con Ferrulli chiedendogli i documenti e Ferrulli era tornato indietro, come si vede dal filmato, e gli aveva dato dei colpi sulla spalla sinistra con la mano dicendo **"tu non hai capito un cazzo, qua tu non conti un cazzo, questa è zona mia"**:

a quel punto E. era sceso dal marciapiede mentre Ferrulli continuava ad esprimere i suoi apprezzamenti dicendogli **"coglione dove vai?"**;

a quel punto E. era ritornato indietro e dicendogli "e falla finita dammi 'sti documenti che ce ne andiamo" aveva accompagnato tale frase con il gesto di alzare il braccio destro portandolo sopra la testa di Ferrulli, senza comunque toccare Ferrulli, un gesto quindi che **non era assolutamente uno schiaffo**;

poi E. era sceso dal marciapiede dirigendosi verso l'auto di servizio, dando quindi le spalle a Ferrulli; questi lo aveva seguito; E. se ne era accorto perché L. gli aveva urlato **"oh! oh!"**, scendendo anche lui dal marciapiede come risulta dal filmato.

* *

L'imp. L. (XI,56-61,108) ha reso una versione dei fatti pienamente conforme a quella del coimputato E. ed in particolare ha confermato che E. non aveva assolutamente dato uno schiaffo a Ferrulli e che vedendo Ferrulli che seguiva E. a passo svelto aveva gridato "oh! oh!" per richiamare l'attenzione di E., perché aveva intuito un eventuale pericolo.

7.6.3. Il problema dello schiaffo e lo spostamento sulla carreggiata di E. e Ferrulli. Valutazione critica.

A giudizio della Corte la sola **visione del filmato non permette di stabilire con certezza** se il gesto fatto da E. sia stato un vero e proprio **schiaffo** o se sia stato solo il **gesto** di sollevare l'avambraccio verso il Ferrulli per accompagnare una frase rivolta al Ferrulli stesso.

Il filmato sul punto resta **equivoco**, perché la posizione della telecamere impedisce di cogliere la distanza esistente tra le persone: la mancanza della prospettiva impedisce infatti di stabilire se vi sia stato o meno un contatto tra la mano di E. ed il capo di Ferrulli.

Il teste **N. M.** ha sempre decisamente escluso che Ferrulli sia stato colpito con uno schiaffo da un poliziotto o che Ferrulli gli abbia detto di essere stato colpito con uno schiaffo (VIII,147,148,123,124).

* *

Sembra tuttavia possibile superare l'esposta situazione di incertezza attraverso due considerazioni di ordine **logico**, che portano ad **escludere l'ipotesi dello schiaffo**.

Innanzitutto, se si considera il carattere di Ferrulli ed il suo modo di rapportarsi con le Forze dell'ordine (v. par. 5) può ritenersi con certezza che se egli fosse stato colpito con uno schiaffo da E. - per di più davanti a due persone che lo conoscevano! - **avrebbe reagito colpendo immediatamente a sua volta E.** se già considerava una cosa inaccettabile la richiesta di fornire i documenti non volendo avere a che fare con dei "ragazzini", un affronto gravissimo come uno schiaffo avrebbe scatenato la sua **immediata reazione violenta**. Questo non accadde, il che già depone per l'esclusione dello schiaffo.

L'ipotesi dello schiaffo contrasta inoltre con il comportamento tenuto da E.: se avesse dato uno schiaffo a Ferrulli si sarebbe reso ben conto - visto il comportamento fino ad allora tenuto dallo stesso - che vi era l'altissimo rischio di una immediata reazione violenta: **E. non si sarebbe dunque girato dando le spalle a Ferrulli** e divenendo così un facile bersaglio della reazione di questi.

Ciò è tanto più vero se si considera che, come già evidenziato (v. par. 7.6.1), un'attenta visione del filmato FF porta ad **escludere** che **E. abbia preso per il braccio il Ferrulli trascinandolo sulla carreggiata**, diversamente da quanto dichiarato da N. M. durante la visione del filmato (VIII,147-149), dichiarazione facilmente spiegabile con una errata valutazione del filmato stesso.

Per non dire poi che l'ipotesi di un Ferrulli che si fa tranquillamente trascinare da E. giù dal marciapiede è già in sé inverosimile, visto tutto quello che era successo prima e considerato il carattere di Ferrulli.

* *

Di tutto ciò si ha una conferma decisiva nella dichiarazione del teste **A. F.** che, come si vedrà (par. 7.7.3), ha riferito di avere visto il Ferrulli **camminare dietro E. a circa due metri da lui**, il che appare incompatibile con l'ipotesi del trascinamento per un braccio.

Di più. In sede di discussione finale, un difensore di p.c. ha osservato (XVII,28):

"Il terzo motivo per cui ritengo che Ferrulli sia stato trascinato è proprio riconducibile a quello che loro dicono circa il percepire la situazione di violenza. Allora io mi domando: ma se veramente Ferrulli era così violento, io faccio un gesto provocatorio e poi mi giro e me ne vado? Il **rischio di una contromossa c'è**, per cui mi sembra illogico che una persona dopo aver fatto un gesto provocatorio si giri di spalle, perché può accadere di tutto da una persona così violenta".

E ancora (XVII,36): "Premesso questo che, secondo me, è di fondamentale importanza per dire che tutta quest'azione contenitiva è stata causata da questo gesto, **schiaffo, non schiaffo, gesto provocatorio** che ha fatto E. nei suoi confronti è che, caso strano, otto secondi dopo, poco più o poco meno, fa sì che L. chiami e dica "fai accelerare". Ma quel "fai accelerare" non è stato fatto perché Ferrulli aveva dato un pugno, **ha detto "fai accelerare"**, perché è chiaro che dopo che un agente tira uno schiaffo alla persona fisica, al cittadino, **evidentemente qualcosa può succedere**. Quindi il "fai accelerare" è connesso, è di otto secondi successivo a quel gesto provocatorio del poliziotto, non al gesto di Ferrulli che non c'è stato".

In proposito è agevole osservare innanzitutto che la chiamata di rinforzi ("*fai accelerare*") fu fatta da L. **quando E. e Ferrulli erano già scesi sul controviale** (v. par. 7.7.1): essa trova dunque la sua più ragionevole e lineare spiegazione nel fatto che L. aveva ritenuto una situazione di pericolo **il fatto che Ferrulli seguisse E.**

Inoltre le esposte considerazioni del difensore finiscono a ben vedere per confermare l'**esclusione dell'ipotesi dello schiaffo**.

Il difensore riconosce infatti che uno schiaffo avrebbe provocato l'immediata reazione violenta di Ferrulli e riconosce altresì che di questo non potevano non rendersi conto i poliziotti, ma poi applica tale argomento al solo L., mentre si tratta di un argomento che vale per entrambi i poliziotti ed *in primis* per E., autore del presunto schiaffo.

Proprio applicando ad E. l'argomento del difensore si impone infatti la seguente conclusione: il fatto che E. si sia girato e se ne sia andato senza premurarsi della possibile reazione violenta di Ferrulli dimostra che egli non avvertiva come pericolosa la situazione, ma ciò può essere accaduto solo perché non aveva dato alcuno schiaffo a Ferrulli e pertanto non aveva nessun problema a voltargli le spalle ed incamminarsi sulla carreggiata.

La situazione divenne però pericolosa quando Ferrulli **si incamminò dietro** a E. (cosa che E. non poteva vedere): fu per questo che L. attirò l'attenzione di E. gridando "oh! oh!" e poi sollecitò l'arrivo di altra volante ("fai accelerare": v. par. 7.7.1).

7.7.1. Quanto accaduto davanti al furgone prima dell'arrivo della Mecenate. La seconda richiesta di rinforzi; la spallata data da Michele Ferrulli all'imputato E.; il vano tentativo di ammanettamento di Michele Ferrulli. (22:09:21 - 22:09:30).

Si tratta ora di ricostruire quanto accaduto sulla carreggiata da 22:09:21 (22:06:48) (momento in cui E. e Ferrulli sono usciti dalla visuale del filmato FF) a 22:09:30 (22:06:57) (momento dell'arrivo della Mecenate).

22:09:21 (22:06:48) - 22:09:30 (22:06:57)

Dal **filmato FF**, unico disponibile, e dalle comunicazioni della c.o. risultano le seguenti circostanze:

subito dopo che E. è sceso dal marciapiede seguito da Ferrulli, anche L. scende dal marciapiede e si porta davanti al furgone e poi dietro di lui va N. M., che a 22:09:24 (22:06:51) scompare dalla visuale: da quel momento sul marciapiede **resta solo N. E.**;

non appena è sul controviale, L. sollecita i **rinforzi** e poco dopo la c.o. riceve conferma dalla volante **Mecenate** che è arrivata sul posto e dalla volante **Monforte bis** (la terza) che sta arrivando:

22:09:25 (22:06:52) - 22:09:48 (22:07:15) (relazione Ma. F., 21)

Mecenate bis(?) - *Accelerare!*
(ndP, la voce è caratterizzata da tono apprensivo)

Operatore - *Mecenate, accelera ...*
Mecenate - *Sono in Varsavia, Capo, sono sul posto.*
Monforte bis - *Monforte bis, sto andando.*
Operatore - *Va bene, è sotto controllo(?), [..distorto..].*

a **22:09:27** (22:06:54) **N. M.** torna per pochi istanti sul marciapiede, si avvicina a N. E., gli consegna qualcosa e poi ritorna sulla carreggiata;

contemporaneamente, nella parte alta del filmato, a sinistra, si vede un **movimento di piedi** che tornano verso il marciapiede, ma restano sempre sulla carreggiata, muovendosi **tra le rotaie del tram** che corrono più vicine al marciapiede e che in quel punto iniziano a piegare verso destra per immettersi in v. del Turchino;

a **22:09:30** (22:06:57) iniziano a vedersi distintamente sul controviale le **gambe di N. M.** (e l'ombra dalle stesse prodotta sull'asfalto), che è arrivato dal marciapiede dopo avere consegnato qualcosa a N. E. (di N. M. si vedono anche le gambe e non solo i piedi perché N. M. è più arretrato e più vicino al furgone e quindi più vicino alla telecamera);

N. M. poi cammina verso lo stesso punto in cui si vedono i piedi che si muovono tra le rotaie;

N. E. è sempre da solo sul marciapiede.

7.7.2. La versione degli imputati.

Rispetto al lasso di tempo in esame, in cui non si dispone di alcun filmato, conviene prendere le mosse dalle dichiarazioni degli imputati, che come si vedrà trovano una decisiva conferma nelle dichiarazioni del teste A. F..

Questa l'esposizione dei fatti accaduti nella fase in esame, da parte dell'imp. E. (X,100-101,136,197,198,229-232):

dopo essere sceso sulla carreggiata, L. con la radio portatile aveva sollecitato l'arrivo dei rinforzi dicendo "**fai accelerare**";

dopo che L. gli aveva gridato "oh!, oh!", si era girato e Ferrulli lo aveva caricato, lui si era spostato, ed **era stato colpito alla spalla da Ferrulli con una testata**; aveva perso l'equilibrio, ma non era caduto a terra;

a quel punto L. si era letteralmente **appeso al braccio destro di Ferrulli**, mentre E. aveva preso il braccio sinistro;

all'incirca il quel momento era arrivata la volante Mecenate con P. e C..

* *

L'imp. **L.** (XI,61-62,65-69) ha reso una versione dei fatti pienamente conforme a quella del coimputato E. ed in particolare ha dichiarato che:

dopo avere gridato "oh!, oh!" ad E. aveva preso la radio dicendo "fai accelerare";

nello stesso momento aveva visto "**E. che barcollava** ed il Ferrulli che **gli caricava un pugno** nella sua direzione", al che si era praticamente "**aggrappato al braccio destro di Ferrulli**" con il quale questi tentava di colpire E.; nel contempo E. aveva afferrato il braccio sinistro;

per cercare di bloccare il braccio destro di Ferrulli con la destra cercava di afferrarne il polso e con il braccio sinistro gli avvolgeva la spalla passando sotto l'ascella: non esclude dunque che in tale contesto possa avere **colpito involontariamente** con il gomito sinistro la **parte destra della testa di Ferrulli**;

in quel momento era arrivata la Mecenate con P. e C..

7.7.3. Le testimonianze di A. F., N. M., N. E. e P. Fr..

La testimonianza decisiva per ricostruire quanto accadde in questo lasso di tempo è quella del teste **A. F.**, la cui attendibilità appare pacifica (v. par. 4.8.2) e del resto, come si dirà, quanto da lui riferito trova conferma nell'intercettazione tra presenti effettuate da F. D.a, intercettazione dalla quale risulta che fin da allora A. F. aveva esposto lo stesso racconto dei fatti, compreso il particolare della **spallata** data da Ferrulli a un poliziotto.

Per comprendere le dichiarazioni del teste A. F. si deve ricordare che, come già accennato (v. par. 4.8.2), la sua osservazione del fatto riguarda **due momenti** nettamente distinti, come da lui stesso dichiarato:

in un **primo** momento egli si era affacciato al balcone di casa (sui luoghi v. par. 7.1), perché aveva sentito delle persone discutere: vi era la prima volante (la Mecenate bis) e non era ancora arrivata la seconda volante; in tale occasione aveva visto i movimenti di Ferrulli e dei due poliziotti (pacificamente E. e L.) e poiché la scena gli sembrava **divertente**, aveva deciso di filmarla; era così rientrato in casa, si era acceso una sigaretta, aveva preso il cellulare che era in ricarica, lo aveva acceso (v. VII,97,140), con l'intento di uscire nuovamente sul balcone; in particolare quando era entrato in casa aveva sentito la sirena di una volante che arrivava (v. VII,145 – si tratta dell'arrivo della seconda volante: la Mecenate);

in un **secondo** momento si era nuovamente affacciato al balcone ed aveva realizzato il filmato; da notare che dalla sincronizzazione emerge con chiarezza come in questo momento la situazione fosse completamente cambiata: erano già giunte le altre due volanti (la Mecenate e la Monforte bis) e poco dopo sarebbe arrivata la quarta (la Romana, che A. F. erroneamente ritiene essere la terza: v. VII,135,136); Ferrulli era a terra e veniva soccorso dai poliziotti, che tentavano una manovra di rianimazione; non era ancora giunta l'ambulanza.

* *

Quanto alla prima uscita sul balcone, le dichiarazioni del teste **A. F.** possono così riassumersi:

(VII,94) aveva sentito una **discussione** in strada e delle persone parlare ad alta voce, si era affacciato ed aveva visto che si trattava di **Ferrulli** e di **due poliziotti**;

(VII,109,110,111,135,136) un **poliziotto stava andando verso la volante**, l'unica volante che c'era (il teste si riferisce alla volante parcheggiata sulla carreggiata principale della v. Varsavia), **Ferrulli lo seguiva** e poi dietro c'era il secondo poliziotto; a un certo punto Ferrulli aveva detto qualcosa al poliziotto che era davanti a lui e questi si era girato ed era tornato verso il Ferrulli; a quel punto il Ferrulli, tenendo le mani lungo i fianchi, gli aveva dato una **spallata** ed il poliziotto aveva **barcollato**;

(VII,134) nel confermare queste dichiarazioni il teste ha precisato che il secondo poliziotto non era "proprio dietro, ma dall'altra parte" e che tra il primo poliziotto e Ferrulli c'erano **un paio di metri**, "perché il poliziotto si stava incamminando", poi il poliziotto si è girato ed è andato verso Ferrulli e poi Ferrulli ha dato una spallata e il poliziotto ha barcollato; erano vicini ai binari, sulla strada;

(VII,116) confermando quanto emerge anche dall'intercettazione tra presenti (v. *postea*) il teste ha dichiarato che **il poliziotto che era davanti non voleva arrestare Ferrulli**, "perché il **poliziotto stava andando via**, andava verso la macchina, il signor Michele l'ha seguito e poi è tornato e gli ha dato la spallata e lì hanno cominciato a cercare di mettergli le manette, lui si divincolava e lì loro cercavano a tutti i costi di tenerlo fermo";

(VII,136) **non aveva riferito al PM della spallata** data dal Ferrulli, non per non dare un dispiacere ai familiari di questi o per non fare una testimonianza sfavorevole, ma perché non glielo avevano chiesto;

(VII,110,111,112,113,139) dopo la spallata i due poliziotti avevano **cercato di ammanettare il Ferrulli**, cercando di prendergli il braccio destro, ma Ferrulli lo teneva steso davanti e loro non riuscivano a piegarlo:

(VII,112) "A. F. – Vedevo qualche movimento per piegarlo come tipo calci, ma non ... non mi ricordo bene.

Presidente – Aspetti, spieghi meglio, con calma, spieghi meglio.

A. F. – Non riuscivano a piegarli la mano e cercavano di ... e lui si divincolava, quindi c'era un po' di caos, non capivo cosa succedeva.

avv. Pisa – Lei aveva detto alla signora F. D.a e al signor C. Fr.: "Il poliziotto gli dava i calci qua, sai come? Non sono ... non erano calci", D.S. A. ha detto: "Per farlo azzoppare", lei ha risposto: "Sì, lui gridava", F. D.a: "Per buttarlo giù diciamo, no?" E lei ha detto: "No no, quello è dopo". Quindi questi calci lei cosa intende: dei colpi, delle ginocchiate sulle cosce? Ci spieghi bene cos'erano questi calci.

A. F. – No, **calci lì ai piedi** per riuscire a mettergli le manette all'inizio, ma poi **non mi ricordo se erano calci perché c'era un via vai**, non riuscivano, lui si divincolava e loro che cercavano di piegarli la mano";

(VII,92,93,117,118) la scena gli era apparsa addirittura **divertente**, perché due poliziotti non riuscivano ad ammanettare il Ferrulli, in quanto questi restava fermo con il braccio rigido a 90 gradi ed il pugno chiuso e i poliziotti non riuscivano a piegare il braccio per portarlo dietro la schiena;

(VII,98) il teste **non ha visto come Ferrulli sia caduto a terra** (il che si spiega perfettamente con il fatto che egli aveva deciso di rientrare in casa per filmare la scena percepita come divertente, in cui Ferrulli era ancora in piedi ed i due poliziotti cercavano di ammanettarlo).

* * *

La deposizione di A. F. trova nelle **conversazioni registrate da F. D.a**, significativi elementi di conferma.

Nella conversazione di cui al "file 10012708" (trasc. p. 32s), tra F. D.a, D.S. A. e tali Rina e C, ad un certo punto **D.S. A.** riferisce quanto ha appreso da A. F., anche perché F. D.a vuole che D.S. A. le organizzi un incontro con A. F.:

(p.92,93): " **F. D.a:** Io, guarda, un'altra cosa che vorrei chiarire, ma quella è anche una cosa proprio mia personale, **il perché. Capire cosa è successo.** Perché i due rumeni non me lo riescono a spiegare quel perché.

D.S. A.: Lui ha visto tutto.

F. D.a: Anche il pezzo prima.

D.S. A.: Allora, **tuo padre**, mi ha detto lui, lui questo qua **F., gli ha dato una spallata al poliziotto**, che mi ha detto tutto a me, gli ha chiesto i documenti e che cosa, e lui gli ha detto "Come, cazzo? Io sono qua e vieni a chiedere a me i documenti e compagnia bella?", c'è stato un attimo di ... e lui gli ha dato una spallata, questo cosa ha fatto? **L'ha preso da un braccio**, così mi ha raccontato lui, poi te lo farai...

C: Cioè lui era al balcone...

D.S. A.: Lui non gli ha raccontato questo al Giudice, un momento, attenzione, **non gli ha raccontato quello della spallata**, gli ha detto che sono arrivati, l'han preso da un braccio, verso la macchina l'hanno tirato e **non riuscivano**, perché sai Michele fa ... è grosso, **ci volevano sette persone**, è arrivato (inc.) ... non riuscivano e nel frattempo si vede che arriva la pattuglia, l'altra pattuglia, si vede nel filmato, io l'ho vista, si vede. Questo poi lo vedremo assieme. Okay?

F. D.a: Okay. E da lì poi ha preso le botte".

D.S. A. ha dichiarato in dibattimento di non ricordare questo colloquio, il che non appare credibile (VII,208).

Anche nella conversazione di cui al file 10012901 (trasc. p. 164s), tra F. D.a, D.S. A., A. F., tali Rina e C, emergono vari passi che confermano come A. F. abbia sempre riferito le stesse circostanze; si veda ad esempio:

(p. 183): "**F.:** No, no no, allora: io quando mi sono affacciato l'altro Poliziotto stava andando dalla ... nella macchina, uno era dietro ...

C.: Eh, dietro di Michele.

F.: Dietro, sì. Si vede che hanno discusso, hanno già chiamato, è successo qualcosa. L'altro andando verso di là tuo padre è andato verso di lui. Poi questo poliziotto è tornato e gli ha dato una **spallata**

e il poliziotto gli dava i calci qua, sai come ... non sono ... non erano calci...

D.S. A.: Per farlo azzoppare.

F.: Sì lui gridava ...

F. D.a: Per buttarlo giù diciamo no?

F.: No, no, quello è dopo.

F. D.a: Ah."

(p. 184): " F.: Gli ha già dato dei calci.

D.S. A.: Il poliziotto a Michele.

F.: Il poliziotto.

F. D.a: E mio padre nel frattempo?

F.: Eh...

C: Ma prima Michele ha tirato ... allora...

F.: Ma lui, guarda, se voleva anche li avrebbe picchiati eh? Non ha picchiato lui, la spallata anzi...

D.S. A.: Sì una spallata...

F.: Con le mani così eh?

D.S. A.: Sì, così...

F.: Però se voleva...

D.S. A.: Sai come facciamo noi (inc., voci sovrapposte)...

F.: Era meglio anche che l'avrebbe picchiato secondo me...

F. D.a: Ma magari era in carcere mio padre guarda...

D.S. A.: Magari!

F.: Era una cosa... anche se l'avrebbe fatto era lo stesso per me. Non cambiava ... ma non ci pensi in quel momento... Gli ha dato solo questa spallata e è andato. L'altro ... all'inizio non sembrava nemmeno che lo voleva arrestare, lo tirava indietro come per dire "Torna indietro" e pensavo che finiva lì. (Inc., voci sovrapposte)...

C: E lui... ma Michele dove andava, verso il bar?

(p. 185) " F.: No, no, verso... verso... attraversava verso...

D.S. A.: (Inc., voci sovrapposte).

F.: Andava verso la macchina.

D.S. A.: Verso i binari diciamo.

F.: È tornato l'altro poliziotto, poi è tornato quello, hanno cercato di...

D.S. A.: Di ammanettarlo.

F.: Ma non riuscivano.

F. D.a: Ed erano ancora in due, giusto?

F.: In due. "Ma guarda questi qua" facevo da qui. Sono andato di corsa a prendere il...

C: Cellulare.

F.: Il telefonino per vedere, perché visto che si aggravava, urlavano, quando sono tornato io ho acceso la sigare sono tornato, loro l'avevano già preso... **già era arrivata un'altra macchina**, era arrivata un'altra macchina, erano già **in quattro** e **lui era già giù per terra**.

(p. 190) "F.: Io ve l'ho detto, lui... addirittura **non riuscivano neanche a prenderlo**.

F. D.a: Eh immagino. In due non ce l'avrebbero fatta.

D.S. A.: Ci vogliono sette persone.

F.: No, ma **anche quattro non ce l'avrebbero fatta. L'hanno fatto qualcosa per buttare giù**".

* * *

Elementi di conferma delle dichiarazioni rese dal teste A. F. si ricavano anche dalle dichiarazioni rese dal teste **N. M.**, pur essendo esse talora imprecise dal punto di vista dell'esatta scansione temporale dei fatti.

Con riferimento alla fase in esame, in sede di **s.i. in data 01.07.2011** h. 13:10, il N. M., dopo avere affermato che successivamente all'arrivo dei poliziotti il Ferrulli aveva iniziato a **litigare** con uno dei due e dopo avere precisato che poi lui e N. E. si erano recati al bar per un paio di minuti (circostanza che è però smentita dalle risultanze del filmato FF), ha dichiarato:

"Siamo usciti [dal bar] perché abbiamo sentito le sirene, stavano arrivando i rinforzi, sono giunte diverse auto della polizia. Alcune già c'erano, altre erano in procinto di arrivare. **Michele urlava parolacce indirizzate ai poliziotti. Due poliziotti tentavano di ammanettarlo, ma lui opponeva resistenza.** In particolare Michele si dimenava allontanando da sé i **due poliziotti** che invano cercavano di ammanettarlo. Ho visto Michele che spingeva i poliziotti. A questo punto sono intervenuti altri poliziotti (...)"

Al di là delle imprecisioni e della reiterata dichiarazione del teste di essersi recato al bar, mentre come detto ciò risulta smentito dal filmato FF, dalle dichiarazioni del teste emergono chiaramente i tentativi infruttuosi da parte dei due poliziotti di ammanettare il Ferrulli mentre questi era **ancora in piedi**.

* * *

In dibattimento N. M., con un linguaggio approssimativo, rispondendo alla domanda di un difensore di p.c. ha descritto una scena che non contrasta con quanto riferito da A. F. a proposito del tentativo, fallito, dei due poliziotti di prenderlo per una mano al fine di ammanettarlo:

(VIII,120) "N. M. – I poliziotti ha voluto da prendere di una mano lui.

avv. Anselmo – Hanno preso una mano?

N. M. – Di una mano e poi lui ha cominciato a fare con le mani così.

avv. Anselmo – Li ha allontanati.

N. M. – Prima **un solo poliziotto** ha voluto prendere di una mano e **poi è salito anche quell'altro e lui ha cominciato a spingerli lì.**

avv. Anselmo – Ho capito.

N. M. – Non sa picchiato, non ho visto pugni e non ho visto...

PRESIDENTE – Aspetti, però non è risultato. Ha fatto un gesto come di **allontanarli.**

N. M. – Sì.

Presidente – Il Ferrulli ha fatto un gesto di allontanare il poliziotto che lo prendeva per una mano, è così?

N. M. – Giusto, giusto, sì"

E si badi che queste dichiarazioni si riferiscono a quanto accaduto **dietro il furgone e non sul marciapiede**, ed infatti nulla di tutto ciò appare nel filmato FF.

In dibattimento N. M., nel rispondere ad una domanda sull'arrivo della seconda volante, ha ribadito che i due poliziotti avevano le manette in mano, ma non erano in grado di ammanettare il Ferrulli (VIII,103):

"**PM** – Poi, scusi, perché è venuta una seconda macchina della Polizia?

N. M. – Perché **quei due poliziotti non lo potevano ammanettare**, loro erano con le... come si chiama... mano e voleva da mettere le manette".

* * *

E' sempre con riferimento alla fase in esame che devono essere esaminate le dichiarazioni di **P. Fr.**: si è già dimostrato infatti che questa teste si affacciò a guardare dalla cancellata dell'area condominiale in concomitanza con la prima uscita sul balcone di A. F. (v. par. 4.8.2).

La teste P. Fr., come già detto, ha reso dichiarazioni che presentano molti limiti, ma da esse è pur sempre possibile ricavare significative conferme agli elementi sopra esposti, avendo ella dichiarato, anche se non senza contraddizioni, che:

(VIII,13-17,47) quando era nell'area condominiale e si era affacciata alla cancellata dove però c'erano le siepi aveva intravisto **Ferrulli in piedi**; poi era andata a chiamare la moglie di Ferrulli attraversando il cortile interno dove

sono tutti gli stabili; aveva citofonato al n. 20 ove abitava la moglie di Ferrulli, le aveva detto che Michele gridava aiuto; lei le aveva detto che sarebbe scesa, giusto il tempo di mettersi le scarpe, e poi assieme erano andate a piedi dove c'era Ferrulli;

bisogna però dare atto che pur avendo detto più volte di avere visto Ferrulli in piedi, in altri momenti della sua deposizione la teste ha affermato di averne solo sentito la voce (VIII,48, 64,65);

(VIII,90,91) suo figlio, affacciatosi anche lui alla cancellata con la siepe, dopo essere salito sul muretto, le aveva detto di avere visto Ferrulli in piedi.

7.7.4. Valutazione critica.

Sulla base degli esposti elementi deve ritenersi pienamente provata la fondatezza della versione degli imputati: essa trova non solo una conferma ma addirittura una autonoma fonte di prova nelle dichiarazioni del teste **A. F.**, che ha riferito di avere visto il **Ferrulli dare una spallata ad uno dei poliziotti** ed ha descritto la **scena successiva** (significativamente da lui ritenuta divertente perché ben due poliziotti non riuscivano vincere la resistenza di Ferrulli), in termini praticamente coincidenti con le dichiarazioni degli imputati.

Elementi di conferma alle dichiarazioni degli imputati derivano poi dalle dichiarazioni degli altri testimoni che, pur su più punti reticenti o confusi, hanno confermato circostanze assai importanti: il "**litigio**" tra Ferrulli ed uno dei poliziotti; il fatto che Ferrulli profferisse **parolacce** indirizzate ai poliziotti; il **tentativo, vano**, prima di un poliziotto e poi di entrambi **di ammanettare Ferrulli**; la resistenza da questi opposta stando **ancora in piedi**.

7.8.1. L'arrivo della Mecenate con gli imputati P. e C.; quanto accaduto anteriormente all'inizio del primo filmato D.G.. (22:09:31 - 22:11:34).

22:09:31 (22:06:58) - 22:11:34 (22:09:02)

In questo lasso di tempo (dall'arrivo della Mecenate all'inizio del primo filmato D.G.) nel **filmato FF**, unico disponibile, si vede:

a **22:09:31** (22:06:58) da v. del Turchino **giunge la Mecenate** della quale si vedono i fari; la volante si ferma davanti al furgone bianco ed a **22:09:35** (22:07:02) si vedono i fari che si spengono; contemporaneamente nella parte alta del filmato si vedono i piedi di N. M. sulla carreggiata che ritornano verso il marciapiede;

"nella inquadratura sopra il furgone si vedono i piedi di un agente che corrono dalla Mecenate bis verso il centro della carreggiata" (così il quadro sinottico dell'avv. Finamore a f. 1: si tratta pacificamente dell'imp. P.);

dal lato sinistro della Mecenate **scende un poliziotto** (C.) che poco dopo sale sul marciapiede per un brevissimo lasso di tempo e si avvicina a N. E., ma poi **si porta subito sulla carreggiata** davanti al furgone ed esce dalla visuale;

N. E., che è rimasto da solo sul marciapiede, a 22:09:44 (22:07:12) posa qualcosa a terra, poi lascia il marciapiede, va sulla carreggiata ed a **22:09:50** (22:07:17) scompare dalla visuale: da questo momento nel filmato FF **non compare più nessuno** né sul marciapiede né sulla carreggiata, fino a **22:11:04**, momento in cui N. E. ricomparirà sul marciapiede dove resterà fino a **22:11:13** (22:08:40); poi vi ricomparirà a **22:11:40** (22:09:08), quando ormai sarà iniziato il filmato F820 (v. par. 7.9.2).

In questo lasso di tempo la c.o. chiede se la situazione si è tranquillizzata, **senza ricevere risposta**:

22:10:20 (22:07:48) - 22.10.32 (22.07.59) relazione Ma. F., 22:

Operatore - *La Mecenate...*
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 06sec)

Mecenate - *Mecenate in ascolto*
Operatore - *Si sono tranquillizzati?*
 (NdP, segue breve pausa di silenzio, 07sec)

* * *

Con riferimento alla fase in esame **N. M.** ha reso le seguenti dichiarazioni (non sempre precise nella collocazione temporale dei fatti, forse, quanto alle s.i., anche per un'eccessiva sinteticità della verbalizzazione):

in sede di **s.i. in data 01.07.2011** h. 13:10: dopo avere riferito che due poliziotti invano cercavano di ammanettare Ferrulli (v. par. 7.7.3) ha dichiarato: "A questo punto sono intervenuti altri poliziotti, si sono avventati su di lui in cinque o sei ed insieme hanno tentato di ammanettarlo. Dopo averlo immobilizzato a terra lo hanno ammanettato. (...)";

ancora in sede di **s.i. in data 03.07.2011**, con evidente riferimento alla fase successiva all'arrivo della seconda volante: "(..) appena ho sentito delle sirene

sono uscito dal bar ed ho visto che intorno a Michele c'erano tanti poliziotti, **lo circondavano e tentavano di mettergli le manette**. Lo hanno spintonato, ma lui si dimenava. **Alla fine sono riusciti a buttarlo per terra**. Le manette gliel'avevano messe mentre lui si trovava steso a terra. (...)"

in dibattimento:

(VIII,109) ha confermato le s.i. in data 01.07.2011 sopra riportate;

(VIII,107,108) ha ribadito che i poliziotti prima erano in due e poi erano venuti tre o quattro o di più e lo avevano bloccato a terra ("**l'hanno messo giù**" a pancia in giù) ma non sa come: "forse è caduto quando loro sono andati sopra di lui .. erano di più, cade giù no?"; i poliziotti avevano spinto Ferrulli, ma non sa che tattica avessero applicato: lo avevano spinto e poi erano saliti sopra di lui e l'avevano ammanettato; **erano caduti anche i poliziotti**;

(VIII,177,178) ha detto di non ricordare se Ferrulli fosse stato appoggiato sulla macchina della polizia.

* *

Quanto al teste N. E., questi in dibattimento ha parlato di una "**rissa**" (VI,86), di una "**lotta**" (VI,90) tra Ferrulli ed i poliziotti:

(VI,90) "**PM** - Lei poc' anzi ha detto che c'è stata una rissa, che cosa vuol dire una rissa, che cosa ha visto?

N. E. - Eh, una lotta proprio tra i poliziotti e Michele, poi l'ho visto buttato giù per terra, poi non lo so, qualcuno ha detto o "Vai via di qua" o non lo so e poi mi sono allontanato dietro al furgone o a fianco al furgone, non lo so";

VI,178) "**rissa**" vuol dire "movimenti di mani, di tutto" "quando esce fuori una lotta, un qualcosa questa è una rissa"

Il teste ha dichiarato (VI,177,179) di non avere visto il Ferrulli appoggiato alla macchina della polizia e di non avere visto nemmeno quando il Ferrulli era caduto a terra.

* *

Su quanto accaduto in questo lasso di tempo nulla ha potuto riferire A. F., poiché come già detto in questo momento egli era in casa dove era rientrato per prendere il cellulare.

7.8.2. La versione degli imputati.

Questa l'esposizione dei fatti accaduti nella fase in esame, da parte dell'imp. E. nel corso del suo esame (X,101-108,212,213,):

come si vede dal filmato, erano arrivati P. e C., che avevano parcheggiato la Mecenate con il muso davanti al muso del furgone; C. era sceso dal lato guida, e P. era sceso velocemente dall'altra parte;

avevano cercato in quattro di ammanettare Ferrulli utilizzando come base il cofano della Mecenate, sul quale Ferrulli era stato appoggiato "in pancia";

E. e P. erano riusciti a portare il braccio sinistro di Ferrulli dietro la schiena e P. aveva messo l'anello di un paio di manette al polso sinistro; E. si era poi spostato sulla destra dove c'erano L. e C. che erano alle prese con il braccio destro che Ferrulli aveva appoggiato al cofano e che tentava di sollevare; al polso destro era già stato messo l'anello di un altro paio di manette da C.;

il braccio destro di Ferrulli era poi sfuggito alla presa dei poliziotti e Ferrulli, facendo forse anche leva con il ginocchio, era riuscito ad alzarsi improvvisamente, facendo così cadere E., L. e C. e cadendo lui stesso; P., che teneva le manette che erano apposte al polso sinistro, pur perdendo l'equilibrio non era caduto a terra; in un primo momento una mano di L. era rimasta sotto il Ferrulli;

a quel punto Ferrulli si era trovato per terra con il braccio sinistro dietro la schiena trattenuto da P. e con il braccio destro steso davanti; E., L. e C. si erano subito rialzati;

il primo filmato D.G. inizia subito dopo questo momento;

nella caduta a terra i poliziotti avevano subito delle escoriazioni, che però non si erano fatti refertare.

* *

L'imp. L. (XI,62-69) ha reso una versione dei fatti conforme a quella del coimputato E. ed in particolare ha descritto in termini concordanti la caduta a terra di tutti ha dichiarato che nel cadere Ferrulli prima aveva messo le ginocchia a terra e poi si era sostenuto con la mano destra; anche lui era caduto a terra sbucciandosi un ginocchio.

* *

L'imp. P. ha reso dichiarazioni conformi a quelle di E. e L. e tra l'altro ha riferito che (XI,138-145,180-185):

era arrivato sul posto da v. del Turchino con la Mecenate, avendo sentito le due richieste di ausilio dei colleghi della Mecenate;

l'autista C. aveva fermato la volante proprio davanti al furgone bianco;

quando era sceso dalla vettura aveva visto E. e L. attaccati, praticamente appesi, alle braccia di una persona molto corpulenta, poi identificata nel Ferrulli, e due persone che stazionavano presso il furgone;

aveva detto a C. di tenere d'occhio queste due persone mentre lui andava in ausilio ai due colleghi per aiutarli ad ammanettare la persona: questo era per lui normale perché l'ammanettamento era un mezzo di contenimento di una persona che faceva resistenza a due colleghi;

nello scendere dalla macchina né lui né C. avevano preso sfollagenti o altri oggetti in dotazione;

aveva aiutato E. a trattenere il braccio sinistro di Ferrulli e poi erano riusciti ad appoggiare Ferrulli sul cofano della macchina;

erano quindi riusciti a mettere l'anello di un paio di manette al polso sinistro di Ferrulli e a girargli il braccio dietro la schiena; a quel punto E. si era spostato in ausilio di L. e di C., che nel frattempo era giunto anche lui in ausilio;

C. era riuscito a mettere l'anello di una manetta al polso destro di Ferrulli, ma in tre non erano riusciti a girargli il braccio destro dietro la schiena, braccio che restava proteso in avanti sul cofano della volante;

ad un certo punto Ferrulli si era alzato ed erano caduti a terra e Ferrulli si era trovato prono, con il braccio destro steso in avanti e quello sinistro da lui trattenuto tramite la manetta applicata.

* *

L'imp. C. ha reso dichiarazioni conformi a quelle di E., L. e P. (XI,209-214).

7.8.3. Valutazione critica.

Va innanzitutto osservato che in mancanza di filmati, le dichiarazioni del teste **A. F.** forniscono l'elemento decisivo per ricostruire non solo quanto avvenuto prima davanti al furgone (v. par. 7.7.3), ma anche quanto avvenuto dopo l'arrivo della Mecenate, perché il fatto che il tentativo di ammanettamento del Ferrulli sia continuato anche dopo l'arrivo della volante Mecenate è lo **sviluppo logicamente conseguente** di quanto riferito dal teste, come da lui direttamente percepito.

Il successivo violento contrasto tra i poliziotti (ormai in numero di quattro) ed il Ferrulli che non si lasciava ammanettare emerge anche dalle pur sintetiche dichiarazioni di **N. M.** (v. i poliziotti che si avventano su Ferrulli ed alla fine riescono ad atterrarlo e ad ammanettarlo a terra) e di **N. E.** (v. i riferimenti alla "rissa" e alla "lotta").

Gli **imputati** hanno dichiarato, come si è visto, che in un primo momento avevano cercato di ammanettare Michele Ferrulli sul cofano dell'auto e che poi erano caduti tutti a terra. Non sembra che vi siano ragioni per ritenere che tali dichiarazioni siano false, in quanto:

a) che l'**obiettivo degli imputati** fosse solo l'**ammanettamento** del Ferrulli è dimostrato dalla ricostruzione successiva del fatto (v. par. 7.9) e che questa non sia stata un'operazione agevole per l'enorme forza fisica del Ferrulli ben può dirsi pacifico (si veda la conversazione telefonica di F. D.a al par. 4.6, nonché l'episodio del 08.05.2007 riportato al par. 5);

b) sono stati acquisiti i rilievi fotografici sul **danneggiamento del cofano** della Mecenate (prod. ud. 23.04.2013) e la documentazione della sua riparazione (v. atti dep. in data 25.01.2014);

c) l'ipotesi di una **caduta per sbilanciamento** non è affatto inverosimile a fronte di un movimento improvviso ed imprevisto di una persona con una corporatura come quella di Ferrulli;

d) **non** si vede poi quale **ragione** avrebbero gli imputati per **mentire** su tale circostanza, anche perché un atterramento immediato del Ferrulli per procedere al suo ammanettamento in posizione prona sarebbe stato pienamente legittimo oltre che più sicuro (v. anche par. 10).

La versione fornita dagli imputati appare dunque ancora una volta non solo non smentita, ma positivamente confermata dagli elementi acquisiti al processo.

7.9.1. Quanto accaduto nel lasso di tempo corrispondente al primo filmato D.G.. (22:11:35 - 22:13:01). Generalità.

L'intervallo di non visibilità nei filmati di quanto accadde tra la volante Mecenate ed il furgone bianco **cessa** con l'inizio del **primo filmato D.G. (F820)**: viene infatti ripreso dalla carreggiata principale di v. Varsavia il gruppo formato da **Ferrulli**, a terra, e dai **quattro attuali imputati** (ma in realtà, almeno all'inizio del filmato, ne sono visibili solo tre, perché il quarto è più arretrato), gruppo al quale si avvicinano in momenti diversi i due romeni.

Tale filmato inizia a **22:11:35** (22:09:03) e termina a **22:13:01** (22:10:29) e, come già detto (v. par. 4.3.1), ha anche un audio in lingua italiana ed in lingua romanes: nel corso dell'esposizione verranno riportate le relative frasi, come risultanti, rispettivamente, dalla relazione del perito M. (v. relazione, 28-30; v. frasi trascritte come sottotitoli del filmato F820 nel file "Sottofondo D.G.") e dalla traduzione sulla quale vi è stato accordo tra il perito L. V. ed i cc.tt. di parte.

* * *

L'interpretazione di quanto risulta dal filmato **F820** – da effettuarsi anche utilizzando gli altri elementi acquisiti al processo - costituisce **il punto centrale del processo**.

La contestazione agli imputati della condotta di **percosse** recepisce infatti la lettura di tale parte del filmato data dal **c.t. del PM C. A.** o più precisamente recepisce l'interpretazione da questi data nella relazione scritta a **due momenti** del filmato: i **"tre colpi con il pugno"** ed i **"sette colpi con un corpo contundente"** (il c.t. non indica in che parte del corpo) "all'uomo immobilizzato".

E' quindi utile riportare subito la sintesi del filmato fornita dal c.t. C. A. nella propria relazione (v. relazione, 16):

*"- un uomo è già immobilizzato a terra, circondato da almeno 3 poliziotti, due dei quali accovacciati su di lui e uno in piedi;
- due uomini – uno con pantaloni lunghi bianchi ed uno con pantaloni corti, sempre bianchi, si avvicinano all'uomo a terra ed osservano la scena;
- il poliziotto alla sinistra dell'uomo a terra **sferra almeno tre colpi con il pugno all'uomo immobilizzato**;
- il poliziotto in piedi allontana il testimone con i pantaloni bianchi lunghi e lo invita a salire in auto;*

- l'uomo a terra appare assolutamente immobile;
- l'altro testimone – con i pantaloni corti – si allontana;
- il poliziotto a destra **sferra 7 colpi con un corpo contundente** all'uomo immobilizzato;
- i poliziotti si alzano in piedi e poco dopo passa il tram"

e ancora (p. 17): "disponendo della misura del raggio della ruota del furgone parcheggiato a pochi metri dal fatto e dell'intervallo temporale in millesimi di secondo tra fotogrammi successivi, è stato possibile effettuare misurazioni sulle immagini, che portano a desumere che i colpi sono stati sferrati con un corpo contundente, della lunghezza di 25 – 30 cm, che colpisce l'uomo immobilizzato ad una velocità di 13 – 17 m/s".

In dibattimento il c.t. C. A. ha **chiarito** e **corretto** alcuni punti tutt'altro che marginali della relazione, il che dimostra che essa è stata redatta con una certa approssimazione.

Di ciò si dirà trattando dei singoli punti, ma fin d'ora si deve evidenziare che il c.t. C. A.:

- a) ha chiarito che con l'espressione "**accovacciati su di lui**" non intendeva dire che i poliziotti erano sul corpo, ma che erano **a fianco** e lo **toccavano con le mani**;
- b) ha affermato che i "tre colpi" sono stati dati "**sulla spalla, sul fianco**";
- c) ha affermato che **non si può dire su che parte del corpo siano caduti i "sette colpi"**.

7.9.2. I tentativi di piegare il braccio destro di Michele Ferrulli; N. M. messo sulla Mecenate; "i tre colpi"; "i sette colpi"; il completamento dell'ammanettamento;

Le immagini dei "tre colpi" e dei "sette colpi") sono nella **prima parte** del filmato **F820** che verrà ora esaminata: è la parte che va da **22:11:35** (22:09:03) quando il filmato inizia, fino al momento in cui i poliziotti completano l'ammanettamento di Michele Ferrulli, pochi istanti prima dell'arrivo del tram da v. del Turchino.

Come poi si vedrà (v. par. 7.9.6), subito dopo il completamento dell'ammanettamento E. comunicherà alla c.o. che "**è tutto sotto controllo**": è utile ricordare fin d'ora tale circostanza per non perdere il senso complessivo del fatto.

* * *

Salvo ritornare sui punti controversi (v. par. 7.9.5), questa **prima parte** del **filmato F820** può essere illustrata come segue, tenendo anche conto degli spostamenti di N. E. sul marciapiede, che contemporaneamente risultano anche dal **filmato FF** (si tratta dei soli dati emergenti da tale filmato in concomitanza con questa parte del filmato F820).

22:11:35 (22:09:03) - **22:11:43** (22:09:11)

Inizia il filmato; Michele Ferrulli è prono a terra, con la **spalla destra leggermente sollevata** ed attorno a lui si vedono tre poliziotti:

uno (L.) è accovacciato alla destra di Ferrulli (sinistra per chi guarda) e poi si alza (al sec. 00:05); si vede il braccio destro di Ferrulli disteso in avanti: verrà poi portato all'indietro da L., ma poi ricomparirà disteso in avanti;

un altro poliziotto (C.) è sul lato sinistro di Ferrulli (alla destra per chi guarda): è in piedi, ma piegato su Ferrulli e lo tiene fermo con una mano sulla nuca o sul collo;

un terzo poliziotto (E.), sulla destra di chi guarda, prima è chinato su Ferrulli e poi si alza e gli passa davanti;

esattamente negli stessi termini il quadro sinottico dell'avv. Finamore:
"si vedono quattro poliziotti intorno a Ferrulli: L. accovacciato sul lato destro di Ferrulli, P. non si vede bene, E. si solleva e si intravede C. che tiene fermo Ferrulli sul lato sinistro dello stesso"

N. M. è davanti al furgone; a **22:11:40** (22:09:08) N. E. si porta sul marciapiede come risulta anche dal filmato FF, in cui si vede tale circostanza con un leggero anticipo, perché la telecamera della farmacia è puntata sul marciapiede.

E' pacifico che **nessuno dei poliziotti è posizionato sulla schiena del Ferrulli**: in proposito lo stesso c.t. del PM, C. A., ha precisato in dibattimento (II,185,186), che quando nella relazione (v. sopra) parla di poliziotti **"accovacciati su"** Ferrulli, non intendeva dire che erano sul corpo, ma che erano **a fianco** e lo **toccavano con le mani**.

22:11:44 (22:09:12) - **22:11:48** (22:09:15)

[dal sec. 00:08] **N. M.** si avvicina al punto in cui si trova Ferrulli; un poliziotto (E.) si volge verso di lui; **N. M.** allarga le braccia; i due parlano e **N. M.** si avvicina ancora di più al punto in cui si trova Ferrulli;

relazione Ma. F., 28:

(ndP, l'Agente e l'uomo dai pantaloni bianchi si portano in prossimità del Ferrulli a terra)

[00:09,...] pant. lunghi bianchi - [...] - *Male (?)*

(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, si nota la gestualità dell'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, l'espressione pare essere coordinata con il movimento delle braccia, allargate lungo i fianchi, il tono è calmo, non intimidatorio, non aggressivo, non di minaccia)

[00:11,56] Agente - *Tu che cazzo vuoi? Vieni tu a convincerlo (?)*

(ndP, le espressioni si percepiscono non gridate, si nota il movimento del braccio destro dell'Agente che va incontro all'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, le espressioni paiono essere coordinate con la gestualità dell'Agente)

dalla traduzione dell'audio in lingua romanes ai **sec. 8 - 11** del filmato risulta:

v.1: *Pesa parecchio*

v.2: *Ma che gli stanno a fare ? lo hanno preso per i capelli*

Quest'ultima parte della frase, se intesa come formulata non in termini interrogativi, è sicuramente frutto di un **errore di percezione** perché dal filmato non risulta assolutamente che Ferrulli sia stato preso per i capelli, perché si vede semplicemente che C. tiene una mano sulla nuca o sul collo di Ferrulli.

Sul punto, nella memoria degli avv.ti Anselmo e Pisa depositata il 02.07.2014 a p. 2 si legge: "*Secondo 0.10, Video 820: Le rom dicono 'ma che gli stanno a fare?', subito prima di affermare 'lo prendono per i capelli'. Si nota che effettivamente di C. arriva fino a toccare la testa (ovvero la nuca) di Ferrulli; nel movimento si nota peraltro la testa di Ferrulli che si muove in uno con il braccio di C.*". Nemmeno i difensori sostengono dunque che nel filmato si veda Ferrulli che viene preso per i capelli, mentre quanto al movimento della testa "in uno con il braccio di C." è agevole osservare che ciò si spiega (v. *postea*) con il fatto che era tutto il corpo di Ferrulli che si muoveva ruotando parzialmente sul lato sinistro, perché L. cercava di piegare il braccio destro dietro la

schiena, così determinando il parziale sollevamento da terra della spalla destra e quindi il movimento del busto di Ferrulli, movimento che a sua volta determinava lo spostamento della mano di C. che era appoggiata su Ferrulli.

22:11:49 (22:09:16) - **22:12:06** (22:09:33)

[dal sec. 00:14] davanti al furgone **compare N. E.** (ed infatti dal filmato FF lo si vede lasciare il marciapiede), che si dirige verso Ferrulli; **N. M. ed N. E.** si avvicinano a Ferrulli, mentre E. si allontana di poco e poi si piega su Ferrulli; contemporaneamente il poliziotto che è a destra di Ferrulli (L.) **cerca di alzare il braccio destro di Ferrulli, braccio che si vede restare rigido**, mentre C. tiene sempre una mano sulla testa o sulla nuca di Ferrulli o sulla parte alta del dorso (v. anche la citata memoria degli avv.ti Anselmio e Pisa a p. 3: "*Secondo 0.12, Video 820: Le rom dicono 'lo prendono per i capelli', ed infatti si vede ancora il braccio leggermente piegato di C. che si estende fino a toccare la testa di Ferrulli (per qualsiasi tutto il video 820, fino al sec. 1.07, il braccio di C. si estende toccando la testa di Ferrulli)*");

relazione Ma. F., 28-29:

(ndP, l'Agente e l'uomo dai pantaloni bianchi si portano in prossimità del Ferrulli a terra)

[00:17,74] uomo (?) - ***Stai fermo!***

(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, non in tono intimidatorio ma fermo e controllato, non si riesce ad attribuire in modo diretto a uno dei presenti)

[00:20,32] uomo (?) - ***Aiuto!***

(ndP, la voce ha un tono basso e si percepisce in un principio di lieve affanno)

[00: 21,10] pant. lunghi bianchi - ***Ma lascialo stare(?)!***

(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, si nota la gestualità dell'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, le braccia sono lungo i fianchi e il busto è proteso in avanti ad interessarsi del Ferrulli a terra, il tono non è intimidatorio, non aggressivo, non di minaccia)

dalla traduzione dell'audio in lingua romanesa ai **sec. 19 - 20** del filmato risulta:

v.1. ***Tira il braccio, non gli vuole dare il braccio***

[a sec. 00:21] anche N. M. piega leggermente il busto su Ferrulli; si vedono i **poliziotti che cercano di piegare il braccio destro di Ferrulli;**

relazione Ma. F., 29:

[00:23,43] uomo (?) - ***Aiuto...!***

(ndP, la voce ha un tono basso e si percepisce in un principio di lieve affanno)

[00:25,01] uomo (?) - ***È inutile che fai così...***

(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, non in tono intimidatorio ma fermo e controllato, non si riesce ad attribuire in modo diretto a uno dei presenti)

[00:26,91] uomo (?) - ***Sposta(?) 'sto braccio! Basta!***

(ndP, l'espressione viene gridata, non si riesce ad attribuire in modo diretto a uno dei presenti, il tono pare quasi alterato e intimidatorio, molto fermo)

[dal sec. 00:27] si vedono **i tre colpi** dati a Ferrulli sulla spalla o sulla scapola da **L.** che è accovacciato alla sua destra (sul punto v. ampiamente par. 7.9.5.1)

nel frattempo da una delle comunicazioni con la c.o. risulta che sul posto si sta avvicinando la volante **Tevere:**

22:11:55 (22:09:22) - relazione Ma. F., 22:

Tevere - *Tevere... mi ripeti la via?*

Operatore - *È in Varsavia, civico 4. Probabilmente sono vicini con le macchine e non si riesce a comunicare.*

Tevere - *Carlo(?), scusa, non ho capito la via.*

Operatore - *"Varsavia", "Varsavia 4".*

Tevere - *Mi faccio strada e inizio a salire, sono... in Cadorna"*

22:12:07 (22:09:34) - **22:12:18** (22:09:45)

[dal sec. 00:30] E. si dirige verso **N. M.**, lo prende per il braccio sinistro e lo **porta sulla Mecenate**, facendolo salire dalla portiera posteriore destra e poi chiude la portiera; Ferrulli è sempre a terra immobile e poco prima del momento in cui viene chiusa la portiera si vede il poliziotto che è sempre sulla

destra di Ferrulli (L.) che si china su di lui e **porta il suo volto vicino al volto di Ferrulli come per dirgli qualcosa**

relazione Ma. F., 29:

[00:30,75] pant. lunghi bianchi - *Io non lo voglio convincere(?)*.

(ndP, l'espressione si percepisce non gridata, si nota la gestualità dell'uomo dai pantaloni lunghi bianchi, l'espressione pare essere coordinata con il movimento del busto dell'uomo che si ritrae e fa due passi indietro rispetto al gruppo di uomini, il tono è calmo, non intimidatorio, non aggressivo,

(ndP, l'Agente che prima aveva interagito con l'uomo dai pantaloni lunghi bianchi volge la testa per ascoltare quello che ora sta dicendo il soggetto, quindi si scosta dal gruppo di Agenti, si avvicina nuovamente all'uomo con i pantaloni lunghi bianchi e, dopo avere scambiato poche frasi, lo afferra per il polso sinistro e lo porta con sé fino alla portiera posteriore lato passeggero della Volante, lo fa salire in auto e chiude la portiera; in estremo sottofondo si percepisce il disimpegno della linea del radiomobile, quindi si riporta presso il Ferrulli e gli Agenti, seguono le manovre tese all'ammanettamento del soggetto a terra

dalla traduzione dell'audio in lingua romanesa ai sec. 31 - 32 del filmato risulta:

v.2: *Qualche infarto gli prende al caggio* (termine usato per indicare un uomo non di etnia rom: v. testo condiviso della relazione dei cc.tt. e del perito)

22:12:19 (22:09:46) - 22:12:42 (22:10:10)

[da sec. 00:43] il poliziotto che ha portato N. M. sulla macchina **ritorna** sul posto in cui sono i suoi colleghi e Ferrulli; si vedono **i tentativi dei poliziotti di alzare il braccio destro di Ferrulli**, tanto che si nota che la spalla destra di Ferrulli viene alzata, sicché la linea delle spalle è marcatamente **obliqua** rispetto al terreno; il poliziotto che si trova sul lato sinistro di Ferrulli continua a tenergli una mano sulla nuca o sulla parte alta del dorso (il punto esatto non si riesce a vederlo dal filmato); si nota **che il braccio destro di Ferrulli comincia ad essere girato per essere portato sulla schiena;**

da **22:12:22** N. E. - che fino a questo momento è sempre rimasto sulla carreggiata tra il furgone e la volante: v. anche VI,126,127 - **si porta sul**

marciapiede: lo si vede infatti comparire sul marciapiede nel filmato FF e **resterà poi sempre sul marciapiede** per tutto il tempo corrispondente al filmato F820, con le spalle verso il muro e lo sguardo rivolto verso il punto in cui si trovano Ferrulli e i poliziotti;

da **22:12:27** (22:09:56) cominciano **i sette colpi** sulla spalla destra di Ferrulli da parte del poliziotto che si trova alla sua sinistra (sul punto v. ampiamente par. 7.9.5.3), **mentre la spalla destra viene sollevata da terra**; in particolare i colpi sono dati con una mano (sembra la destra) da C., che è sempre al fianco di Ferrulli e che nel contempo tiene fermo il Ferrulli con l'altra mano; Ferrulli è sempre più inclinato, perché **la spalla destra viene alzata sempre di più**;

relazione Ma. F., 30:

[00:51,20]

(ndP, **l'Agente che si trova in piedi vicino al fianco sinistro del Ferrulli, si china sul Ferrulli e lo percuote ripetutamente sulla spalla-scapola destra**)

[01:08,10]

(ndP, il Ferrulli è stato ammanettato, dal profilo anteriore della sagoma del furgone bianco si affaccia il profilo del frontale e il fanale del tram in transito e in uscita da via del Turchino, non si percepiscono rumori di particolare intensità del mezzo in movimento, il tram rallenta a passo d'uomo in corrispondenza della curva, poi la sagoma del mezzo copre la visuale della ripresa e viene interrotta la registrazione).

[01:26,06]

al **sec. 00:52**, mentre si vedono i sette colpi, nell'audio si sente una voce femminile fa dei "versi come di spavento e inorridimento, una sorta di identificazione con la vittima: **ah, ah, ah, aaaaah**" (v. verbale del perito e dei consulenti)

Seguono una serie di frasi in lingua romanes:

v.1: *Hai visto che cazzotto in bocca Kali ?* (al sec. 00:59 circa)

v.2: *Prima le manette e poi lo picchiano* (al sec. 01:03 circa)

v.1: *Non sono capace di fare lo zoom con questa merda di telefono*
(al sec. 01:08 circa)

v.2: *Non sei capace di fare un cazzo*

* *

Quanto alla frase della rom "hai visto che cazzotto in bocca Kalì ?", essa dimostra all'evidenza l'errore di percezione di chi la pronuncia, perché non solo dal filmato non risulta alcun pugno in bocca, ma anche perché gli esiti dell'**esame autoptico** hanno escluso con certezza la presenza di lesioni alla bocca, come confermato dal c.t. **G. A.** (III,66):

"... immaginando un contrasto abbastanza energico e avendo un po' anche un'idea di cosa succede quando c'è un **contrasto violento** fra due soggetti, anche a mani nude, di solito sul volto c'è una dispersione di lesioni, ci sono localizzazioni diverse sia di tipo **ecchimotico** e di tipo **escoriativo**.

In questo caso ad esempio una delle zone classiche di lesione sono le **labbra** ed in particolare **la faccia profonda delle labbra**, le labbra poggiano sui denti, un urto anteriore schiaccia la mucosa contro i denti e facilmente si trovano delle **lacerazioni sulla faccia profonda delle labbra**.

Ecco, **tutto questo genere di cose in quest'evenienza non è stata evidenziata**".

Non a caso dunque né il PM né la difesa di p.c. hanno sostenuto che nel filmato si veda un pugno sferrato sulla bocca di Ferrulli.

Quanto alla frase "prima le manette e poi lo picchiano", se essa viene intesa come proposizione che descrive ciò che il parlante ritiene di vedere, è sicuramente non rispondente al vero, posto che nessuna della parti ha affermato anche solo in termini dubitativi che siano state inferte a Michele Ferrulli delle percosse dopo il suo l'ammannettamento: ciò del resto contrasterebbe con la parte successiva del filmato F820 e con il filmato F821.

Una conferma di ciò si ricava dal **quadro sinottico** predisposto dall'**avv. Finamore**, che dopo l'indicazione della frase in questione non menziona mai la realizzazione di percosse, tanto che già la "casella" successiva (v. anche *postea*) a quella dove è riportata la frase in esame, contiene la seguente annotazione: "*Si vede Ferrulli con il braccio tirato indietro, completamente immobile ed il tram che arriva. Si vedono i poliziotti che si alzano in piedi. N. E. è sempre sul marciapiede*".

Se invece detta frase viene interpretata come formulazione della previsione di ciò che accadrà, essa costituisce la prova del pregiudizio negativo nei confronti dei poliziotti che anima le due donne: che questa sia l'interpretazione più convincente è dimostrato dalla frase successiva "poverino, a K. .. vedrai ora che il tram li copre lo massacrano" (v. sul punto il par. 7.9.6), il che pacificamente non accade.

22:12:43 (22:10:11)

Proprio nel momento in cui nel filmato F820 a **22:12:43** (22:10:11) si inizia a vedere il **tram** che sopraggiunge da v. del Turchino (nel filmato FF, per la diversa visuale si inizia a vedere il fanale del tram in fondo al marciapiede un secondo dopo), Ferrulli è **con il braccio destro girato indietro** (segno che è stato completato l'ammanettamento) ed è **immobile**.

Nello stesso istante **i poliziotti**, fino ad allora chini su Ferrulli, **si alzano tutti in piedi contemporaneamente**. (v. anche il passo del quadro sinottico prodotto dall'avv. Finamore già in parte riportato: a f. 2 dopo i "sette colpi" si legge testualmente che *"Ferrulli completamente immobile. N. E. sempre sul marciapiede. La rom cerca di fare lo zoom e sposta l'inquadratura per un attimo. N. E. sempre sul marciapiede. Si vede Ferrulli con il braccio tirato indietro completamente immobile e il tram che arriva. Si vedono i poliziotti che si alzano in piedi. N. E. è sempre sul marciapiede"*).

Pochi attimi dopo il poliziotto che è sul lato sinistro di Ferrulli (C.) si china su di lui, gli mette una mano sulla **spalla** (così anche la citata memoria degli avv.ti Anselmo e Pisa a p. 7) e la muove per evitare che Ferrulli si alzi.

7.9.3. Le dichiarazioni dei testimoni.

In ordine alla fase in esame **N. M.** ha reso le seguenti dichiarazioni:

s.i. in data **01.07.2011** h. 13:10: "Ciascuno dei poliziotti lo teneva fermo in una parte del corpo: **chi una gamba, chi l'altra, chi il braccio e così via**. Dopo averlo ammanettato Michele è rimasto a terra con due poliziotti che lo tenevano fermo. (...) Poi sono stato messo dentro una macchina della polizia".

s.i. in data **03.07.2011**: "Non so cosa sia successo mentre Michele era per terra, perché come si vede chiaramente dal filmato, io sono stato messo dentro la macchina. Ricordo però la voce di Michele che implorava aiuto".

s.i. in data **13.07.2011**: "**D:** Le chiedo nuovamente, è proprio certo di non avere visto forme di aggressione nei confronti del Ferrulli da parte della polizia? – **R: Pugni e bastoni non li ho visti**. Posso dire che si spingevano, alcuni poliziotti sono saltati addosso a Michele e poi sono caduti tutti insieme. Stavano tentando di ammanettarlo prima che cadesse a terra. Lo hanno ammanettato solo dopo che era caduto in terra."

In **dibattimento** **N. M.:**

(VIII,109,110) ha confermato le s.i. rese in data 01.07.2011 e 13.07.2011 sopra riportate;

(VIII,100,111) ha dichiarato che: aveva visto che più poliziotti erano "**saliti**" **sopra Ferrulli e lo avevano ammanettato**; lui aveva detto di lasciarlo perdere perché lo ammazzavano; poi lo avevano messo in macchina;

ha però **precisato** che parlando di poliziotti "saliti" su Ferrulli **non** intendeva dire che fossero andati **fisicamente sopra**:

(VIII,124) "N. M. - Ho visto che uno lo teneva di un piede, uno di una mano, uno così, erano in quattro sopra di lui, dico "Oh, lasciatelo perdere, è ammanettato, lo ammazzate, cosa fate?";

(VIII,179) "**Presidente** - Senta, quando lei ha detto "I poliziotti erano intorno o sopra il Ferrulli", lei ha detto che ognuno gli teneva una parte?

N. M. - Sì, **non erano proprio sopra di lui così uno sopra l'altro: uno era di un lato, un altro di un lato.**

PRESIDENTE - Quindi erano ai lati, ma tenevano ognuno una parte del corpo di Ferrulli?

N. M. - Del corpo sì.

PRESIDENTE - Però erano ai lati, non erano seduti sopra?

N. M. - **No no no.**"

(VIII,125,159) ha affermato che prima che lui fosse portato in macchina Ferrulli era già stato **ammanettato**, le manette erano state messe, lui lo ha guardato e lo ha visto con le manette, ma non ricorda quante: sul punto il ricordo è chiaramente impreciso e le sue dichiarazioni si prestano ad equivoci, posto che dal filmato F820 risolta con certezza che quando N. M. venne portato sulla volante l'ammanettamento non era stato completato e quindi il teste si riferisce necessariamente ad un ammanettamento parziale.

* * *

Sull'inattendibilità delle dichiarazioni di N. E. in ordine ai colpi inferti con un manganello o "qualcosa" del genere si è già ampiamente detto trattando delle dichiarazioni di questo teste (v. par. 4.8.2).

7.9.4. La versione degli imputati.

Questa l'esposizione dei fatti accaduti nella fase in trattazione, da parte dell'imp. **E.** nel corso del suo esame, anche mediante illustrazione del filmato F820 (X,108-135,204,228,229,231):

il filmato inizia con la scena in cui si vede **L.** accucciato alla destra di Ferrulli (a sinistra per chi guarda); **P.** dietro a cavalcioni delle gambe di Ferrulli, con le ginocchia a terra e con i glutei appoggiati sui talloni di Ferrulli per impedirgli di scalciare;

Ferrulli nel frattempo continuava a **muoversi** ed a **insultare** e teneva il **braccio destro** disteso in avanti; ad un certo punto **L.** era riuscito a girargli parzialmente il braccio dietro, ma poi aveva perso la presa ed il braccio gli era "riscappato di nuovo";

C. era al fianco sinistro di Ferrulli, in piedi, con le gambe leggermente flesse e piegato in avanti con le mani;

a parte **P.** che era a contatto con i talloni di Ferrulli, **nessuno era a contatto di questi con ginocchia, gomiti o braccia**;

nel frattempo si erano avvicinati dapprima il romeno con i pantaloni lunghi (**N. M.**) e poi quello con i pantaloni corti (**N. E.**); Ferrulli continuava ad urlare ed insultare ("**pezzi di merda, pezzi di merda**") e poi si era concentrato su **L.** dicendogli "**lasciami il braccio, pezzo di merda**", tanto che poi **L.** si era piegato su di lui e gli aveva detto "**molla il braccio che ti lascio**", come per dire "lascia il braccio che ti ammanetto e finisce lì";

di fronte alla resistenza di Ferrulli a piegare il braccio, **L.** aveva dato **tre colpi** veloci con il **palmò della mano** (precisamente due colpi in successione e dopo una breve sosta un terzo colpo) sulla scapola destra di Ferrulli per indurlo a cedere il braccio, ma senza successo perché Ferrulli teneva ancora il braccio disteso in avanti a terra; i colpi non erano stati dati con il pugno;

quindi aveva accompagnato **sulla volante N. M.** che continuava a urlare ed era poi tornato dove c'erano Ferrulli ed i colleghi;

C. era sempre piegato su Ferrulli, con una gamba tesa ed un ginocchio piegato, ma senza toccare con il ginocchio il Ferrulli; **L.** era sempre sul fianco destro di Ferrulli, accovacciato, come seduto sui suoi talloni; **P.** continuava a tenere fermi i talloni di Ferrulli:

Ferrulli aveva la **spalla destra alzata**, perché faceva pressione con il palmò della mano destra; quindi non era con il torace completamente a terra;

C. aveva poi adottato la stessa tecnica dei colpi alla scapola prima usata da L. con i due colpi più uno; non impugnava un manganello, ma aveva i guanti ed aveva dato i sette **colpi alla scapola con il palmo della mano**; nello stesso tempo L. **cercava di piegare il braccio**;

L. e C., con queste due azioni combinate, erano alla fine riusciti a **piegare il braccio destro di Ferrulli dietro la schiena** e a quel punto E. aveva messo un paio di manette (il terzo) per congiungere le due già apposte ognuna ad un polso; i due polsi non erano pertanto vicini, ma a 60 - 70 cm, perché ogni manetta è lunga circa 22 cm;

quando era stato completato l'ammanettamento - in concomitanza con il passaggio del tram - **aveva avvisato la c.o.** che l'ammanettamento era concluso: a tal fine si era sporto all'interno del finestrino anteriore della Mecenate ed aveva preso il microfono della macchina;

nessuno aveva colpito Ferrulli alla testa, **anche perché ai fini dell'ammanettamento questo non sarebbe servito a nulla**;

nessuno dei poliziotti era sceso dalla volante con lo sfollagente in dotazione, che era rimasto in macchina; tutti calzavano i guanti tranne lui.

* *

L'imp. L. (XI,69-85,110) ha reso una versione dei fatti pienamente conforme a quella del coimputato E. ed ha tra l'altro precisato:

quando era sul lato destro di Ferrulli era con le **ginocchia a terra**;

quando poco dopo l'inizio del filmato si vede che si alza è perché con entrambe le mani stava cercando di portare il **braccio destro** di Ferrulli dietro la schiena, ma senza riuscirvi, perché Ferrulli aveva una tale forza che era riuscito a riportare il braccio in avanti;

successivamente, come sempre risulta dal filmato (al sec. 19 del filmato "Macro" predisposto dal c.t. G. M.), si era nuovamente accucciato ed aveva fatto un **altro tentativo** di portare il braccio destro di Ferrulli dietro la schiena, dicendo nel contempo "**piega sto braccio, piega sto cazzo di braccio**", ma nel tirare il braccio aveva perso l'equilibrio, tanto che nel filmato si vede che appoggia una mano a terra, infatti Ferrulli, spostando il braccio, gli aveva fatto perdere l'equilibrio;

nel frattempo tra di loro si scambiavano varie parole del tipo "aiutami, aiutaci, dammi una mano, la manetta, prendi la manetta";

contemporaneamente, per non perdere "la presa della piegatura, diciamo così del braccio", aveva applicato **"due o tre pressioni sulla parte scapolare"** colpendo Ferrulli – come già descritto da E. - con la mano destra che calzava il guanto, da lui portato abitualmente senza chiudere il laccetto con il velcro; anche per la scomodità della sua posizione l'operazione non aveva sortito alcun risultato e perciò aveva chiesto aiuto a C. dicendogli "aiutami, cazzo" o una cosa del genere;

come sempre risulta dal filmato si era **piegato su Ferrulli**: in tale occasione gli aveva ridetto di piegare il braccio e nel frattempo la persona con i pantaloni bianchi lunghi era stata messa in macchina;

a quel punto era stato C. ad applicare con la **stessa tecnica** delle pressioni sulla parte interscapolare (il riferimento dell'imputato è ai c.d. "sette colpi"): contemporaneamente lui aveva piegato un poco alla volta il braccio destro di Ferrulli dietro la schiena e alla fine con un **terzo paio di manette** erano riusciti ad unire le due paia di manette già apposte;

nel frattempo Ferrulli continuava a profferire **insulti** e mai aveva gridato "aiuto";

una volta completato l'ammanettamento **tutti si erano alzati**, anche perché la manovra era stata estenuante, e poco dopo Ferrulli aveva detto **"oh aiuto, sto male"**;

nessuno dei poliziotti aveva lo sfollagente.

* *

L'imp. **P.** (XI,145-160,186,192-202) ha reso dichiarazioni pienamente conformi a quelle di E. e L. e tra l'altro ha riferito che:

quando il Ferrulli era a terra, lui si era messo con le ginocchia a cavalcioni sulle gambe del Ferrulli sui talloni di questi per contenerne i movimenti e da lì sollecitava Ferrulli con la voce a "mollare l'altro braccio";

una volta terminato l'ammanettamento tutti si erano alzati in piedi, lui compreso;

poi C. si era piegato con il busto su Ferrulli e gli aveva passato una mano sulla spalla sinistra, come si vede dal filmato, per impedirgli di alzarsi.

* *

L'imp. C. ha reso dichiarazioni conformi a quelle di E., L. e P. (XI,215-231,235-248) ed ha tra l'altro confermato che:

all'inizio del filmato lo si vede sul fianco sinistro di Ferrulli, in piedi ma con il busto piegato su di lui; con la destra aiuta P. a tenere il braccio sinistro di Ferrulli e con la sinistra, posta sulla spalla - scapola destra di Ferrulli, fa in modo che questi non possa alzarsi;

è stato lui, per completare l'ammanettamento, a dare i "sette colpi" con il palmo della mano sulla scapola destra di Ferrulli per indurlo a girare dietro la schiena il braccio destro, che invece Ferrulli teneva steso in avanti, in cooperazione con L. che in precedenza aveva dato i tre colpi, ma senza ottenere il risultato voluto;

i colpi non li aveva dati con forza, ma "in modo veloce e deciso" "cioè come se sono degli schiaffi dati tutti e sei, sette, nello stesso posto", "non è la forza di un pugno comunque"; la testa non era stata in alcun modo coinvolta;

indossava un paio di guanti: sono i suoi guanti la "**striscia**" **nera** che si vede in più punti del filmato **muoversi sulla sfondo bianco della camicia di Ferrulli**;

dopo i "sette colpi" erano riuscito a completare l'ammanettamento.

7.9.5.1. Approfondimenti. I "tre colpi".

I **tre colpi** dati da un poliziotto si vedono distintamente nel filmato F820 ed è circostanza pacifica tra le parti che siano stati dati **con la sola mano**, senza cioè corpi contundenti.

Quanto al punto di impatto dei tre colpi, il c.t. del PM, C. A., in dibattimento ha affermato che essi sono stati dati al sec. 26:00 **sul "fianco", sulla "spalla"**, termini che il c.t. sembra ritenere sinonimi (II,172):

"Presidente - Ecco, dove sarebbero sferrati i colpi sulla persona immobilizzata, può specificarlo? In che punto del corpo secondo lei vengono sferrati i tre pugni?

C. A. – Sul fianco. Allora, diciamo da quello che si vede sembrerebbe sul fianco, insomma.

Presidente – Sul fianco?

C. A. – Sì, sulla spalla, ecco, sul fianco".

Ora, la visione del filmato evidenzia in termini inequivoci che i "tre colpi" sono stati dati - **con una mano** non impugnante corpi contundenti - sulla spalla o sulla scapola destra di Ferrulli, perché il colore bianco della camicia di Ferrulli, facendo da sfondo, permette di vedere che l'impatto si verifica in tale parte del corpo e comunque sicuramente non sulla testa: ciò non è oggetto di contestazione tra le altre parti, tanto che nemmeno nel quadro sinottico redatto dall'avv. Finamore (v. f. 3) si indica la testa come la parte del corpo attinta dai "tre colpi" (si legge semplicemente: "*si vede un poliziotto – L. – che sferra tre pugni a Ferrulli*").

Il c.t. C. A. ha poi affermato in dibattimento (II,174,175), come già sostenuto nella relazione, che i colpi risultano dati con il pugno, salvo poi precisare che il **colpo non si vede arrivare** (II,175: "cioè nella dinamica dell'immagine si vede il colpo partire e a mio parere non si vede arrivare, più che altro").

In realtà è assolutamente **impossibile** stabilire, in base al filmato, se i colpi siano stati dati con il pugno o con il palmo della mano, perché anche nell'ingrandimento del filmato l'immagine non è così nitida da permettere di vedere un simile particolare e del resto non si deve come il c.t. possa affermare di vedere un pugno colpire il Ferrulli e nel contempo sostenere che non si vede il colpo arrivare.

* * *

Il fatto che i colpi siano stati dati alla spalla o sulla scapola già di per sé denota che essi sono stati dati con lo scopo di indurre Ferrulli a piegare il braccio destro per completare l'ammannettamento, e ciò trova decisiva conferma nella contestualizzazione dei tre colpi, in quanto:

a) prima dei "tre colpi" nel filmato si notano chiaramente i tentativi, non riusciti, di L. di piegare il braccio destro di Ferrulli per completare l'ammannettamento dietro la schiena;

b) in questo stesso lasso di tempo i movimenti dei poliziotti e di N. M., anche alla luce dei pur parziali dialoghi captati, evidenziano che vi era il problema di convincere il Ferrulli a piegare il braccio e che a nulla era servito il tentativo di coinvolgere il N. M. in tale azione di convincimento, tanto che quest'ultimo era stato poi fatto salire sulla volante;

c) pochi secondi prima dei "tre colpi" una delle due rom dice la frase: "Tira il braccio, non gli vuole dare il braccio";

d) che vi fosse un problema di **convincimento** di Ferrulli a piegare il braccio, trova anche conferma nel fatto che dopo i "tre colpi" e dopo che N. M. è stato fatto salire sulla volante, il poliziotto che è sulla destra di Ferrulli si china su di lui e porta il suo volto vicino al volto di Ferrulli come per dirgli qualcosa, circostanza questa che conferma che vi era un problema di convincimento del Ferrulli a piegare il braccio;

e) dal filmato si vede poi chiaramente che continuano i tentativi dei poliziotti di piegare il braccio destro del Ferrulli, tanto che si nota che la spalla destra di Ferrulli viene alzata e che il braccio destro di Ferrulli comincia ad essere girato per essere portato dietro la schiena;

f) seguono quindi i "sette colpi" che preludono al piegamento completo del braccio destro (tanto che si vede che il lato destro di Ferrulli si solleva parzialmente) e vi è infine il completamento dell'ammanettamento, dopo il quale i poliziotti si alzano in piedi e viene dato avviso alla c.o. che la situazione è sotto controllo (v. par. 7.9.6).

* * *

Escluso dunque che i "tre colpi" siano stati dati con un corpo contundente e dimostrato che essi, per il punto del corpo di Ferrulli attinto e per la loro contestualizzazione, avevano lo scopo di far piegare il braccio al Ferrulli, resta solo da osservare che essi non hanno cagionato ecchimosi o lesioni sulla cute, né hanno procurato fratture (circostanze pacifiche a fronte degli esiti dell'autopsia: v. par. 6.1): questo dimostra in modo incontrovertibile che essi non furono dati con particolare violenza.

* * *

A fronte degli esposti elementi, si deve riconoscere l'attendibilità della versione difensiva degli imputati, poiché la stessa si accorda con i dati acquisiti al processo.

7.9.5.2. "Sposta (?) 'sto braccio! Basta!" o "Basta la testa basta" ?

Si è già visto (par. 4.3.1) che, in ordine alla trascrizione dell'audio in lingua italiana del filmato F820, uno dei pochi punti di contrasto tra il perito Ma. F. e i

cc.tt. C. A. e B. G. (questi ultimi peraltro nemmeno tra loro pienamente concordi) riguarda l'alternativa "**Sposta (?) 'sto braccio! Basta!**" o "**Basta la testa basta**" e si sono già illustrati gli elementi di maggiore plausibilità della prima opzione proposta dal perito Ma. F..

Sulla base degli elementi evidenziati nella ricostruzione del fatto è ora possibile **contestualizzare** le diverse interpretazioni proposte per verificarne la plausibilità sotto questo profilo.

Il punto dal quale prendere le mosse riguarda il dato pacifico che la frase oggetto di controversia viene pronunciata **nello stesso momento** in cui nel filmato si vedono i fotogrammi dei "**tre colpi**".

Infatti tale frase (v. anche il testo condiviso della traduzione e trascrizione delle frasi in lingua romanes) sarebbe urlata da una voce maschile in lontananza, dopo che si sente una voce di bimbo (il che accade al sec. 26) e quindi attorno al sec. 28 (**nello stesso senso il quadro sinottico dell'avv. Finalore a f. 2**), quindi ben **prima dei "sette colpi"**, che sono attorno al sec. 00:52, quando si sente una voce femminile fare una sorta di lamento "ah, ah, ah, aaaaah" (v. par. 7.9.5.3).

La frase in questione è dunque pronunciata **in concomitanza con i "tre colpi"** che pacificamente **non sono alla testa**, ma sono alla spalla ed hanno, come si è visto, proprio lo scopo di far piegare il braccio destro a Ferrulli: il riferimento al "braccio" si accorda dunque perfettamente con un simile contesto, così come si accorda con il dato rilevato dal perito Ma. F. della **non identità** della persona che pronuncia la parola "aiuto" con la persona che pronuncia la parola "braccio".

Non così la prospettazione della frase "**basta la testa basta**", intesa come l'implorazione di far cessare i colpi alla testa, tanto che secondo il c.t. B. G. (non così invece il c.t. C. A.) sarebbe stata pronunciata dalla stessa persona che aveva pronunciato la parola "aiuto": tale prospettazione contrasta con il dato **che nessun colpo alla testa risulta sferrato quanto meno fino a quel momento** (ma come si vedrà nemmeno i "sette colpi" sono alla testa: v. par. 7.9.5.3) e viene così **smentito il presupposto di fatto** della prospettazione stessa.

L'interpretazione qui confutata appare del resto già di per sé frutto di una forzatura del dato processuale, per avallare la tesi delle percosse inferte sulla testa di Michele Ferrulli, in quanto a ben vedere essa postula l'attribuzione alla presunta frase "*basta la testa basta*" di un significato che non è nemmeno l'unico ad essa attribuibile.

Infatti, anche ammesso in via di mera ipotesi che sia stata pronunciata dal Ferrulli la frase "*basta la testa basta*", essa ben potrebbe essere interpretata anche come "***basta, la testa, basta***" (con le virgole), vale a dire: "basta, lasciatemi libera la testa", posto che dal filmato risulta che per tutto il tempo in cui il Ferrulli è a terra, un poliziotto impedisce che egli si possa alzare e in particolare possa alzare la testa.

L'attribuzione di un significato ad una frase dipende invero da tanti fattori (il soggetto che la pronuncia, il contesto, l'intonazione con cui è pronunciata, la segmentazione, ecc.), ma è evidente che un significato come quello da ultimo prospettato già di per sé farebbe perdere alla frase ogni valore indiziante di comportamenti violenti aventi ad oggetto la testa di Ferrulli.

7.9.5.3. Il problema dei "corpi contundenti" e dei "sette colpi".

Come si è visto, nel filmato F820, dopo che N. M. è stato portato in macchina da un poliziotto (E.) e dopo che quest'ultimo è ritornato nel punto in cui si trova Michele Ferrulli, si vedono i "sette colpi" dati da C..

La valutazione di tale parte del filmato è rilevante innanzitutto perché strettamente connessa alla contestazione dell'utilizzo di **corpi contundenti**: è infatti pacifico che tale contestazione si riferisce solo ai "sette colpi", anche perché essa recepisce le conclusioni del c.t. **C. A.**, che di corpi contundenti parla esclusivamente con riferimento a detti colpi (v. par. 7.9.1) e nessun'altra parte dei filmati si presta all'interpretazione dell'uso di corpi contundenti (il dato è pacifico tra le parti).

Di più: non si potrebbe prospettare che Michele Ferrulli sia stato colpito con corpi contundenti in un momento non ripreso dai filmati, per la semplice ragione che gli esiti dell'esame autoptico non hanno evidenziato sul corpo di Ferrulli segni riferibili all'impatto di corpi contundenti, poiché le lesività esterne rilevate hanno trovato tutte un'adeguata spiegazione alternativa (strisciamento sull'asfalto, caduta a terra, ammanettamento, ecc.).

* * *

Si deve dunque stabilire innanzitutto se i "sette colpi" siano stati dati con un corpo contundente (posto che non vi è traccia di altri colpi dati con corpi contundenti) e se sì di che tipo.

Il campo di indagine può però essere delimitato. Si deve infatti stabilire se i "sette colpi" siano stati dati con uno sfollagente, in quanto:

a) lo sfollagente è l'**unico** "corpo contundente" come tale in dotazione alla polizia;

b) può essere **esclusa**, in quanto in sé irragionevole e non suffragata dal benché minimo elemento, l'ipotesi dell'utilizzo di **altri oggetti in dotazione** (radio portatile, pistola, pistola mitragliatrice M12: su queste dotazioni v. dep. Ca. An., V,149);

c) può essere **esclusa**, perché ridicola e non a caso non sostenuta da nessuno, l'ipotesi dell'utilizzo come corpo contundente di un **oggetto non in dotazione** (bastone, spranga di ferro, tirapugni, bottiglia, ecc.).

All'indicato quesito deve essere data risposta **negativa**, innanzitutto perché **non vi è traccia della presenza di sfollagenti** sulla scena del fatto e ciò sulla base degli elementi qui di seguito esposti.

a) Se si prescinde dai **pochissimi fotogrammi** riguardanti i "sette colpi" (di questi soli ha trattato il c.t. C. A.: v. II,149,150), in nessuna parte dei **filmati** emerge un solo fotogramma che induca anche solo a sospettare della disponibilità di sfollagenti da parte degli imputati (in mano, appesi alla cintura, ecc.), una volta scesi dalle volanti.

Ciò appare tanto più significativo se si considera che i filmati FF, F820 e F821 ritraggono i poliziotti in più posizioni (piegati, in piedi, fermi, in movimento) e le immagini dei poliziotti permettono in numerosi fotogrammi addirittura di individuare **cinturoni, porta manette, radio portatili**, ecc., oltre che specifici comportamenti dei singoli poliziotti che possono essere addirittura descritti dettagliatamente.

b) Già questo dato di **uno sfollagente che si materializza dal nulla**, compare nei pochi fotogrammi dei famosi "sette colpi" e poi **ritorna nel nulla**, avrebbe dovuto indurre ad una maggiore cautela nell'interpretazione dell'indicato passaggio del filmato F820 in termini di "sette colpi con un corpo contundente", tanto più che l'improvvisa comparsa di uno sfollagente è funzionalmente antitetica al tipo di operazione alla quale erano stati comandati gli imputati: non quello di sedare una folla in tumulto, ma (per la volante Mecenate bis) quello di controllare tre persone moleste e (per la volante Mecenate) quello di portare ausilio in una situazione che agli operanti giunti sul posto era apparsa da subito come la tipica situazione in cui i colleghi trovavano difficoltà ad eseguire l'immobilizzazione di una sola persona.

In entrambi i casi è privo di qualunque plausibilità ipotizzare che i quattro poliziotti siano scesi dalle volanti brandendo gli sfollagenti, anche perché i

primi due dovevano avere le mani libere per effettuare il controllo dei documenti e gli altri due non potevano che trarre impaccio dall'impugnare uno sfollagente, dovendo piuttosto concentrarsi sull'uso delle manette.

c) Praticamente tutti i **testimoni** che hanno assistito in tutto o in parte al fatto hanno escluso di avere visto manganelli o di averli visti usare ovvero hanno dichiarato di non averli notati:

N. M., s.i. in data 01.07.2011 h. 17:00: "D: si ricorda se i poliziotti intervenuti avevano dei bastoni ? – R: **Non ho visto bastoni**, ma hanno utilizzato solo le manette per immobilizzare il Ferrulli, anche quando hanno cercato di bloccarlo";

F. G., il farmacista: non ha visto manganelli, lo esclude categoricamente (IV,194,195); nello stesso senso già le s.i. in data 04.11.2011: "D: Ha avuto modo di vedere gli operanti della volante brandire o riporre manganelli o qualche altro mezzo di coercizione ? – R: **assolutamente no!** escludo categoricamente, per quanto ho visto io, l'utilizzo di eventuali mezzi di coercizione";

C. An., la farmacista: **non** ha visto sfollagente, ha notato **solo guanti e telefonini** (IV,119,172); nello stesso senso già le s.i. in data 08.07.2011;

D.M. F., il guidatore del tram che passa subito dopo e che si vede nella parte finale del filmato F820: **esclude** di avere visto **manganelli**, come aveva già detto in sede di s.i. (IV,98,99);

A. F.: quando era in strada **non** ha visto **manganelli** (VII,126,127);

O. M.V., il capo equipaggio dell'ambulanza: non ha fatto caso se i poliziotti avevano manganelli (III,148);

D.G. F., un soccorritore dell'ambulanza: i poliziotti **non** avevano in mano **manganelli** o corpi contundenti; di questo è certo; i poliziotti non li avevano nemmeno quando gli astanti stavano arrivando alle mani (III,194,195,196,197,198);

I. L., il medico dell'automedica: non ricorda se i poliziotti impugnavano manganelli (III,168);

C. M., l'infermiere dell'automedica: **non** ha assolutamente visto **manganelli** (III,210).

La presenza di sfollagenti in possesso degli imputati è stata anche esclusa dai **poliziotti** che intervennero successivamente (v. dep. C. E.: IV,73,74; dep. F. M.: XII,20,35; dep. S. P.: V,232,233).

Gli unici testimoni che hanno parlato di manganelli sono stati **N. E.** e **P. Fr.**, ma l'inattendibilità delle loro dichiarazioni finisce a ben vedere per confermare esattamente il contrario.

Quanto a **N. E.** si è già dimostrato che le sue dichiarazioni sulle percosse con corpi contundenti sono frutto della suggestione derivante dalla visione del filmato e dei contatti avuti con i familiari di Michele Ferrulli (v. par. 4.8.2).

Quanto a **P. Fr.** si deve dire che è l'unica - tra i testi giunti sul posto quando già Michele Ferrulli veniva soccorso - ad avere parlato di manganelli, avendo affermato (VIII, 56,5,71) che quando era arrivata assieme alla moglie di Ferrulli i poliziotti avevano i manganelli **attaccati alla divisa** e non in mano.

E' sufficiente osservare in proposito che tali dichiarazioni sono smentite dal fatto che, come già detto, in nessuno dei filmati si vedono manganelli attaccati alla cintura dei poliziotti.

d) In sede di autopsia (v. par. 6.1) **non** sono stati rilevati sul corpo di Ferrulli **segni riferibili all'uso di uno sfollagente** - né sulla testa, né in altre parti del corpo - e si noti che lo sfollagente presenta una notevole durezza (ciò è constatabile direttamente, esaminando lo sfollagente prodotto in udienza dalla difesa degli imputati) e quindi lascia inevitabilmente un segno sulla cute, la cui forma dipende dalla morfologia della parte del corpo attinta (si vedano sul punto le fotografie allegate alla relazione del c.t. R. E.).

Gli esposti elementi confermano dunque quanto dichiarato dagli **imputati**, che cioè nessuno di loro usò lo sfollagente o lo ebbe anche solo a disposizione una volta sceso dalla volante.

* * *

Passando poi specificamente ai "**sette colpi**", l'esclusione che essi siano stati dati con uno sfollagente trova conferma nell'analisi dei relativi **fotogrammi**.

Sul punto il filmato F820 è indubbiamente suggestivo e ad una visione superficiale si presta all'ipotesi dell'utilizzo di un oggetto di forma allungata (la "**strisciolina**" scura che si vede attingere il Ferrulli), ma ad un'analisi più approfondita risulta che tale immagine **non è affatto compatibile con uno**

sfollagente, ma è riferibile invece ad una **mano** calzante un guanto nero, che nel filmato in alcuni momenti si presenta allungata per effetto dell'ombra.

Ciò è provato dagli elementi qui di seguito esposti.

a) Secondo i calcoli fatti dal c.t. C. A. prendendo come paradigma la misura del raggio della ruota del furgone parcheggiato a pochi metri dal luogo del fatto, il **corpo contundente** impugnato dal poliziotto che sferra i sette colpi è **lungo 25-30 cm**, ma non si può dire cosa sia (v. relazione C. A., 17; dep. C. A.: II,149s,165,166). Sempre secondo il c.t. C. A. (II,156.158) non si può nemmeno dire se la mano che impugna tale oggetto sia nuda o calzi un guanto, né se sia la destra o la sinistra.

Il c.t. C. A. non si è tuttavia posto il problema di verificare la lunghezza di uno sfollagente in dotazione alla polizia per verificare la plausibilità dell'ipotesi che sia uno sfollagente, unico oggetto ragionevolmente ipotizzabile.

Ciò è stato fatto in dibattimento in base ad uno **sfollagente** prodotto dagli imputati: esso è lungo **circa 70 cm**, più del doppio del corpo contundente "visto" dal c.t. C. A.. Ora, poiché si è già dimostrato che tale fantomatico corpo contundente che comparirebbe nel filmato potrebbe essere stato solo uno sfollagente, le stesse conclusioni del c.t. finiscono per smentire l'assunto dell'utilizzo di un corpo contundente, poiché le dimensioni rilevate dal c.t. contrastano radicalmente con quelle di uno sfollagente.

b) L'esame del filmato evidenzia che la "**strisciolina**" **scura** nella quale il c.t. C. A. ha ritenuto di identificare un corpo contundente è praticamente **identica** alla "**strisciolina**" scura che lo stesso c.t. C. A. dice essere il pugno che ha sferrato i "tre colpi", come esattamente affermato dalla difesa degli imputati nel corso della deposizione del c.t. (v. verb. dep. C. A.: II,177);

c) L'animazione eseguita dal **c.t. G. M.** (v. il file "Magnifier") smentisce si può dire graficamente l'ipotesi che sia stato utilizzato uno **sfollagente**. Il c.t. che ha così spiegato il lavoro svolto (e trasfuso nel file indicato, proiettato in udienza) per dimostrare l'**incompatibilità dimensionale** della "ipotesi sfollagente" (XV,39): "(..) per l'esemplificazione dell'incompatibilità dimensionale di ciò che compare nella scena rispetto ad uno sfollagente in dotazione alla Polizia, abbiamo fatto (..) delle foto, abbiamo preso, ad esempio, uno sfollagente e l'abbiamo inserito all'interno della scena. (..) Abbiamo simulato l'inserimento di uno sfollagente reale per fornire l'esemplificazione dell'incompatibilità dimensionale di ciò che compare nella scena. Per cui per realizzare questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo scattato delle foto di un poliziotto con in mano uno sfollagente reale nella mano al fine di avere

riferimenti reali in scala 1:1, per rendere tutta questa valutazione reale e oggettiva senza far nessun tipo di valutazione soggettiva".

Sul punto v. anche le convincenti controdeduzioni del c.t. G. M. alle critiche del c.t. C. A. (XV,69): "noi abbiamo fatto una cosa estremamente oggettiva e precisa, abbiamo preso una figura umana, che poi era la stessa, l'abbiamo presa a rapporto uno a uno e l'abbiamo inserita prospetticamente in maniera corretta, per cui questa questione dell'automobile, della ruota a noi sembra ... cioè a me sembra personalmente incongruente con quello che è il dato oggettivo della perizia che abbiamo fatto noi, cioè quello di prendere esattamente la figura umana, tra l'altro la stessa, fotografarla, fotografare lo sfollagente e inserirlo in proporzione come avrete poi modo di rivedere (...) inserirlo in maniera prospettica nel filmato".

d) La visione del filmato attraverso la strumentazione approntata dal c.t. G. M. ha dimostrato l'inconsistenza dell'ipotesi di accusa, evidenziando la presenza di **ombre** nei filmati (delle quali non ha minimamente tenuto conto il c.t. C. A.) e permettendo altresì di identificare con chiarezza - in vari punti dei filmati - oggetti o parti del corpo (mani, avambracci ecc.) dei soggetti ripresi.

Ha affermato il c.t. G. M., nell'escludere che dal filmato emerga la presenza di sfollagenti, che la "**strisciolina nera**" che colpisce il Ferrulli è in realtà una mano guantata, ingrandita **per il gioco delle ombre dovuto all'illuminazione stradale** (XV,40,41):

"Diciamo che l'analisi che abbiamo fatto noi mirava a due obiettivi, uno ad escludere e l'altro a ipotizzare che cosa potesse essere.

Dall'analisi accurata, che poi vedremo un po' più avanti in maniera più precisa, noi ci siamo resi conto che molto è dato dall'illuminazione stradale. L'illuminazione stradale ha creato un gioco di ombre e una deformazione prospettica che può creare e ha creato probabilmente un inganno su quelle che sono le immagini proiettate nella zona diciamo dell'azione.

Noi siamo arrivati alla conclusione che si tratta solo di **mani**, di mani che, lo vedrete in più di una zona del filmato, a secondo del movimento, a secondo dell'azione sono proiettate o sulla schiena o sulla strada.

Io personalmente sono arrivato alla conclusione che è una mano o più mani che si muovono all'interno perché se no non si spiega questo **continuo ricorrere di queste cose nere** che dovrebbero essere, appunto, delle **mani guantate** e soprattutto in momenti diversi del filmato sono sempre **in quella zona** e sono sempre ricorrenti e si muovono in maniera irregolare".

La visione del filmato predisposto dal c.t. G. M. (XV,41-63) è risultata assolutamente **convincente** in ordine alla fondatezza delle osservazioni del consulente.

e) Una decisiva conferma della presenza di un effetto per così dire di allungamento dell'immagine per la presenza di ombre e la "trasformazione" delle mani dei poliziotti in "striscioline nere", soprattutto quando vi è lo **sfondo bianco** della camicia di Ferrulli, si ricava anche dalle produzioni della p.c.:

e.1) a mero titolo di esempio nel file contenente l'ingrandimento del filmato **F821**, prodotto dalla difesa di p.c., a partire da 00:00 si vede un'ombra sulla camicia sulla schiena di Ferrulli, che poi significativamente scompare progressivamente quando Ferrulli viene girato, il che conferma i giochi di ombre;

e.2) sempre nel filmato **F821** anche da 00:21 e poi da 00:34 si vede che il passaggio di un poliziotto è preceduto dalla sua ombra, che "passa" sulla camicia bianca di Ferrulli;

e.3) più specificamente, nello stesso ingrandimento del filmato **F821** risulta che in più punti, quando **le mani dei poliziotti** - che calzano guanti neri - vengono a trovarsi sullo **sfondo bianco** della camicia del Ferrulli (ad esempio perché lo girano sulla schiena), presentano la **stessa forma e dimensione della "strisciolina" nera** (la "cosa nera" per usare l'espressione del c.t. G. M.), costituente secondo l'ipotesi di accusa il famoso corpo contundente (v. sec. 00:01 - 00:13; 00:24 - 00:27; 00:32; 00:33; 00:36; 00:37);

e.4) altrettanto è a dirsi per le mani dei poliziotti che danno quelli che pacificamente sono buffetti (v. par. 7.11.3) sul volto di Ferrulli (v. 00:28 - 00:31; 00:37 - 00:40; 00:43 - 00:49): in particolare le sequenze dei buffetti, in quanto ritraggono comportamenti **dinamici**, presentano un'enorme somiglianza con la sequenza dei "sette colpi" (frutto di un analogo dinamismo), pur essendo diversa la velocità del movimento delle "striscioline nere" che si vedono raggiungere il Ferrulli;

e.5) altrettanto è a dirsi del filmato **F820** a 00:41 per **la mano di L.** che si vede sullo sfondo della camicia bianca di Ferrulli, mentre L. si china vicino alla faccia di Ferrulli per parlargli, e per **la mano di C.** (posto al fianco sinistro di Ferrulli) che si vede in più punti ferma o in movimento sulle scapole o sulla schiena di Ferrulli per impedirgli di sollevarsi; ciò si nota in più punti del filmato, ma in modo particolarmente significativo a partire dal sec. 01:07, dopo che tutti poliziotti si sono alzati in piedi una volta completato

l'ammanettamento (sul punto v. anche la memoria degli avv.ti Anselmo e Pisa a p. 7 e 8).

f) Una conferma di quanto fin qui esposto si ricava dal fotogramma tratto dal filmato fatto da **F. D.a** (v. par. 4.3.1; prod. ud. 20.11.2013) che ritrae l'imputato L. (lo ha ammesso lui stesso: v. par. 7.12.3) accucciato vicino a Michele Ferrulli a terra: in tale immagine si vede L. che calza un guanto nero, che ha il laccetto con il velcro per la chiusura sul polso non allacciato che penzola sotto il guanto (v. sul punto l'esame dell'imp. L., nel corso del quale detto filmato è stato anche proiettato).

Ora, anche tale laccetto non serrato può avere contribuito al formarsi di quelle "cose nere" corrispondenti alle mani guantate degli imputati, contribuendo a deformarne l'immagine.

* * *

Venendo ora all'individuazione della **parte del corpo** attinta dai "sette colpi", a giudizio della Corte plurimi elementi depongono nel senso che si è trattato della **spalla** o della **scapola destra** di Ferrulli e comunque **certamente non della testa**.

Ciò in base agli elementi qui di seguito esposti.

a) Già il c.t. del PM **C. A.** significativamente non ha preso posizione nella sua relazione su quale sia la parte del corpo attinta dai "sette colpi" ed ha dichiarato in dibattimento (XV,11) che non è possibile stabilire se i "sette colpi" hanno colpito "la spalla destra o la schiena o un'area più a monte", in quanto "la persona in quel momento era in un movimento ... si stava muovendo e quindi l'unica dimensione che abbiamo è la proiezione, quindi non possiamo dire com'era orientata la persona, era molto lontana, senza sfondo di riferimento e dire che era certamente supina in quel momento piuttosto che inclinata di 45 gradi, non ci sono, a mio parere, gli strumenti per poterlo dire".

b) In senso contrario si è espresso invece il perito **Ma. F.** già nella relazione (p. 30): "l'agente che si trova in piedi vicino al fianco sinistro del Ferrulli, si china sul Ferrulli e lo percuote ripetutamente sulla spalla-scapola destra"; assunto confermato anche in dibattimento (XV,24): "Io ho depositato un filmato che si chiama 'Sottofondo D.G.'. Lì c'è uno zoom (...) lì le parti lo vanno a verificare personalmente. Io quello che ho ritenuto di vedere nello zoom e non nel puntino del filmato originale (..) D.G., ma nello zoom, io ho ritenuto di identificare dei colpi, delle **percuSSIONI sulla spalla - scapola, non l'ho ritenute dirette alla testa**, non le ho ritenute dirette alla schiena e in quel

frangente ho dato l'orario. Dopo di che la scena è durata più tempo, lì ci saranno altri riscontri".

Quest'ultima interpretazione appare preferibile, innanzitutto perché, per quanto si può constatare dal filmato F821, il segmento scuro (la mano guantata) **cade sul fondo bianco** della camicia di Michele Ferrulli, **nello stesso punto ed in modo del tutto simile** ai "tre colpi", i quali come si è visto furono dati pacificamente non sulla testa, ma sulla spalla.

c) L'ipotesi che il poliziotto posto sul lato sinistro di Ferrulli e chino su di lui (se ne vedono le gambe diritte ed il busto piegato, il cinturone con il porta manette o la fondina), sferrì i colpi addirittura sul capo di Ferrulli e non sulla spalla – scapola, contrasta con tutta la **dinamica del fatto** e con **l'obiettivo** pacificamente perseguito dagli imputati L. e C. di indurre il Ferrulli **a piegare il braccio destro**, in quanto:

c.1) proprio a tale scopo poco prima dei "sette colpi" erano stati dati da L. i "tre colpi" **sulla spalla – scapola**;

c.2) L. continuava a fare forza sul braccio destro di Ferrulli per piegarlo dietro alla schiena;

c.3) i "sette colpi" avevano dunque **il medesimo obiettivo** (indurre Ferrulli ad allentare la rigidità dell'articolazione) e quindi logicamente dovevano essere dati nello stesso punto nel quale erano stati dati i "tre colpi"; sette colpi alla testa non avrebbero dunque avuto alcun senso;

c.4) non a caso subito dopo i "sette colpi", ai quali segue immediatamente dopo il completo piegamento del braccio destro di Ferrulli e il completamento dell'ammanettamento, tutti i poliziotti si alzano contemporaneamente e viene avvisata la c.o. che la situazione è sotto controllo (v. par. 7.9.6).

Si aggiunga poi che dal filmato risulta che il poliziotto che effettua i "sette colpi" con l'altra mano trattiene Ferrulli per evitare che si sollevi: la tipica condotta dell'azione di ammanettamento che risulta dai filmati della polizia prodotti dalla p.c. (v. par. 10).

d) L'esame delle risultanze autoptiche dimostra che i "sette colpi" non furono dati sicuramente alla testa, perché **non** risulta alcun **fenomeno lesivo** a livello cutaneo (v. ampiamente par. 6.1).

Né varrebbe obiettare che nemmeno alla scapola destra risultano lesioni cutanee dove pacificamente furono dati "i tre colpi", perché la struttura delle due parti del corpo è profondamente diversa e la faccia esterna del cuoio

cappelluto (molto irrorata di sangue e assai prossima al tavolato cranico) è molto più vulnerabile della cute della spalla.

Se poi si controbatte che non vi furono lesioni a livello cutaneo perché i colpi non furono dati con forza, ma furono **lievi**, si cade in una contraddizione ancora maggiore, perché viene meno la stessa ipotesi di accusa del "pestaggio gratuito", salvo che non si voglia prospettare l'ossimoro di "pestaggio lieve".

7.9.5.4. Le grida di "aiuto".

Nel capo di imputazione si fa cenno anche alle grida di "aiuto" di Michele Ferrulli e di ciò hanno più o meno coerentemente parlato alcuni testi.

P. Fr. ha dichiarato (VIII,48,49) di avere sentito che Ferrulli diceva "no, no, aiuto, aiuto", ma ciò è poco credibile, perché quando si affacciò alla cancellata (v. par. 4.8.2; 7.7.3) Ferrulli era sicuramente ancora in piedi e si limitava a tenere il braccio steso in avanti, mentre i due poliziotti cercavano di ammanettarlo.

N. M. ha dichiarato:

(VIII,118,119) di avere sentito Michele Ferrulli gridare "aiuto" quando era in macchina e anche dopo, quando la macchina era stata spostata ed era arrivata l'ambulanza; e di averlo sentito gridare "per tanto tempo";

(VIII,162,163,179) che quando la portiera della volante era chiusa non caP. quello che veniva detto all'esterno e che aveva sentito gridare "aiuto" dopo che la portiera era stata aperta, il che era avvenuto quando la macchina era stata spostata all'arrivo dell'ambulanza, quando già era salito N. E.;

(VIII,161) che prima Ferrulli non gridava "aiuto": "No, faceva un rumore Michele, un rumore, ma non posso dire esattamente che rumore, faceva 'Rrrroooo rrrroooo', faceva quando era giù, ma non gridava 'Aiuto'. Dopo che mi ha messo a me in macchina lui ha cominciato a gridare 'Aiuto'".

Tali dichiarazioni non appaiono attendibili, perché collocano le grida di "aiuto" in un momento (l'arrivo dell'ambulanza), in cui Ferrulli era già da molto in arresto cardiaco.

N. E. ha dichiarato:

(VI,92) che Michele Ferrulli chiedeva "aiuto", ma non sa dire se quando era a terra o prima, quando era in piedi;

(VI,101,102,103) contestate le s.i. nelle quali aveva detto che aveva sentito gridare "aiuto" "mentre ero dentro la macchina della polizia", ha dichiarato di non ricordare tale circostanza (v. anche VI,174,175,176,177).

Tali dichiarazioni sono connotate da contraddittorietà ed incertezza nel ricordo del teste ed inoltre valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza a proposito delle dichiarazioni di N. M.: dirimente è la circostanza che nel momento in cui il teste dice di avere sentito le grida di "aiuto" (quando era nella macchina della polizia) Ferrulli era già in arresto cardiaco o comunque aveva da poco perso i sensi.

Ben più attendibile invece la deposizione della teste **C. An.**, la quale, come si vedrà (par. 7.11.2) ha riferito di avere sentito "**aiuto, aiuto**" quando era uscita dalla farmacia, il che avvenne in concomitanza con il momento in cui Ferrilli iniziò a sentirsi male.

* * *

Al di là dell'inattendibilità della maggior parte dei testi, è certo comunque che le parole "aiuto" sono state pronunciate da Ferrulli in concomitanza con l'ammanettamento (v. l'audio del filmato F820: par. 4.3.1) e poco prima di perdere i sensi (v. la deposizione della farmacista), il che è del resto già in sé credibile, vista la condizione nella quale si trovava il Ferrulli.

Dal punto di vista dell'accertamento degli estremi del reato di omicidio preterintenzionale, tale circostanza assume tuttavia ben scarsa rilevanza e la sua menzione nel capo di imputazione costituisce forse il retaggio dell'originaria contestazione di omicidio colposo, in cui la menzione delle grida di "aiuto" era forse funzionale alla contestazione di un indice di prevedibilità dell'evento morte.

A quest'ultimo proposito tuttavia è agevole osservare che l'invocazione di 'aiuto' non può di per sé fondare un giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo derivante da un effettivo malore, ben potendo essere espressione di una simulazione volta ad impedire l'arresto, come ben spiegato in dibattimento dal teste S. V. (XIV,18-19).

7.9.6. L'arrivo del tram; la comunicazione alla c.o. che la situazione è "sotto controllo".

22:12:44 (22:10:11) - 22:13:01 (22:10:29)

Si tratta dell'**ultima parte** del filmato **F820** in cui, in concomitanza con l'arrivo del tram e del completamento dell'ammanettamento di Michele Ferrulli, si vede:

che tutti i poliziotti contemporaneamente si alzano e successivamente solo uno di essi (C.) si piega su Ferrulli, impedendo con una mano che egli si sollevi;

quando i poliziotti si alzano, uno di loro (E.) va a fianco della Mecenate, si china all'interno della vettura dal finestrino della portiera anteriore destra, prende la radio e comunica alla c.o. (v. *postea*) che "**è tutto sotto controllo**";

il filmato F820 **termina** proprio nel momento in cui la Mecenate dice alla c.o. la frase ***Sì, capo, è tutto sotto controllo, adesso*** e nello stesso momento si vede la **testa della farmacista, C. An., che sta uscendo dalla farmacia**.

Queste la contemporanee comunicazioni con la c.o.:

22:12.38 (22:10:05) – **22:13:21** (22:10:49) - relazione Ma. F., 23:

Monforte bis - (In sottofondo) ... *massimo, là... Pronto...?*

(In sottofondo) ... *Un attimo(?)...*

Operatore - *Monforte bis ...*

Monforte bis [*rectius*: Mecenate] - ... [*..distorto..*] ... *Tranquillo, adesso è assicurato.*

[la parola "Monforte bis" che risulta nella relazione scritta del perito è frutto di errore materiale come risulta dal file "Sincronizzazione" e dal contenuto stesso delle comunicazioni]

Operatore - *Non urlate ... È tutto sotto controllo, lì?*

Monforte bis [*rectius*: Mecenate] - ***Sì, capo, è tutto sotto controllo, adesso.*** *Ti facciamo sapere qualcosa tra un attimo.*

(ndP, la voce è caratterizzata da respirazione affannosa da sforzo)

Operatore - *Va bene... va bene.*

Operatore - *Tevere, hai ricevuto?*

Tevere - *Confermi tutto sotto controllo, allora?*

Operatore - *Sì, confermato, confermato.*

Contemporaneamente si sentono queste frasi in lingua romanes, dal sec. 01:14 circa, momento in cui sopraggiunge il tram:

v.1: *Poverino, a k. ... vedrai ora che il tram li copre lo massacrano*

v.2: *Ma vedi, si sono messi sulla schiena con le gambe, ma non gli rompono i reni così al caggio ?*

* *

Queste frasi delle due donne meritano un approfondimento.

Quanto alla frase "*Poverino, a k. ... vedrai ora che il tram li copre lo massacrano*" valgono considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito della frase "*Prima le manette e poi lo picchiano*" (v. par. 7.9.2): anche nella prospettiva accusatoria si dà infatti per scontato che dopo il "sette colpi" non furono inferte percosse a Michele Ferrulli.

Quanto alla frase "*Ma vedi, si sono messi sulla schiena con le gambe, ma non gli rompono i reni così al caggio ?*" essa dimostra l'errore nel quale è caduta la persona che la ha pronunciata: è infatti un dato pacifico, perché emergente dallo stesso filmato F820, che i poliziotti non si sono messi affatto sulla schiena di Ferrulli (comportamento che sarebbe stato del resto privo di senso), ma lo hanno trattenuto stando sui lati (v. 7.9.2; 7.9.3).

La **non rispondenza al vero** della frase da ultimo esaminata è stata ammessa anche dalla **difesa della p.c.**, che ha prospettato l'ipotesi che le rom abbiano scambiato un'ombra sulla schiena di Michele Ferrulli con le gambe dei poliziotti, ipotesi non certo di poco conto, che forse già di per sé avrebbe dovuto indurre a procedere con maggiore cautela nel valutare anche le altre frasi pronunciate dalle due rom.

Ha infatti osservato un difensore di p.c. (XVII,55,56) "Questo momento è quello in cui passa il tram e si sentono le rom che dicono '*Poverino, k., vedrai, ora che il tram lo copre lo massacrano*'. Nel momento in cui finisce il filmato, si vede comunque Ferrulli che, nonostante sia ammanettato, è sempre ancora tenuto, cioè lo tengono, **si vede un'ombra nera sopra la schiena di Ferrulli** proprio nella fase finale del filmato delle rom; quindi ancora ammanettato, ma ancora tenuto. E come descrivono questa che noi vediamo come questa ombra nera che c'è sulla schiena di Ferrulli ? cosa dicono le rom ? '*Si sono messi sulla schiena con le gambe, ma non gli rompono i reni così al caggio?*'. Continuano a preoccuparsi le rom, perché vedono sempre questa posizione costretta".

La conclusione non appare pertinente, perché più logico sarebbe stato dire: **vedono proprio male le rom se scambiano un'ombra con le gambe dei poliziotti.**

7.9.7. Valutazione critica.

Fermo restando quanto già esposto in ordine ai punti problematici specifici (i "tre colpi"; la frase "Sposta (?) 'sto braccio! Basta!" o "Basta la testa basta"; i "sette colpi"), con riferimento ai fatti accaduti in concomitanza del filmato F820 è possibile formulare alcune considerazioni di sintesi, posto che da tutti gli elementi acquisiti al processo e dettagliatamente analizzati emerge che:

a) tutta l'azione degli imputati era concentrata sul **braccio destro di Ferrulli** per poterlo piegare e completare l'ammanettamento (il braccio sinistro era già trattenuto dietro la schiena); è in proposito significativa la convergenza in tal senso: delle immagini del filmato F820; delle frasi in lingua italiana di quel filmato; delle frasi in lingua romanes (escluse ovviamente quelle oggetto di errori di percezione o costituenti espressione di un'errata previsione);

b) pacifica è poi la condotta di **resistenza di Michele Ferrulli** al completamento dell'ammanettamento: basti solo considerare il fatto che dal filmato si vedono chiaramente i tentativi di L. di piegare il braccio ed il fatto che Ferrulli riesce a riportare il braccio in avanti, segno che aveva ancora una notevole energia;

c) i "tre colpi" ed i "sette colpi" furono **funzionali unicamente a vincere la resistenza di Ferrulli** e **non** vi è il benché minimo elemento che deponga per una condotta di **violenza gratuita** né prima né dopo l'ammanettamento e men che meno una violenza esercitata con corpi contundenti, ipotesi questa che è stata il frutto di una visione superficiale e distorta del filmato, diffuso subito come prova pacifica di tale circostanza in realtà infondata;

d) il fatto che tutti gli imputati si siano **immediatamente alzati** una volta completato l'ammanettamento – come emerge dai filmati - dimostra *per tabulas* che quello era l'unico scopo della loro azione;

e) **nessuno** degli imputati ha posto né in tutto né in parte **il peso del proprio corpo** sul corpo di Ferrulli.

A fronte degli esposti elementi si deve anche ritenere credibile l'affermazione degli imputati di avere usato **tre paia di manette** unite in modo da formare una "catena" di circa 60 cm (ogni manetta è di circa 22 cm: v. X,133) e del resto la distanza esistente tra le braccia di Ferrulli quando egli è sicuramente ammanettato costituisce una conferma di tale ipotesi.

7.10.1. Nell'intervallo tra i due filmati D.G.: la farmacista, N. E. e il poliziotto sul marciapiede; l'arrivo della Monforte bis. (22:13:02 – 22:13:42).

22:13:02 (22:10:29) – **22:13:42** (22:11:09)

E' questo l'intervallo temporale che va **tra la fine del filmato F820 e l'inizio del filmato F821**: rispetto ad esso è disponibile solo il **filmato FF**, nel quale sono ripresi i seguenti accadimenti:

la **farmacista** esce dalla farmacia (si ricordi che solo alla fine del filmato F820 si vede la testa della farmacista uscire dalla porta della farmacia: v. par. 7.9.6) e poi percorre lentamente il marciapiede in direzione del furgone bianco (si tratta del **primo avvicinamento della farmacista** al luogo del fatto); quando è all'altezza del cestino a **22:13:23** (22:10:51) sul marciapiede vi sono, oltre a lei:

il **marito** che è appena uscito dalla porta della farmacia;

un **poliziotto** (E.) che è appena salito sul marciapiede provenendo dalla carreggiata davanti al furgone;

N. E. che è sempre rimasto sul marciapiede e che da poco si è seduto a ridosso del muro, all'altezza della parte anteriore del furgone;

contemporaneamente la c.o. conferma alla volante **Tevere** che la situazione è **sotto controllo** a 22:13:12 (22:10:39), dopo avere avuto conferma in tal senso dalla Mecenate (v. par. 7.9.6)

la farmacista poi continua a camminare sul marciapiede guardando verso il punto in cui si trova Ferrulli, arriva all'altezza del palo dell'illuminazione (che è posto all'altezza della parte posteriore del furgone), mentre **il poliziotto si avvicina a N. E.**;

a **22:13:31** (22:10:59) si vede: **il farmacista** che è intento a chiudere la serranda della farmacia; **sul marciapiede vi sono la farmacista ed N. E.**, mentre **il poliziotto è sceso dal marciapiede**; sulla sinistra compaiono le luci di una **volante** che si ferma sulla carreggiata principale di v. Varsavia, dietro la Mecenate bis: si tratta della **Monforte bis** (v. *postea*);

subito dopo, nella parte alta del filmato, si vedono i piedi di un **poliziotto** che, sceso dalla volante, **corre verso il punto in cui si trova Ferrulli** e poi altri due piedi che vanno nella stessa direzione.

Il primo poliziotto che corre è l'assistente **C. E.** (che scende per primo dal sedile anteriore destro) ed il secondo è l'agente **C.**, l'autista: i due poliziotti sono arrivati con la **Monforte bis** (v. dep. C. E.: IV,60s,69,84). Ciò è confermato da una concomitante comunicazione con la c.o.:

22:13:31 (22:10:59) relazione Ma. F., 23:
" Monforte bis - *Monforte bis sto sul [posto (?)]*
Operatore - *Bene*"

7.10.2. La versione degli imputati.

In sede di esame l'imp. **E.** (X,134,144-156,213,214,) ha dichiarato:

dopo avere avvisato la c.o. che l'ammanettamento era concluso si portava sul marciapiede: è lui il poliziotto che si vede salire sul marciapiede nel filmato FF;

in questo lasso di tempo in cui non era ancora iniziato il filmato F821, P. cercava di sollevare Ferrulli facendo forza con un braccio infilato tra la schiena ed il braccio sinistro di Ferrulli; nel frattempo Ferrulli continuava ad insultare ("**bastardi andatevene a fare in culo**"), ma improvvisamente aveva detto di sentirsi male ("**aiuto sto male**"); era passato subito dall'insulto all'affermazione che si sentiva male;

proprio perché aveva sentito l'invocazione di aiuto era sceso dal marciapiede per portarsi sulla carreggiata: è il momento in cui si vede il poliziotto che è sul marciapiede scendere e sparire dalla visuale;

nel frattempo arrivava C. E. della Monforte bis che era stata parcheggiata dietro la Mecenate bis.

* *

Gli imputati **L.** (XI,85s), **P.** (XI,145-160) e **C.** (XI,232,333) hanno reso dichiarazioni conformi a quelle di E..

7.11.1. Il secondo filmato D.G. e il filmato A. F.. La prima parte del secondo filmato D.G.: la volante Monforte bis parcheggiata; la farmacia C. An. e N. E. sul marciapiede; un poliziotto sul marciapiede; Michele Ferrulli prono che non dà segni di vita. (22:13:43 - 22:13:54).

22:13:43 (22:11:10)

In questo momento inizia il secondo filmato D. G. (F821) che durerà fino a **22:14:33** (22:12:01) ed i primi fotogrammi ritraggono la volante appena arrivata, ferma sulla carreggiata principale di v. Varsavia con i lampeggianti accesi, davanti all'autovettura dalla quale la D. G. sta girando il filmato; dalla macchina scende un poliziotto (è il secondo poliziotto del quale si vedevano i piedi nel filmato FF: C.), che si dirige di corsa verso il punto in cui si trova il Ferrulli.

22:13:44 (22:11:10) - **22:13:54** (22:11:20)

Sia nel filmato **FF** che nel filmato **F821** (sempre prima dell'inizio del filmato FA) si vede: la **farmacista** che è sempre sul marciapiede che guarda verso il punto in cui si trova Ferrulli e accanto a lei vi è N. E., in piedi sul marciapiede; poi un poliziotto (E.), passando davanti al furgone, sale sul marciapiede dove c'è N. E.; a quel punto - precisamente a **22:13:51** (22:11:18) - la **farmacista si gira e inizia a ritornare verso la farmacia**, sempre camminando sul marciapiede; il poliziotto apre e poi richiude la portiera del furgone.

Nel frattempo, nel filmato **F821** si vede **Ferrulli** che **è sempre prono** con i poliziotti intorno: non si muove e **sembra non dare più alcun segno di vita**.

Deve ritenersi che in questo momento Ferrulli abbia già **perso conoscenza**, tanto che (come indicato - quanto alla collocazione temporale - anche nel quadro sinottico prodotto dall'avv. Finamore a f. 3) quando i poliziotti della volante Monforte bis, appena arrivata, corrono verso Ferrulli (si vede in particolare C. E.), dall'audio del filmato F821 risulta la seguente frase pronunciata da una delle rom:

- v.2: *"Gli ha preso qualche infarto al caggio"* (00:05)

Tale frase si accorda dunque con la circostanza emergente dal filmato F821, che ormai Ferrulli non dà più segni di vita.

Anche il teste C. E. ha dichiarato che quando lui era arrivato Ferrulli aveva iniziato a sentirsi male (IV,58s,72s).

7.11.2. Le dichiarazioni della farmacista C. An..

Il **primo avvicinamento** della farmacista, **C. An.**, **inizia** dopo la fine del filmato F820 (v. par. 7.9.6: solo alla fine del filmato F820 si vede la testa della farmacista e poi nel filmato FF si vede che inizia a dirigersi lentamente sul

marciapiede verso il furgone; la teste si avvicina dunque al luogo del fatto quando ormai il filmato F820 è finito e non è iniziato ancora il filmato F821) e termina poco dopo l'inizio del filmato F821 (v. par. 7.11.1: durante il filmato F821 si vede la farmacista che ritorna verso la farmacia e solo ogni tanto si gira per guardare verso il luogo in cui si svolge il fatto).

In proposito la teste **C. An.** ha dichiarato:

(IV,106,107) mentre era nella farmacia a lavorare, dopo l'orario di chiusura, suo marito aveva sentito della musica "a palla"; verso le ore 22 avevano finito di lavorare; quando era fuori e suo marito era rientrato per chiudere gli allarmi aveva sentito "**aiuto, aiuto**"; si era allora spostata perché un furgone le impediva di vedere e aveva visto il Ferrulli a terra "**prono, con le mani dietro, con l'altro che gli stava addosso e qualcun altro intorno**" (107; conf: 108);

(IV,127,128,143,144) "aiuto era un lamento, non era forte", era di Ferrulli;

(IV,109,110) era la stessa scena che aveva visto in occasione dell'arresto della persona a Montecitorio [il riferimento delle teste è all'episodio dell'arresto di Luigi Preiti il 28.04.2013]

(IV,128,129) un poliziotto era "sopra Ferrulli", "**cioè era proprio inginocchiato a fianco mi sembra**", "dalla parte ... diciamo [i poliziotti] inginocchiati accanto al Ferrulli" e si sporgevano sul corpo del Ferrulli, "perché, come dire, quasi lo tenevano da dietro con le mani, però gli altri sinceramente erano come dire una massa non definita in piedi o intorno, ecco, questo sì, anche perché le ho detto che in un primo momento pensavo fosse, come dire, un incidente stradale, ecco";

(IV,179) però le manette non le aveva viste;

(IV,110,178) Ferrulli non aveva perso conoscenza, è **durato poco, poi è svenuto.**

(IV,172) **non aveva visto la polizia picchiare il Ferrulli.**

* *

La teste ha raccontato ancora quanto da lei visto in occasione del primo avvicinamento in termini tali da far sorgere quanto meno l'equivoco che avesse detto che in quello stesso contesto aveva visto che Ferrulli veniva "girato" dai poliziotti:

(IV.110) "**C. An.** - " (..) Poi ad un certo punto si vede che lui è svenuto e allora a quel punto lì l'hanno rigrato, quello non mi ricordo molto bene, diciamo.

PM - Ma mi scusi signora, lei dal momento in cui è arrivata davanti a questa scena al momento in cui si è accorta che Ferrulli ha perso conoscenza è sempre stata ferma lì a vedere?

C. An. - No no, credo che io sono andata ... voglio dire, mi sono ricongiunta con mio marito, sono tornata un po' indietro, ecco".

Ne è derivata una serie di contestazioni circa le precedenti dichiarazioni, manifestando la teste incertezza nel ricordare se avesse visto che Ferrulli veniva "girato" in occasione di questo primo avvicinamento camminando sul marciapiede ovvero in occasione del secondo avvicinamento camminando sulla carreggiata (v. par. 7.12.1).

(IV.146) "**avv. Pellicciotta** - [contestazione alla teste mediante lettura delle le s.i.] "Superato il furgone ho potuto vedere una persona stesa a terra prona, mentre un poliziotto inginocchiato al suo fianco gli teneva le mani dietro la schiena. Successivamente ho visto l'agente far voltare la persona supina e controllare il suo stato di salute. Subito l'ho visto effettuare un tentativo di rianimazione, mentre gli altri poliziotti si avvicinavano e chiamavano l'autolettiga", questo lei ha dichiarato il 1 luglio. Il 4 novembre: "Quando sono uscita dalla farmacia ho sentito dei lamenti di un uomo che diceva 'Aiuto aiuto', mi sono avvicinata e ho visto un uomo prono a terra circondato da alcuni poliziotti che lo avevano immobilizzato. Dopo poco uno dei poliziotti ha girato l'uomo ed è stato iniziato un tentativo di rianimare la persona a terra. Mi sono accorta subito che si trattava del Ferrulli".

A fronte della contestazione, la teste (IV,147s) ha dapprima confermato di avere visto Ferrulli che veniva "girato" in occasione del primo avvicinamento, poi ha manifestato incertezza; quindi ha dichiarato (IV.150) "molto probabilmente l'ho visto laterale, perché è una cosa leggermente successiva" , (conf.: IV,151); poi ha affermato (IV,156) che dal momento in cui aveva visto Ferrulli prono al momento in cui era stato "girato" erano passati uno o due minuti; infine ha affermato (IV,165,166,167) che molto probabilmente aveva visto che Ferrulli veniva "girato" quando era sul marciapiede, "perché lo vedo da più vicino, cioè il fatto che l'hanno rigrato lo vedo da più vicino di quello che lo potevo vedere nella seconda fase".

* *

Deve ritenersi che la collocazione da parte della teste del "giramento" di Ferrulli in occasione del primo e non in occasione del secondo avvicinamento sia frutto di un **errore di memorizzazione** (peraltro comprensibile visto il dinamismo caratterizzante non solo i fatti narrati, ma anche il suo punto di osservazione), perché dal filmato F821 risulta che Ferrulli venne "**girato completamente supino dopo che la farmacista era ritornata verso la farmacia** camminando sul marciapiede (v. par. 7.11.3).

7.11.3. Prosecuzione del secondo filmato D.G. e filmato A. F.. N. E. fatto salire sulla Mecenate; Michele Ferrulli girato e messo supino; richiesta dell'ambulanza (22:13:55 - 22:15:19).

22:13:55 (22:11:21) - **22:15:19** (22:12:46)

La fase successiva è quella **coincidente con il filmato A. F.**, che va da **22:13:55** (22:11:21) a **22:15:19** (22:12:46): tale filmato inizia infatti quando è ancora in corso il secondo filmato D.G. (**F821**), il quale terminerà a **22:14:33** (22:12:01) e quindi prima della fine del filmato A. F..

Quando inizia il filmato FA vi sono dunque **tre filmati** in contemporanea, ma quanto accade nel punto in cui si trova il Ferrulli a terra lo si ricava in pratica **solo dal filmato F821**, in quanto: a) il filmato FF non inquadra tale punto; b) il filmato FA non permette di individuare nel dettaglio le condotte delle persone presenti sul posto per la distanza dalla quale è stato girato e perché la visuale è in parte ostruita dalla volante Mecenate, davanti alla quale, a etrra, si trova Ferrulli, di cui si intravede, con molta fatica, la testa come un piccolo punto scuro.

* * *

In questo lasso di tempo (corrispondente alla durata del filmato FA), nel **filmato FF** si vedono **sul marciapiede**:

il **farmacista** che entra ed esce dalla farmacia;

la **farmacista** che **continua a camminare verso la farmacia** e ogni tanto si ferma e si gira a guardare **verso la v. Varsavia** dove dopo poco arriverà la quarta volante, anticipata dal suono della sirena; la farmacista non guarda verso il punto in cui è Ferrulli, la cui visione è ostruito dalla sagoma del furgone;

N. E. è assieme a un poliziotto (E.), il quale apre la porta del furgone, e poi i due vengono raggiunti da un altro poliziotto e successivamente, dopo vari movimenti sul marciapiede, tutti e tre scendono dal marciapiede e vanno sulla carreggiata davanti al furgone Ducato, non risultando così più visibili nel filmato.

* * *

Nello stesso lasso di tempo, dal filmato FA e dalle comunicazioni della c.o. emergono i seguenti dati:

da **22:13:55** (22:11:22) a **22:14:22** (22:11:49) nell'audio del filmato FA - in concomitanza con un breve colloquio tra A. F. ed una donna, vertente sulle batterie del cellulare e mentre A. F. dice la frase "*prendono tutti adesso, quelli son testimoni*" e la donna dice: "*si ma non è una cosa che [...] se arrestano [...]*" - il perito Ma. F. è riuscito a percepire **in sottofondo sulla strada** questo scambio di battute (v. relazione Ma. F., 32,33):

Agente	- ... Oh...! Vieni qua!
Agente	- ... Butta la sigaretta!
Agente	- ... Butta la sigaretta, [...]...
Uomo (?)	- ... [...]...
Agente	- ... Buttala 'sta cazzo...!
Agente	- ... Vai [...]...!
Agente	- ... Entra!
Agente	- ... [...]... buttalo dentro [...]. Lasciatelo dentro

Il riportato audio del filmato FA riguarda all'evidenza il momento in cui **N. E. viene fatto salire sulla volante Mecenate**, dove in precedenza è stato fatto salire N. M. (v. par. 7.9.2), come positivamente provato dai seguenti elementi:

dal filmato FF (v. sopra) risulta che N. E. dapprima si trova sul **marciapiede** con un poliziotto, poi con un altro poliziotto, e successivamente tutti **scendono** dal marciapiede;

proprio attorno a 22:14:10 (22:11:37) (e quindi in concomitanza con le riportate frasi dette da A. F.) nel filmato F821 si vede, sullo sfondo, nello spazio tra il furgone e la volante, **un poliziotto che accompagna N. E.** per farlo salire sulla volante;

lo stesso A. F. ha dichiarato (VII, 100) di avere detto la frase "*prendono tutti adesso*" perché un poliziotto aveva preso una persona e l'aveva messa in macchina;

dal filmato FA risulta, in quello stesso lasso di tempo, un **assembramento** di persone proprio sul lato sinistro della volante Mecenate, che ha anche una portiera aperta;

a **22:14:11** (22:11:08) la Mecenate **richiede l'invio di un'ambulanza** come risulta dalla seguente comunicazione (v. relazione Ma. F., 24):

"Mecenate - *Mecenate Fai venire un'ambulanza di corsa la persona si sta sentendo male*"

a **22:14:24** (22:12:01) nel filmato FA inizia a sentirsi il suono della sirena della quarta volante in arrivo (si tratta della volante Romana) che poi arriverà a 22:14:39 (22:12:06) e verrà parcheggiata dietro alla Monforte bis sulla carreggiata principale di v. Varsavia.

* * *

Sempre nel lasso di tempo in esame, nella parte del **filmato F821** coincidente con il filmato FA - e precisamente da **22:13:54** (22:11:20) a **22:14:33** (22:12:01), quando già i poliziotti scesi dalla volante Monforte bis si trovano assieme ai loro colleghi - si vede:

Ferrulli che **viene girato** dai poliziotti facendo perno sul **fianco destro** e viene messo **supino**: l'operazione finisce a **22:14:03** (22:11:30);

da notare che dal **filmato FF** risulta che durante questa operazione **la farmacista** continua a camminare verso la farmacia senza voltarsi e **quindi non vede che Ferrulli è stato messo supino** (peraltro anche se si fosse voltata non avrebbe comunque visto nulla essendo la visuale impedita dal furgone);

contemporaneamente (per questa collocazione temporale v. anche il quadro sinottico dell'avv. Finamore a f. 3) le due rom si scambiano queste frasi, pronunciate dopo che a 00:13 si sente un bambino piangere (il che accade quando Ferrulli inizia ad essere girato):

- v.1: "*Ecco vedi poverino... è morto K.*" (00:17)

- v.2: "*E' morto dici ? Maledizione, sì è vero*" (00:20)

- v.1: *"Vedi che ha fatto la faccia nera ?"* (00:23)

subito dopo che Ferrulli è messo supino da **22:14:07** (22:11:34) a **22:14:13** (22:11:41) i poliziotti che sono attorno a Ferrulli gli danno dei **buffetti sulla faccia**: a **22:14:07** Ferrulli ha dunque già perso i sensi perché i poliziotti iniziano a dargli dei buffetti per rianimarlo (il dato è pacifico)

contemporaneamente (per tale collocazione temporale v. anche il quadro sinottico dell'avv. Finamore a f. 3) una della due rom dice:

- v.2: *"non si muove più il caggio ... per forza gli si sono messi ai fianchi e dopo sulla schiena, non hai visto, con il peso al caggio e più i cazzotti alla testa"* (00:35);

questa frase dimostra l'ennesimo (ma non l'ultimo) errore nel quale sono cadute le rom: si è già visto infatti che nessuno si è messo sulla schiena di Ferrulli e che nessuno lo ha colpito con pugni alla testa (v. par. 7.9; 7.11);

come già detto a **22:14:11** (22:11:08) la Mecenate (P.) richiede l'invio di un'**ambulanza** (v. sopra);

da **22:14:14** (22:11:42) a **22:14:33** (22:12:01) (fine del filmato F821) Ferrulli viene **girato solo parzialmente** sul fianco destro, **quasi perpendicolarmente** (cioè a poco meno di 90 gradi), e nel contempo i poliziotti continuano a dargli dei **buffetti sulla faccia**: il filmato F821 finisce quando ancora Ferrulli è girato a circa 90 gradi;

come già detto (v. sopra) mentre si svolge questo parziale giramento, dal filmato FF risulta che **la farmacista** è sempre sul marciapiede e non guarda verso il luogo in cui è Michele Ferrulli, ma guarda verso la v. Varsavia: **ella dunque non si è accorta di tale movimento.**

* * *

Dopo la fine del filmato F821, il fatto più saliente nella parte residua del **filmato FA** riguarda l'arrivo della quarta volante, la **Romana**, che verrà parcheggiata dietro la Monforte bis: il suono della sirena della volante in arrivo lo si percepisce nella parte finale del filmato F821, oltre che nel filmato FA.

* * *

Con specifico riferimento ai citati **buffetti** dati dai poliziotti a Ferrulli dopo averlo messo supino e dopo averlo messo di fianco (v. sopra), è pacifico tra le parti che si sia trattato effettivamente di schiaffetti sul viso nel tentativo di rianimare il Ferrulli. Ciò risulta del resto espressamente dal quadro sinottico dell'avv. Finamore (f. 3).

Tuttavia **contemporaneamente** ai citati buffetti, dall'**audio** del filmato F821 risulta tra le due rom il seguente scambio di battute, che dimostra il loro ennesimo **errore di percezione**, poiché esse affermano che Ferrulli viene reiteratamente picchiato:

- v.1 "*guarda come menano*" (00:46)

- v.2 "*vedi come danno (picchiano) ancora, vedi?*" (00:47)

Dunque, per le due donne **dei semplici buffetti** finalizzati a rianimare il Ferrulli **diventano delle percosse** su persona priva di sensi, anzi, a stare a quanto detto poco prima dalle stesse, **su persona ormai morta**: ogni commento appare superfluo.

Rendendosi ben conto del carattere controproducente di tali frasi per l'ipotesi di accusa, la difesa di p.c. ha cercato di darne una spiegazione (XVIII,63):

"perché nel momento in cui loro stanno caricando N. E. e gli altri due poliziotti, che io ho visto come essere C. e P., **mentre loro stanno dando i buffetti**, le rom commentano e dicono: '**Guarda come menano**'.

E allora, siccome le rom sono sempre molto puntuali nelle descrizioni di quello che vedono, mi aveva colpito questo fatto che loro dicono 'Guarda come menano' nel momento in cui gli stanno dando dei buffetti visivamente e già loro prima avevano detto 'È morto'.

E allora mi sono chiesta: "Ma perché dicono 'Guarda come menano'"? La frase viene fatta esattamente nel momento in cui **stanno caricando in macchina N. E.** e quel momento lì che cosa si sente? C'è concitazione.

Ora "Guarda come lo menano" non voglio dire che l'abbiano veramente menato, non esageriamo, però evidentemente la fase del **caricamento in macchina di N. E.** non è stata una fase semplice.

Ma questo si sente dalle voci, perché si sente dalle voci dell'audio di A. F.: "Butta la sigaretta, butta la sigaretta, butta 'sta cazzo di sigaretta, vai, entra, buttalo dentro, lascialo dentro" e le rom commentano: "Guarda come menano".

Quindi in questo momento stavano **convincendo N. E.**, che non aveva nessuna voglia di entrare in macchina, perché N. E. non caP. perché doveva essere caricato in macchina, ed è il momento in cui poi si sente, no veramente tre secondi prima, si sente A. F. che dice: "Eh prendono tutti adesso perché quelli sono testimoni".

È una sua considerazione, questo poco importa perché li abbiano ... se li hanno caricati, è il commento di A. F. e può essere una sua personale opinione,

Lo dico soltanto per cercare di chiarire e posizionare poi le persone (....)".

L'esposta tesi difensiva, per la sua infondatezza finisce per confermare l'assunto che essa vuole confutare, in quanto:

a) il tenore delle due frasi in questione è univocamente riferibile al "menare", al "picchiare", condotta ben diversa dall'intimare di buttare la sigaretta e dal far salire in macchina;

b) la seconda frase contiene l'avverbio "ancora" che indica la reiterazione di una condotta analoga ad una condotta precedente e fino a quel momento per le due donne era stato picchiato solo Ferrulli;

c) mai N. E. ha detto di essere stato picchiato dai poliziotti o di avere opposto resistenza all'ordine di salire in macchina;

d) dai filmati non risulta alcuna resistenza di N. E. a salire in macchina: in particolare nel filmato F821 lo si vede tra il furgone e la volante camminare normalmente accompagnato da un poliziotto.

7.11.4. La versione degli imputati.

Si deve passare ora all'esposizione della versione degli imputati circa i fatti accaduti in concomitanza con i filmati F821 e FA.

In proposito l'imp. E. ha reso le seguenti dichiarazioni (X,152-169,188):

dopo essersi accorto che Ferrulli stava effettivamente male ed aveva perso i sensi aveva iniziato lo smanettamento, dopo il quale Ferrulli era stato girato supino, gli erano stati dati dei buffetti per rianimarlo e poi P. aveva tentato un **massaggio cardiaco**;

era stato P. a chiamare l'**ambulanza**;

quando nel filmato F821 si vede C. E., sceso dalla Monforte bis, correre verso il punto in cui si trova Ferrulli lo **smanettamento** era già stato concluso (168);

era poi stato fatto salire sulla Mecenate bis il **secondo romeno** (N. E.) e ciò era accaduto in concomitanza con il filmato A. F.;

era stato P. a dire la frase "**butta la sigaretta**" che si sente in sottofondo nel filmato A. F.;

era poi arrivata la quarta volante, la **Romana**, e successivamente la quinta, la **Tevere**.

Da notare che l'imp. E. ha parlato del giramento di Ferrulli supino, ma non del momento in cui da supino Ferrulli era stato messo su un fianco e poi nuovamente supino.

* *

L'imp. **L.** (XI,87-89,124-130) ha reso dichiarazioni conformi a quelle di E., ma con riferimento alla condotta di "smanettamento" ha reso dichiarazioni più articolate, anche se in parte equivocate, perché ha parlato anche del momento in cui Ferrulli venne **messo su un lato** e questa posizione è stata assunta da Ferrulli non solo a metà del primo "giramento", ma **anche dopo**, quando venne girato su un fianco, come risulta dal filmato F821 (v. par. 7.11.3).

In proposito egli ha infatti dichiarato:

dopo che Ferrulli aveva detto di **sentirsi male**, avevano verificato che non fosse una simulazione ed effettivamente si erano accorti che stava cambiando il colore del viso;

allora subito "l'abbiamo **girato**, aperto la catena di manette e l'abbiamo messo in una posizione più comoda" (XI,88);

i colleghi avevano già chiamato i soccorsi, tanto che nel filmato si vede P. che prende la radio e la dà a qualcuno (XI,89);

e ancora (IX,125,126):

"Presidente - (...) quando arriva C. E. è ancora ammanettato o sono già state tolte le manette? (..)

L. - Guardi, io sinceramente nel momento non è che stavo vedendo se stava venendo qualcuno, ma comunque sia, se gli erano state tolte, gli erano

appena state tolte, era libero comunque, **gliele stavamo togliendo**, cioè era il momento in cui avevamo ...

Presidente - O gli erano state appena tolte o gliele stavate togliendo, è così?

L. - Sì sì, comunque quello lì è...

Presidente - In quel video lì il Ferrulli è di schiena o è ancora con la pancia ..

L. - **È su di lato, è su di lato, è sul lato.**

Presidente - È sul lato?

L. - Sul lato.

Presidente - Quindi cosa sta succedendo in questo momento?

L. - **Gli stiamo togliendo le manette e lo mettiamo in posizione pancia in su diciamo.**

Presidente - Quindi lo state girando?

L. - Sì sì sì."

ma poi (XI,127,128):

"L. - Il secondo video D.G., Presidente, se mi permette, incomincia già che lui lo giriamo e lo stiamo smanettando.

Presidente - Quindi si vede praticamente il momento in cui viene girato?

L. - Sì, è cominciato da lì il secondo video D.G. comunque".

* *

L'imp. **P.** (XI,160-173,177,178) ha reso dichiarazioni conformi a quelle di E., anche con riferimento al momento dello "smanettamento" ribadendo che:

dopo essere stato ammanettato, Ferrulli era passato dagli insulti alla frase "**oh ragazzi mi sento male**", poi aveva cambiato il colore del volto, al che lo avevano smanettato e girato supino e "da quel momento la persona era diventata praticamente cianotica";

nel filmato "Macro" si vede uno scintillio sulla schiena del Ferrulli (162,163): "e praticamente è la manetta che si nota (...) perché per far sì di infilare la chiave sulla manetta si vede insomma la torsione, un effetto di luce e ombra, quello che è della manetta stessa, cioè lo scintillio e lì praticamente viene completamente smanettata la persona";

era tra coloro che **spingevano sulla spalla sinistra** di Ferrulli per farlo ruotare; quando veniva girato Ferrulli era ormai **privo di coscienza**;

poi aveva preso la radio portatile di C. ed aveva chiamato l'ambulanza;

lui stesso aveva successivamente tentato un **massaggio cardiaco**, ma **questo non si vede nel filmato** (167,168);

era stato lui a dire al cittadino romeno, poi fatto salire sulla volante, di buttare la sigaretta, frase che si sente nel filmato A. F..

* *

Dichiarazioni conformi a quelle dei coimputati ha reso l'imp. C. (XI,232,233), al quale non sono state poste domande sullo "smanettamento".

Egli ha tra l'altro confermato che era stato P. a tentare un massaggio cardiaco.

7.11.5. Valutazione critica.

Gli esposti elementi permettono di affermare con certezza innanzitutto che non vi fu alcuna violenza ai danni di Michele Ferrulli dopo il suo ammanettamento e che egli **si sentì male subito dopo l'ammanettamento**, tanto che la farmacista, recatasi per la prima volta vicino al luogo del fatto, poco dopo che era stato completato l'ammanettamento di Ferrulli, ha dichiarato di avere praticamente assistito all'insorgere del malore ed alla perdita dei sensi da parte di Ferrulli (v. par. 7.11.2). La farmacista era poi tornata verso la farmacia quando Ferrulli veniva girato e portato supino.

La versione degli imputati trova anche in questo caso elementi di conferma negli elementi acquisiti al processo.

Solo in un punto - rispetto alla fase esaminata - la versione degli imputati suscita dei dubbi, che riguardano il momento esatto in cui avvenne lo "smanettamento".

Come si è visto, gli imputati hanno in generale affermato che Michele Ferrulli venne "smanettato" prima di essere messo supino la prima volta, anche se non sono mancati riferimenti alla collocazione della "smanettamento" quando Ferrulli era "di lato", cioè su un fianco (v. imp. L.).

In realtà, dalla visione del filmato - ed in particolare dalla posizione delle braccia di Michele Ferrulli molto vicine ai fianchi - sembra potersi evincere che quando Ferrulli venne messo **supino**, dopo che aveva detto di sentirsi male, egli venne girato con ancora le **manette** dietro la schiena e ciò trova conferma nella circostanza che quando Ferrulli è sul fianco a metà dell'operazione di giramento si vede un **riflesso di luce** proprio sulle manette che sono a metà

della schiena, come riferito dall'imp. P.. Nè dal filmato sembra evincersi che in quel momento siano state aperte le manette.

Dopo averlo girato, gli imputati sicuramente constatarono che Michele Ferrulli aveva perso i sensi, come confermato dai "**buffetti**" alla faccia, che proprio in quel momento iniziarono ad essere dati.

Il Ferrulli venne così girato subito dopo **sul fianco** destro per essere poi rimesso supino e l'unica spiegazione ragionevole di una tale operazione è che ciò fu fatto proprio per togliergli le manette, essendo ormai evidente che era sopraggiunto un grave malore, che aveva poi giustificato anche i successivi tentativi di rianimazione, tentativi fatti necessariamente su Ferrulli in posizione supina e libero da coercizione, come del resto confermato dalla farmacista (v. par. 7.12.2).

7.12.1. I solleciti dell'ambulanza; la farmacista ed il farmacista sul controviale; l'arrivo di altre persone. (22:14:39 - 22:22:52).

22:14:39 (22:12:06) - **22:22:52** (22:20:19)

Questo lasso di tempo ("coperto" dall'ultima parte del filmato FA e poi dal solo filmato FF) è caratterizzato innanzitutto da plurime sollecitazioni dell'arrivo dell'ambulanza da parte dei poliziotti.

La prima di tali sollecitazioni avviene a **22:14:39** (22:12:06) (v. relazione Ma. F., 24):

" Mecenate	- Mecenate...
Operatrice	- Mecenate...
Mecenate	- Arriva l'ambulanza?
Operatore	- Sì, siamo già in linea, sta arrivando, Mecenate.
Mecenate	- Di corsa.
Operatore	- Sta arrivando. Sta arrivando"

Il **filmato FF** riproduce poi in primo piano i movimenti della farmacista e del marito (il filmato FA è agli ultimi fotogrammi: finirà a **22:15:19** (22:12:46)):

a **22:15:10** (22:12:37) la **farmacista** – che si è ormai portata davanti alla saracinesca della farmacia – scende dal marciapiede ed inizia a dirigersi di nuovo (si tratta del **secondo avvicinamento** al luogo del fatto) verso il punto in cui si trova Ferrulli, portandosi sul controviale e da lì guarda verso il punto in cui è Ferrulli;

a **22:15:16** (22:12:43) **la farmacista** è in mezzo al controviale mentre il farmacista sta chiudendo la serranda;

a **22:15:39** (22:13:06) **la farmacista** torna verso il marciapiede dove è il marito che ha ormai completato la chiusura della serranda ed i due restano sul marciapiede con lo sguardo rivolto verso il furgone;

a **22:15:55** (22:13:22) **la farmacista** scende di nuovo dal marciapiede e si porta sul controviale (si tratta del terzo avvicinamento al luogo del fatto) guardando verso il punto in cui si trova Ferrulli;

a **22:15:59** (22:13:26) anche **il farmacista** scende dal marciapiede e va davanti alla farmacista, guardando anche lui verso il punto in cui si trova Ferrulli (per il farmacista si tratta quindi della prima volta in cui guarda verso tale punto); successivamente entrambi si muovono stando sempre sulla carreggiata, guardando comunque quasi sempre verso il luogo del fatto;

da **22:17:03** (22:14:30) entrambi iniziano a dirigersi verso il marciapiede e poi si fermano ancora a guardare stando sulla carreggiata; quindi entrambi salgono nuovamente in tempi diversi sul marciapiede e a **22:17:35** (22:15:03) entrambi sono sul marciapiede dove per primo era risalito il farmacista; quindi entrambi dal marciapiede guardano verso il furgone o verso la strada;

a **22:20:07** (22:17:34) la farmacista scende nuovamente sulla carreggiata e guarda in direzione del posto in cui si trova Ferrulli, mentre il marito resta sul marciapiede;

a **22:20:49** (22:18:17) la farmacista si dirige nuovamente verso il marciapiede e da qui poi guarda davanti al furgone; poi sia lei sia il marito restano sul marciapiede;

a **22:22:05** (22_19:33) entrambi iniziano ad allontanarsi dal posto ed a **22:22:15** (22:19:43) escono dalla visuale.

Nel frattempo, dalle comunicazioni con la c.o. risultano altri **solleciti all'arrivo dell'ambulanza**:

a **22:16:15** (22:13:42) (relazione Ma. F., 25):

Mecenate bis	- <i>Mecenate bis...</i>
Operatore	- <i>Avanti...</i>
Mecenate bis	- <i>Arriva l'ambulanza?</i>

Operatore - *Sta arrivando l'autolettiga, con i segnali.*
Mecenate bis - *Sollecita*

a **22:16:59** (22:14:26) (relazione Ma. F., 25):

Operatore - *Ma lì c'è già, la 118, sul posto?*
Mecenate(?) - *Oh, devi fare accelerare, qua, eh...? Probabilmente ha un infarto, eh?*
Operatore - *Va bene"*

a **22:18:12** (22:15:39) (relazione Ma. F., 26):

Mecenate bis - *La Mecenate bis...*
Operatore - *Avanti...*
Mecenate bis - *Mo' considera che siamo davanti alla porta "3" dell'Ortomercato, eh... l'ambulanza, qua, non si vede e nemmeno si sente, dove sono!?*
Operatore - *Stanno arrivando, con i segnali. Ho detto: "Infarto", sta arrivando anche l'auto medica lì, eh?*
(NdP, segue breve pausa di silenzio, 03sec).
Operatore - *... il tempo di arrivare"*

a **22:21:03** (22:18:31) (relazione Ma. F., 26):

Mecenate bis - *La Mecenate bis...*
Operatore - *Avanti...*
Mecenate bis - *Capo... prova a richiamare di nuovo, non è possibile! Qua non si vede nessuno*

Sempre nello stesso lasso di tempo nel filmato FF da **22:15:36** (22:13:03) compaiono, provenienti da v. del Turchino, **due persone**, una delle quali indossa una maglia bianca; poi compare una terza persona, quindi le prime due si spostano sul margine del marciapiede o sulla carreggiata davanti al furgone, seguite da una terza persona che sembra di statura più bassa (su questo punto le parti non hanno però fornito interpretazioni univoche, concordando sull'arrivo di due persone, ma non sul momento esatto in cui compare anche la persona dalla statura più bassa: v. IV,278-280 e V,6-14,20,21)

Poi le persone ricompaiono sul marciapiede e vi restano continuando a muoversi. E' però difficile stabilire quale sia esattamente il numero di persone presenti sul marciapiede. Tra esse sicuramente vi è un poliziotto e una donna con una borsa a tracolla (v. ad es. V,14s,23).

Non pare dubbio che le due persone comparse sul marciapiede alle **22:15:36** (22:13:03) sono **P. Fr.** e **M. C.**, pacificamente le prime persone giunte sul luogo del fatto. Del resto il teste A. F. ha dichiarato (VII,99,130,131) di avere visto la moglie di Ferrulli, che aveva iniziato a gridare, quando egli era ancora sul balcone ed aveva appena smesso di filmare.

Lo ha riconosciuto espressamente anche la difesa della p.c. (XVIII,160) indicando esattamente le **22:13:03** (orario della sincronizzazione) come il momento in cui sopraggiungono la P. Fr. e la M. C. (nonché secondo la difesa anche il figlio della P. Fr., ma su questo punto vi è contrasto tra le parti).

7.12.2. Le dichiarazioni dei farmacisti C. An. e F. G., di A. F. e di P. Fr..

Sono state già esposte le dichiarazioni della teste C. An., riguardanti il suo primo avvicinamento al luogo del fatto, camminando lungo il marciapiede (v. par. 7.11.2).

Ora si devono esaminare le dichiarazioni della farmacista riguardanti il **secondo ed il terzo avvicinamento** al luogo del fatto, avvicinamento avvenuto portandosi sulla **carreggiata del controviale** (v. par. 7.12.1).

Appare tuttavia opportuno ricordare preliminarmente i seguenti dati di fatto emergenti dai filmati:

il filmato F821 finisce a **22:14:33** (22:12:01) (prima della fine del filmato FA) quando Ferrulli è girato sul fianco destro: egli è stato messo in quella posizione non dalla posizione prona, ma dalla posizione supina, perché in precedenza era stato girato completamente supino, come risulta sempre dal filmato F821 (v. par. 7.11.3): questo **primo giramento** era avvenuto, come detto, quando la farmacista stava ritornando verso la farmacia, camminando sul marciapiede e non era stato visto dalla stessa;

la farmacista scende dal marciapiede per portarsi **sulla carreggiata** a **22:15:10** (22:12:37) e quindi pochissimo tempo dopo la fine del filmato F821, che come detto è a **22:14:33** (22:12:01).

Queste le dichiarazioni della teste **C. An.** (ferme restando le precisazioni già fatte in ordine ad alcune incertezze nella memorizzazione: v. par. 7.11.2):

(IV,111,112,113,126,127) quando era tornata la seconda volta, Ferrulli era svenuto, era diventato un **corpo morto**; quando è svenuto "l'hanno rigirato, gli hanno dato degli schiaffetti", è stato fatto un **tentativo di rianimazione** e poi

hanno chiamato l'ambulanza; poi è arrivato il 118 ed a quel punto lei è andata via;

(IV,135,136) dopo averlo girato, i poliziotti hanno tentato di rianimare il Ferrulli; non si ricorda di averlo visto mai su un fianco: **se lo ricorda prono o supino** e quando era supino tentavano in massaggio cardiaco:

(IV,136) "Avv. Finamore – Va bene. Lei si ricorda per caso Ferrulli steso di fianco, senza nessuno che lo tenesse?

C. An. – No.

Avv. Finamore – Non ho altre domande.

C. An. – Cioè no perché dopo a lui l'hanno girato e ha cercato di... di... di rianimarlo.

Avv. Finamore – Cioè da solo su un fianco, senza che nessuno lo tenesse, in posizione...

C. An. – No, mai, no, di fianco mai.

Avv. Finamore – Cioè di fianco intendo dire né a pancia in giù e né a pancia in su, ovviamente.

Presidente – Di fianco.

C. An. – No no, io me lo ricordo prono e me lo ricordo supino, ma quando era supino ormai diciamo... insomma, s'interveniva su di lui, ecco, inteso...

Avv. Finamore – L'ultima cosa. Quando lei dice "tentativo di rianimazione", precisamente che cosa intende per rianimazione?

C. An. – Qualcuno che cerca di...

Presidente – Di massaggiare il cuore.

C. An. – ... di fare un massaggio del cuore, diciamo in fondo quando uno sviene in effetti la prima cosa si cerca di fare due buffetti per dire, però dopo se è fisso fanno un tentativo, ma oltretutto posso capire che non ci sono le istruzioni adatte da parte... è meglio non farlo ecco, forse.

(IV,181) in questo momento Ferrulli non era ammanettato: "sembra quasi lo avessero alzato per farlo respirare meglio", **le braccia erano giù .. a quel punto erano libere**"; esclude che fossero dietro la schiena: "devono avergli tolto le manette .. perché **mi ricordo che prima erano dietro e poi dopo invece le braccia erano libere**", questo se lo ricorda;

(IV,114,131) la moglie di Ferrulli era arrivata "abbastanza subito" e forse il marito era ancora un attimo in vita; diceva: "me lo avete ammazzato a botte"; quando è arrivata la moglie di Ferrulli non c'erano ancora tante persone; non ricorda se insieme a lei ci fossero altre persone;

(IV,154) l'atteggiamento dei poliziotti era di concitazione, perché Ferrulli era svenuto davanti a loro e non accennava a riprendersi.

* * *

Il teste **F. G.**, farmacista, ha reso dichiarazioni che riguardano quanto accaduto durante il **terzo avvicinamento** al luogo del fatto (v. par. 7.12.1):

(IV,185,187) quando era uscito portandosi sul centro della strada aveva visto una persona a terra e un poliziotto che faceva una **manovra di rianimazione**, un **massaggio cardiaco**;

(IV,189) il teste ha precisato che questo è quello che ora ricorda e, preso atto che in sede di s.i. in data **01.07.2011** aveva dichiarato: "Notavo alcuni agenti di Polizia attorno ad una persona stesa a terra in posizione prona che giravano in posizione supina, per poi praticare delle manovre per rianimarlo", ha precisato di non escludere che "sia stato lì per lì girato", cioè di averlo visto girare, ma che ora lo ricorda supino;

(IV,190) ricorda di avere visto la moglie di Ferrulli in un momento successivo, indicativamente quando lui si era intrattenuto fino all'arrivo dell'ambulanza;

(IV,190) è stato dato atto a verbale che in sede di s.i. in data 04.11.2011 il teste aveva reso dichiarazioni conformi a quelle rese in dibattimento: "Era supino e c'erano due poliziotti che tentavano di rianimarlo. Non mi sono mai avvicinato particolarmente, sono sempre rimasto ad una certa distanza. Poco dopo è giunta la moglie di Ferrulli che è scoppiata a piangere ed era visibilmente disperata, poi è giunta l'ambulanza. Nel frattempo si è formato un capannello di gente".

* * *

Il teste **A. F.** ha dichiarato (VII,100,102,103, 137) che quando era sceso, dopo avere filmato, aveva visto **un poliziotto** che cercava di **rianimare** Ferrulli; i poliziotti erano sei ed inoltre vi era una diecina di persone del quartiere; la moglie di Ferrulli diceva: "Me lo avete ammazzato"; poi era arrivato il figlio, ma non ricorda se fosse arrivata anche la figlia F. D.a; le persone presenti dicevano: "L'avete ammazzato, l'avete ammazzato"; in strada era rimasto fino all'arrivo dell'ambulanza.

* * *

P. Fr., a proposito di cosa aveva visto dopo essere giunta con la moglie di Michele Ferrulli sul luogo del fatto, ha riferito che:

(VIII,68,69,70) c'erano tre pattuglie: una vicina al furgone e le altre due sulla strada, sull'altro lato sulla carreggiata principale; una volante era vicina al furgone, ma non ne ricorda la posizione e aveva il lampeggiante acceso, almeno le sembra;

(VIII,72,73) successivamente era arrivata una quarta volante dalla quale erano usciti i poliziotti, ma non avevano fatto niente; aveva i lampeggianti accesi;

(VIII,70,71,73) Ferrulli era "a pancia in giù"; i poliziotti erano cinque o sei; "due [poliziotti] mi sembra che erano lì che dopo che l'hanno girato lo rianimavano, quindi gli facevano la rianimazione e gli altri erano là attorno"; "dopo che siamo arrivati l'hanno girato subito e l'hanno rianimato" e non ha visto quanto accaduto prima; praticamente è stato girato poco dopo che erano arrivate; non ha visto picchiare Ferrulli e di questo è sicura; non sa se i poliziotti avevano i guanti; non avevano lo sfollagente in mano né avevano altro in mano;

(VIII,73) le sembra che Ferrulli avesse le manette dietro, comunque i polsi erano legati:

"Presidente – Senta, aveva, per quello che lei ha visto, le manette Ferrulli? (..) Lei ha detto che ha visto **girare** la persona. Aveva le manette? Le mani come ce le aveva, le braccia?

P. Fr. – Sì, mi sembra che aveva le manette indietro.

Presidente – Ma, un momento, come?

P. Fr. – Così.

Presidente – Sa se erano più manette o una sola?

P. Fr. – No, solo una penso.

Presidente – Pensa ma ...

P. Fr. – Non lo so adesso come sono le manette, cioè manette normali, solo una che gli tenevano tutti e due i polsi.

Presidente – Comunque i polsi erano legati?

P. Fr. – Sì."

Le esposte dichiarazioni della teste P. Fr. appaiono precise e riscontrate quanto al numero, alla posizione ed ai movimenti delle **volanti**.

Sono invece sicuramente imprecise nella parte in cui la teste riferisce di avere visto Michele Ferrulli prono, poiché dalla sincronizzazione dei filmati risulta (v par. 7.11.3; 7.12.1) che al momento dell'arrivo della P. Fr. sul posto

Ferrulli **era già stato messo supino** o al più veniva messo supino proprio **in quel momento**; infatti:

- a) P. Fr. e M. C. giungono sul luogo a **22:15:36** (22:13:03);
- b) già a **22:14:03** (22:11:30) i poliziotti hanno ultimato l'operazione di girare completamente il Ferrulli portandolo **supino**;
- c) da **22:14:14** (22:11:42) a **22:14:33** (22:12:01) (fine del filmato F821) Ferrulli viene poi **parzialmente girato** facendo perno sul **fianco destro** ed i poliziotti continuano a dargli dei **buffetti sulla faccia**: il filmato F821 finisce quando ancora Ferrulli è girato a poco meno di 90 gradi, appoggiato sul lato destro;
- d) dopo essere stato messo su un fianco, Michele Ferrulli veniva sicuramente **rimesso supino**: ciò è nella logica delle cose (aveva già perso i sensi e doveva essere rianimato) e la stessa teste P. Fr., oltre che i testi C. An. e F. G., hanno riferito di manovre rianimatorie fatte dai poliziotti proprio in questa fase, il che presuppone che Ferrulli sia stato supino e libero dalle manette (come del resto ha detto di ricordare con certezza di averlo visto la farmacista: v. par. 7.12.2), non potendosi altrimenti effettuare alcuna manovra di rianimazione.

Le stesse considerazioni valgono per le dichiarazioni rese da M. C. (II,94,96), quando ha riferito di avere trovato il marito "**a pancia in giù**" con le manette.

7.12.3. La versione degli imputati.

In ordine alla fase in esame, l'imp. **E.** (X,176-180,225,226) ha dichiarato che sul luogo erano arrivate a varie riprese la moglie di Ferrulli e poi la figlia e suo marito, e poi persone appartenenti al campo nomadi presente in zona; all'indirizzo del poliziotti erano state pronunciate frasi del tipo "brutti bastardi me l'avete ammazzato", "l'avete ammazzato a botte".

Analoghe dichiarazioni sono state rese dagli imputati **L.** (XI,90-102), **P.** (XI,174-176) e **C.** (XI,249).

L. (XI,91,92) ha dichiarato in particolare di riconoscersi nel fotogramma estrapolato dal Samsung di F. D.a (v. prod. ud. 20.11.2013): in quel momento è in ginocchio vicino a Ferrulli che è a terra supino e si vede la sua mano che calza un guanto nero, dal quale pende il laccetto con il velcro per la chiusura al polso, non allacciato.

7.13. Lo spostamento della Mecenate e l'arrivo dell'ambulanza (22:22:53 – 22:24:18).

22:22:53 (22:20:20) – **22:24:18** (22:21:44)

Dal **filmato FF** risultano le seguenti circostanze:

a **22:22:53** (22:20:20) si accendono i fari della volante Mecenate, che poi si vede retrocedere per lasciare il posto all'ambulanza;

a **22:23:08** (22:20:36) si vedono sul controviale i lampeggianti dell'ambulanza, i cui fari a 22:23:25 (22:20:53) si vedono nel punto in cui prima era posizionata la Mecenate.

Dell'arrivo sul posto dell'ambulanza viene data conferma alla c.o.:

22:23:55 (22:21:22) - relazione Ma. F., 27:

" Monforte bis - *La Monforte bis...*

Operatore - *Avanti...*

Mecenate bis - *L'ambulanza è sul posto, attendiamo l'auto-medica.*

Operatore - *Beh, se c'è l'autolettiga... vedranno loro.*

Monforte bis - *Va bene"*

Nei fotogrammi successivi, sul marciapiede oltre il furgone, si vedono **persone che si muovono**: si tratta sempre di un numero limitato di persone, non più di una diecina, che tengono comportamenti normali, perché non risultano spinte, cadute a terra, colluttazioni, ecc. (v. V,35).

* * *

Costituiscono circostanze pacifiche, alle quali è sufficiente accennare (v. relazione c.t. G.; deposizioni del personale del 118 e dell'automedica; documentazione sanitaria redatta da detto personale; documentazione sanitaria dell'Ospedale di San Donato), che:

il personale dell'ambulanza, giunta alle ore 22:22, constatava che Michele Ferrulli era in **arresto cardiocircolatorio** e procedeva a manovre rianimatorie di base mediante massaggio cardiaco esterno; una duplice interrogazione del defibrillatore semiautomatico dava esito negativo, indice di **assenza di ritmo defibrillabile**, per verosimile quadro asistolico;

il personale dell'automedica, giunta alle ore 22:27, previa constatazione di una situazione di asistolia, procedeva alla rianimazione avanzata con somministrazione di farmaci,

a fronte delle difficoltà di procedere all'intubazione del paziente, gli veniva inserita una maschera laringea per ventilarlo;

ad una temporanea ripresa dell'attività cardiocircolatoria alle ore 22:45 faceva seguito un nuovo episodio di arresto cardiocircolatorio;

Michele Ferrulli veniva quindi trasportato all'Ospedale di San Donato: qui i sanitari constatavano che egli era già cadavere (v. dep. Resta: XIII,22);

nel contempo N. E. e N. M. erano stati portati in Questura sulla Mecenate.

8. Il problema delle carte d'identità.

Un cenno merita per completezza di esposizione il problema delle carte di identità di Michele Ferrulli e dei due romeni.

Tutte e tre le carte di identità sono state trovate in una tasca dei vestiti di Michele Ferrulli dalla figlia F. D.a all'**Ospedale di San Donato Milanese** (v. dep. F. D.a: II,54,55).

Sul punto **N. M.** ha reso dichiarazioni non univoche: dapprima ha affermato (VIII,101) di avere dato la propria c.i. ai poliziotti che l'avevano chiesta a lui e a N. E. e poi (VIII,133,135) di averla consegnata al poliziotto che lo aveva messo in macchina.

Invece **N. E.** in dibattimento (VI,88,89) ha dichiarato di non ricordare nulla sul punto, mentre in sede di s.i., come risulta dalla contestazione fatta dal PM, aveva dichiarato che tutti e tre avevano dato i documenti ai poliziotti.

Gli imputati hanno dichiarato che né Ferrulli, né i due romeni ebbero a dare i documenti e che all'ospedale il medico aveva dato a E. i documenti di Ferrulli, documenti richiesti dallo stesso E. (v. E.: X,176,179;192-195; L.: XI,102; P.: XI,205).

Ora, posto che in nessun punto dei filmati risulta la consegna di documenti ai poliziotti e stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai due romeni, l'unica soluzione prospettabile è che per una qualche ragione non

emersa nel corso del processo i due romeni avessero dato in precedenza i propri documenti al Ferrulli.

La questione non riveste comunque alcun concreto interesse ai fini della verifica della fondatezza delle contestazioni.

9. Sintesi del fatto accertato.

Sulla base di quanto fin qui esposto è possibile ricostruire così sinteticamente **il fatto**:

all'arrivo degli imputati E. e L., Michele Ferrulli iniziò ad **ingiuriarli**, a **minacciarli** e si **rifiutò** di fornire le **generalità**, sicché rendendosi conto di non poter far fronte da soli alla situazione, E. e L. chiamarono dei **rinforzi**; la situazione precipitò quando Ferrulli, del tutto ingiustificatamente, **aggredì fisicamente** E.;

gli imputati (dapprima E. e L. e poi anche P. e C., sopraggiunti in ausilio) in un primo momento **tentarono, senza successo, di ammanettare il Ferrulli**, riuscendo solo a porre due manette ai polsi senza poterle chiudere; per far ciò, in un primo momento appoggiarono il Ferrulli al cofano della volante, ma poi rovinarono a terra e riuscirono infine a bloccare Michele Ferrulli **prono; nessuno** degli imputati **compresse mai**, né in tutto né in parte, con il peso del proprio corpo **la schiena del Ferrulli**;

gli imputati iniziarono quindi le operazioni volte al **completamento dell'ammanettamento, unico loro obiettivo**, come emerge da tutti gli elementi acquisiti al processo, dovendo a tal fine costringere il Ferrulli, **non collaborante**, a piegare il **braccio destro** dietro la schiena, dove era già stato piegato il braccio sinistro;

poiché il Ferrulli opponeva resistenza, tenendo il braccio destro rigido, gli imputati furono costretti a **colpirlo in due occasioni** (i "tre colpi" dati da L., che si trovava al fianco destro di Ferrulli ed i "sette colpi" dati da C., che si trovava al fianco sinistro) sulla **spalla - scapola**, a **mani nude** (cioè non impugnando alcunché), in modo comunque non **particolarmente violento**, come dimostra **l'assenza di ecchimosi o escoriazioni alla cute**; né i "tre colpi" né i "sette colpi" vennero dati sulla testa;

i colpi ottennero il risultato di vincere la resistenza di Ferrulli e così il braccio destro poté essere portato dietro la schiena e venne **completato**

l'ammanettamento, utilizzando un terzo paio di manette per legare tra loro le due paia di manette già apposte, una ad ogni polso;

nel contesto di tale ammanettamento **non** furono poste in essere dagli imputati condotte di **gratuita aggressione** alla persona (percosse, calci, ecc.), ipotesi questa sulla quale si fonda invece la prospettiva accusatoria; nè mai fu usato lo sfollagente o altro corpo contundente per colpire il Ferrulli come prospettato nella contestazione;

una volta eseguito l'ammanettamento, gli imputati, che erano attorno al Ferrulli, si **alzarono immediatamente** e solo uno (C.) successivamente si chinò su Ferrulli, per impedire che si alzasse; **subito** uno degli imputati **avvisò la c.o.** che la situazione era sotto controllo;

poco dopo il Ferrulli iniziò a **sentirsi male**, chiese aiuto e perse i sensi, tanto che in un primo momento gli imputati, dopo averlo messo supino, cercarono di rianimarlo con dei "**buffetti**" al volto, liberandolo poi dalle manette e tentando successivamente anche un'azione di rianimazione;

nel frattempo venne chiamata l'ambulanza e l'auto medica: all'arrivo dell'ambulanza fu constatato che il Ferrulli era in **arresto cardiaco** e risultarono vani i tentativi di rianimazione effettuati, con tecniche sempre più avanzate, dal personale dell'ambulanza e poi dell'automedica;

il Ferrulli venne trasportato all'Ospedale di San Donato dove giunse cadavere.

10. La legittimità della condotta degli imputati.

Venendo in considerazione, nel caso in esame, una fattispecie di **arresto mediante ammanettamento**, ci si deve chiedere se esso fosse **giustificato** e se fosse giustificata la sua realizzazione con quelle **modalità**.

La valutazione della legittimità della condotta degli imputati coinvolge la scriminante dell'**adempimento del dovere** e non le scriminanti della legittima difesa o dell'uso legittimo delle armi, come affermato da un difensore di p.c. che ha erroneamente impostato il problema in termini di sussistenza o meno di un pericolo di aggressione (XVIII,27,61).

Deve ritenersi che Michele Ferrulli, dopo avere profferito reiterate **ingiurie e minacce** all'indirizzo dei poliziotti, dopo essersi **rifiutato** di fornire i **documenti** e dopo avere addirittura **aggredito** uno dei poliziotti, poteva essere

legittimamente ammanettato per essere portato coattivamente in Questura, al fine di essere identificato e denunciato quanto meno per resistenza a p.u. (reato che ammette l'arresto in flagranza), oltre che per oltraggio e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

E' invero pacifico che gli imputati stessero svolgendo una **legittima attività** di controllo ed identificazione, dopo che era stato chiesto l'intervento della polizia a seguito di comportamenti di molestia e disturbo delle persone: il Ferrulli si oppose proprio a questa legittima attività, giungendo persino ad aggredire fisicamente uno dei poliziotti.

* * *

Per dimostrare l'assunto appare inutile un'ampia citazione di giurisprudenza sul punto. Basterà ricordare la recente sentenza Cass., Sez. VI, 06/11/2013 n. 46743/13, Ezzamouri (dalla quale è stata tratta una massima ufficiale non rilevante nel caso di specie), che ha confermato la condanna per resistenza a p.u. di un imputato accusato - come si legge nella sentenza - di "per essersi **opposto ad una richiesta di identificazione da parte dei militari** (..) in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di (..) mentre redigevano un verbale di contravvenzione per infrazione al codice della strada nei confronti di un'altra persona (..), zio dell'imputato".

Né va dimenticato che, come è noto, la costante giurisprudenza (richiamata e ribadita nella motivazione della citata sentenza) evidenzia che ai fini dell'integrazione del reato di resistenza a p.u. non è nemmeno necessario che l'atto del p.u. sia effettivamente ostacolato:

"L'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non richiede che sia impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia **per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio**, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti. (Fattispecie relativa al tentativo di aggressione nei confronti di un carabiniere impegnato nell'identificazione dell'agente)" (così Cass. Sez. VI, n. 3970 del 13/01/2010, Oliva, Rv. 245855);

"In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da **qualsivoglia attività omissiva o commissiva** che si traduca in un atteggiamento, anche talora **implicito**, purché percepibile *ex adverso*, che **impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio** da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un

pubblico servizio, e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito (Cass. Sez. VI, n. 8667 del 28/05/1999, La Delfa, Rv. 214199)".

E ancora, si deve ricordare che secondo la costante giurisprudenza "il reato di cui all'**art. 651 c.p.** non rimane assorbito, ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'**art. 337 c.p.**, risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie relativa a minacce rivolte da più persone per evitare di essere identificate dal pubblico ufficiale che, a tal fine, aveva vanamente chiesto loro i documenti)" (Cass. Sez. VI, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083).

* * *

Non solo l'ammanettamento di Michele Ferrulli era dunque **legittimo**, ma esso fu anche eseguito con **modalità legittime**, condizionate ovviamente dall'atteggiamento non collaborativo e anzi apertamente **ostile** del Ferrulli.

Innanzitutto la persona fu tenuta **prona a terra** per eseguire l'ammanettamento e ciò conformemente ad una della modalità insegnate alla polizia, come spiegato in dibattimento dal teste della p.c. (v. XIII,76), S. V., responsabile del settore Difesa personale della Scuola per il controllo del territorio di Pescara (XIV,12):

"A livello di attività didattica vengono insegnati quattro tipi di perquisizione o ammanettamenti, hanno un excursus di più incisività: la prima è quella fatta in piedi e senza appoggio; la seconda prevede un **appoggio**; la terza **in ginocchio** e la quarta è **ventre a terra**"; l'ultima è quella che dà più sicurezza all'operatore "da un punto di vista di controllo della persona, parliamo di persona naturalmente ostile, non collaborante, e nell'ambito della stessa tecnica c'è un altro excursus che va da un minimo di incisività fino ad un uso più, diciamo, deciso della forza".

La scelta sulla modalità da adottare nel caso concreto, ha spiegato sempre il teste S. V., dipende dall'operatore, ma è **consigliabile l'ammanettamento a terra** e deve essere attuata anche una strategia comunicativa:

(XIV,13) "(..) uno dei quattro tipi di ammanettamento **viene scelto dall'operatore in base alla situazione che è una unica ed irripetibile**. Se l'operatore ritiene la persona pericolosa, oppure la situazione che si sta delineando allora può procedere con quel tipo di ammanettamento,

ma penso che spessissimo purtroppo ci si finisce a terra. Senza neanche volerlo c'è un passaggio continuo, magari uno ha buone intenzioni per ammanettarlo in piedi, poi succedono altri episodi, ci sono resistenze, cose varie, è un attimo a cadere tutti a terra";

(XIV,15,16) "Noi consigliamo intanto di utilizzare l'ammanettamento ventre a terra, se non ci siamo già finiti per altri motivi. Se la persona è collaborativa si appoggia a terra, si ammanetta e si gira immediatamente dopo, il tempo necessario per ammanettarlo. E' importante capire che l'ammanettamento non significa immobilizzato, perché se lei mette le manette a me dietro io da solo posso distruggere tutto perché tra la testa, le ginocchia e le gambe potrei fare veramente di tutto.

Quindi nel momento in cui la persona **non è collaborativa** bisogna cercare di ammanettarla nel più breve tempo possibile, dopodiché viene messa in una posizione comoda, seduto per essere trasportato, ma comunque per farlo stare tranquillo.

Non dimentichiamo che all'azione di forza c'è sempre una porta aperta alla comunicazione che inizialmente deve essere un pochetto, diciamo, di rapporto per cercare una strategia comunicativa idonea per farlo tornare alla ragione; poi nel momento in cui siamo costretti, non abbiamo altra alternativa e dobbiamo decidere di intervenire in maniera un pochetto più incisiva, deve esserci un modo dissuasivo per farlo ancora desistere e poi deve essere rassicurativo nel momento in cui abbiamo proceduto a bloccarlo e stiamo a terra in quella fase concitata dove magari la persona riesce un attimino a capire che è nella condizione che deve allentare (..);

la strategia comunicativa tuttavia non serve nei confronti della **persona ostile**:

(XIV,17) "Nel momento in cui io riesco a stabilire una giusta tecnica [comunicativa] risolvo quasi tutti i casi, fa eccezione il caso in cui quella persona è **ostile**, è riottosa e non vuole assolutamente comunicare, vuole soltanto scontro fisico, se parliamo di persone che cercano lo scontro fisico o vogliono un rapporto conflittuale.

In quel caso lì poi se le persone che abbiamo di fronte sono sotto l'effetto di stupefacenti, sostanze psicotrope, oppure hanno problemi di testa, oppure sotto l'effetto dell'alcol, il problema è amplificato perché queste persone non sentono il dolore, non accusano la fatica, si spingono automaticamente oltre ogni limite e a quel punto si incanalano in un tunnel di non ritorno".

Per quanto esposto risulta dunque evidente che la "**colluttazione**" alla quale si fa menzione nel capo di imputazione sub A), oltre ad essere una condotta **non tipica** rispetto al reato di omicidio preterintenzionale, nel caso di specie era comunque una condotta legittima, in quanto funzionale ad un legittimo arresto.

* * *

Per eseguire l'ammanettamento gli imputati ebbero ad esercitare nei confronti del Ferrulli una **violenza fisica**, nel senso classico del termine, come ***vis corporis corpori data***.

Viene qui in rilievo la condotta consistita nei "**tre colpi**" e "**sette colpi**" e **solo tale condotta**, posto che è non vi furono altre percussioni sul corpo di Ferrulli, tanto che le parti hanno dato per scontato che il riferimento alle percosse, contenuto nell'imputazione, riguardi **solo** tale condotta.

Ora, posto che, come si è dimostrato, i "tre colpi" e i "sette colpi" furono dati certamente sulla scapola o sulla spalla destra (il che già di per sé dimostra che furono dati **solo** per indurre il Ferrulli a piegare il braccio destro), a mani nude, e non furono colpi particolarmente violenti, appare di per sé evidente che si trattò di una violenza **finalizzata a completare l'ammanettamento** e non di una violenza gratuita, come prospettato invece nell'impostazione accusatoria.

Tale violenza fu inoltre giustificata, perché contenuta **nei limiti della necessità** di vincere la resistenza del Ferrulli all'ammanettamento e della **proporzione** rispetto allo scopo.

La difesa di **parte civile**, oltre a prospettare modalità della condotta molto più gravi di quelle accertate, ha sostenuto che i poliziotti **non avrebbero comunque mai potuto colpire il Ferrulli**.

Si tratta di una tesi non condivisibile, innanzitutto perché essa porta all'**assurda conseguenza** che, nel caso in cui la persona immobilizzata a terra **non piega spontaneamente il braccio porgendo il polso ai poliziotti** per essere ammanettata, questi non possono esercitare alcuna forma di coazione fisica per indurla a piegare il braccio, ma (sembra di capire dalla prospettazione della difesa di p.c.) devono o **lasciare libera la persona** o **attendere pazientemente** (non è stato specificato per quanto tempo) che la stessa si determini a farsi ammanettare spontaneamente.

A parte l'assurdità dell'assunto, è sufficiente osservare che in un caso come quello in esame non appare necessario riferirsi ai protocolli o ai manuali di

polizia per valutare la legittimità della condotta, venendo più semplicemente in rilievo i **principi generali** connessi alla struttura stessa della **scriminante dell'adempimento del dovere** applicata alle forme di coercizione fisica: si tratta infatti di una scriminante che rende lecite forme di coazione fisica se mantenute entro i limiti della **necessità** e della **proporzione**, come accaduto nel caso di specie.

In proposito può ancora richiamarsi la deposizione del teste S. V., il quale ha tra l'altro precisato:

per eseguire l'ammanettamento di persona non collaborativa non è certo ammessa la violenza fisica intesa come "un calcio in faccia, lo prendo a pugni" (XIV,22);

se la persona prona non collaborativa deve essere ammanettata deve essere usata "**la giusta forza per retrarre il braccio**", che consiste per esempio in "una sorta di manata tra la scapola e il muscolo trapezio come per agevolare un movimento", "un leggero contatto epidermico, è più una forma di comunicazione più incisiva piuttosto che parlare e basta"; "**se ho difficoltà a vincere una resistenza io la forza sono costretto ad utilizzarla, non ho altra alternativa**. Devo utilizzarla in maniera **appropriata, il minimo indispensabile**. E a volte questa manata induce il soggetto a fare quello che noi vogliamo che faccia, cioè a retrarre il braccio" (XIV,23,24);

il P.S.D. (*Polisce System Defense*) prodotto dalla difesa di p.c. è stato fatto 10 – 15 anni fa e presenta profili superati, perché la difesa personale è sempre in evoluzione, anche perché sono cambiate le caratteristiche dei possibili aggressori (XIV,23,24,26,27,41);

talora il sistema della **leva non basta** per ottenere il risultato di vincere la resistenza del non collaborante, se questi è più forte; così se il soggetto prono a terra mette in atto una resistenza isometrica non bastano le leve e allora si deve ricorrere ad **altri sistemi**: "A terra posso applicare delle torsioni dove è possibile, ma quando la forza del soggetto è superiore alla mia, che un soggetto che sta in posizione isometrica sviluppa una forza eccezionale, se io non ho la capacità di vincere questa resistenza (...) andiamo al discorso della mano, delle pacche sulla spalla in questa maniera, (...) se non funziona manco quello devo procedere a **incrementare l'uso della forza**" (XIV,25,27,28,29);

a livello didattico l'ammanettamento a terra prevede le **ginocchia** dell'operatore sulla **zona scapolare** e questa tecnica è più invasiva dei colpi sulle scapole (XIV,29,30,31,33).

* * *

Una conferma dell'esattezza delle esposte considerazioni si ricava proprio dal **filmato del P.S.D.** prodotta dalla p.c. ed in particolare dalle due scene (quella "del motorino" a 00:36:36 e quella "della sala giochi" a 01:10:09) portate ad esempio dalla difesa di p.c. (XVIII,75).

In esse si vedono infatti delle simulazioni di bloccaggio ed atterramento di persone che aggrediscono un poliziotto:

l'aggressore viene atterrato e trattenuto dal poliziotto mediante la **torsione** di un braccio o del polso e ponendo un **ginocchio su una spalla**;

il poliziotto che ha atterrato l'aggressore procede quindi a mettere il primo anello delle manette al polso di una mano e poi **tocca alcune volte** la spalla o il fianco opposto per sollecitare l'aggressore a piegare il braccio dietro la schiena, al fine di permettere l'applicazione dell'altro anello delle manette;

l'aggressore **spontaneamente gira dietro la schiena il braccio ancora libero e porge il polso**, che viene così ammanettato;

l'aggressore ormai ammanettato viene poi sollevato ed allontanato **con la testa costretta molto in basso** dal poliziotto che gli comprime il collo.

Evidente è dunque la **non pertinenza** dei filmati in questione rispetto al caso in esame, in cui **non** vi fu da parte di Michele Ferrulli lo **spontaneo piegamento del braccio destro dietro la schiena**: i video citati non indicano infatti cosa si debba fare nella diversa situazione in cui la persona che deve essere ammanettata non porge spontaneamente il braccio, come accaduto nel caso in esame.

* * *

Tornando al caso in esame, va detto che la condotta dei "tre colpi" e dei "sette colpi" sotto il profilo strettamente oggettivo è qualificabile come "percosse" (così come dal punto di vista oggettivo un arresto è qualificabile come violenza privata e sequestro di persona), ma essa è stata realizzata, non solo all'**esclusivo fine** di vincere la resistenza al piegamento del braccio per completare l'ammanettamento (tanto che risulta posta in essere solo immediatamente prima di ottenere tale risultato), ma anche **nei limiti strettamente necessari a tale scopo** (tanto che non ha lasciato ecchimosi o escoriazioni sulla cute).

* * *

Da notare infine che spostando la discussione sul corretto uso delle tecniche di ammanettamento, la difesa di p.c. ha in realtà fatto propria una prospettiva **incompatibile** proprio con quella tesi della **violenza gratuita** esercitata su Michele Ferrulli, che è alla base della contestazione.

Infatti, nel caso di violenza gratuita esercitata dalla polizia solo per umiliare e per affermare la propria superiorità, quale espressione di un inaccettabile sopruso (come sarebbe accaduto nel caso di specie secondo la contestazione), **non si pone per definizione** un problema di **superamento limiti** delle tecniche di ammanettamento, perché la condotta è per definizione totalmente illegittima, mentre se si discute sul corretto uso delle tecniche di ammanettamento si presuppone una condotta finalizzata all'adempimento del dovere, posta in essere in presenza di una scriminante, salvo poi porre il problema del rispetto dei **limiti** imposti dalla legge: è la problematica tipica dell'eccesso colposo, come già evidenziato (v. par. 2.1).

11.1. Valutazione conclusiva. L'imputazione di omicidio preterintenzionale.

Alla stregua degli esposti elementi si deve riconoscere che la verifica dibattimentale ha dimostrato l'infondatezza della contestazione del reato di omicidio preterintenzionale innanzitutto con riferimento alla **condotta**:

la contestata condotta di "**contenimento**" non solo non è tipica, ma è comunque giustificata dalla legittimità dell'arresto;

la condotta di "**colluttazione**" è tipica solo se interpretata come condotta di "**percosse**", condotta questa menzionata specificamente in altra parte dell'imputazione con l'aggiunta dell'inciso "anche con corpi contundenti"; in realtà: - **non fu usato alcun corpo contundente**; - la condotta di percosse consistette nei soli "**tre colpi**" e "**sette colpi**" (dati in modo non particolarmente violento); - tale condotta fu giustificata dalla **necessità di vincere la resistenza** del Ferrulli a farsi ammanettare; - si mantenne **entro i limiti** imposti da tale necessità, rispettando altresì il principio di **proporzione**;

la piena **legittimità** di tale condotta ne **esclude dunque l'antigiuridicità**, il che comporta la non configurabilità dell'omicidio preterintenzionale, anche se si ipotizza l'efficacia concausale della condotta stessa, quale fattore stressogeno, sull'evento morte;

non vi fu dunque alcuna **gratuita violenza** ai danni di Michele Ferrulli, secondo il paradigma accusatorio accolto con la riqualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale.

* * *

Così ricostruito il fatto e valutati i profili di tipicità e antigiuridicità della condotta, non si può non osservare che anche sul piano nel **nesso di causalità** la prospettiva accusatoria finisce in realtà per rivelare tutti i suoi limiti.

Posto infatti che **la sola condotta** riconducibile al paradigma normativo fu la **circoscritta condotta** consistita nei **"tre colpi"** e nei **"sette colpi"**, rilevante solo per la sua dimensione **stressogena**, è addirittura dubbia la sua **efficacia causale** sull'evento morte in termini **condizionalistici**, stante la **concomitanza di altri numerosi e rilevanti fattori stressogeni**, riconducibili o a condotte lecite dei poliziotti (il loro arrivo, il contrasto insorto con Ferrulli con la conseguente caduta a terra, l'ammanettamento) o a condotte dello stesso Ferrulli (la resistenza opposta all'azione dei poliziotti, con conseguente sforzo fisico) o a fattori connessi alla condizione fisica del Ferrulli (ipertensione cronica, ipertrofia cardiaca).

In altri termini **non** può dirsi provato che se l'ammanettamento fosse stato completato dagli imputati senza ricorrere, nella sua parte finale, ai **"tre colpi"** e ai **"sette colpi"**, **l'evento non si sarebbe verificato**, cioè non si sarebbe verificato quell'attacco ipertensivo che per la sua violenza determinò l'arresto cardiaco.

* * *

Per mera completezza di esposizione, si deve infine osservare che per quanto esposto non è nemmeno configurabile il reato di **omicidio colposo** in eccesso colposo ex art. 55 c.p., non essendo prospettabile sul piano oggettivo alcun superamento dei limiti della scriminante dell'adempimento del dovere e sul piano soggettivo alcun profilo di colpa, generica o specifica (sull'imprevedibilità, nel caso di specie, di un attacco ipertensivo v. il c.t. G. T.: III,108,124).

* * *

Si impone dunque l'adozione della formula assolutoria degli imputati dal reato di omicidio preterintenzionale **"perché il fatto non sussiste"**.

11.2. L'imputazione di falso ideologico.

La contestazione di falso ideologico riguarda l'annotazione redatta dagli imputati in data 01.07.2011, annotazione che appare opportuno riportare nel suo contenuto integrale:

Alle ore 22:00 la c.o. inviava in v. Varsavia 4 la volante Mecenate bis (con a bordo E. e C.) poiché una persona abitante in tale indirizzo, Pappalettera Nicola, aveva segnalato tre uomini, probabilmente in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche, "in atteggiamento chiassoso gridare tra di loro ed urinare sulle pareti dello stabile",

Successivi accertamenti effettuati sui filmati dell'impianto di video registrazione del bar sito in loco permetteva di verificare "la permanenza dei tre uomini dalle ore 19:45 alle ore 21:15, orario di chiusura del bar" consumare ripetutamente sostanze alcoliche.

Gli operanti constatavano la presenza di un furgone bianco e dietro di esso le tre persone segnalate: Michele Ferrulli, N. E. e N. M..

"Alla vista degli agenti della volante Mecenate bis i tre uomini si presentavano palesemente ubriachi (...) peraltro gli stessi erano ancora intenti a consumare bevande alcoliche contenute in delle bottiglie di vetro che immediatamente il Ferrulli gettava in un cestino".

"All'atto dell'identificazione dei tre uomini presenti, uno di questi, e più precisamente il Ferrulli, assumeva sin dal principio un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, proferendo nei loro confronti insulti e minacce e cercando in più occasioni di ridurre la distanza di sicurezza tra lui e gli operanti stessi".

"Considerata quindi la netta superiorità numerica delle persone che si stavano controllando, il loro stato di alterazione nonché per ovvi motivi di sicurezza, l'ass. E. si voltava verso l'autovettura di servizio al fine di raggiungere l'apparato radio per richiedere sul posto l'invio di un altro equipaggio, proprio nel momento in cui il secondo equipaggio intervenuto, ossia la volante Mecenate del I turno giungeva sul posto, dopo aver percorso la v. del Turchino".

"In tale contesto il Ferrulli improvvisamente e senza apparente giustificazione cercava di colpire alle spalle l'ass. E., ma notato tale gesto l'ag. sc. L. riusciva con prontezza a contenere il colpo sferrato dallo stesso bloccandolo con il braccio; nasceva quindi l'esigenza di dover contenere la resistenza posta in essere dal Ferrulli,

particolarmente energica a causa della sua notevole corpulenza quantificabile in un'altezza ed in un peso non comuni in un uomo medio".

"Con estrema fatica gli scriventi riuscivano a bloccare solo parzialmente l'uomo, il quale con forza cercava malgrado tutto di liberarsi dalla presa dimenandosi con tutte le sue energie, ma proprio a causa delle sue possenti dimensioni fisiche, gli scriventi erano costretti ad utilizzare due paia di manette per bloccargli entrambi i polsi. Azione che richiedeva per tutti un notevole dispendio di energie".

"Più precisamente si riusciva ad assicurare parzialmente il Ferrulli con il solo bracciale per polso permettendo comunque allo stesso di mantenere una libertà motoria sia delle braccia che delle mani, manovra che causava un danneggiamento al cofano motore dell'auto di servizio della volante Mecenate I turno ove lo stesso veniva posizionato al fine di effettuare tutte le operazioni con i dovuti margini di sicurezza".

"Una successiva ed inevitabile perdita di equilibrio di tutto il 'gruppetto' faceva sì che il Ferrulli e tutti gli agenti intervenuti cadessero rovinosamente a terra, frangente che permetteva, grazie all'utilizzo di un terzo paio di manette, di bloccare definitivamente la sua resistenza".

"Poiché la precedente caduta aveva costretto il Ferrulli prono a terra, si cercava, ormai assicurato, di riportarlo in una posizione a lui più comoda per avvicinarlo alla vettura di servizio, ma proprio in tale occasione il Ferrulli riferiva di sentirsi male lamentando un forte dolore al petto".

"Alle parole dello stesso, notato gli operanti che non si trattava di una manovra evasiva del predetto, desumibile dal fatto che iniziava ad assumere un colorito cianotico, provvedevano immediatamente a liberarlo dalla presa ed a prestare allo stesso i primi soccorsi. Proprio in tale frangente giungevano sul posto personale della Volante Monforte bis e Romana I turno".

Gli operanti richiedevano l'intervento di un'autolettiga e di personale medico che, giunto sul posto effettuava manovre di rianimazione, messaggio cardiaco e intubazione, e con successivo trasporto presso l'ospedale di San Donato, dove il Ferrulli giungeva cadavere.

Durante le manovre di rianimazione giungeva la volante Tevere 1 che poi provvedeva a seguire l'autolettiga all'ospedale di San Donato e ad informare il PM, il quale disponeva il trasporto della salma all'obitorio di p.le Gorini e l'invito a N. E. e N. M. a recarsi presso il proprio ufficio alle ore 12.

Sul posto veniva fatta intervenire la Polizia scientifica per i rilievi fotografici ed il campionamento di quanto utile alle indagini.

* * *

La contestazione di falso ideologico riguarda solo **una parte dell'annotazione** redatta dagli imputati (v. par. 2.2): secondo l'accusa non vi fu alcuna caduta accidentale di tutti a terra; non fu bloccata la resistenza di Ferrulli con un terzo paio di manette; non vi fu alcun tentativo di risollevare il Ferrulli; non fu menzionato l'ingiustificato "pestaggio" del Ferrulli, anche con corpi contundenti.

A fronte dell'esposta ricostruzione del fatto risulta l'insussistenza del reato di falso ideologico già sul piano oggettivo.

12. Termine per la motivazione.

La complessità della redazione della sentenza giustifica l'indicazione di un termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

E. F., L. M., P. R. S. e C. S. dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 3 luglio 2014.

Il Presidente (est.)